REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 4 marzo 2014 **Anno XLV - N. 25**



Fauna del Veneto, Gabbiano reale (Larus michahellis), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
I gabbiani sono uccelli di mare con ali lunghe e becchi robusti, a volte adunchi. Maschi e femmine hanno identica livrea con colorazione prevalentemente bianca, grigia e nera. Vivono in colonie e nidificano lungo le coste o in zone umide, come lagune e valli da pesca, ma si possono trovare anche nei centri urbani, soprattutto a Venezia. Sono uccelli onnivori. Si nutrono di pesci, uova, piccole carogne e, nelle vicinanze dei centri urbani, anche di avanzi nelle discariche. Non è raro vedere nel territorio del Parco regionale del Delta del Po stormi di gabbiani (reali e comuni) seguire le barche dei pescatori in cerca di pesciolini.

(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po – foto Maurizio Bonora)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. **4** del 13 febbraio 2014
Modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti. 1
[Consiglio regionale]

n. **5** del 13 febbraio 2014
Modifica della attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari. 5
[Consiglio regionale]

n. **6** del 13 febbraio 2014
Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale (art. 15, comma 3, regolamento). 6
[Consiglio regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **988** del 11 novembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/1/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323). 8
[Formazione professionale e lavoro]

n. **989** del 11 novembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/2/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323). 10
[Formazione professionale e lavoro]

n. **990** del 11 novembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/3/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323). 12
[Formazione professionale e lavoro]

n. **991** del 11 novembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/4/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323). 15
[Formazione professionale e lavoro]

n. **992** del 11 novembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/5/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323). 17
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1072** del 13 dicembre 2013
P.O. 94007 I Ob. 5B - Docup Veneto 94.IT.06.017 - Programmazione FSE 1994/1999 - Riduzione residuo attivo su accertamento n. 09840427/1999. 19
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **1** del 11 febbraio 2014
Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato nel Comune di Stanghella (PD). D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006. Modifica non sostanziale. 20
[Energia e industria]

n. **2** del 11 febbraio 2014
Ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nomiale inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Noventa Vicentina (VI). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 22
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA

n. **9** del 15 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 30. T.U. 1775/1933. Proroga inizio lavori - proposta varianti non sostanziali. Concessionario : E.W.E. s.r.l. - Sacile Pratica n. 3697. 24
[Acque]

n. **10** del 15 gennaio 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Mogliano Veneto per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Soc. Agr. 3M E.E. di Michielan Sergio s.s. - Mogliano Veneto Pratica n. 1498. 25
[Acque]

n. **20** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.42. Concessionario : Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Venezia - Pratica n. 1369. 26
[Acque]

n. **21** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianto sportivo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.06664. Concessionario: Comune di Castelfranco Veneto - Pratica n. 3359. 27
[Acque]

n. **22** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0056. Concessionario: Bonin Ennerino - Castelfranco Veneto - Pratica n. 1371. 28
[Acque]

n. **23** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Loria per moduli 0.0068. Concessionario: Società Agricola Sergio Contarin S.S. - Loria - Pratica n. 1717. 29
[Acque]

n. **24** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Cimadolmo per moduli 0.0088 pari a mc annui 2.400. Concessionario: Superbeton SpA - Susegana - Pratica n. 1490. 30
[Acque]

n. **25** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0466 pari a mc annui 140.000. Concessionario: Ugitech-Tfa Srl - San Vendemiano. Pratica n. 2582. 31
[Acque]

n. **26** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00002. Concessionario: S.Marco snc di Darin A. e Breda A. - San Polo di Piave - Pratica n. 2504. 32
[Acque]

n. **27** del 16 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00002. Concessionario: Darin Antonio - San Polo di Piave - Pratica n. 2501. 33
[Acque]

n. **28** del 17 gennaio 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41; D.Lgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 07.11.2013 prot. n. 481698 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 39.754 mc di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Susegana. Richiedente : Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. - Pratica P01103. 34
[Acque]

n. **37** del 22 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Loria per moduli 0.0046. Concessionario : Pellizzari Carni s.n.c. - Loria Pratica n. 1724. 37
[Acque]

n. **39** del 23 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.00027. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Calcestruzzi SpA Italcementi Group Divisione Inerti - Bergamo Pratica n. 2004. 38
[Acque]

n. **40** del 23 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Zero Branco per moduli 0.01. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Rizzante Alessandro - Zero Branco Pratica n. 4889. 39
[Acque]

n. **41** del 23 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Morgano per moduli 0.0028. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Pestrin Sandro - Morgano Pratica n. 4775. 40
[Acque]

n. **42** del 23 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e dal fiume Pegorile ad uso pescicoltura in Comune di Villorba per moduli 3.40. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Azienda Agricola Fiume Pegorile s.a.s. - Treviso Pratica n. GD832. 41
[Acque]

n. **43** del 23 gennaio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Paese per moduli 0.00026. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Calcestruzzi Zillo spa - Pordenone Pratica n. 5031. 42
[Acque]

n. **44** del 23 gennaio 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0001. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Bluergo srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1445. 43
[Acque]

n. **46** del 23 gennaio 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Carbonera per moduli 0.0003. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Ghedin Gino - Carbonera Pratica n. 1290. 44
[Acque]

n. **67** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Crosetta Livio - Castelfranco Veneto - Pratica n. 3717. 45
[Acque]

n. **68** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.00861. Concessionario : Azienda Agricola Sacchetto Marzio - Conegliano - Pratica n. 3622. 46
[Acque]

n. **69** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Refrontolo per moduli 0.007. Concessionario : Azienda Agricola Astoria di Polegato Vittorino & C. s.a.s. - Refrontolo - Pratica n. 3504. 47
[Acque]

n. **70** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.001. Concessionario: Immobiliare 4 s.r.l. - Vittorio Veneto - Pratica n. 3002. 48
[Acque]

n. **71** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.015. Concessionario : Toffoli Renzo - Vazzola - Pratica n. 2862. 49
[Acque]

n. **72** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00088. Concessionario: Feltrin Marilisa - San Polo di Piave - Pratica n. 2549. 50
[Acque]

n. **73** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.00154. Concessionario: Poletto Guido - Gaiarine - Pratica n. 1644. 51
[Acque]

n. **74** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale in Comune di Gaiarine per moduli 0.01208 pari a mc annui 36.240. Concessionario : Jesse SpA - Gaiarine - Pratica n. 1624. 52
[Acque]

n. **75** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0026. Concessionario: Pizzinat Lino - Conegliano - Pratica n. 1537. 53
[Acque]

n. **76** del 11 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Cappella Maggiore per moduli 0.016. Concessionario : Da Ros Lorena Floricoltura - Cappella Maggiore Pratica n. 1276. 54
[Acque]

n. **79** del 13 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pegorile ad uso forza motrice in Comune di Treviso per moduli 6. Concessionario : Velo Felice & Figli snc di Treviso. Pratica n. 237. 55
[Acque]

n. **80** del 13 febbraio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso forza irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 1. Concessionario: Consorzio Irriguo S. Antonio - Vittorio Veneto. Pratica n. 432. 56
[Acque]

n. **81** del 13 febbraio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico - sanitario ed autolavaggio in Comune di Villorba per moduli 0.0005 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Autosile srl - Villorba Pratica n. 1068. 57
[Acque]

n. **82** del 13 febbraio 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianti sportivi in Comune di Spresiano per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Comune di Spresiano Pratica n. 2637. 58
[Acque]

n. **83** del 13 febbraio 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Pio Loco Boscariol Anna - Maserada sul Piave Pratica n. 4173. 59
[Acque]

n. **84** del 13 febbraio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Tarzo per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Breda Paolo - Mareno di Piave Pratica n. 5019. 60
[Acque]

n. **85** del 13 febbraio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Oderzo per moduli 0.012 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Furlan Giannino - Oderzo Pratica n. 5033. 61
[Acque]

n. **86** del 13 febbraio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pase Benito - Mareno di Piave Pratica n. 5056. 62
[Acque]

n. **87** del 13 febbraio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Piovega e dalla falda sotterranea ad uso piscicoltura in Comune di Quinto di Treviso per moduli 20 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Durigon Emanuele - Quinto di Treviso Pratica n. GD749. 63
[Acque]

n. **91** del 18 febbraio 2014
Richiedente: Caron Mario - Sede: Borso del Grappa via Chiesa - (omissis)- Concessione: Mantenimento tombinatura e asfaltatura ai fini accesso carraio tratto valle Cornosega lungo via Casale Nuovo del Comune di Borso del Grappa foglio 10 mapp. di riferimento 405-714 - Pratica: C02615 - Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico. 64
[Acque]

n. **92** del 18 febbraio 2014
Richiedente: Moro Sandra - Sede: Lancenigo di Villorba Via Persico 3/B - (omissis)- Concessione: ponticello carraio, connesso a edificio a uso residenziale e agricolo, su corso d'acqua demaniale Limbraga nel tratto adiacente a Via Persico in località Lancenigo del Comune di Villorba Foglio 27 Mappale di riferimento 82 - Pratica: C03304 - Rilascio di cocnessione sul demanio idrico. 65
[Acque]

n. **93** del 18 febbraio 2014
Richiedenti: Valentini Ezio con sede in (omissis) Villorba (TV) (omissis); Teti Silvano con sede in (omissis) Villorba (TV) (omissis)- Concessione: scarico acque di fognatura nera da fabbricato esistente dopo trattamento con vasca condensagrassi IMHOFF con n. 2 filtri, su fossato demaniale tombinato corrente su lato Ovest di Via Fontane in Comune di Villorba fgl. 19 mapp. 500 - Pratica: C07327 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 66
[Acque]

n. **94** del 18 febbraio 2014
Richiedente: Comunita' Montana Prealpi Trevigiane Sede: Vittorio Veneto via Vittorio Emanuele II - C.F./P.IVA: 84001520265 01120450265 - Concessione: costruzione di una passerella pedonale sul Torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo fgl. 3 mapp. 105 Pratica: C07337 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 67
[Acque]

n. **95** del 18 febbraio 2014
Richiedente: Comune di Fonte Sede: Fonte Via Montegrappa C.F./P.IVA: 83002570261 - Concessione: realizzazione di un itinerario turistico denominato "sui sentieri degli Ezzelini" lungo il torrente Muson e il torrente Lastego, nei Comuni di Fonte, Asolo, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa - Pratica: C07334 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 68
[Acque]

n. **96** del 18 febbraio 2014
Richiedente: Comune di Follina Sede: Follina Via Martiri della Libertà - C.F./P.IVA: 84000810261 00538080268 - Concessione: concessione idraulica (in sanatoria) per scarico della vasca imhoff situata in località Col sul fiume Soligo in comune di Follina Pratica: C07329 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 69
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA

n. **71** del 20 febbraio 2014
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per la realizzazione di pista ciclabile lungo il Torrente Agno-Guà. Stralcio di collegamento tra Recoaro Terme e San Quirico di Valdagno (PTA-OPA). Ditta: Comune di Recoaro Terme Pratica n. 13_18487. 70
[Acque]

n. **72** del 20 febbraio 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per scarico nella valle dei Molini della vasca imhoff in loc. Barcarola in comune di Valdastico (SABB). Ditta: AVS Alto Vicentino Servizi Spa Pratica n° 13_18503. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. **73** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1192/AG. 74
[Acque]

n. **74** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1247/AG. 75
[Acque]

n. **75** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1280/AG. 76
[Acque]

n. **76** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1316/AG. 77
[Acque]

n. **77** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1372/AG. 78
[Acque]

n. **78** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1355/AG. 79
[Acque]

n. **79** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1634/AG. 80
[Acque]

n. **80** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1037/AG. 81
[Acque]

n. **81** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1181/AG. 82
[Acque]

n. **82** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1122/AG. 83
[Acque]

n. **83** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1090/AG. 84
[Acque]

n. **84** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1651/AG. 85
[Acque]

n. **85** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1410/AG. 86
[Acque]

n. **86** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1446/AG. 87
[Acque]

n. **87** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1632/AG. 88
[Acque]

n. **88** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 973/AG. 89
[Acque]

n. **89** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 605/AG. 90
[Acque]

n. **90** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 597/AG. 91
[Acque]

n. **91** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1044/AG. 92
[Acque]

n. **92** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1324/AG. 93
[Acque]

n. **93** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1359/AG. 94
[Acque]

n. **94** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1096/AG. 95
[Acque]

n. **95** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1058/AG. 96
[Acque]

n. **96** del 20 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1047/AG. 97
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **1** del 04 febbraio 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre Castelfranco V.to comuni di Martellago e Spinea appalto C3 intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al km 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne. Decreto d esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 E s.m.i.. 98
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **28** del 20 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 2697/1/2/1954/2011 presentato da ISISS GIUSEPPE VERDI. (Codice ente 2697). (Codice Smupr 18210). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 100
[Formazione professionale e lavoro]

n. **29** del 20 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 2589/1/1/1954/2011 presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (Codice ente 2589). (Codice Smupr 18252). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 102
[Formazione professionale e lavoro]

n. **30** del 20 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 1001/1/1/1954/2011 presentato da CIM & FORM. (Codice ente 1001). (Codice Smupr 18235). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 104
[Formazione professionale e lavoro]

n. **31** del 20 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 2165/1/2/1954/2011 presentato da ISISS M. MINGHETTI. (Codice ente 2165). (Codice Smupr 18409). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 106
[Formazione professionale e lavoro]

n. **32** del 20 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 2689/1/2/1954/2011 presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA. (Codice ente 2689). (Codice Smupr 18413). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 108
[Formazione professionale e lavoro]

n. **33** del 21 febbraio 2014
Approvazione del rendiconto 2721/1/3/1954/2011 presentato da IS UMBERTO MASOTTO, ex IIS LEONARDO DA VINCI. (Codice ente 2721). (Codice Smupr 18419). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011. 110
[Formazione professionale e lavoro]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2432** del 20 dicembre 2013
Proroga delle posizioni dirigenziali in comando da altre Amministrazioni agli uffici regionali afferenti la Giunta Regionale. 112
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2841** del 30 dicembre 2013
Iniziative di promozione e valorizzazione agroalimentare veneto. Partecipazione a manifestazioni fieristiche e a iniziative promozionali in occasione di eventi e iniziative regionali nei settori turismo e cultura. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche. 115
[Turismo]

n. **2863** del 30 dicembre 2013
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Avversità atmosferiche in agricoltura. Impegno fondi. 118
[Agricoltura]

n. **2869** del 30 dicembre 2013
Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Esercizio 2013 - Capitolo n. 51056. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28. 120
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2870** del 30 dicembre 2013
Convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d'Ampezzo per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28 bis. D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013. 123
[Foreste ed economia montana]

n. **2871** del 30 dicembre 2013
Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2013 e relativo impegno di spesa. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 161 del 10 dicembre 2013. 130
[Foreste ed economia montana]

n. **2878** del 30 dicembre 2013
Salvaguardia della coltura del castagno da fitopatie di recente introduzione. Approvazione progetti. 132
[Sanità e igiene pubblica]

n. **16** del 21 gennaio 2014
Modifica delle deliberazioni n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 1998 del 22 luglio 2008, regolanti la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per conformarle alla riorganizzazione regionale (lr n. 54/2012). 147
[Ambiente e beni ambientali]

n. **24** del 21 gennaio 2014
Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione Valutazione Tecnica Regionale (VTR). 149
[Ambiente e beni ambientali]

n. **29** del 21 gennaio 2014
Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di lavori pubblici, con specifico riferimento alla Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR LLPP). 151
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **58** del 04 febbraio 2014
Fondazione per l'incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti - F.I.T.O.T. - approvazione proposta di modifica di Statuto - conferimento di mandato. 153
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **59** del 04 febbraio 2014
CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero. Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008. Parere non favorevole. 161
[Ambiente e beni ambientali]

n. **75** del 04 febbraio 2014
Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" finalizzato all'attivazione di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per il supporto agli imprenditori in crisi (DGR 939/2012 e 1888/2013). Approvazione dello schema del protocollo di intesa da sottoscrivere con UNIONCAMERE del Veneto. 236
[Sanità e igiene pubblica]

n. **76** del 04 febbraio 2014
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30 gennaio 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011 e DGR n. 957/2013). 243
[Sanità e igiene pubblica]

n. **77** del 11 febbraio 2014
Adeguamento della Deliberazione della Giunta regionale n. 2585 del 20 dicembre 2013 alla Deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013. Determinazioni. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - articoli 6 e 7. 248
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **78** del 11 febbraio 2014
Conferimento incarico delle funzioni vicarie del Segretario Generale della Programmazione (art. 24, legge regionale 54/2012). 253
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **79** del 11 febbraio 2014
N° 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti il TAR Veneto, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il Tribunale di Verona e la Corte d'Appello di Venezia. 255
[Affari legali e contenzioso]

n. **80** del 11 febbraio 2014
N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 256
[Affari legali e contenzioso]

n. **81** del 11 febbraio 2014
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 5 avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. nn. 10789/11, 1430/12, 4008/12, 164/12, 8994/12. 257
[Affari legali e contenzioso]

n. **82** del 11 febbraio 2014
Non impugnazione della sentenza pronunciata nel ricorso avanti il TAR Veneto R.G. 1876/12, sez. I^, n. 923 dell'8.07.2013. 258
[Affari legali e contenzioso]

n. **83** del 11 febbraio 2014
Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24. 259
[Affari legali e contenzioso]

n. **84** del 11 febbraio 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Firenze - n. 18495/08 R.G.N.R. - 4545/09 R.G.G.I.P.. Autorizzazione alla costituzione in rinnovazione di parte civile della Regione Veneto per il danno proprio e delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse USL del Veneto per il danno direttamente da loro subito fino al 1° gennaio 1995 e nomina nuovo difensore e procuratore speciale e contestuale revoca del precedente. 260
[Affari legali e contenzioso]

n. **86** del 11 febbraio 2014
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2014. 261
[Affari legali e contenzioso]

n. **87** del 11 febbraio 2014
Integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2207 del 3.12.2013: "Programma Nazionale di Riforma 2014 - Primo Contributo della Regione del Veneto". Presa d'atto del Secondo Contributo della Regione del Veneto. 262
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **91** del 11 febbraio 2014
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2014. (Provvedimento di variazione n. 1). 292
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **92** del 11 febbraio 2014
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2014. (Provvedimento di variazione n. 2). 298
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **93** del 11 febbraio 2014
Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. del 14 febbraio 2014 alle ore 11.00. 301
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **94** del 11 febbraio 2014
Art.6 del D.M. 18.02.82 e art. 10 della L.R. n. 25/82. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: riconferma componenti. 304
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **95** del 11 febbraio 2014
Azienda Ulss n. 8 di Asolo. Autorizzazione alla permuta con il Comune di Castelfranco Veneto (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 147/CR del 19/11/2013 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007). 307
[Sanità e igiene pubblica]

n. **96** del 11 febbraio 2014
Posticipazione del termine di conclusione del "Progetto sperimentale per un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare". DGR n. 833 del 4 giugno 2013. 310
[Sanità e igiene pubblica]

n. **97** del 11 febbraio 2014
R.D. 523/1904 - R.D. 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico di Montegalda, in Comune di Montegalda (VI). 312
[Acque]

n. **98** del 11 febbraio 2014
Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione e/o Orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di Formazione di cui alla L.R. n. 19/2002. 317
[Formazione professionale e lavoro]

n. **99** del 11 febbraio 2014
Organizzazione evento Girls' Day 2014: giornata di sensibilizzazione delle ragazze verso le professioni tecniche e scientifiche. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009. 322
[Formazione professionale e lavoro]

n. **100** del 11 febbraio 2014
Utilizzazione delle risorse in conto avanzo relative al POR FSE 2007-2013 - Ob. CRO - Asse "Capitale Umano" Area Istruzione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. DGR n. 1148/2013 "Assegni di Ricerca" e DGR n. 2018/2013 "Move for the Future". 325
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **101** del 11 febbraio 2014
Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. Approvazione secondo stralcio - Ambiti territoriali Grappa e Prealpi trevigiane. L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5. Deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013. 329
[Foreste ed economia montana]

n. **103** del 11 febbraio 2014
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Padova. Approvazione riallocazione quota residua economie anni precedenti al 2009. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14. 340
[Edilizia abitativa]

n. **105** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Gino Ceccon", con sede in via Alemagna, n.79, fraz. Santa Croce del Lago - Farra d'Alpago (BL). (L.R. n. 22/2002). 342
[Sanità e igiene pubblica]

n. **106** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti- I.P.A.B. "Casa di Riposo di Cartigliano", via S.Pio X°, n. 15 - Cartigliano (VI). (L.R. n. 22/2002)". 345
[Servizi sociali]

n. **107** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", con sede in via delle Fosse, n.24/c - Feltre (BL). (L.R. n. 22/2002). 348
[Servizi sociali]

n. **108** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Peter Pan", con sede in Viale Venezia, n. 26 - Arzignano (VI). (L.R. n. 22/2002)". 351
[Servizi sociali]

n. **109** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Zaina Bernardi Piccolo Rifugio", Via Pasubio, 55-loc. Ponte della Priula - Susegana (TV). (L.R. n. 22/2002)". 354
[Servizi sociali]

n. **110** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone con disabilità "Gaia", con sede in via Municipio, n.4 - Crespadoro (VI). (L.R. n. 22/2002). 356
[Servizi sociali]

n. **111** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI) . (L.R. n. 22/2002)". 359
[Servizi sociali]

n. **112** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV). (L.R. n. 22/2002). 361
[Servizi sociali]

n. **113** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti sito in Vittorio Veneto (TV) Via Mazzini n. 1. Ente gestore Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno con sede legale in Via Rugo, 21 - Belluno. (lr n. 22/2002). 364
[Servizi sociali]

n. **114** del 11 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti dell'Associazione "Solidarietà Dicembre '79". Ente gestore: Associazione "Solidarietà Dicembre '79" con sede legale in Via Grassaga n. 2 - Noventa di Piave (VE) (lr n. 22/2002). 366
[Servizi sociali]

n. **116** del 11 febbraio 2014
IPAB - "Istituto Bon Bozzolla" di Farra di Soligo (TV). Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007. 368
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **117** del 11 febbraio 2014
IPAB "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto (Treviso). Incarico Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e avvio del procedimento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3. 370
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **121** del 11 febbraio 2014
"Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile. Integrazione della Deliberazione n. 103 in data 11 febbraio 2013. 373
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **122** del 11 febbraio 2014
Comunità montana della Valle del Boite. Nomina Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". 376
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **123** del 11 febbraio 2014
Conferimento di incarico di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al Dr. Enrico Specchio, Dirigente della Regione del Veneto. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. 380
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **124** del 11 febbraio 2014
Gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Indicazione alle Amministrazioni comunali interessate da fenomeni meteorici di rilevante entità. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 184 e 191. 382
[Ambiente e beni ambientali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 268765)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 4 del 13 febbraio 2014

Modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 2 del 4 febbraio 2014, relativo alla modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti;

vista la nota del 4 febbraio 2014 con la quale i Consiglieri Giancarlo Conta, Nereo Laroni, Clodovaldo Ruffato, Carlo Alberto Tesserin, Costantino Toniolo e Marino Zorzato hanno comunicato la costituzione del Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" del quale è stato eletto Presidente, il Consigliere Giancarlo Conta.

vista la nota del 13 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Nuovo CentroDestra ha comunicato la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

vista la nota del 7 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare PDL - Ncd ha comunicato le nuove designazioni e la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 13 febbraio 2014, con la quale si è provveduto a rideterminare il numero dei componenti delle commissioni consiliari, come stabilito dall'art. 17, comma 1 del Regolamento;

visto l'articolo 43 dello statuto regionale;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 13 febbraio 2014, la composizione delle commissioni consiliari permanenti e l'assegnazione dei voti dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 dell'art. 16 del regolamento;

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle Commissioni consiliari permanenti risulta nel complesso determinata come segue:

a) nella Prima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	-	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente GR Zaia
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	7	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
5	Popolo della Libertà- Ncd	BOND Dario	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
6	Popolo della Libertà-Ncd	CORTELAZZO Piergiorgio	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		7	
7	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Nuovo Centrodestra	TONIOLO Costantino	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		6	

9	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
13	Forza Italia	PADRIN Leonardo	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Futuro popolare	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
15	Italia dei Valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
17	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
18	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
19	Misto	SANDRI Sandro	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	16	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Conte
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
4	Popolo della Libertà-Ncd	CORTELAZZO Piergiorgio	7	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
6	Nuovo Centrodestra	TONIOLO Costantino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		6	
7	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
10	Forza Italia	BENDINELLI Davide	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Unione di Centro	PERARO Stefano	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
14	Misto	BOTTACIN Diego	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
15	Misto	BOZZA Santino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
16	Misto	FURLANETTO Giovanni	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	

c) nella Terza Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	10	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Ciambetti
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
5	Popolo della Libertà-Ncd	CORTELAZZO Piergiorgio	7	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Coppola
6	Nuovo Centrodestra	LARONI Nereo	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

	totale voti espressi dal gruppo		13	
10	Forza Italia	MAINARDI Mauro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Futuro popolare	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Italia dei valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Misto	SANDRI Sandro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

d) nella Quarta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	7	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
5	Popolo della Libertà-Ncd	BOND Dario	7	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Giorgetti
6	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
9	Forza Italia	BENDINELLI Davide	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Unione di Centro	PERARO Stefano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Futuro popolare	FRANCHETTO Gustavo	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Misto	FURLANETTO Giovanni	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

e) nella Quinta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	1	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Manzato
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	Caner Federico	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
6	Popolo della Libertà-Ncd	BOND Dario	7	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	MARCHESE Giampietro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
13	Forza Italia	MAINARDI Mauro	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Forza Italia	PADRIN Leonardo	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	
15	Futuro popolare	GRAZIA Raffaele	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
17	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
18	Misto	BOTTACIN Diego	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
19	Unione nord est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

f) nella Sesta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Finozzi
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
6	Popolo della Libertà-Ncd	TESO Moreno	7	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Nuovo Centrodestra	LARONI Nereo	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	3	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Zorzato
	totale voti espressi dal gruppo		6	
9	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Partito Democratico Veneto	MARCHESE Giampietro	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
13	Futuro popolare	FRANCHETTO Gustavo	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

g) nella Settima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	16	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Stival
	totale voti espressi dal gruppo		17	
4	Popolo della Libertà-Ncd	BOND Dario	1	art. 16, c. 3 sostituisce l'Assessore Chisso
5	Popolo della Libertà-Ncd	TESO Moreno	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		7	
6	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	6	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente Ruffato
7	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
11	Misto	BOZZA Santino	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

(Codice interno: 268767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 5 del 13 febbraio 2014

Modifica della attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 3 del 4 febbraio 2014 relativo alla Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari;

vista la nota del 4 febbraio 2014 con la quale i Consiglieri Giancarlo Conta, Nereo Laroni, Clodovaldo Ruffato, Carlo Alberto Tesserin, Costantino Toniolo e Marino Zorzato hanno comunicato la costituzione del Gruppo consiliare "Nuovo CentroDestra" del quale è stato eletto Presidente del Gruppo, il Consigliere Giancarlo Conta;

vista la nota del 13 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Nuovo CentroDestra ha comunicato la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nella commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari;

vista la nota del 7 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare PDL - Ncd ha comunicato le nuove designazioni e la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nella commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 13 febbraio 2014, con la quale si è provveduto a rideterminare il numero dei componenti delle commissioni consiliari, come stabilito dall'art. 17, comma 1 del Regolamento;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 13 febbraio 2014, la composizione e l'attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui all'articolo 16 del Regolamento:

N. comp	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	17
2	**Popolo della Libertà - Ncd**	**BOND Dario**	**7**
3	**Nuovo Centrodestra**	**CONTA Giancarlo**	**1**
4	**Nuovo Centrodestra**	**LARONI Nereo**	**5**
	totale voti espressi dal gruppo		***6***
5	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	4
6	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	4
7	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	5
	totale voti espressi dal gruppo		*13*
8	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1
9	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1
10	Futuro Popolare	FRANCHETTO Gustavo	3
11	Misto	BOTTACIN Diego	2
12	Misto	FURLANETTO Giovanni	2
	totale voti espressi dal gruppo		*4*
13	Forza Italia	MAINARDI Mauro	4

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

(Codice interno: 268768)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 6 del 13 febbraio 2014

Modifica della composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale (art. 15, comma 3, regolamento).

[Consiglio regionale]

Il Presidente

a modifica del proprio precedente decreto n. 22 del 13 dicembre 2013, relativo alla nomina dei componenti della Commissione per lo statuto e il regolamento del Consiglio regionale;

vista la nota del 4 febbraio 2014 con la quale i Consiglieri Giancarlo Conta, Nereo Laroni, Clodovaldo Ruffato, Carlo Alberto Tesserin, Costantino Toniolo e Marino Zorzato hanno comunicato la costituzione del Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" del quale è stato eletto Presidente, il Consigliere Giancarlo Conta.

vista la nota del 13 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Nuovo CentroDestra ha comunicato la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

vista la nota del 7 febbraio 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare PDL - Ncd ha comunicato le nuove designazioni e la ripartizione dei voti rappresentati dal gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

visto l'articolo 15 del Regolamento del Consiglio regionale, il quale disciplina la composizione della Commissione per lo statuto e per il regolamento;

vista la deliberazione n. 135 del 12 dicembre 2013 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha definito in ventuno il numero dei componenti della Commissione per lo statuto e per il regolamento e, sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari, ne ha determinato la ripartizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del regolamento consiliare;

decreta

1) di dare atto che la Commissione per lo statuto e il regolamento, con decorrenza dal 13 febbraio 2014 risulta così composta:

CANER Federico	Liga Veneta - Lega Nord Padania
CAPPON Bruno	Liga Veneta - Lega Nord Padania
CENCI Vittorino	Liga Veneta - Lega Nord Padania
CORAZZARI Cristiano	Liga Veneta - Lega Nord Padania
POSSAMAI Gianpiero	Liga Veneta - Lega Nord Padania
TOSATO Paolo	Liga Veneta - Lega Nord Padania
TOSCANI Matteo	Liga Veneta - Lega Nord Padania
BOND Dario	**Popolo della Libertà - Ncd**
CORTELAZZO Piergiorgio	**Popolo della Libertà - Ncd**
TESSERIN Carlo Alberto	**Nuovo CentroDestra**
TONIOLO Costantino	**Nuovo CentroDestra**
BERLATO SELLA Giuseppe	Partito Democratico Veneto
TIOZZO Lucio	Partito Democratico Veneto
REOLON Sergio	Partito Democratico Veneto
RUZZANTE Piero	Partito Democratico Veneto
MAROTTA Gennaro	Italia dei Valori
PERARO Stefano	Unione di Centro
PETTENÒ Pietrangelo	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea
BOTTACIN Diego	Misto

FURLANETTO Giovanni	**Misto**
PADRIN Leonardo	Forza Italia

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Clodovaldo Ruffato

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 268675)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 988 del 11 novembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/1/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 109.200,00 per la realizzazione del progetto n. 323/1/1/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 87.360,00;

- In data 24/06/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;

- Con comunicazione del 04/03/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit dal maggio 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 107.779,69;

- Il soggetto beneficiario ha accettato, in data 17/10/2013, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con impegno da assumere nel Bilancio dell'esercizio 2013;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per un importo ammissibile di Euro 107.779,69 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323/1/1/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 87.360,00;
3. di provvedere all'impegno di spesa per l'importo a saldo di Euro 20.419,69 a carico del capitolo n. 72040 del Bilancio di esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 106031634);
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ERAPRA DEL VENETO l'importo a saldo di Euro 20.419,69;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 268676)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 989 del 11 novembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/2/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 67.080,00 per la realizzazione del progetto n. 323/1/2/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 53.664,00;

- In data 19/10/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;

- Con comunicazione del 04/03/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit dal maggio 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 67.063,90;

- Il soggetto beneficiario ha accettato, in data 17/10/2013, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 24/10/2013 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con impegno da assumere nel Bilancio dell'esercizio 2013;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per un importo ammissibile di Euro 67.063,90 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323/1/2/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 53.664,00;
3. di provvedere all'impegno di spesa per l'importo a saldo di Euro 13.399,90 a carico del capitolo n. 72040 del Bilancio di esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 106031634);
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ERAPRA DEL VENETO l'importo a saldo di Euro 13.399,90;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 268677)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 990 del 11 novembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/3/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 54.080,00 per la realizzazione del progetto n. 323/1/3/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 43.264,00;

- In data 13/03/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;

- Con comunicazione del 04/03/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit dal maggio 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 54.076,32;

- Il soggetto beneficiario ha accettato, in data 17/10/2013, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- I verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 05/09/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 323/1/3/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010, ente beneficiario ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323),

- In data 29/10/2013, la Direzione Formazione , con lettera prot. n. 468059, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto sopra specificato;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 24/10/2013 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con impegno da assumere nel Bilancio dell'esercizio 2013;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per un importo ammissibile di Euro 54.076,32 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323/1/3/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 43.264,00;
3. di provvedere all'impegno di spesa per l'importo a saldo di Euro 10.812,32 a carico del capitolo n. 72040 del Bilancio di esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 106031634);
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ERAPRA DEL VENETO l'importo a saldo di Euro 10.812,32;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 268678)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 991 del 11 novembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/4/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 23.400,00 per la realizzazione del progetto n. 323/1/4/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 18.720,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;

- Con comunicazione del 04/03/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit dal maggio 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.395,40;

- Il soggetto beneficiario ha accettato, in data 17/10/2013, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con impegno da assumere nel Bilancio dell'esercizio 2013;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per un importo ammissibile di Euro 23.395,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323/1/4/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.720,00;
3. di provvedere all'impegno di spesa per l'importo a saldo di Euro 4.675,40 a carico del capitolo n. 72040 del Bilancio di esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 106031634);
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ERAPRA DEL VENETO l'importo a saldo di Euro 4.675,40;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 268679)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 992 del 11 novembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore primario anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 323/1/5/1920/2010 presentato da ERAPRA DEL VENETO (Codice ente 323).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 23.400,00 per la realizzazione del progetto n. 323/1/5/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 18.720,00;

- In data 03/02/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, evidenziando delle irregolarità che hanno comportato, in sede di verifica rendicontale, il mancato riconoscimento della spesa;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;

- Con comunicazione del 04/03/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit dal maggio 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.873,21;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con impegno da assumere nel Bilancio dell'esercizio 2013;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per un importo ammissibile di Euro 22.873,21 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323/1/5/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.720,00;
3. di provvedere all'impegno di spesa per l'importo a saldo di Euro 4.153,21 a carico del capitolo n. 72040 del Bilancio di esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 106031634);
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ERAPRA DEL VENETO l'importo a saldo di Euro 4.153,21;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 268680)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1072 del 13 dicembre 2013

P.O. 94007 I Ob. 5B - Docup Veneto 94.IT.06.017 - Programmazione FSE 1994/1999 - Riduzione residuo attivo su accertamento n. 09840427/1999.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, effettuate le opportune verifiche tramite l'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea, dispone la riduzione del residuo attivo iscritto in contabilità regionale in merito all'accertamento in entrata 09840427/1999.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla riduzione del residuo attivo di cui all'accertamento 9840427/1999, da Euro 123.945,58 ad Euro 39.252,92;

2. di inviare il presente Decreto alla Direzione Regionale per la Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza.

3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 268801)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 1 del 11 febbraio 2014

Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato nel Comune di Stanghella (PD). D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006. Modifica non sostanziale.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rilasciare un'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2398 del 27.11.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Decreto Dirigenziale n. 21 del 29.05.2013 di autorizzazione ad alcune modifiche non sostanziali Istanza della Ditta in data 18.10.2013 per l'utilizzo di sottoprodotti provenienti da attività alimentari Richiesta dell'U.C. Tutela Atmosfera in data 26.11.2013 di parere alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento Integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 4.02.2014.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2398 del 27.11.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la "Società Agricola Biogreen S.r.l." con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58;

- inoltre che con decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 21 del 29.05.2013 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore;

VISTA l'istanza in data 18.10.2013 presentata dalla Società Agricola Biogreen S.r.l., assunta al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 462760 del 6.11.2013, con la quale è stato richiesto di integrare il materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari (della trasformazione delle olive e dell'uva) aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, come riportato nell'istanza, la fornitura dei sottoprodotti, quali sanse di olive e relative acque derivanti dalla trasformazione delle olive, vinacce e graspi derivanti dalla trasformazione dell'uva, avverrà da parte degli agricoltori e attività del territorio limitrofo;

CONSIDERATO che l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Struttura procedente, con protocollo n. 513498 del 26.11.2014 ha trasmesso una nota alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, con la quale è stato chiesto di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta;

VISTA la nota presentata dalla Società Agricola Biogreen S.r.l., assunta al protocollo regionale con n. 52063 del 6.02.2014, con allegata copia di un accordo di fornitura di durata decennale, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3.08.2011;

CONSIDERATOche le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

RILEVATO che agli atti non è pervenuta alcuna comunicazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento circa le modifiche proposte dalla Società Agricola Biogreen S.r.l.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali

decreta

1. di autorizzare la Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2398 del 27.11.2012, alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato a Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58, consistente nell'integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari (della trasformazione delle olive e dell'uva) aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 152/2006 come indicato in premessa;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2398/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3819/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nel decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 21 del 29.05.2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Biogreen S.r.l., al Comune di Stanghella (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 268802)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 2 del 11 febbraio 2014

Ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nomiale inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Noventa Vicentina (VI). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rilasciare un'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2761 del 24.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Decreto Dirigenziale n. 23 del 17.06.2013 di autorizzazione ad alcune modifiche non sostanziali Istanza della Ditta in data 18.10.2013 per la realizzazione di un separatore del digestato Richiesta dell'U.C. Tutela Atmosfera in data 28.11.2013 di parere alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento Nulla osta sotto il profilo urbanistico-edilizio del Comune di Noventa Vicentina in data 5.12.2013 (prot. reg.le n. 546014 del 12.12.2013) Parere favorevole dell'ARPAV in data 19.12.2013 (prot. reg.le n. 569864 del 3.01.2014).

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2761 del 24.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale in Comune di Mirano (VE), via Stazione n. 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, da realizzarsi in via Valli a Noventa Vicentina (VI);

- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 23 del 17.06.2013 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore e alle modifiche migliorative per la gestione di alcune apparecchiature;

VISTA l'istanza presentata dalla "Società Agricola Agriman S.r.l." del 18.10.2013, assunta al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 453439 del 31.10.2013, per la realizzazione di alcuni interventi migliorativi in variante a quanto autorizzato introducendo un sistema di separazione del digestato nelle frazioni solida e liquida per ottimizzarne l'utilizzo agronomico;

PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, la variante proposta consiste in alcune modifiche migliorative di tipo tecnico-edilizio con l'inserimento di un separatore finale del digestato, e più dettagliatamente in:

- un separatore a coclea che provvede alla divisione del digestato, permettendo di ottenere una frazione solida, contenente il 30 % di sostanza secca, e una frazione liquida, mantenendone la quantità prodotta invariata e conforme a quanto autorizzato. La separazione permetterà di ridurre il contenuto di sostanza organica della parte liquida stabilizzandola ulteriormente e ottenendo un prodotto inertizzato con ridotta attività fermentativa e priva di emissioni odorigene. Analogamente la parte solida, per il ridotto contenuto d'acqua posseduto, non sarà più in grado di sviluppare processi fermentativi che generano le emissioni odorigene;

- un pozzetto tecnico a servizio del separatore, nel lato est dell'impianto, suddiviso in due volumi, per raccogliere il digestato;

- una platea coperta compartimentata sui lati mediante muri in cemento armato di altezza pari a m 6,00 per l'alloggiamento del separatore e lo stoccaggio del digestato solido;

- ampliamento dell'area a verde ad est dell'impianto;

CONSIDERATO che l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Struttura procedente, in data 28.11.2013 con note protocollo n. 517965, n. 517975, n. 517979, ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere il prorpio parere circa

le variazioni proposte dalla Ditta;

VISTA la nota prot. n. 23357 del 5.12.2013, assunta al protocollo regionale con n. 546014 del 12.12.2013, con la quale il Comune di Noventa Vicentina ha comunicato il proprio "nulla osta sotto il profilo urbanistico-edilizio alle variazioni presentate";

VISTA la nota prot. n. 131926 del 19.12.2013, assunta al protocollo regionale con n. 569864 del 3.01.2014, con la quale il Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'ARPAV, ha trasmesso il proprio "parere favorevole alla modifica prospettata che prevede una migliore separazione del digestato a valle del processo di fermentazione anaerobica";

CONSIDERATO inoltre che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare la "Società Agricola Agriman S.r.l."con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2761 del 24.12.2012, alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, realizzato in via Valli a Noventa Vicentina (VI), consistente nella realizzazione di alcuni interventi migliorativi in variante a quanto autorizzato introducendo un sistema di separazione del digestato nelle frazioni solida e liquida per ottimizzarne l'utilizzo agronomico come indicate in premessa, secondo gli elaborati allegati all'istanza del 18.10.2013;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2761/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3848/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nel decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 23 del 17.06.2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Agriman S.r.l., al Comune di Noventa Vicentina, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA

(Codice interno: 268682)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 9 del 15 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 30. T.U. 1775/1933. Proroga inizio lavori - proposta varianti non sostanziali. Concessionario : E.W.E. s.r.l. - Sacile Pratica n. 3697.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Proroga inizio lavori - proposta varianti non sostanziali concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 704 del 14.12.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta E.W.E. S.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la proposta progettuale di variante non sostanziale avanzata con note pervenute in data 22.10.2013 e 17.12.2013 e relativi allegati denominati 1.var, 2.var e 3.var a firma dell'ing. Loris Ceccato.

VISTA la nota pervenuta in data 26.11.2013 della ditta E.W.E. S.r.l., intesa ad ottenere una proroga di 12 mesi per l'inizio dei lavori come stabilito all'art. 4 del disciplinare di concessione n. 6179 del 24.10.2012;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 6179 di repertorio del 24.10.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A parziale accoglimento di quanto richiesto, si accorda alla Ditta E.W.E. S.r.l. (C.F. n. 01721430930) con sede a Sacile, Viale Trento n. 105/D, la proroga di MESI 6 dalla data del 14.12.2013 per l'inizio dei lavori, pena la decadenza della concessione, finalizzati alla derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di Cordignano.

ART. 2 - Si accoglie favorevolmente la proposta di variante progettuale in quanto ritenuta non sostanziale al progetto approvato ed allegato in copia al disciplinare n. 6179 del 24.10.2012 e che viene pertanto integrato con gli elaborati denominati 1var, 2.var e 3.var allegati al presente decreto.

ART. 3 - Richiamato l'art. 4 del citato disciplinare in data 24.10.2012 n. 6179, il termine di fine lavori rimane stabilito di 24 mesi dalla data di inizio lavori entro la proroga accordata.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268683)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 10 del 15 gennaio 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Mogliano Veneto per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Soc. Agr. 3M E.E. di Michielan Sergio s.s. - Mogliano Veneto Pratica n. 1498.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 689 del 22.07.2011 con il quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola MICHIELAN Sergio la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 02.01.2014 della Soc. Agr. 3M E.E. di Michielan Sergio s.s. , intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 5009 di repertorio del 01.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. 3M E.E. di Michielan Sergio s.s. (C.F. n. 04469590261) con sede a Mogliano Veneto, via Selve n. 47, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel Comune di Mogliano Veneto (fg. 29 mapp. 546) per complessivi moduli medi 0.01 pari l/s 1.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 01.07.2011 n. 5009 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 21.07.2018.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268684)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 20 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.42. Concessionario : Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Venezia - Pratica n. 1369.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 17.01.2013; disciplinare n. 7214 di repertorio del 13.01.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1225 del 15.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.01.2013 della ditta Consorzio Di Bonifica Acque Risorgive, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7214 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Consorzio Di Bonifica Acque Risorgive (C.F. n. 94072730271) con sede a Venezia, Via Rovereto n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.42.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 14.11.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7214 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 al 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268685)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 21 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianto sportivo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.06664. Concessionario: Comune di Castelfranco Veneto - Pratica n. 3359.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 22.11.2013; disciplinare n. 7200 di repertorio del 30.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.643 del 30.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.11.2013 della ditta Comune di Castelfranco Veneto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7200 di repertorio del 30.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Comune di Castelfranco Veneto (c.f. n. 00481880268) con sede a Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti n. 36, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianto sportivo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.06664.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.12.2013 n. 7200 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250,92 al 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268686)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 22 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0056. Concessionario: Bonin Ennerino - Castelfranco Veneto - Pratica n. 1371.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 18.11.2013; disciplinare n. 7219 di repertorio del 15.01.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1181 del 04.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.11.2013 della ditta Bonin Ennerino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7219 di repertorio del 15.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bonin Ennerino (omissis) con sede a Castelfranco Veneto, Via Larga n. 10/a, il rinnovo della concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0056.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 03.11.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2014 n. 7219 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 al 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268687)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 23 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Loria per moduli 0.0068. Concessionario: Società Agricola Sergio Contarin S.S. - Loria - Pratica n. 1717.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 29.07.2013; disciplinare n. 7212 di repertorio del 13.01.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.533 del 10.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 29.07.2013 della ditta Societa' Agricola Sergio Contarin S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7212 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola Sergio Contarin S.S. (C.F. n. 04578010268) con sede a Loria, Via Bassanese n. 22, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Loria per moduli 0.0068.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 09.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7212 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 al 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268688)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 24 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Cimadolmo per moduli 0.0088 pari a mc annui 2.400. Concessionario: Superbeton SpA - Susegana - Pratica n. 1490.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 17.06.2013; disciplinare n. 7213 di repertorio del 13.01.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.275 del 22.04.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.06.2013 della ditta Superbeton SpA, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7213 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Superbeton SpA (C.F. n. 01848280267) con sede a Susegana, Via IV Novembre - Ponte Della Priula n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Cimadolmo per moduli 0.0008 pari a mc annui 2.400.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 21.04.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7213 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.167,74 al 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268689)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 25 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0466 pari a mc annui 140.000. Concessionario: Ugitech-Tfa Srl - San Vendemiano. Pratica n. 2582.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 12.11.2013; disciplinare n. 7204 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.774 del 15.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.11.2013 della ditta Ugitech-Tfa Srl, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7204 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Ugitech-Tfa Srl (c.f. n. 08137100965) con sede a San Vendemiano, Via Friuli n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.0466 pari a mc annui 140.000 e subentro alla Tfa Filinox S.p.A.(c.F:00194240263) dall'08/04/2013.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 14.07.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7204 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.182,16 al 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268690)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 26 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00002. Concessionario: S.Marco snc di Darin A. e Breda A. - San Polo di Piave - Pratica n. 2504.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 12.08.2013; disciplinare n. 7198 di repertorio del 30.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.863 del 05.08.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.08.2013 della ditta S. Marco S.n.c. di Darin A. e Breda A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7198 di repertorio del 30.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta S. Marco S.n.c. di Darin A. e Breda A. (C.F. n. 03416270266) con sede a San Polo Di Piave, Via Ormelle n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di San Polo Di Piave per moduli 0.00002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 04.08.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.12.2013 n. 7198 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268691)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 27 del 16 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00002. Concessionario: Darin Antonio - San Polo di Piave - Pratica n. 2501.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 12.08.2013; disciplinare n. 7197 di repertorio del 30.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.864 del 05.08.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.08.2013 della ditta Darin Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7197 di repertorio del 30.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Darin Antonio (omissis) con sede a San Polo Di Piave, Via Ormelle n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di San Polo Di Piave per moduli 0.00002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 04.08.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.12.2013 n. 7197 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268692)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 28 del 17 gennaio 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41; D.Lgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 07.11.2013 prot. n. 481698 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 39.754 mc di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Susegana. Richiedente : Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. - Pratica P01103.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto di materiale litoide dal fiume Piave in Comune di Susegana.

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;

VISTA la domanda in data 07.11.2013 prot. n. 481698, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione per l'esecuzione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 39.754 m³ di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Susegana;

VISTO il progetto allegato a firma del geom. Attilio Brotto datato 30 ottobre 2013;

VISTA la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al suddetto progetto a firma del dott. Egidio Cadamuro datato 30 ottobre 2013, in applicazione della DGR n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e al DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici con voto n. 331, del 03.12.2013;

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

STABILITO in Euro 4,91 al m³ (anno 2014) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio del Genio Civile di Treviso per ogni m³ di materiale litoide asportato,;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 39.754 di materiale litoide asportato, il canone per un importo complessivo di Euro 195.192,14

con le modalità che verranno impartite dall'Ufficio concedente;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n. 918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato 30 ottobre 2013 a firma del geom. Attilio Brotto e Valutazione di Incidenza Ambientale datata 30 ottobre 2013 a firma del Dott. Egidio Cadamuro, che formano parte integrante del presente decreto, relativo alla realizzazione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 39.754 m³ di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Susegana;

2 - di approvare la procedura di valutazione di incidenza connessa al suddetto progetto di cui alla DGR n. 3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

3 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione all'estrazione e all'asporto del materiale inerte, per il quantitativo di 39.754 m³, alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse ed agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

3 bis - di stabilire in Euro 4,91 (anno 2014) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

3 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 39.754 di materiale litoide asportato, il canone per un importo complessivo di Euro 195.192,14 con le modalità che verranno impartite dall'Ufficio concedente;

4 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

5 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa nota di accettazione;
b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonché posizionato apposito cartello di cantiere;
c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera

impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale, entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;
r) la verifica ed il controllo del quantitativo di materiale estratto ed asportato viene effettuato dal p.i. Francesco Fortin;

6 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

7 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

8 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268693)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 37 del 22 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Loria per moduli 0.0046. Concessionario : Pellizzari Carni s.n.c. - Loria Pratica n. 1724.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 16.12.2013; disciplinare n. 7220 di repertorio del 16.01.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.530 del 10.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.12.2013 della ditta Pellizzari Carni S.n.c., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7220 di repertorio del 16.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pellizzari Carni S.n.c. (C.F. n. 01990360263) con sede a Loria, Via 1° Maggio n. 32, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Loria per moduli 0.0046.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 09.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2014 n. 7220 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.335,49 al 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268694)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 39 del 23 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.00027. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Calcestruzzi SpA Italcementi Group Divisione Inerti - Bergamo Pratica n. 2004.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

RICHIAMATO il precedente decreto n. 810 del 20.07.2010 e relativo disciplinare n. 3937 di repertorio del 05.07.2010;

RITENUTO di redigere nuovo disciplinare e nuovo decreto a seguito di sostanziali modifiche intervenute;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7209 di repertorio del 13.01.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Calcestruzzi S.p.A. Italcementi Group Divisione Inerti (C.F. n. 01038320162) con sede a Bergamo, Via G. Camozzi n. 124, la concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Ponzano Veneto, (fg. 10 mapp. 4) per complessivi moduli medi 0.00027 pari mc/anno 800.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2013 n. 7209 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 583,87 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268695)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 40 del 23 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Zero Branco per moduli 0.01. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Rizzante Alessandro - Zero Branco Pratica n. 4889.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 09.08.2013 della ditta RIZZANTE Alessandro, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7211 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta RIZZANTE Alessandro *(omissis)* con sede a ZERO BRANCO, via Corniani n. 60, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di ZERO BRANCO (fg. 3 mapp. 442e 357) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7211 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268696)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 41 del 23 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Morgano per moduli 0.0028. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Pestrin Sandro - Morgano Pratica n. 4775.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 30.12.2011 della ditta PESTRIN Sandro, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7208 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta PESTRIN Sandro *(omissis)* con sede a MORGANO, Via San Martino n. 18, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo igienico-sanitario nel Comune di MORGANO (fg. 12 mapp. 1032-1035-1036) per complessivi moduli medi 0.0028 pari a l/s 0,28.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7208 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250,92 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268697)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 42 del 23 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e dal fiume Pegorile ad uso pescicoltura in Comune di Villorba per moduli 3.40. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Azienda Agricola Fiume Pegorile s.a.s. - Treviso Pratica n. GD832.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea ad uso pescicoltura.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 22.10.2013 della ditta Az. Agr. Fiume Pegorile s.a.s., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7207 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Fiume Pegorile s.a.s. (C.F. n. 02332970764) con sede a TREVISO, Via Cartera n. 31, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e dal fiume Pegorile ad uso piscicoltura nel Comune di VILLORBA Loc. Maglio) per complessivi moduli medi complessivi 3.40 di cui 0,90 dal fiume Pegorile e moduli 2,50 dalla falda sotterranea.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7207 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.873,95 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268698)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 43 del 23 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Paese per moduli 0.00026. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Calcestruzzi Zillo spa - Pordenone Pratica n. 5031.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 26.08.2013 della ditta CALCESTRUZZI ZILLO s.p.a., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

RITENUTO di annullare il precedente decreto n. 673 del 16.09.2013 a seguito delle intervenute variazioni;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7210 di repertorio del 13.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CALCESTRUZZI ZILLO s.p.a. (C.F. n. 00867100281) con sede a PORDENONE, via della Tesa n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di PAESE (fg. 39 mapp. 77) per complessivi moduli medi 0.00026 pari a mc/anno 8.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.01.2014 n. 7210 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.167,74 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268699)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 44 del 23 gennaio 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0001. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Bluergo srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1445.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 934 del 28.10.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta CE ELECTRO s.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 17.01.2014 della ditta BLUERGO s.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 6951 di repertorio del 16.09.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta BLUERGO s.r.l. (C.F. n. 04614000265) con sede a CASTELFRANCO VENETO, via Priula n. 15/D, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (fg. 16 mapp. 499) per complessivi moduli medi 0.0001 pari l/s 0,001.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 16.09.2013 n. 6951 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 17.08.2020.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268700)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 46 del 23 gennaio 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Carbonera per moduli 0.0003. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario : Ghedin Gino - Carbonera Pratica n. 1290.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 1152 del 27.10.2010 con il quale è stata rilasciata alla ditta GHEDIN SNC di Ghedin Gino & C. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 07/01/2014 della ditta GHEDIN Gino, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4217 di repertorio del 15.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta GHEDIN Gino *(omissis)* con sede a CARBINERA, v.lo Biban n. 13, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di CARBONERA (fg. 13 mapp. 465-475) per complessivi moduli medi 0.0003 pari l/s 0.03.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 15.10.2010 n. 4217 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 26.10.2017.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268701)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 67 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Crosetta Livio - Castelfranco Veneto - Pratica n. 3717.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 07.01.2014; disciplinare n. 7239 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.222 del 21.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 07.01.2014 della ditta Crosetta Livio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7239 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Crosetta Livio *(omissis)* con sede a Castelfranco Veneto, Via Panigaia di S. Andrea n. 2/E, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 20.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7239 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268702)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 68 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.00861. Concessionario : Azienda Agricola Sacchetto Marzio - Conegliano - Pratica n. 3622.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 20.12.2013; disciplinare n. 7240 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.243 del 20.04.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 20.12.2013 della ditta Azienda Agricola Sacchetto Marzio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7240 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Azienda Agricola Sacchetto Marzio *(omissis)* con sede a Conegliano, Via Mangesa n. 10, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Conegliano per moduli 0.00861.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 19.04.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7240 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268703)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 69 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Refrontolo per moduli 0.007. Concessionario : Azienda Agricola Astoria di Polegato Vittorino & C. s.a.s. - Refrontolo - Pratica n. 3504.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 13.01.2014; disciplinare n. 7246 di repertorio del 04.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.243 del 25.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 13.01.2014 della ditta Az. Agr. Astoria di Polegato Vittorino & C. s.a.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7246 di repertorio del 04.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Astoria di Polegato Vittorino & C. s.a.s. (C.F. n. 02117370268) con sede a Refrontolo, Via Castellana n. 44, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Refrontolo per moduli 0.007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 24.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2014 n. 7246 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268704)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 70 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.001. Concessionario: Immobiliare 4 s.r.l. - Vittorio Veneto - Pratica n. 3002.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 14.01.2014; disciplinare n. 7245 di repertorio del 04.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.193 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.01.2014 della ditta Immobiliare 4 s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7245 di repertorio del 04.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Immobiliare 4 s.r.l. (C.F. n. 00924990153) con sede a Vittorio Veneto, via Rizzera n. 150, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 13.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2014 n. 7245 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268705)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 71 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.015. Concessionario : Toffoli Renzo - Vazzola - Pratica n. 2862.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 22.10.2013; disciplinare n. 7238 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.581 del 16.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.10.2013 della ditta Toffoli Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7238 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Toffoli Renzo (C.F. n. 02291340269) con sede a Vazzola, Via Montegrappa n. 60, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.015.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 15.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7238 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268706)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 72 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00088. Concessionario: Feltrin Marilisa - San Polo di Piave - Pratica n. 2549.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 12.12.2013; disciplinare n. 7237 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1140 del 22.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.12.2013 della ditta Feltrin Marilisa, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7237 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Feltrin Marilisa *(omissis)* con sede a San Polo Di Piave, Via Calfarda n. 5, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Polo Di Piave per moduli 0.00088.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 21.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7237 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268707)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 73 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.00154. Concessionario: Poletto Guido - Gaiarine - Pratica n. 1644.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 16.12.2013; disciplinare n. 7242 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.508 del 01.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.12.2013 della ditta Poletto Guido, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7242 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Poletto Guido *(omissis)* con sede a Gaiarine, Via Salvatoizza n. 19, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso irriguo nel Comune di Gaiarine per moduli 0.00154.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 31.05.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7242 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268708)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 74 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale in Comune di Gaiarine per moduli 0.01208 pari a mc annui 36.240. Concessionario : Jesse SpA - Gaiarine - Pratica n. 1624.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 09.01.2014; disciplinare n. 7243 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.868 del 05.08.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.01.2014 della ditta Jesse S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7243 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Jesse S.p.A. (C.F. n. 00190400267) con sede a Gaiarine, Via per Sacile - fraz. Francenigo n. 75, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale nel Comune di Gaiarine per moduli 0.01208 pari a mc annui 36.240.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 04.08.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7243 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.404,88 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268709)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 75 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0026. Concessionario: Pizzinat Lino - Conegliano - Pratica n. 1537.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 25.11.2013; disciplinare n. 7241 di repertorio del 03.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.673 del 01.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.11.2013 della ditta Pizzinat Lino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7241 di repertorio del 03.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pizzinat Lino *(omissis)* con sede a Conegliano, Via s.s. Trinità n. 117, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso irriguo nel Comune di Conegliano per moduli 0.0026.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 30.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2014 n. 7241 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268710)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 76 del 11 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Cappella Maggiore per moduli 0.016. Concessionario : Da Ros Lorena Floricoltura - Cappella Maggiore Pratica n. 1276.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 31.07.2013; disciplinare n. 7244 di repertorio del 04.02.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.283 del 22.04.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 31.07.2013 della ditta Da Ros Lorena Floricoltura, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7244 di repertorio del 04.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Da Ros Lorena Floricoltura *(omissis)* con sede a Cappella Maggiore, Via Dei Campi n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso irriguo nel Comune di Cappella Maggiore per moduli 0.016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 21.04.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2014 n. 7244 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268711)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 79 del 13 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pegorile ad uso forza motrice in Comune di Treviso per moduli 6. Concessionario : Velo Felice & Figli snc di Treviso. Pratica n. 237.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 4257 del 19.01.1993 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.05.2006 della ditta VELO Felice & Figli s.n.c., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7231 di repertorio del 22.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta VELO Felice & Figli s.n.c. (C.F. n. 00147240261) con sede a TREVISO, Via Vicinale Corti n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pegorile ad uso forza motrice nel Comune di TREVISO per moduli 6 per produrre con un salto di m. 1,05 una potenza nominale media di Kw 6,17.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.02.2007 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2014 n. 7231 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250,92 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268712)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 80 del 13 febbraio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso forza irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 1. Concessionario: Consorzio Irriguo S. Antonio - Vittorio Veneto. Pratica n. 432.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTA la domanda della ditta Consorzio Irriguo S. Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7232 di repertorio del 22.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito al Consorzio Irriguo S. Antonio rappresentato dal sig. Pin Franco in qualità di presidente *(omissis)* con sede a VITTORIO VENETO, c/o PIN Franco - Via Filande n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di VITTORIO VENETO per moduli 1 pari a l/s 100.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2014 n. 7232 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 98,13 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268713)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 81 del 13 febbraio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico - sanitario ed autolavaggio in Comune di Villorba per moduli 0.0005 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Autosile srl - Villorba Pratica n. 1068.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 15.10.1998 della ditta ITALCAR S.R.L. e successivo subentro della ditta AUTOSILE S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7230 di repertorio del 22.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta AUTOSILE S.R.L. (C.F. n. 03581520263) con sede a VILLORBA, via Roma n. 140, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario ed autolavaggio nel Comune di VILLORBA (fg. 3 mapp. 214) per complessivi moduli medi 0.005 pari a l/s 0,5.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2014 n. 7230 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 riferito all'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268714)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 82 del 13 febbraio 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianti sportivi in Comune di Spresiano per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Comune di Spresiano Pratica n. 2637.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 14.07.2000 del Comune di SPRESIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7223 di repertorio del 21.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita al Comune di SPRESIANO (C.F. n. 00360180269) con sede a SPRESIANO, P.zza L. Rigo n. 10, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione impianti sportivi nel Comune di SPRESIANO (fg. 24 mapp. 31) per complessivi moduli medi 0.003 pari a l/s 0,3.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.01.2014 n. 7223 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250.92 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268715)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 83 del 13 febbraio 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Pio Loco Boscariol Anna - Maserada sul Piave Pratica n. 4173.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 11.02.2000 di Fuser Anteo e successivo subentro di Pio Loco Boscariol Anna, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7228 di repertorio del 22.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pio Loco Boscariol Anna *(omissis)* con sede a MASERADA SUL PIAVE, Via Valsugana n. 3, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di MASERADA SUL PIAVE (fg. 25 mapp. 113) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2014 n. 7228 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268716)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 84 del 13 febbraio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Tarzo per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Breda Paolo - Mareno di Piave Pratica n. 5019.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 10.09.2013 della ditta BREDA PAOLO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7229 di repertorio del 22.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta BREDA PAOLO *(omissis)* con sede a MARENO DI PIAVE, via Bolda n. 3, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di TARZO (fg. 1 mapp. 283) per complessivi moduli medi 0.0001 pari a l/s 0,01

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2014 n. 7229 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268717)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 85 del 13 febbraio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Oderzo per moduli 0.012 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Furlan Giannino - Oderzo Pratica n. 5033.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 28.10.2013 della ditta FURLAN Giannino, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7224 di repertorio del 21.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FURLAN Giannino *(omissis)* con sede a ODERZO, via Fornace I° tronco n. 26, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di ODERZO (fg. 19 mapp. 208) per complessivi moduli medi 0.012 pari a l/s 1,2.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.01.2014 n. 7224 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268718)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 86 del 13 febbraio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Pase Benito - Mareno di Piave Pratica n. 5056.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 16.01.2014 della ditta PASE Benito, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7247 di repertorio del 06.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta PASE Benito *(omissis)* con sede a MARENO DI PIAVE, via Conti Agosti n. 102, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di MARENO DI PIAVE (fg. 10 mapp. 112 - fg. 11 mapp. 17) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.02.2014 n. 7247 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268719)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 87 del 13 febbraio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Piovega e dalla falda sotterranea ad uso piscicoltura in Comune di Quinto di Treviso per moduli 20 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Durigon Emanuele - Quinto di Treviso Pratica n. GD749.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda della ditta DURIGON Emanuele, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7225 di repertorio del 21.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta DURIGON Emanuele *(omissis)* con sede a QUINTO DI TREVISO, Via Cornarotta n. 52, la concessione di derivazione d'acqua ad uso piscicoltura nel Comune di QUINTO DI TREVISO dal Rio Piovega per moduli 13 e moduli 7 dalla falda sotterranea per complessivi moduli medi 20 pari a l/s 2.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.01.2014 n. 7225 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 9.369,65 riferito all'anno 2013 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268720)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 91 del 18 febbraio 2014

Richiedente: Caron Mario - Sede: Borso del Grappa via Chiesa - (omissis)- Concessione: Mantenimento tombinatura e asfaltatura ai fini accesso carraio tratto valle Cornosega lungo via Casale Nuovo del Comune di Borso del Grappa foglio 10 mapp. di riferimento 405-714 - Pratica: C02615 - Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di rinnovo concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 507622 in data 22.11.2013. Voto C.T.R.D. n. 679 in data 20.12.1993. Disciplinare n. 7226 di repertorio in data 22.01.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 22.11.2013 prot. n. 507622 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: mantenimento tombinatura e asfaltatura ai fini accesso carraio tratto valle Cornosega lungo via Casale Nuovo del Comune di Borso del Grappa foglio 10 mapp. di riferimento 405-714;

VISTO il voto n. 679 in data 20.12.1993 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7226 di rep. in data 22.01.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Caron Mario con sede in Borso del Grappa *(omissis)*, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Valle Cornosega sulla base del Disciplinare n. 7226 di rep. in data 22.01.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268721)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 92 del 18 febbraio 2014

Richiedente: Moro Sandra - Sede: Lancenigo di Villorba Via Persico 3/B - (omissis)- Concessione: ponticello carraio, connesso a edificio a uso residenziale e agricolo, su corso d'acqua demaniale Limbraga nel tratto adiacente a Via Persico in località Lancenigo del Comune di Villorba Foglio 27 Mappale di riferimento 82 - Pratica: C03304 - Rilascio di cocnessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 452996 in data 13.08.2009. Voto C.T.R.D. n. 54 in data 10.02.1997. Disciplinare n. 7221 di repertorio in data 21.01.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.08.2009 prot. n. 452996 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: ponticello carraio, connesso a edificio a uso residenziale e agricolo, su corso d'acqua demaniale Limbraga nel trato adiacente a Via Persico in località Lancenigo del Comune di Villorba Foglio 27 Mappale di riferimento 82;

VISTO il voto n. 54 in data 10.02.1997 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *si ritiene opportuno che l'intradosso del ponte dovrà essere opportunamente sovra innalzato di ulteriori cm. 25 sino a raggiungere la quota dell'adiacente strada comunale;*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7221 di rep. in data 21.01.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente Moro Sandra con sede in Lancenigo di Villorba *(omissis)*, il subingresso alla concessione sul demanio idrico fiume Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7221 di rep. in data 21.01.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268723)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 93 del 18 febbraio 2014

Richiedenti: Valentini Ezio con sede in (omissis) Villorba (TV) (omissis); Teti Silvano con sede in (omissis) Villorba (TV) (omissis)- Concessione: scarico acque di fognatura nera da fabbricato esistente dopo trattamento con vasca condensagrassi IMHOFF con n. 2 filtri, su fossato demaniale tombinato corrente su lato Ovest di Via Fontane in Comune di Villorba fgl. 19 mapp. 500 - Pratica: C07327 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 438751 in data 14.10.2013. Voto C.T.R.D. n. 318 in data 15.11.2013. Disciplinare n. 7252 di repertorio in data 07.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14.10.2013 prot. n. 438751 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque di fognatura nera da fabbricato esistente dopo trattamento con vasca condensagrassi IMHOFF con n. 2 filtri, su fossato demaniale tombinato corrente su lato Ovest di Via Fontane in Comune di Villorba fgl. 19 mapp. 500;

VISTO il voto n. 318 in data 15.11.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7252 di rep. in data 07.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata ai richiedenti Valentini Ezio con sede in *(omissis)* Villorba (TV) - *(omissis)*; Teti Silvano con sede in *(omissis)* Villorba (TV) - *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7252 di rep. in data 07.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268724)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 94 del 18 febbraio 2014

Richiedente: Comunita' Montana Prealpi Trevigiane Sede: Vittorio Veneto via Vittorio Emanuele II - C.F./P.IVA: 84001520265 01120450265 - Concessione: costruzione di una passerella pedonale sul Torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo fgl. 3 mapp. 105 Pratica: C07337 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 547609 in data 13.12.2013. Voto C.T.R.D. n. 3 in data 15.01.2014. Disciplinare n. 7250 di repertorio in data 07.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.12.2013 prot. n. 547609 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: costruzione di una passerella pedonale sul Torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo fgl. 3 mapp. 105;

VISTO il voto n. 3 in data 15.01.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: a*i fini di una maggiore sicurezza idraulica, l'impostazione della quota del manufatto dovrà essere aumentata di 30 cm. su entrambe le sponde. L'attraversamento con condotta idrica presente a valle, dovrà essere eliminato o eventualmente inserito nella struttura della passerella.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7250 di rep. in data 07.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comunita' Montana Prealpi Trevigiane con sede in Vittorio Veneto via Vittorio Emanuele II - C.F./P.IVA: 84001520265 01120450265, la concessione sul demanio idrico Torrente Raboso sulla base del Disciplinare n. 7250 di rep. in data 07.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2044;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268725)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 95 del 18 febbraio 2014

Richiedente: Comune di Fonte Sede: Fonte Via Montegrappa C.F./P.IVA: 83002570261 - Concessione: realizzazione di un itinerario turistico denominato "sui sentieri degli Ezzelini" lungo il torrente Muson e il torrente Lastego, nei Comuni di Fonte, Asolo, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa - Pratica: C07334 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 497700 in data 15.11.2013. Conferenza dei Servizi del 22.09.2011. Disciplinare n. 7249 di repertorio in data 07.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 15.11.2013 prot. n. 497700 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione di un itinerario turistico denominato "sui sentieri degli Ezzelini" lungo il torrente Muson e il torrente Lastego, nei Comuni di Fonte, Asolo, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Fonte (TV) in data 22.09.2011;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7249 di rep. in data 07.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Fonte con sede in Fonte Via Montegrappa - C.F./P.IVA: 83002570261, la concessione sul demanio idrico Torrente Muson e Torrente Lastego sulla base del Disciplinare n. 7249 di rep. in data 07.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 268726)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 96 del 18 febbraio 2014

Richiedente: Comune di Follina Sede: Follina Via Martiri della Libertà - C.F./P.IVA: 84000810261 00538080268 - Concessione: concessione idraulica (in sanatoria) per scarico della vasca imhoff situata in località Col sul fiume Soligo in comune di Follina Pratica: C07329 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 484172 in data 08.11.2013. Voto C.T.R.D. n. 341 in data 03.12.2013. Disciplinare n. 7251 di repertorio in data 07.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 08.11.2013 prot. n. 484172 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: concessione idraulica (in sanatoria) per scarico della vasca imhoff situata in località Col sul fiume Soligo in comune di Follina;

VISTO il voto n. 341 in data 03.12.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7251 di rep. in data 07.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Follina con sede in Follina Via Martiri della Libertà - C.F./P.IVA: 84000810261 00538080268, la concessione sul demanio idrico Soligo sulla base del Disciplinare n. 7251 di rep. in data 07.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA

(Codice interno: 268740)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 71 del 20 febbraio 2014

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per la realizzazione di pista ciclabile lungo il Torrente Agno-Guà. Stralcio di collegamento tra Recoaro Terme e San Quirico di Valdagno (PTA-OPA). Ditta: Comune di Recoaro Terme Pratica n. 13_18487.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per la realizzazione di pista ciclabile lungo il Torrente Agno-Guà. Stralcio di collegamento tra Recoaro Terme e San Quirico di Valdagno (PTA-OPA) a favore di COMUNE DI RECOARO TERME. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 123009del 20.03.2013; Voto della C.T.R.D. n° 185 del 08.07.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 18.03.2013, pervenuta il 20.03.2013 - prot. n° 123009, il COMUNE DI RECOARO TERME ha chiesto la concessione idraulica per la realizzazione di pista ciclabile lungo il Torrente Agno-Guà. Stralcio di collegamento tra Recoaro Terme e San Quirico di Valdagno (PTA-OPA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 08.07.2013 con voto n° 185;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI RECOARO TERME, con sede in Via Roma n. 10 - C.F./P. I.V.A. 00192560241 - è rilasciata la concessione idraulica per per la realizzazione di pista ciclabile lungo il Torrente Agno-Guà. Stralcio di collegamento tra Recoaro Terme e San Quirico di Valdagno (PTA-OPA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 30.12.2013 Rep. n° 757, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 1822,40 (Euro milleottocentoventidue/40) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268741)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 72 del 20 febbraio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per scarico nella valle dei Molini della vasca imhoff in loc. Barcarola in comune di Valdastico (SABB). Ditta: AVS Alto Vicentino Servizi Spa Pratica n° 13_18503.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per in sanatoria per scarico nella valle dei Molini della vasca imhoff in loc. Barcarola in comune di Valdastico (SABB) a favore di AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 210509del 17.05.2013; Voto della C.T.R.D. n° 230 del 02.09.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 06.05.2013, pervenuta il 17.05.2013 - prot. n° 210509, la ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA ha chiesto la concessione idraulica per in sanatoria per scarico nella valle dei Molini della vasca imhoff in loc. Barcarola in comune di Valdastico (SABB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 02.09.2013 con voto n° 230;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, con sede a THIENE (VI) in Via San Giovanni Bosco n. 77/B - C.F. e P. I.V.A. 03043550247 - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per scarico nella valle dei Molini della vasca imhoff in loc. Barcarola in comune di Valdastico (SABB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 21.01.2014 Rep. n° 767 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2014, di Euro 662.28 (Euro seicentosessantadue/28) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268769)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 73 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1192/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta VOLPATO VITTORIO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1063 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VOLPATO VITTORIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03280 pari a (l/sec.3.28);

VISTO il disciplinare n. 15 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VOLPATO VITTORIO *(omissis)* - P.I.00749270245 con sede a LONIGO, Strada Spessa il diritto di derivare, mod. medi 0.03280 pari a (l/sec.3.28)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 15 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268770)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 74 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1247/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta ZAMBON TIZIANO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1074 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta ZAMBON TIZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02510 pari a (l/sec.2.51);

VISTO il disciplinare n. 62 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZAMBON TIZIANO *(omissis)* -P.I.02737920245 con sede a LONIGO, Via San Vettore il diritto di derivare, mod. medi 0.02510 pari a (l/sec.2.51)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (SETTE) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 62 di registro atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268771)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 75 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1280/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta COGO SILVANO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/71 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta COGO SILVANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.001 pari a (l/sec.1.00);

VISTO il disciplinare n. 23 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COGO SILVANO *(omissis)* -P.I. 02584430249)con sede a Lonigo, Via Belvedere il diritto di derivare, mod. medi 0.001 pari a (l/sec.1.00) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 23 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268772)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 76 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1316/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta DANI NADIA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/98 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta DANI NADIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00135 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 12 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DANI NADIA *(omissis)* con sede a SAREGO, Via Costa Benedetta il diritto di derivare, mod. medi 0.00135 pari a (l/sec.1.35)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 12 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268773)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 77 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1372/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MISTRORIGO LUIGI. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/183 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta MISTRORIGO LUIGI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02510 pari a (l/sec.2.51).

VISTO il disciplinare n. 54 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MISTRORIGO LUIGI *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Sabbionara il diritto di derivare, mod. medi 0.02510 pari a (l/sec.2.51)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 54 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268774)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 78 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1355/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN URBANI SS. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/266 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN URBANI SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.000659 pari a (l/sec.0.0659);

VISTO il disciplinare n. 181 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 18.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN URBANI SS P.I. 03679180244 con sede a LONIGO, Via Trassegno il diritto di derivare, mod. medi 0.000659 pari a (l/sec. 0.0659)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2013 n 181 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268775)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 79 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1634/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta NARDI CLETO T.U. 11/12/1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/39 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta NARDI CLETO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01620 pari a (l/sec.1.62);

VISTO il disciplinare n. 52 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta NARDI CLETO *(omissis)* -P.I. 02847630247 con sede a Lonigo, Via Ca' Lasagna il diritto di derivare, mod. medi 0.01620 pari a (l/sec.1.62)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 52 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.70 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268776)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 80 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1037/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MARCAZZAN AGOSTINO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/605 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARCAZZAN AGOSTINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02900 pari a (l/sec.2.9);

VISTO il disciplinare n. 41 di registro atti del Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCAZZAN AGOSTINO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Pelosi il diritto di derivare, mod. medi 0.02900 pari a (l/sec.2.90)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 41 di registro atti del Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268777)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 81 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1181/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta REZZADORE GIANDOMENICO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/821 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta REZZADORE GIANDOMENICO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.025 pari a (l/sec.2.5);

VISTO il disciplinare n. 59 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta REZZADORE GIANDOMENICO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Acque il diritto di derivare, mod. medi 0.025 pari a (l/sec.2.5)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 59 di registro atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268778)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 82 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1122/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta PIZZOLO PIERANGELO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/781 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PIZZOLO PIERANGELO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.07280 pari a (l/sec.7.28);

VISTO il disciplinare n. 58 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIZZOLO PIERANGELO *(omissis)* -P.I.02404400240 con sede a Lonigo, Via Strada Cologna il diritto di derivare, mod. medi 0.07280 pari a (l/sec.7.28)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (SETTE) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 58 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268779)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 83 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1090/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Az. Agr. Verza Adeli, Alabo, Orepio e Belloni Flavia. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/930 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta Az. Agr. Verza Adeli, Alabo, Orepio e Belloni Flavia, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0193 pari a (l/sec.1.93);

VISTO il disciplinare n. 9 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Az. Agr. Verza Adeli, Alabo, Orepio e Belloni Flavia C.F. n. 02111130239 con sede a ZIMELLA, Via Toledo il diritto di derivare, mod. medi 0.0193 pari a (l/sec.1.93) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 9 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268780)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 84 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1651/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta BARALDO FERNANDO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/3 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta BARALDO FERNANDO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02100 pari a (l/sec.2.10);

VISTO il disciplinare n. 11 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BARALDO FERNANDO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Albaria Centro il diritto di derivare, mod. medi 0.02100 pari a (l/sec.2.10) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 11 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268781)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 85 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1410/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta BELLIN ADRIANO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13169/51 del 19.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.12.2000 della ditta BELLIN ADRIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.15000 pari a (l/sec.15);

VISTO il disciplinare n. 182 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 18.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BELLIN ADRIANO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Lobbia il diritto di derivare, mod. medi 0.15000 pari a (l/sec.15)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2013 n 182 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 86 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1446/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta AZ.AGRICOLA MASTROTTO GIULIANO E MAURO SS. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 15.12.2000 prot. n. 13481/09 del 27.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15.12.2000 della ditta AZ.AGRICOLA MASTROTTO GIULIANO E MAURO SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01400 pari a (l/sec.1.40);

VISTO il disciplinare n. 183 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 18.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ.AGRICOLA MASTROTTO GIULIANO E MAURO SS C.F. n.03129710244 con sede a LONIGO, CA' BANDIA il diritto di derivare, mod. medi 0.01400 pari a (l/sec.1.40) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2013 n 183 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 87 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1632/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta NARDI CLAUDIO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/37 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta NARDI CLAUDIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01830 pari a (l/sec.1.83);

VISTO il disciplinare n. 60 di registro atti della Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta NARDI CLAUDIO *(omissis)* con sede a ALONTE, Via Corì il diritto di derivare, mod. medi 0.01830 pari a (l/sec.1.83)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 60 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 88 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 973/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta S.I.T. SPA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 11.08.2000 prot. n. 8182 del 11.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.08.2000 della ditta S.I.T. SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01000 pari a (l/sec.1.00);

VISTO il disciplinare n. 185 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 18.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta S.I.T. SPA C.F. n.01565460241con sede a VICENZA, VIA C. MOLLINO il diritto di derivare, mod. medi 0.01000 pari a (l/sec.1.00)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2013 n 185 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250.93 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 89 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 605/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di BRENDOLA a favore della ditta S.I.T. SPA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 27.03.1997 prot. n. 2995 del 27.03.1997.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.03.1997 della ditta S.I.T. SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di BRENDOLA;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0002 pari a (l/sec.0.02);

VISTO il disciplinare n. 184 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 18.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta S.I.T. SPA C.F. n.01565460241con sede a VICENZA, via Carlo Mollino il diritto di derivare, mod. medi 0.0002 pari a (l/sec.0.02) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di BRENDOLA.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.12.2013 n 184 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250.93 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 90 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 597/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di BRENDOLA a favore della ditta MARCHIORO BRUNO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 27.11.1996 prot. n. 10679 del 28.11.1996.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.11.1996 della ditta MARCHIORO BRUNO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di BRENDOLA;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00012 pari a (l/sec. 0.012);

VISTO il disciplinare n. 171 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 28.11.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCHIORO BRUNO P.I. n. 02692930247 con sede a BRENDOLA, via E. Mattei il diritto di derivare, mod. medi 0.00012 pari a (l/sec. 0.012) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di BRENDOLA.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2013 n 171 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250.93 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 91 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1044/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MARCOLIN GUIDO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/616 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARCOLIN GUIDO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0176 pari a (l/sec.1.76);

VISTO il disciplinare n. 172 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 28.11.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCOLIN GUIDO C.F. n.01213670241con sede a LONIGO, Via Romola il diritto di derivare, mod. medi 0.01760 pari a (l/sec.1.76)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2013 n 172 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 92 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1324/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta DAL LAGO VITTORINO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/81 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta DAL LAGO VITTORINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.09500 pari a (l/sec.9.50);

VISTO il disciplinare n. 179 di registro atti Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 17.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL LAGO VITTORINO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Ca' Lasagna il diritto di derivare, mod. medi 0.09500 pari a (l/sec.9.50) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2013 n 179 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268789)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 93 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1359/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta FACCHIN GRAZIANO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/109 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta FACCHIN GRAZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0018 pari a (l/sec.0.18);

VISTO il disciplinare n. 25 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FACCHIN GRAZIANO *(omissis)* con sede a Almisano - Lonigo, Via Pelosi il diritto di derivare, mod. medi 0.0018 pari a (l/sec.0.18)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 25 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268790)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 94 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1096/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta SIGNORATO GIANCARLO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/954 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta SIGNORATO GIANCARLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00010 pari a (l/sec.0.01);

VISTO il disciplinare n. 24 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SIGNORATO GIANCARLO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via S. Vettore il diritto di derivare, mod. medi 0.00010 pari a (l/sec.0.01)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 24 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268791)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 95 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1058/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MASTROTTO GIANNI. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/645 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MASTROTTO GIANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0676 pari a (l/sec.6.76);

VISTO il disciplinare n. 51 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MASTROTTO GIANNI C.F. n.00914680244con sede a Lonigo, Via Trassegno il diritto di derivare, mod. medi 0.0676 pari a (l/sec. 6.76)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7(SETTE) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 51 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.70 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268815)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 96 del 20 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1047/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MARINELLO FRANCO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/619 del 10.08.2000.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARINELLO FRANCO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 22 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARINELLO FRANCO C.F. n.02095930240 con sede a Lonigo, Via S. Toma' il diritto di derivare, mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 22 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 268681)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 1 del 04 febbraio 2014

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre Castelfranco V.to comuni di Martellago e Spinea appalto C3 intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al km 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne. Decreto d esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 E s.m.i..

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, nell'ambito dei lavori del Lotto C3 del Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), l'esproprio a favore del Comune di Martellago (VE) del bene censito in Comune di Martellago (VE) - Foglio 14 - mappale 1724, di proprietà della ditta Busatto Agostino.

Il Direttore

(omissis)

decreta

A. E' pronunciata l'espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 11, e dell'art. 23 e dell'art. 26 comma 11 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 dell'08/06/2001), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del seguente beneficiario dell'espropriazione:

COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
con sede Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)

dei beni immobili siti nel comune di Martellago (VE) così di seguito catastalmente identificati:

N°	**5**	Di Elenco		N°	**9**	Di Piano

BUSATTO Agostino
nato a SCORZE` il 10.07.1933
C.F. BST GTN 33L10 I551D

(omissis)

Prop. 1/1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	NUOVA Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
MARTELLAGO	14	1724	19 di 37	Zona di PRG "B" Seminativo arborato Classe 1 mq. 37 R.D. 17,4 R.A. 10,27	COMUNE di MARTELLAGO **Codice fiscale** 82003170279 Con sede Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)
			18 di 37	Zona di PRG "F" Seminativo arborato Classe 1 mq. 37 R.D. 17,4 R.A. 10,27	COMUNE di MARTELLAGO **Codice fiscale** 82003170279 Con sede Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)

Totale indennità depositata: Euro. 2.919,38 (INDENNITA' NON ACCETTATA)

così determinata:

- Indennità base di esproprio per complessivi mq. 37 (Art. 37 DPR 327/2001 e s.m.i.) Euro. 2.430,00;
- Indennità di occupazione temporanea d'urgenza aree espropriate (totale occupazione 30 mesi) Art. 22/bis DPR 327/2001 Euro. 489,38;

B. di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del T.U., che è stato emanato il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte della Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. La data di immissione in possesso è indicata in calce al presente decreto;

C. di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato; di notificare

D. al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;

E. di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese della Regione del Veneto;

F. di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - Regione del Veneto, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto- Sezione Infrastrutture via C. Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata;

G. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell' art. 24 comma 6 del DPR 327/01, copia del presente provvedimento all'Ufficio istituito ex art. 14 comma 1;

H. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'articolo 53 del DPR n. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53.3 e 54 DPR 327/2001.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 268806)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 28 del 20 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 2697/1/2/1954/2011 presentato da ISISS GIUSEPPE VERDI. (Codice ente 2697). (Codice Smupr 18210). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro" - Anno 2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- Il DDR n. 15 del 24/01/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 29 del 16/02/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISISS GIUSEPPE VERDI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2697/1/2/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 884.916,26 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 430.939,15
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 453.977,11;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione anticipi e rimborsi ;

- In data 27/06/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, evidenziando, in alcuni interventi delle irregolarità che hanno comportato, in sede di verifica rendicontale, il mancato riconoscimento della spesa;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ISISS GIUSEPPE VERDI;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.783,82;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 07/01/2014 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ISISS GIUSEPPE VERDI (codice ente 2697) per un importo ammissibile di Euro 12.783,82 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2697/1/2/1954/2011, DGR n.1954 del 22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a ISISS GIUSEPPE VERDI l'importo a saldo di Euro 12.783,82 (cod. siope 105011512) a carico dei capitoli n. 101334, per un'importo di Euro 6.225,50 e n. 101333, per un importo di Euro 6.558,32 secondo le ripartizioni indicate nel DDR n. 29 del 16-02-2012;
4. di comunicare a ISISS GIUSEPPE VERDI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 268807)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 29 del 20 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 2589/1/1/1954/2011 presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (Codice ente 2589). (Codice Smupr 18252). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro" - Anno 2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- Il DDR n. 15 del 24/01/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 29 del 16/02/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2589/1/1/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 884.916,26 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 430.939,15
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 453.977,11;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi e anticipazioni;

- In data 23/05/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, evidenziando delle irregolarità che hanno comportato, in sede di verifica rendicontale, il mancato riconoscimento della spesa;

- E' stato visto il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 2.333,33;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 28/11/2013 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale, e verificato il pagamento della fattura di dialogo con i partner;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589) per un importo ammissibile di Euro 2.333,33 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2589/1/1/1954/2011, DGR n.1954 del 22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL l'importo a saldo di Euro 2.333,33 (codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n.101334, per un importo di Euro 1.136,29 e n. 101333, per un importo di Euro 1.197,04 come da ripartizione indicata nel DDR n. 29 del 16-02-2012;
4. di comunicare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 268808)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 30 del 20 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 1001/1/1/1954/2011 presentato da CIM & FORM. (Codice ente 1001). (Codice Smupr 18235). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro" - Anno 2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- Il DDR n. 15 del 24/01/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 29 del 16/02/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente CIM & FORM un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 1001/1/1/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 884.916,26 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 430.939,15
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 453.977,11;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo le verifiche amministrative e alle domande di rimborso presentate, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 10.988,85;

- In data 10/07/2013 il competente ufficio ha effettuato delle ispezioni in itinere evidenziando delle irregolarità che hanno comportato, per una di esse, delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CIM & FORM;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.444,59;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CIM & FORM (codice ente 1001) per un importo ammissibile di Euro 12.444,59 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1001/1/1/1954/2011, DGR n.1954 del 22/11/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 10.988,85;
3. di liquidare a CIM & FORM l'importo a saldo di Euro 1.455,74 (codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101334, per un importo di Euro 708,92 e n. 101333, per un importo di Euro 746,82, secondo le ripartizione specificate nel DDR n. 29 del 16-02-2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CIM & FORM il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 268809)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 31 del 20 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 2165/1/2/1954/2011 presentato da ISISS M. MINGHETTI. (Codice ente 2165). (Codice Smupr 18409). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Riapertura dei termini. - Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- La Dgr n. 336 del 06/03/2012 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro", confermando le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, gli adempimenti per la gestione e rendicontazione quanto esposto con Dgr 1954/2011;

- Il DDR n.135 del 06/04/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 145 del 26/04/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISISS M. MINGHETTI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 12.000,00 per la realizzazione del progetto 2165/1/2/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 324.384,47 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 157.969,68
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 166.414,79;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi e anticipazioni;

- In data 22/04/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ISISS M. MINGHETTI;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.976,21;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ISISS M. MINGHETTI (codice ente 2165) per un importo ammissibile di Euro 10.976,21 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2165/1/2/1954/2011, DGR n.1954 del 22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a ISISS M. MINGHETTI l'importo a saldo di Euro 10.976,21 (codice Siope 105011512) a carico dei capitoli n. 101334 per Euro 5.345,22 e n. 101333 per Euro 5.630,99, secondo le ripartizioni specificate con DDR n.145 del 26-04-2012;
4. di comunicare a ISISS M. MINGHETTI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 268810)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 32 del 20 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 2689/1/2/1954/2011 presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA. (Codice ente 2689). (Codice Smupr 18413). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Riapertura dei termini. - Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- La Dgr n. 336 del 06/03/2012 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro", confermando le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, gli adempimenti per la gestione e rendicontazione quanto esposto con Dgr 1954/2011;

- Il DDR n.135 del 06/04/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 145 del 26/04/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 11.869,13 per la realizzazione del progetto 2689/1/2/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 324.384,47 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 157.969,68
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 166.414,79;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- Il competente ufficio in data 22/05/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere rilevando una irregolarità nell'esecuzione successivamente superata;

- E' stato visto il rendiconto presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.437,59;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (codice ente 2689) per un importo ammissibile di Euro 10.437,59 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2689/1/2/1954/2011, DGR n.1954 del 22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA l'importo a saldo di Euro 10.437,59 (codice Siope 105011512) a carico dei capitoli n. 101334, per un importo di Euro 5.082,92 e n. 101333, per un importo di Euro 5.354,67 secondo le ripartizioni specificate con del DDR n.145 del 26-04-2012;
4. di comunicare a IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 268811)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 33 del 21 febbraio 2014

Approvazione del rendiconto 2721/1/3/1954/2011 presentato da IS UMBERTO MASOTTO, ex IIS LEONARDO DA VINCI. (Codice ente 2721). (Codice Smupr 18419). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse Capitale Umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del 22/11/2011, progetti "Alternanza Scuola-Lavoro". Anno 2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Riapertura dei termini. - Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;

- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;

- La Dgr n. 336 del 06/03/2012 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alla tipologia progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro", confermando le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, gli adempimenti per la gestione e rendicontazione quanto esposto con Dgr 1954/2011;

- Il DDR n.135 del 06/04/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 145 del 26/04/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IIS LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 6.396,84 per la realizzazione del progetto 2721/1/3/1954/2011;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 324.384,47 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 157.969,68
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 166.414,79;

- Con Dgr n. 2893 del 28/12/2012 a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, IIS LEONARDO DA VINCI è stato accorpato all'IS UMBERTO MASOTTO di Noventa Vicentina (VI);

- Il DDR n. 856 del 11/09/2013, ha cancellato IIS LEONARDO DA VINCI dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i.;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione del Veneto gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario non sono stati corrisposti rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da IIS LEONARDO DA VINCI ora IS UMBERTO MASOTTO;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 4.586,35;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da IIS LEONARDO DA VINCI (codice ente 2721) ora IS UMBERTO MASOTTO per un importo ammissibile di Euro 4.586,35 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2721/1/3/1954/2011, DGR n. 336 del 6/03/2012;
2. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a IIS LEONARDO DA VINCI ora IS UMBERTO MASOTTO l'importo a saldo di Euro 4.586,35 a carico dei capitoli n.101334 e n. 101333 del DDR n.145 del 26-04-2012;
4. di comunicare a IIS LEONARDO DA VINCI ora IS UMBERTO MASOTTO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 269032)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2432 del 20 dicembre 2013

Proroga delle posizioni dirigenziali in comando da altre Amministrazioni agli uffici regionali afferenti la Giunta Regionale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
In considerazione dell'univoca scadenza delle posizioni dirigenziali ed al fine di continuare a ricoprire l'incarico di direzione dei servizi di cui sono titolari, è stata richiesta l'ulteriore proroga del comando in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per la durata di un anno, delle posizioni dirigenziali in comando da altre Amministrazioni, ad esclusione dell'ing. Carlo Giovanni MORETTO - Dirigente di ruolo di ARPAV da intendersi sino al 31 marzo 2014, in quanto già precedente deliberato dall'Amministrazione in parola, fatto salvo l'eventuale rientro anticipato a seguito dell'attuazione del riordino organizzativo in corso, di cui alla L.R. n. 54/2012.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con propri provvedimenti ha preso atto delle proroghe delle posizioni dirigenziali in comando da altre Amministrazioni, da ultimo con provvedimento n. 1060 del 28 giugno 2013, a far data dal 1° luglio 2013 e sino al 31 dicembre 2013, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività di coordinamento dei Servizi di cui sono titolari.

In considerazione dell'imminente scadenza, rispettivamente il Segretario Regionale per la Sanità per l'ing. Francesco BORTOLAN, il dott. Claudio COSTA, l'ing. Lorenzo GUBIAN, il dr. Antonio MARITATI, il dr. Claudio PILERCI, la dott.ssa Francesca RUSSO, la dr.ssa Giovanna SCROCCARO, il dott. Simone TASSO, il Segretario Regionale per l'Ambiente per il dott. Gianni Carlo MORETTO ed il Segretario Regionale per le Infrastrutture per il dott. Bruno BERTO e l'ing. Marco d'ELIA, in considerazione delle esigenze di continuità nello svolgimento delle attività di coordinamento dei Servizi di cui i dirigenti sono attualmente titolari, hanno richiesto l'ulteriore proroga delle posizioni in parola.

Con note del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane è stata richiesta alle Amministrazioni di appartenenza, l'autorizzazione all'ulteriore proroga delle posizioni dirigenziali in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per la durata di un anno, fatto salvo l'eventuale rientro anticipato a seguito dell'attuazione del riordino organizzativo in corso, di cui alla L.R. n. 54/2012.

Peraltro i dirigenti interessati al provvedimento in questione hanno formalizzato il proprio assenso alla proroga delle posizioni di comando in essere presso le Direzioni di assegnazione.

Per quanto concerne la posizione del dott. Giovanni Carlo MORETTO - Dirigente di ruolo di A.R.P.A.V., in considerazione di quanto già disposto con provvedimento 31534 del 21 marzo 2013, l'Amministrazione in parola aveva prorogato il comando sino al 31 marzo 2014, pertanto con il presente provvedimento si prende atto di detto periodo.

Successivamente come indicato nell'allegato A) le Amministrazioni di appartenenza hanno disposto l'autorizzazione della proroga dei comandi presso gli uffici regionali, per l'ulteriore periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014, prendendo atto dell'eventuale ipotesi di rientro anticipato a seguito dell'attuazione del riordino organizzativo in corso, di cui alla L.R. n. 54/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Visti i propri precedenti provvedimenti n. 681 del 17/04/2012, n. 1648 del 07/08/2012, n. 2081 dell'11/10/2012, n. 2445 del 4/12/2012, n. 2518 dell'11/12/2012, n. 2826 del 28/12/2012, n. 71 del 29/01/2013, n. 73 del 29/01/2013, n. 385 del 25 marzo 2013 e n. 1060 del 28 giugno 2013;

- Viste le note prot. n. 523965 del 2 dicembre 2013 del Segretario Regionale per la Sanità;

- Vista la nota prot. n. 530041 del 4 dicembre 2013 del Segretario Regionale per le Infrastrutture;

- Vista la nota prot. n. 552722 del 17 dicembre 2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente;

- Vista la nota prot. n. 492876 del 13 novembre 2013 del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Paesaggio su assenso del Segretario Regionale per le Infrastrutture;

- Viste le note di assenso alla proroga dei dirigenti interessati al presente provvedimento;

- Viste le note prot. n. 519300 del 28 novembre 2013, prot. n. 541370 del 10 dicembre 2013, prot. n. 528470 - prot n. 528476 - prot. n. 528484 - prot. n. 528498- prot. n. 528815 del 4 dicembre 2013, del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane;

- Visti i provvedimenti di autorizzazione delle Amministrazioni interessate;

- Vista la propria deliberazione n. 1436 del 04.04.2000, di disciplina delle procedure di mobilità;

- Visto l'art. 9 della L.R. 8 agosto 1997, n. 31;

delibera

1) di prendere atto delle proroghe delle posizioni dirigenziali di comando presso gli uffici regionali, come peraltro individuate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per la durata di un anno, dei dirigenti indicati, mentre per il dott. Giovanni Carlo MORETTO - Dirigente A.R.P.A.V. deve intendersi sino il 31 marzo 2014, come peraltro autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza, fatto salvo l'eventuale rientro anticipato a seguito dell'attuazione del riordino organizzativo in corso, di cui alla L.R. n. 54/2012;

2) di stabilire che al pagamento delle competenze fisse mensili e di quant'altro spettante, ivi compresa la retribuzione di posizione e risultato provvederà direttamente l'ente di provenienza, mentre la relativa spesa sarà rimborsata dalla Regione del Veneto, su presentazione di idonea documentazione;

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, faranno carico e rientreranno nei limiti delle somme da impegnarsi a tal fine, sul capitolo di spesa 100723 (codice siope 102051257), del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, in corso di approvazione;

4) di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2432 del 20 dicembre 2013

0

Nome e cognome	Posizione dirigenziale	Ente di appartenenza	Provvedimento di autorizzazione proroga comando Ente	Struttura regionale e incarico di Servizio
dott. Bruno BERTO	Dirigente	Comune di Castelfranco Veneto	nota del Dirigente Ufficio Personale prot.. n. 40177 del 13/12/2013	Direzione Urbanistica e Paesaggio – Servizio Sportello Unico Attività Produttive
ing. Francesco BORTOLAN	Dirigente	Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino	delibera del Direttore Generale n. 1001/2013 del 12/12/2013	Direzione Controlli e Governo SSR – Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR
dott. Claudio COSTA	Dirigente	Azienda ULSS n. 8 di Asolo	nota del Responsabile U.O. prot. n. 50931 del 17/12/2013	Direzione Personale SSR Servizio Dotazioni Organiche e Relazioni Sindacali
ing. Marco d'ELIA	Dirigente	Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale	delibera del Direttore Generale n. 943 del 13/12/2013	Direzione Mobilità – Servizio Navigazione Interna
ing. Lorenzo GUBIAN	Dirigente	Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino	delibera del Direttore Generale. n. 1001/2013 del 12/12/2013	Direzione Controlli e Governo SSR - Servizio Sistema Informatico SSR
dr. Antonio MARITATI	Dirigente Medico	Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana	nota prot. del Dirigente Responsabile R.U: prot. n. 103953 del 13/12/2013	Segreteria Sanità .- U.C. Coordinamento Tecnico Straordinario Commissione Sanità
dott. Carlo Giovanni MORETTO	Dirigente Tecnico	A.R.P.A.V.	delibera del Direttore Generale n. 81 del 21 marzo 2013	Direzione Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti
dr. Claudio PILERCI	Dirigente Medico	Azienda ULSS n. 16 di Padova	nota del Direttore Generale prot. n. 88622 del 13/12/2013	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata
dr.ssa Francesca RUSSO	Dirigente Medico	Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino	delibera del Direttore Generale n. 1001/2013 del 12/12/2013	Direzione Prevenzione - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
dr.ssa Giovanna SCROCCARO	Dirigente Farmaceutico	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	nota Direttore Servizio Personale prot. n. 60210 del 12/12/2013	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico
dr. Simone TASSO	Dirigente Medico	Azienda ULSS n. 8 di Asolo	nota del Responsabile U.O. prot. n. 50931 del 17/12/2013	Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria – Servizio Assistenza Ambulatoriale

(Codice interno: 268624)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2841 del 30 dicembre 2013

Iniziative di promozione e valorizzazione agroalimentare veneto. Partecipazione a manifestazioni fieristiche e a iniziative promozionali in occasione di eventi e iniziative regionali nei settori turismo e cultura. Legge regionale n. 16/80 e successive modifiche.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si prevede la partecipazione della Regione alle manifestazioni "Salone del Gusto 2014"- Torino, CIBUS di Parma e "Gusto un scena" -Venezia. Si prevede inoltre la promozione delle produzioni agroalimentari tipiche in occasione delle manifestazioni fieristiche ed eventi del settore turismo e cultura. Importo di spesa previsto Euro 295.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Lo strumento normativo principale per la politica di promozione delle produzioni agroalimentari è stato fino ad oggi la Legge regionale del 14 marzo 1980, n. 16, la quale, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1 della Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, stabilisce che la Giunta regionale stessa, sentita la competente Commissione consiliare, approvi annualmente il Programma promozionale del Settore Primario, con l'individuazione e il coordinamento, in riferimento all'anno successivo, di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

In forza di tale normativa con deliberazione n. 459 del 10 aprile 2013 la Giunta regionale ha approvato il Programma promozionale del Settore Primario dopo l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare nella seduta del 26 marzo 2013, prevedendo un programma di interventi, di azioni e di iniziative articolato per linee di intervento.

La Giunta regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di bilancio al pertinente capitolo di spesa e con il presente provvedimento si propone di utilizzare la maggiorazione dell'importo aumentando l'azione 2 relativa alle azioni di promozione in Italia, prevedendo la partecipazione a fiere ed eventi del settore agroalimentare di rilevanza internazionale che si svolgono in Italia e la promozione agroalimentare in occasione di iniziative realizzate dalla Regione Veneto anche in connessione con il settore turismo e della cultura. Ciò in quanto è fondamentale coniugare le diverse espressioni di eccellenza del Veneto e trovare occasioni di promozione in grado di valorizzare appieno le opportunità di conoscenza del nostro territorio e delle produzioni che lo stesso è in grado di offrire.

Una delle iniziative più importanti per presentare le eccellenze enogastronomiche del Veneto anche in relazione alle tipicità delle produzioni, è rappresentata dal Salone del Gusto, in programma a Torino nel mese di ottobre 2014, manifestazione a cadenza biennale che è diventata ormai un appuntamento importate per presentare al pubblico le novità in termini di agroalimentare, di genuinità e certificazione dei prodotti agricoli. Pur trattandosi di una iniziativa che si svolge nel secondo semestre 2014, è necessario provvedere sin da subito all'acquisizione degli spazi e all'organizzazione della partecipazione degli operatori già nel corso dei primi mesi dell'anno 2014.

Va, tra l'altro, rilevato che si tratta di una manifestazione alla quale la Regione ha partecipazione nelle scorse edizioni in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio e che suscita notevole interesse presso gli operatori del settore, seguita sia dai consumatori che dagli operatori per quanto riguarda le produzioni di qualità tipiche e legate al territorio di produzione, essendo organizzata da Slow Food, associazione riconosciuta come principale attore nella difesa delle produzioni locali.

Anche per l'edizione del 2014 la presenza regionale avverrà con il coinvolgimento di tutte le Camere di Commercio del Veneto, affidando la gestione operativa alla Società in housing Veneto promozione scpa, prevedendo un importo di spesa a carico della Regione di Euro 100.000,00.

Un'altra manifestazione a carattere biennale, e alla quale la Regione ha partecipato nelle precedenti edizioni, anche questa in collaborazione con il Sistema camerale è CIBUS, il Salone Internazionale dell'Alimentazione in programma a Parma dal 5 all' 8 maggio 2014. Si tratta di un evento di riferimento dell'agroalimentare italiano, una grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food e Retail.

A differenza del Salone del Gusto rivolto soprattutto al pubblico, Cibus è una fiera aperta solo ai professionisti del food, del retail e Ho.Re.Ca., importatori ed operatori della trasformazione e della Grande Distribuzione Organizzata che in questa

manifestazione hanno la possibilità di vedere le nuove produzioni, le lavorazioni delle materie prime particolarmente innovative, incontrare personalmente gli operatori e le imprese agricole ed agroalimentari regionali, nazionali ed estere. Nel 2012 ha visto la partecipazione di 63 mila visitatori qualificati di cui 13 mila esteri. Anche per questa manifestazione la presenza regionale potrà avvenire in collaborazione con le Camere di Commercio e con affidamento dell'operatività a Veneto Promozione, prevedendo un importo di spesa di 40.000,00.

A Venezia dal 16 al 18 marzo 2014 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista si svolge l'evento "Gusto in scena", un'iniziativa di alto livello rivolta ai protagonisti dell'enogastronomia: i cuochi, le cantine e i produttori di gastronomia. Nata nel 2008 la manifestazione, unica nel suo genere, si svolge dal 2009 a Venezia, che per qualche giorno diverrà la capitale dell'enogastronomia di alta gamma italiana. La Regione ha sempre partecipato con la presentazione delle proprie produzioni di qualità certificate dalla Commissione Europea con le sigle DOP e IGP, e quindi con il presente provvedimento si propone la partecipazione anche per l'edizione 2014, affidandone, anche in questo caso, l'operatività a Veneto Promozione e prevedendo un importo massimo, come per le precedenti edizioni, non superiore a Euro 10.000,00.

L'attività di valorizzazione delle produzioni tipiche, legate all'unicità territoriale, passa anche attraverso le iniziative promozionale messe in atto da altri settori dell'attività regionale e, in primis, la cultura e il turismo, in una alleanza operativa già avviata negli anni scorsi e che si intende intensificare anche per il prossimo futuro. E' infatti strategico per la Regione promuovere le produzioni agroalimentari di qualità negli eventi e manifestazioni specificatamente ad esso dedicate, ma diventa ancor più strategico coniugare tale promozione anche, e soprattutto, con quelle manifestazioni, iniziative e attività regionali che possono essere "vetrina" di un Veneto agricolo e agroalimentare nelle quali tradizione, conoscenza, innovazione, territorio e ambiente produttivo sanno contestualizzare le produzioni tipiche con un ambiente, culturale, storico e artistico, unico ed irripetibile. In questo senso il settore economico del turismo, dell'artigianato e le attività regionali in campo culturale e dello spettacolo sono momenti, eventi e attività importanti per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari.

Uno di questi momenti, tra i più importanti a livello internazionale, è rappresentato dal "Salone del libro" di Torino giunto alla sua 27esima edizione. Quattro padiglioni, 51.000 metri quadri di superficie, 27 sale convegni, 1.200 editori, oltre 300.000 visitatori in cinque giorni. Il Salone Internazionale del Libro di Torino è la più grande manifestazione d'Italia dedicata all'editoria e alla lettura dove cultura, turismo gastronomia e molto altro si intrecciano in una promozione integrata fra le più interessanti a livello europeo.

Con il presente provvedimento si ritiene pertanto di affidare a Veneto Promozione l'attività di valorizzazione delle produzioni tipiche agroalimentari del Veneto mediante la partecipazione della Regione al "Salone del libro", in programma a Torino dal 8 al 12 maggio 2014, delle iniziative che la Regione attuerà per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, ma anche in altre attività culturali, turistiche, promozionali che saranno poste in essere dalla Regione e che potranno essere di sicuro risalto per le produzioni venete.

La Società scpa - Veneto Promozione - è a partecipazione totalmente pubblica e si richiama qui la deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010 che ha approvato le modifiche statutarie per rendere conformi le attività della Società ai principi dell'"in house providing", con un controllo diretto della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi.

L'affidamento dell'attività di collaborazione è realizzato secondo le modalità previste dal provvedimento deliberativo n. 340 del 6 marzo 2012, con cui la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative con la Società p.c.a. Veneto Promozione.

Spetta al Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione della convenzione e la sottoscrizione della medesima con i limiti e i contenuti di cui al presente provvedimento, il cui schema è stato già approvato dalla Giunta con la citata deliberazione n. 340/2012.

Veneto promozione provvederà ad elaborare un programma specifico di attività che definirà i contenuti, le azioni e le attività di ogni singola iniziativa, le produzioni agricole ed agroalimentari coinvolte, nonché i costi complessivi e i risulti che si prevede di ottenere, programma che sarà approvato con proprio atto dal Dirigente regionale della Direzione promozione turistica integrata.

Si propone, pertanto, di impegnare a favore della Società consortile per azioni Veneto Promozione, la somma di Euro 295.000,00, imputando la somma che al capitolo di spesa 100875 che presenta la necessaria disponibilità.;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, con cui è stata costituita la società Veneto Promozione;

VISTE la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e la legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE leggi regionali 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche, 10 gennaio 1997, n. 1, il Programma promozionale delle produzioni venete, Settore Primario per l'anno 2013 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 459 del 13 aprile 2013, nonché la documentazione agli atti;

VISTA la propria deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 ad oggetto "Veneto Promozione Società per azioni consortile. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attrattive";

VISTI i provvedimenti n. 3462/2002, 3276/2003, 2125/2004 e n. 1260/2005 in ordine al coordinamento delle iniziative di comunicazione di informazione della Giunta regionale;

VISTA la legge di assestamento di bilancio 2013 che ha rimpinguato la disponibilità di bilancio per Euro 355.000,00 al capitolo 100875;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di stabilire , per le considerazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la partecipazione regionale, unitamente alla sistema camerale e agli operatori dell'agroalimentare, alle manifestazioni Salone del Gusto in programma a Torino dal 23 al 27 ottobre 2014 e CIBUS in programma a Parma dal 5 al 8 maggio 2014;
2. di prevedere la partecipazione regionale all'evento "Gusto in scena" in programma a Venezia dal 16 al 18 marzo 2014 con uno spazio informativo dedicato alle produzioni DOP, IGP e DOC del Veneto;
3. di realizzare iniziative di presentazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità e certificate DOP, IGP e DOC in occasione della presenza della Regione al Salone del Libro 2014 e delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, nonché di altre attività in corrispondenza delle iniziative regionali nel settore turismo e cultura;
4. di avvalersi della collaborazione di Veneto Promozione per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento secondo un programma di lavoro che sarà presentato dalla Società entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, programma delle attività che sarà approvato dal Dirigente della Direzione promozione turistica integrata;
5. spetta al Dirigente regionale della Direzione sopra indicata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione della convenzione e la sottoscrizione della medesima con i limiti e i contenuti di cui al presente provvedimento, secondo lo schema e le linee guida di cui alla deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012;
6. di impegnare a favore della Società Veneto Promozione C.F. 04064180278 l'importo totale di Euro 295.000,00 per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento e la liquidazione della somma sarà operata secondo le modalità previste dal provvedimento deliberativo n. 340/2012 e riportate nella convenzione di cui al punto 5;
7. di imputare l'importo di Euro 295.000,00 al capitolo di spesa 100875 del bilancio di previsione del corrente anno che presentano la necessaria disponibilità; codice SIOPE 1-06-02-1624;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268729)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2863 del 30 dicembre 2013

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Avversità atmosferiche in agricoltura. Impegno fondi.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il cap. 100460 "Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato" ai sensi del D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 2, lett. a) presenta una disponibilità di risorse da impegnare. Si prevede quindi di procedere all'impegno di tali risorse a favore di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) da destinare all'indennizzo dei danni arrecati da eventi atmosferici ed in particolare la siccità anno 2012.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Gli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, così come modificati dal D. Lgs. 82/2008, stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora abbiano subito danni alle produzioni superiori al 30% della produzione lorda vendibile o alle strutture e scorte nel caso in cui le spese di ripristino incidano in misura superiore al 30% della citata PLV ordinaria.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha decretato, sulla base delle richieste della Regione del Veneto, le dichiarazioni di eccezionale avversità atmosferica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 102/2004, che hanno permesso agli imprenditori agricoli danneggiati di presentare le domande di indennizzo presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

Con DGR n. 1619/2013 la Giunta regionale ha autorizzato il finanziamento delle operazioni agevolate a favore delle imprese agricole danneggiate dalla eccezionale siccità dell'anno 2012, che si sono formalizzate con decreto di AVEPA n. 24 del 14 novembre 2013, di approvazione dell'elenco domande ammissibili ad indennizzo ed individuazione delle domande finanziabili per prestiti quinquennali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. b del DLgs. 102/2004.

La medesima deliberazione ha previsto anche la possibilità di realizzare gli interventi contributivi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs 102/04 potendo utilizzare allo scopo: le eventuali disponibilità residue del finanziamento regionale di cui all'art. 29 della LR n. 3/2013, le risorse che saranno destinate alla Regione del Veneto con il riparto 2013 a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale, nonché eventuali altre rimanenze finalizzate agli interventi di soccorso non utilizzate.

L'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, al capitolo 100460 "Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato" ai sensi del D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 2, lett. a) presenta una disponibilità di risorse da impegnare per Euro 641.856,69 da poter utilizzare per gli interventi di indennizzo a favore delle imprese agricole colpite dall'evento siccità 2012.

Le somme oggetto d'impegno, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, saranno trasferite nelle disponibilità di AVEPA con specifici provvedimenti del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari ferma restando la loro utilizzazione demandata a successive determinazioni della Giunta regionale da adottarsi in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

Le procedure istruttorie faranno riferimento a quanto previsto dalla di cui alla DGR n. 1118/2012 e n. 1619/2013, nonché agli specifici manuali di procedura adottati da AVEPA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

VISTI gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il periodo 2007-2013;

VISTO il decreto di AVEPA n. 24 del 14/11/2013 di approvazione dell'elenco domande ammissibili ad indennizzo ed individuazione delle domande finanziabili per prestiti quinquennali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. b del DLgs. 102/2004;

VISTA la DGR n. 1619 del 10 settembre 2013;

VISTE le DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e n. 1118 del 12 giugno 2012;

VISTE le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39, 29 aprile 2005, n. 71 e 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il DLgs 14 marzo 2103, n. 33;

VISTO l'art. 29 della L.R. n. 3/2013.

delibera

1. di riservare, per le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente recepite, la somma di euro 641.856,69 per il finanziamento delle domande presentate dalle aziende agricole per gli interventi di indennizzo per danni alle produzioni agricole, ai sensi del D.lgs. 102/2004, art. 5, comma 2, lett. a) a seguito di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la siccità anno 2012;

2. di impegnare la somma di Euro 641.856,69 sul capitolo 100460 "Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato" (UPB U0048) -codifica Siope 202032247- del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;

3. di disporre che, successivamente alla registrazione contabile dell'impegno di cui al punto 2., la somma di Euro 641.856,69 sia trasferita con provvedimenti del Dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari ad AVEPA cui risulta affidata la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria riguardante l'istruttoria e la concessione degli indennizzi in forza di quanto stabilito dalla Giunta regionale con provvedimento n. 301 del 15 marzo 2011;

4. di determinare che l'utilizzazione delle somme impegnate con il presente provvedimento sia determinata con un successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi in relazione alle risorse complessivamente disponibili da utilizzare per la siccità anno 2012 in ordine a residue disponibilità del finanziamento regionale di cui all'art. 29 della L.R. n. 3/2013, a risorse che saranno destinate alla Regione del Veneto con il riparto 2013 a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale, ed a eventuali altre rimanenze finalizzate agli interventi di soccorso autorizzate e non utilizzate;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di indicare che le procedure istruttorie siano definite ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1118/12 e DGR n.1619/13;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268731)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2869 del 30 dicembre 2013

Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Esercizio 2013 - Capitolo n. 51056. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La ripartizione dei fondi assegnati sul capitolo indicato in oggetto è necessaria affinché i Parchi, enti strumentali della Regione, possano porre in essere gli interventi necessari alla conservazione e tutela della natura nelle aree protette ai sensi della L.R. 40/1984.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La L.R. 16.8.1984, n. 40 recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali", all'art. 28 prevede che la Giunta regionale eroghi contributi annuali per il sostegno dei Parchi regionali e interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali di cui all'art. 9 della medesima Legge regionale.

Nel corso del 2013, con D.G.R. n. 1450 del 6.8.2013, sono state già assegnate all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei disponibilità finanziarie per Euro 500.000,00 al fine di valorizzare la tutela della natura attraverso la manodopera forestale presente nell'Ente.

Il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 prevede, a seguito di assestamento, l'ulteriore somma di Euro 600.000,00 in carico al capitolo n. 51056 avente ad oggetto "Spese per il sostegno dei Parchi regionali ed interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali". La medesima legge prevede, infatti, all'art. 9 che per ciascuno dei Parchi e delle riserve sia formato un Piano Ambientale allo scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Si ritiene di ripartire la somma disponibile nel corrente esercizio finanziario pari a Euro 600.000,00 e stanziata sul capitolo n. 51056, destinando tale importo per il sostegno di attività d'investimento connesse all'attuazione degli obiettivi del Piano Ambientale, agli altri Enti Parco regionali che nel 2013 non hanno già avuto alcuna assegnazione regionale.

La ripartizione trova giustificazione all'art. 1 della L.R. n. 40/84 in quanto le finalità per cui la Regione del Veneto istituisce i Parchi e le riserve naturali regionali riguardano le "funzioni di tutela dell'ambiente al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale ... nonché allo scopo di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali". È quindi il territorio e le sue primarie risorse (suolo, aria, acqua e flora/fauna) l'oggetto prioritario su cui impegnare la disponibilità finanziaria per realizzare i progetti di attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali, che faciliteranno ed aumenteranno quindi la permanenza della popolazione sul territorio del Parco.

Il contributo totale per ciascuno, sentiti i Parchi regionali che hanno dato parere favorevole, è pertanto così quantificato:

BENEFICIARIO	COD. SIOPE	IMPORTO Euro
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo)	2.03.03.2332	125.000,00
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)	2.02.03.2236	125.000,00
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	2.02.03.2247	200.000,00
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po	2.02.03.2247	150.000,00
TOTALE		600.000,00

La maggiore somma attribuita all'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile si giustifica con la necessità di sostenere l'avvio di un progetto LIFE Plus in corso di approvazione da parte della Commissione dell'UE, mentre quella dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po è finalizzata a sostenere le azioni di attuazione del progetto MAB Unesco.

Si ritiene che i Parchi regionali oltre che tutelare l'ambiente naturale e assicurare la conservazione e la valorizzazione del territorio, debbano anche rendere possibile l'uso sociale dei beni e creare condizioni di sviluppo socio-economico attraverso forme di ospitalità, per un territorio rispettoso che tenga conto della conservazione dell'ambiente; pertanto si rende necessario finanziare, oltre a tipologie strettamente naturalistiche, anche interventi sia strutturali che infrastrutturali (punti di accoglienza, aree soste e pic-nic, spazi coperti, segnaletica, cartelli e/o pannelli informativi e didattici, ecc.) affinché ogni singolo parco possa accogliere i visitatori (le famiglie, le scolaresche, con particolare attenzione ai diversamente abili); così come pure azioni immateriali collegate a precedenti finalità.

L'intero contributo assegnato ad ogni Ente Parco dovrà essere utilizzato per nuovi progetti o per portare a termine progetti già presentati nei precedenti esercizi finanziari, ovvero ulteriori progetti connessi a quelli già approvati dalla Regione del Veneto negli esercizi finanziari precedenti; a tal fine gli enti gestori del parco dovranno produrre idonea documentazione di cui la struttura regionale competente dovrà prendere atto preventivamente all'avvio dei lavori; i progetti da realizzare dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione del dirigente responsabile attestante la conformità ai disposti di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; in ogni caso i contributi dovranno essere finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali di cui alle singole leggi istitutive.

L'erogazione dei contributi di cui al capitolo n. 51056 avverrà con le seguenti modalità, previa presa d'atto regionale delle proposte di progetti esecutivi:

- Il 40% alla comunicazione ufficiale dell'avvio dell'azione o dei lavori;
- il rimanente 60% a saldo su presentazione della rendicontazione finale comprovata da apposita documentazione che certifichi la spesa effettivamente sostenuta e con una relazione sugli obiettivi conseguiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 16.8.1984, n. 40;

VISTE le leggi istitutive dei Parchi Regionali:

- L.R. 30.1.1990, n. 12;
- L.R. 22.3.1990, n. 21;
- L.R. 28.1.1991, n. 8;
- L.R. 8.9.1997, n. 36;

VISTA la L. 24.12.2003, n. 350 e, in particolare, il comma 18 dell'art. 3;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. 7.1.2011, n. 1;

VISTA la L.R. 5.4.2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la L.R. 5.4.2013, 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7.5.2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013".

delibera

1. di stabilire che la somma stanziata sul capitolo n. 51056 a seguito dell'assestamento del bilancio 2013 pari a Euro 600.000,00 venga così ripartita:

BENEFICIARIO	COD. SIOPE	IMPORTO Euro
Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo)	2.03.03.2332	125.000,00
	2.02.03.2236	125.000,00

Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)		
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	2.02.03.2247	200.000,00
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po	2.02.03.2247	150.000,00
TOTALE		600.000,00

2. di impegnare a favore dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, delle Regole d'Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo) e della Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia) l'importo di Euro 600.000,00 sul capitolo n. 51056 ad oggetto "Spese per il sostegno dei Parchi regionali ed interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di stabilire che i contributi in questione verranno erogati secondo le modalità di cui alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;

4. di provvedere alla liquidazione del contributo erogato previa regolare rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario corredata da relazione e relativa istruttoria da parte della Direzione competente per materia, che dovranno pervenire entro e non oltre il 30.9.2020;

5. di incaricare la struttura Regionale competente alla trasmissione del presente provvedimento agli Enti gestori interessati;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto, altresì, che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non comporta il visto di monitoraggio di cui alla D.G.R. n. 911 del 18.6.2013 e D.G.R. n. 418 del 10.4.2013 in quanto trattasi di spesa di investimento non soggetta alla normativa di cui al D.L. 95 del 6.7.2012, convertito in L. 213 del 7.12.2012;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268730)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2870 del 30 dicembre 2013

Convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d'Ampezzo per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28 bis. D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si prosegue l'attività di valorizzazione a favore dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette, con la collaborazione del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvando uno schema di convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d'Ampezzo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Art. 28 bis L.R. 16.8.1984, n. 40; nota del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo prot. n. 1614/13-UP del 19.12.2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La L.R. 16.8.1984, n. 40, all'art. 28 bis: "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", così come modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 14.1.2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio , autorizza la Giunta regionale a finanziare iniziative ed attività per la valorizzazione, la conoscenza ed il coordinamento dei Parchi regionali coerentemente con le finalità di cui all'art. 1 della legge medesima.

Con D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013 è stato approvato un programma di massima delle iniziative e attività da attuarsi in collaborazione con gli Enti Parco per il 2013.

In particolare l'Assessorato competente ha proposto di proseguire le attività degli anni precedenti mettendo in essere diverse tipologie di azioni, che si possono illustrare come segue:

- la partecipazione ad eventi, esposizioni e fiere di settore, che permettono di mettere in risalto le potenzialità e peculiarità dei parchi e delle aree protette regionali, con particolare attenzione ai settori del turismo naturalistico, dei prodotti tipici, dell'accessibilità da parte delle persone con disabilità e delle famiglie;
- produzione e distribuzione di materiale documentale specifico attinente la percorribilità e fruibilità dei Parchi regionali e la possibilità di praticarvi sport di vario tipo, in armonia con l'ambiente;
- attività didattiche con istituti scolastici di ogni ordine e grado e i Parchi mirate al settore dell'educazione ambientale;
- iniziative complementari ritenute essenziali a coronamento delle attività sopradescritte al fine di ottenere i migliori risultati possibili;
- realizzazione di trasmissioni e servizi televisivi, destinati alla programmazione nazionale, regionale e locale, dedicati alle diverse specificità del territorio veneto allo scopo di far conoscere il Sistema Parchi del Veneto e utilizzo di impianti di segnalazione turistica, realizzati ai sensi della L.R. 40/1984.

Tali azioni di valorizzazione dei territori dei Parchi sono state pensate non solo per conservare una realtà territoriale ben consolidata e poco conosciuta, ma anche per perseguire l'obiettivo di rafforzare tale realtà come valore aggiunto per il Veneto e motore di sviluppo per aree spesso considerate marginali e quindi bisognose di nuove opportunità per la loro crescita economica e sociale.

Le iniziative, finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione del sistema Parchi del Veneto, incluse le pubblicazioni di settore e le attività legate alla divulgazione e conoscenza dei Parchi per il tramite di materiale didattico ed informativo cartaceo e/o su supporto multimediale da presentare in occasione dei vari appuntamenti programmati, sono state concordate e programmate con gli Enti Parco, i quali hanno manifestato la loro collaborazione e disponibilità, anche nell'assistenza logistica ed organizzativa degli eventi e la garanzia della presenza di loro incaricati per la promozione del territorio e per la gestione degli spazi.

Il bilancio annuale dell'esercizio finanziario 2013, a seguito dell'assestamento, presenta sufficiente disponibilità per potenziare l'impegno della Regione nell'azione di impulso e valorizzazione dei Parchi regionali e delle aree protette.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento dei flussi di competenza finanziaria (impegni) e di spesa di competenza "Eurocompatibile" (mix di impegni e pagamenti) soggetti al Patto di stabilità, le direttive per la gestione del bilancio 2013 (D.G.R. n. 631 del 7.5.2013) hanno disposto che i capitoli di spesa corrente codificati con codice SIOPE relativo ad acquisto di beni e prestazioni di servizi non possono essere contemporaneamente associati a codici SIOPE relativi a trasferimenti a soggetti pubblici e privati.

Pertanto, rilevata tale incongruità di codici SIOPE sul capitolo n. 100165 "Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, la Direzione Bilancio ha provveduto ad associare un codice SIOPE univoco al capitolo n. 100165.

Conseguentemente, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi assegnatario delle risorse allocate sul capitolo ha richiesto alla Direzione Bilancio la creazione di un nuovo capitolo di spesa corrente, cui associare un nuovo codice SIOPE riguardante i trasferimenti, al fine di poter realizzare le iniziative di valorizzazione dei Parchi regionali, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati, così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. 40/1984.

La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, cui è stata affidata con L.R. 21/1990 la gestione del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, è stata riconosciuta con L.R. 26 del 19.8.1996 quale organizzazione concorrente alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e gode di personalità giuridica di diritto privato, per le importantissime funzioni di salvaguardia ambientale e di tutela del territorio ampezzano. Per tale motivo è stato ritenuto soggetto idoneo a realizzare le attività di cui al presente atto.

La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, con nota prot. 1614/13-UP del 19.12.2013 ha presentato delle proposte progettuali di valorizzazione e promozione dei Parchi Veneti, rendendosi disponibile ad avviare una stretta collaborazione con l'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Tali proposte vengono esposte nello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Comunanza delle Regole d'Ampezzo, **Allegato A** alla presente deliberazione e possono essere riassumibili come segue:

1. Realizzazione mappa geotopografica del Parco Naturale Regionale del Delta del Po e restiling della mappa geotopografica del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (importo stimato Euro 50.000,00);
2. Realizzazione di servizi dedicati ai Parchi Veneti all'interno delle trasmissioni RAI: Uno Mattina Verde e Linea Verde (importo stimato Euro 134.200,00);
3. Realizzazione di programmi televisivi dedicati al Sistema dei Parchi e delle Aree naturali protette all'interno di emittenti locali: Biciclando, Bianco Rosso e Verde, Biodiversità e Agricoltura (importo stimato Euro 60.390,00);
4. Promozione a grande schermo (video wall) di immagini e filmati dei Parchi regionali in alcune grandi stazioni ferroviarie (Venezia Santa Lucia e altro) - (importo stimato Euro 91.500,00);
5. Installazione su monitor informativi e distribuzione di materiale informativo cartaceo di Parchi del Veneto presso alcune stazioni di servizi dell'autostrada A 27 (importo stimato Euro 4.000,00);
6. Bilancio sociale del Sistema Parchi: aggiornamento dei risultati del monitoraggio del sistema delle aree protette e aggiornamento delle rendicontazioni (importo stimato Euro 15.000,00);
7. Realizzazione di una guida con itinerari naturalistici in tutte le aree protette del Veneto con allegati cartografici e descrizioni analitiche (importo stimato Euro 10.000,00);
8. Pubblicazioni tematiche e uscite sugli inserti specializzati di testate giornalistiche e/o riviste (importo stimato Euro 4.910,00).

Per la realizzazione di tali iniziative a favore della valorizzazione dei Parchi veneti, l'importo complessivo non supererà il limite di Euro 370.000,00, da impegnare sul capitolo n. 102095 ad oggetto "Trasferimenti per la valorizzazione dei parchi regionali - art. 28 bis L.R. 16.8.1984, n. del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che, a seguito dell'assestamento, presenta sufficiente disponibilità.

Con D.G.R. n. 1174 del 16.7.2013 la Giunta regionale, ai sensi dall'art. 6 del D.L. 78/2010, ha approvato il Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario regionale per l'anno 2013 nel quale rientra anche il piano di comunicazione istituzionale per la valorizzazione dei Parchi regionali.

Con D.G.R. n. 2245 del 10.12.2013 ad oggetto "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art. 6 D.L. n. 78/2010. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 1174 del 16.7.2013", il piano di comunicazione istituzionale per la valorizzazione dei Parchi regionali è stato implementato con ulteriori attività da realizzare.

Pertanto, la spesa di Euro 194.590,00 (IVA inclusa), per pubblicità di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 perché l'attività è inclusa nel piano di comunicazione approvato con D.G.R. n. 2245 del 10.12.2013.

La spesa di Euro 91.500,00 (IVA inclusa) per affissioni di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 perché l'attività è inclusa nel piano di comunicazione approvato con D.G.R. n. 2245 del 10.12.2013.

La rimanente spesa pari ad Euro 83.910,00 (IVA inclusa) di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 16.8.1984, n. 40;

VISTE le leggi istitutive dei Parchi;

VISTA la L.R. 19.8.1996, n. 26;

VISTA la L.R. 10.1.1997, n. 1;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. 7.1.2011, n. 1;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTE le LL.RR. 5.4.2013, nn. 3 e 4;

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7.5.2013;

VISTA la D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013;

VISTA la D.G.R. n. 1174 del 16.7.2013;

VISTA la D.G.R. n. 2245 del 10.12.2013;

VISTA la D.G.R. n. 2437 del 20.12.2013;

VISTA la legge regionale di assestamento al bilancio di previsione 2013;

delibera

1. di approvare la proposta di valorizzazione dei Parchi veneti presentata all'Unità di Progetto Foreste e Parchi dalla Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo con nota prot. 1614/13-UP del 19.12.2013, di cui allo schema di convenzione, **Allegato A** e parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare la Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, riconosciuto dalla Regione e dotato di personalità giuridica privata, alla realizzazione della proposta di valorizzazione dei Parchi veneti;

3. di impegnare a favore della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, con sede in Via Mons. P. Frenademez n. 1, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), C.F. 00065330250, l'importo di Euro 370.000,00 sul capitolo n. 102095 ad oggetto "Trasferimenti per la valorizzazione dei parchi regionali - art. 28 bis L.R. 16.8.1984, n. 40" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (cod. SIOPE 1.06.03.1634);

4. di adottare lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d'Ampezzo, **Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, per regolare modalità e termini del rapporto di collaborazione al fine della realizzazione

della proposta di valorizzazione dei Parchi veneti;

5. di autorizzare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4. e incaricarlo alla predisposizione di ogni ulteriore atto di dettaglio necessario alla realizzazione del programma, il quale potrà essere soggetto a variazioni complementari per il raggiungimento degli obiettivi delle azioni di cui alla convenzione (**Allegato A**);

6. di incaricare inoltre il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi alla liquidazione delle spese sostenute dalla Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, previa presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa e verifica della corretta esecuzione delle attività previste, secondo quanto concordato in convenzione;

7. di dare atto che la spesa di Euro 194.590,00 (IVA inclusa) per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare atto che la spesa di Euro 91.500,00 (IVA inclusa) per affissioni di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

9. di dare atto, altresì, che la rimanente spesa di Euro 83.910,00 (IVA inclusa) di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

10. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266;

11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di monitoraggio del Segretario regionale competente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 911 del 18.6.2013, non essendo una spesa ricadente nella fattispecie di cui alla normativa nazionale sulla "spending review";

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2870 del 30 dicembre 2013 pag. 1/3

CONVENZIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA COMUNANZA DELLE REGOLE D'AMPEZZO, SOGGETTO GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PARCHI VENETI

L'anno 2013, il giorno … del mese di dicembre, in Venezia, nella sede dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto, sita in Venezia Mestre, via Torino 110,

TRA

la Regione del Veneto, Giunta Regionale, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia-Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da Mauro Giovanni Viti, Dirigente Regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, nato a Ponte delle Alpi (BL) il 13.09.1961, domiciliato per la carica in Mestre (VE), Via Torino, n. 110;

E

la Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, di seguito chiamata per brevità "Regole d'Ampezzo", con sede legale a Cortina d'Ampezzo (BL), Via mons. P. Frenademez, n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 00065330250, rappresentata dal Presidente *pro tempore* signor Gianfrancesco Demenego, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 08.9.1944, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza;

PREMESSO CHE:

A) la Regione, nell'ottica di una politica di valorizzazione dei Parchi del Veneto ha intrapreso un percorso di valorizzazione degli stessi, attraverso la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza e alla promozione del sistema parchi del Veneto ai sensi dell'art 28 bis della L.R. 16.8.1984 , n. 40 "Nuove norme per l'istituzione di Parchi e riserve naturali regionali";

B) esiste un forte bisogno di valorizzazione dei Parchi regionali attraverso iniziative volte non solo ai fini della conservazione di una realtà territoriale ben consolidata e poco conosciuta, ma anche al perseguimento dell'obiettivo di rafforzare tale realtà come valore aggiunto per il Veneto e motore di sviluppo per aree spesso considerate marginali;

C) con nota prot. 1614/13-UP del 19.12.2013 pervenuta all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, la Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo ha presentato un'articolata proposta di valorizzazione di tutti i Parchi veneti che include le seguenti iniziative:

- Realizzazione mappa geotopografica del Parco Naturale Regionale del Delta del Po e restiling della mappa geotopografica del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (importo stimato € 50.000,00);
- Realizzazione di servizi dedicati ai Parchi Veneti all'interno delle trasmissioni RAI: Uno Mattina Verde e due puntate di Linea Verde (importo stimato € 134.200,00);
- Realizzazione di programmi televisivi dedicati al sistema dei parchi e delle aree naturali protette all'interno di emittenti locali: Biciclando, Bianco Rosso e verde, Biodiversità e agricoltura (importo stimato € 60.390,00);

- Promozione a grande schermo (video wall) di immagini e filmati dei Parchi Regionali in alcune grandi stazioni ferroviarie (Venezia Santa Lucia e altro) – (importo stimato € 91.500,00);
- Installazione su monitor informativi e distribuzione di materiale informativo cartaceo di Parchi del Veneto presso alcune stazioni di servizi dell'autostrada A 27 (importo stimato € 4.000,00);
- Bilancio sociale del Sistema Parchi: aggiornamento dei risultati del monitoraggio del sistema delle aree protette e aggiornamento delle rendicontazioni (importo stimato € 15.000,00);
- Realizzazione di una guida con itinerari naturalistici in tutte le aree protette del Veneto con allegati cartografici e descrizioni analitiche (importo stimato € 10.000,00);
- Pubblicazioni tematiche e uscite sugli inserti specializzati di testate giornalistiche e/o riviste (importo stimato € 4.910,00).

D) il bilancio annuale dell'esercizio finanziario 2013 della Regione del Veneto, a seguito di assestamento, presenta sufficiente disponibilità per l'attuazione della suddetta proposta di valorizzazione, e rende possibile impegnare a favore delle "Regole d'Ampezzo" l'importo di € 370.000,00 per la realizzazione delle iniziative elencate al punto C).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto

Le "Regole d'Ampezzo" si impegnano alla realizzazione delle iniziative di promozione e valorizzazione dei parchi regionali definite nella proposta presentata all'Unità di Progetto Foreste e Parchi e sopra dettagliata.

Articolo 2
Modalità

Tutte le iniziative/attività verranno realizzate in stretta collaborazione e coordinamento con l'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Articolo 3
Programma temporale dell'attività

Ogni attività verrà concordata e avviata su specifica e dettagliata disposizione dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Articolo 4
Spese

L'importo specificato per ogni attività sarà definito in seguito all'acquisizione di preventivo formale da parte dell'esecutore dell'incarico, pertanto potranno essere oggetto di revisione e/o modifica anche a favore di altre attività non specificatamente indicate, ma complementari alla buona riuscita del programma.
.

Articolo 5
Pagamento

Ogni iniziativa di volta in volta verrà liquidata con atto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi, a seguito di acquisizione di copia della documentazione giustificativa di spesa e verifica della sua regolarità.

Articolo 6
Durata

Tutte le attività dovranno essere concluse e liquidate entro il 30 settembre 2015, salvo breve proroga concedibile dal Dirigente dell'U.P. Foreste e Parchi su richiesta motivata.

Articolo 7
Controversie

Le eventuali controversie tra Amministrazione regionale e le "Regole d'Ampezzo" saranno deferite al Giudice ordinario. A tal fine sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 8
Registrazione e imposta di bollo

Si dà atto che l'attività di gestione delle "Regole d'Ampezzo" costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione solamente in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Sono a carico delle "Regole d'Ampezzo" le spese di bollo.

Venezia, il …….
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto
Unità di Progetto Foreste e Parchi
Il Dirigente regionale

Per la Comunanza delle
Regole d'Ampezzo
Il Presidente pro tempore

(Codice interno: 268733)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2871 del 30 dicembre 2013

Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2013 e relativo impegno di spesa. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 161 del 10 dicembre 2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di approvare la ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2013 nonché di impegnare la relativa spesa di euro *25.988,69.* La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ne approva la proposta.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 ha approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nel quale sono state stanziate risorse economiche a favore delle iniziative per la Tutela del Consumatore per un importo pari ad euro 100.000,00.

In considerazione dei fondi a disposizione, con DGR 10 settembre 2013, n. 1620 e DGR 19 novembre 2013, n. 2112, sono stati rispettivamente approvati il progetto "Tutto quello che sto per dirvi è falso. Sostegno e promozione per la partecipazione alla produzione di uno spettacolo di teatro civile sulla contraffazione", per un importo di euro 49.000,00 e il progetto "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia. Iniziative di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte ai turisti nella città e nella Provincia di Venezia", per un importo di euro 11.011,30; è stato altresì presentato un ulteriore provvedimento per l'approvazione della seconda edizione del Concorso "Ciak. Caccia al falso" per un importo di euro 14.000,00.

L'Assessorato all'Agricoltura e alla Tutela del consumatore, sentito il Comitato Regionale Consumatori Utenti (CRCU) e di conseguenza in accordo con tutte le Associazioni dei consumatori ivi rappresentate, ritiene di proporre di ripartire la dotazione finanziaria residua in parti uguali, ciascuna pari ad euro 3.712,67, per le spese relative alla funzionalità delle Associazioni dei consumatori regolarmente iscritte al Registro regionale per l'anno 2013, così come previsto dalla lettera c) dell'art. 6 della Legge regionale n. 27/2009.

Nella seduta del 26 novembre 2013 il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti si è espresso a favore di tale proposta.

L'importo complessivo dei contributi che si prevede di assegnare alle Associazioni, pari ad euro 25.988,69, si mantiene entro il limite massimo del 30% delle risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, così come previsto dalla lettera d) dell'art. 6 della citata L.r. n. 27/2009.

Sono stati acquisiti il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 27/2009, espresso nella seduta del 26 novembre 2013, nonché il parere favorevole
n. 477 espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 dicembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTA la DGR 10 settembre 2013, n. 1620 "Tutto quello che sto per dirvi è falso. Sostegno e promozione per la partecipazione alla produzione di uno spettacolo di teatro civile sulla contraffazione. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTA la DGR 19 novembre 2013, n. 2112, "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia. Iniziative di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte ai turisti nella città e nella Provincia di Venezia. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTO il parere favorevole n. 477 della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTI l'art. 2 e l'art. 6, comma 1 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti ha accettato e condivide favorevolmente la ripartizione delle spese di funzionalità dell'Associazioni dei consumatori per l'anno 2013 per l'importo di euro 25.988,69;
3. di approvare la ripartizione delle spese di funzionalità delle Associazioni dei consumatori per l'anno 2013 per l'importo complessivo di euro 25.988,69 come da tabella di cui al successivo punto 4.;
4. di impegnare a favore delle Associazioni dei consumatori, così come di seguito riportato, l'importo massimo di euro 25.988,69 sul capitolo n. 101410 ad oggetto "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente (UPB U0071), Codice SIOPE 1.06.03.1634, che presenta sufficiente disponibilità;

Denominazione Associazione Beneficiaria	Codice Fiscale	Sede Legale	Quota fissa (euro)
Unione Nazionale Consumatori	03266890247	Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI)	3.712,67
La Casa del Consumatore	90137240272	Via Gazzera Alta, 5 - 30174 Mestre (VE)	3.712,67
Movimento Consumatori	90105460274	Via Torino, 11/c - 30172 Mestre (VE)	3.712,67
Federconsumatori	90020550274	Via Fusinato, 34/A - 30171 Mestre (VE)	3.712,67
Lega Consumatori	92059410289	Via Lisbona, 18 - 35127 Padova	3.712,67
Adoc	90024060270	Via Bembo, 2 - 30172 Mestre (VE)	3.712,67
Adiconsum	90040290273	Via Piave, 7 - 30171 Mestre (VE)	3.712,67
		Totale complessivo	25.988,69

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno al punto 3. con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di subordinare l'erogazione dei contributi di cui al punto 3. all'approvazione di idonea documentazione a sostegno delle spese sostenute che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014;
8. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Foreste e Parchi di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268732)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2878 del 30 dicembre 2013

Salvaguardia della coltura del castagno da fitopatie di recente introduzione. Approvazione progetti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione convenzioni con Istituti di Ricerca per l'attuazione di progetti di sperimentazione fitosanitaria sulla coltura del castagno. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il castagno (*Castanea spp* Mill.) è presente nel territorio regionale, delle province di Belluno, Padova, Treviso, Vicenza e Verona, su una superficie di oltre 19.000 ettari di boschi, riconducibili alla tipologia forestale rovereto-castagneto. Tale superficie ricomprende i boschi misti di latifoglie, i castagneti da legno e quelli da frutti.

Le formazioni boschive con castagno caratterizzano le zone collinari e sub-montane della Regione, rappresentano un elemento di tipicità del paesaggio e un presidio del difesa del suolo, insistendo spesso su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

I territori ove sono presenti i castagneti ricadono negli ambiti territoriali delle Comunità Montane e dei Comuni, dove, in relazione alla normativa forestale vigente, parte dei soprassuoli con presenza di castagno sono assoggettati a piani di riordino/riassetto.

Inoltre le foreste a *Castanea spp* sono habitat prioritari della Rete Natura 2000 e come tali comprese nei piani di gestione, approvati o in itinere, dei seguenti siti: Massiccio del Grappa, Versante sud delle Dolomiti Bellunesi, Dolomiti Feltrine, Monte Cesen, Colli Euganei, Colli Asolani, Montello, Perdonanze, Colli Berici (superficie totale regionale dell'habitat prioritario di *Castanea sativa* Mill. in Veneto: ha 6.557,62, pari al 33,23% della superficie totale a rovereto-castagneto). Infine, i castagneti caratterizzano il Parco regionale dei Colli Euganei e sono presenti inoltre nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e nel Parco regionale della Lessinia.

Il castagneto da frutto presenta delle eccellenze riconosciute a livello nazionale e comunitario rappresentate da due Indicazioni Geografiche Protette (Marrone di Combai e Marroni del Monfenera, in provincia di Treviso), da una Denominazione di Origine Protetta (Marrone di S. Zeno di Montagna in provincia di Verona) e da una serie di prodotti tradizionali (marroni, castagne e miele di castagno), espressione di biodiversità agraria, con una serie di ecotipi locali di marroni a prevalente consumo fresco.

I castagneti sono ecosistemi forestali che svolgono una pluralità di funzioni quali: la difesa idrogeologica, la conservazione del paesaggio, l'offerta di servizi ambientali e di prodotti agroalimentari di qualità.

La pianta di castagno è interessata da emergenze fitosanitarie di origine fungina ed entomologica, quali il cancro corticale e il mal dell'inchiostro, fino alla recente introduzione del cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu).

Il mal dell'inchiostro (agenti *Phytophthora cambivora* e *P. cinnamoni)* in questo periodo rappresenta un'emergenza, poiché l'infezione è letale, potendo portare a morte interi soprassuoli di castagno; verosimilmente, la recrudescenza del patogeno può essere correlata al cambiamento climatico.

Già nel 2007 è stato individuato un focolaio di mal dell'inchiostro nel Comune di S. Zenone degli Ezzelini (TV); ad oggi, sono segnalati sette focolai nella provincia di Treviso, che risulta essere il territorio maggiormente interessato.

Il ciclo biologico degli agenti del mal dell'inchiostro è legato al suolo e all'acqua; fattori facilitanti l'espansione dell'infezione sono le acque stagnanti negli impluvi, le acque non opportunamente regimate che scorrono lungo le linee di massima pendenza dei versanti, la scarsità di sostanza organica e di azoto nei terreni, soprattutto nei castagneti da frutto. Altre cause di espansione sono l'alternanza di inverni siccitosi e primavere e autunni piovosi, situazione che si è verificata di frequente negli ultimi anni a causa dei cambiamenti meteo-climatici. Anche la presenza del cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), che compromette l'attività foto sintetica ed indebolisce la pianta, può indirettamente facilitare l'infezione.

Gli alberi muoiono per disseccamento, poiché le piante non riescono ad approvvigionarsi d'acqua; l'infezione si manifesta, tra l'altro, con disseccamenti della chioma, caratteristiche fiammature sottocorticali alla base dei tronchi e l'emissione di essudato nerastro per la presenza dei tannini nel legno di castagno.

Gli esiti della diffusione del mal dell'inchiostro sono molto gravi: gli alberi possono rimanere morti in piedi o schiantare, determinandosi pertanto la diminuzione della funzione di difesa idrogeologica svolta dal bosco, con la possibilità che si verifichino fenomeni di dissesto (smottamenti, frane), con conseguente pericolo nei confronti di persone e manufatti.

Ciò premesso, al fine di contrastare il mal dell'inchiostro è necessaria e urgente un'azione coordinata che preveda le seguenti azioni:

1. predisposizione di un piano di monitoraggio sulla presenza del mal dell'inchiostro nel suolo e nel legno, nei comprensori castanicoli della provincia di Treviso;
2. predisposizione di un piano di interventi endoterapici con prodotti biostimolanti al fine di rafforzare la capacità di reazione delle piante colpite;
3. azione di formazione e informazione in merito agli interventi endoterapici, alle tecniche di potatura dei castagni e alla gestione dei terreni, indirizzata ai castanicoltori e ai tecnici delle loro associazioni.

Considerata la specificità delle attività previste si propone che esse siano eseguite dalla Università degli Studi di Padova - - Dipartimento Territorio Sistemi Agro-Forestali (TESAF) sulla base del progetto biennale denominato "Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso" e della convenzione il cui schema è proposto negli **allegati A e A1** del presente provvedimento, e avrà un costo onnicomprensivo di Euro 25.000,00.

Un'altra emergenza fitosanitaria comparsa recentemente in Italia e in Veneto è quella rappresentata dal *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Vespa del Castagno), insetto imenottero cinipide originario della Cina, considerato uno dei più dannosi insetti per il castagno (*Castanea spp*. Mill).

A sei anni dal suo primo ritrovamento nei castagneti veneti, *Dryocosmus k.* continua a essere la principale emergenza da affrontare per le notevoli perdite di produzione causate dagli attacchi di questo insetto, ormai diffuso in tutto il territorio castanicolo regionale. L'inefficacia degli interventi chimici e meccanici ha inevitabilmente condotto a ricorrere, anche in Veneto, alla lotta biologica, avvalendosi dell'Imenottero calcidoideo *Torymus sinensis*, l'antagonista più efficace nel limitare il fitofago.

Sulla base delle esperienze già condotte in Italia, in particolare in Piemonte, a partire dal 2010 sono stati eseguiti i rilasci di *Torymus sinensis* in collaborazione con l'Università di Padova che si è occupata del monitoraggio dell'infestazione nei castagneti veneti, della valutazione del danno arrecato dal galligeno, della raccolta e allevamento del materiale infestato (galle), dell'identificazione dei parassitoidi autoctoni .

A partire dal 2012, in esecuzione di uno specifico programma interregionale finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'Università di Padova - Dipartimento DAFNAE in collaborazione con l'U.Per Servizi Fitosanitari e con l'U.Per. Servizi Forestali di Treviso, ha svolto le attività di pianificazione, creazione e organizzazione di un Centro Permanente di Moltiplicazione di *Torymus sinensis* presso il Centro Forestale Regionale di Crespano del Grappa (TV). A seguito della creazione del Centro, tutte le fasi del lavoro prima svolte presso le strutture dell'Università sono state trasferite nel centro stesso.

Considerata che l'attività di allevamento, rilascio e controllo dell'efficacia del parassitoide nei castagneti è di particolare complessità e necessita di una specifica professionalità scientifica nel campo della entomologia forestale, si ritiene che il proseguo della realizzazione di queste attività venga affidata all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, sulla base del progetto biennale denominato "Intensificazione dell'attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno e valutazione degli effetti sugli ecosistemi" e della convenzione il cui schema è proposto negli **allegati B e B1** del presente provvedimento, che avrà un costo onnicomprensivo di Euro 55.000,00

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la L.R. 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e in particolare gli articoli 184 e seguenti;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

delibera

1. di approvare i seguenti progetti di sperimentazione fitosanitaria e gli affidamenti dei relativi incarichi agli Enti di ricerca pubblici per la salvaguardia della coltura del castagno da fitopatie di recente introduzione:
   Con Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio Sistemi Agro-Forestali (TESAF) si prevede di realizzare il progetto biennale denominato "Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso" con il quale verrà predisposto un piano di monitoraggio sulla presenza del mal dell'inchiostro e un piano di interventi endoterapici con prodotti biostimolanti al fine di rafforzare la capacità di reazione delle piante colpite.
   Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 25.000,00 e il rapporto è disciplinato dalla convenzione il cui schema è proposto negli **allegati A e A1** del presente provvedimento.
   Con Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente si prevede di realizzare il progetto biennale "Intensificazione dell'attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno e valutazione degli effetti sugli ecosistemi" con il quale verrà studiata l'attività di allevamento, rilascio e controllo dell'efficacia del parassitoide *Torymus sinensis* nei castagneti. Il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 55.000,00 e il rapporto è disciplinato dalla convenzione il cui schema è proposto negli **allegati B e B1** del presente provvedimento.
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari a sottoscrivere le convenzioni di cui agli allegati **A** e **A1, B** e **B1**, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché ad adottare i provvedimenti tecnici ed amministrativi per lo svolgimento delle suddette attività;
3. di dare atto che le convenzioni di cui al precedente punto 2 verranno sottoscritte presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;
4. di impegnare a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio Sistemi Agro-Forestali (TESAF) per il programma di sperimentazione cui al precedente punto 1) la somma di Euro 25.000,00, codice SIOPE 1.05.03 - 1545, sul capitolo 101887 a oggetto: "Trasferimenti per attività di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di impegnare a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente per il programma di sperimentazione cui al precedente punto 1) la somma di Euro 55.000,00, codice SIOPE 1.05.03 - 1545, sul capitolo 101887 a oggetto: "Trasferimenti per attività di Profilassi Fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prevedere che la liquidazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5) avverrà secondo le seguenti modalità, come previsto nelle convenzioni allegate **A** e **B:**

   - 40% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
   - 40% al termine del primo anno di attività su presentazione della relazione dell'attività svolta;
   - 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria, che dovrà pervenire entro il mese di ottobre 2015.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso

CONVENZIONE

TRA

- domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata "Regione"), nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del

E

- domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto in qualità di del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell'Università di Padova con sede in Legnaro – Viale dell'Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 – P. IVA 00742430283 (di seguito denominata "Università") autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del TESAF del

PREMESSO

- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale del ha approvato un programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto "Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso**"** il cui programma è meglio descritto nell'allegato **A1**che ne è parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e l'Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione al fine di realizzare un piano di monitoraggio sulla presenza del mal dell'inchiostro e un piano di interventi endoterapici con prodotti biostimolanti al fine di rafforzare la capacità di reazione delle piante colpite.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell'attività

L'Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, , prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

ARTICOLO 3 – Compiti dell'Università

L'Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, in collaborazione con l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
Lo svolgimento delle principali fasi operative dovrà garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze precisate dal Progetto.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all'U. Per. Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i risultati conseguiti.

La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi "summary", descrittivo delle caratteristiche della prova, delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni editi dall'U. Per. Servizi Fitosanitari.

ARTICOLO 5 – Proprietà risultati

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione Veneto e potranno essere utilizzati dall'Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per. Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.

ARTICOLO 6 - Durata

La convenzione avrà la durata di 24 mesi dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto

Il responsabile scientifico del progetto è il Prof. Lucio Montecchio del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) - Università di Padova.

ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell'attività di cui all'art. 2, la Regione provvede a riconoscere all'Università un contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €. 25.000,00 onnicomprensive fuori campo di applicazione dell'IVA ex art. 4 DPR 633/1972.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 40% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico ;
- 40% al termine del primo anno di attività su presentazione della relazione dell'attività svolta;
- 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria

ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l'irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
Ogni controversia che potesse insorgere e che non risulti risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

ARTICOLO 11 - Responsabilità

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto.
In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.
L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Università.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato (Progetto) parte integrante.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Buttapietra (VR),

REGIONE VENETO
Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

UNIVERSITA' DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-forestali (TeSAF)
Il Direttore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

PROGETTO DI RICERCA APPLICATA
TITOLO: Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro del castagno in provincia di Treviso
PAROLE CHIAVE: Castagno - *Phytophthora* - Mal dell'inchiostro.
ENTE CONVENZIONATO PER IL PROGETTO: Università di Padova – Dipartimento TESAF
COORDINATORE DEL PROGETTO: dott. Marco Vettorazzo - Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Lucio Montecchio Università di Padova – Dipartimento TESAF
PARTNER DEL PROGETTO: Servizio Forestale di Treviso.
DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 24 mesi.

Stato dell'arte

Il castagno è storicamente "bersaglio" di emergenze fitosanitarie di origine fungina ed entomologica, quali il cancro corticale e il mal dell'inchiostro, fino alla recente introduzione del cinipide galligeno

Il mal dell'inchiostro (agenti *Phytophthora cambivora* e *P. cinnamoni)* in questo periodo rappresenta un'emergenza, poiché l'infezione è letale, potendo portare a morte interi soprassuoli di castagno; verosimilmente, la recrudescenza del patogeno può essere correlata al cambiamento climatico.

Già nel 2007 è stato individuato un focolaio di mal dell'inchiostro nel Comune di S. Zenone degli Ezzelini (TV); ad oggi, sono segnalati sette focolai nella provincia di Treviso e due focolai nella Lessinia veronese. Non è nota la presenza dell'infezione nelle formazioni a castagno delle altre province.

Il ciclo biologico degli agenti del mal dell'inchiostro è legato al suolo e all'acqua: fattori facilitanti l'espansione dell'infezione sono le acque stagnanti negli impluvi, le acque non opportunamente regimate che scorrono lungo le linee di massima pendenza dei versanti, la scarsità di sostanza organica e di azoto nei terreni – soprattutto nei castagneti da frutto. Altre cause di espansione sono l'alternanza di inverno siccitoso e primavera e autunno piovosi, frequente negli ultimi anni a causa dei cambiamenti meteo-climatici e la presenza del cinipide galligeno che compromettendo l'attività fotosintetica, verosimilmente può facilitare l'infezione.

In tale contesto appare dunque fondamentale l'attuazione di specifici programmi di controllo di questa nuova minaccia fitosanitaria basati su adeguate conoscenze scientifiche.

.

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

Obiettivi della ricerca

1) **Monitoraggio territoriale**, comprensivo di diagnostica di laboratorio, e raccolta dati climatico-stazionali, in tutta l'area castanicola trevigiana, al fine di realizzare una "Carta del rischio" a scopi gestionali.

2) **Prove di contenimento**, su base selvicolturale e fitoiatrica :eradicazione di piante fortemente deperenti e microiniezioni a carico delle piante in fase iniziale d'infezione e perimetralmente ai singoli focolai, sulla base di protocolli già disponibili.

Piano di attività

1) Monitoraggio

Supporto tecnico-scientifico alla attività di monitoraggio eseguita dal Servizio Forestale di Treviso, comprensiva di diagnostica di laboratorio su basi molecolari; acquisizione ed elaborazione dei dati stazionali e climatici disponibili; produzione di una Carta del rischio su base cartografica.

2) Contenimento

Trattamento di piante sintomatiche mediante iniezione con fosfiti di potassio, in 4 formulazioni diverse per concentrazione e pH. L'efficacia del trattamento sarà valutata mediante rilievo delle necrosi basali presenti al momento del trattamento e relative elaborazioni statistiche.
Le eventuali attività di abbattimento, esbosco, supporto logistico saranno eseguite dal Servizio Forestale di Treviso

FABBISOGNO FINANZIARIO RICHIESTO

Descrizione spese	**Importo (€) IVA inclusa**
***Acquisto materiale di consumo**:* reagenti, antiparassitari, kit diagnostici, substrati di coltura, capsule Petri, manutenzione di strumenti.	9.000,00
Esecuzione del Progetto: impostazione scientifica, formazione e supporto tecnico al monitoraggio e ai trattamenti, diagnostica, sopralluoghi e missioni, piccole attrezzature di campagna, acquisto ed elaborazione dati meteo, contratto per la realizzazione della cartografia, partecipazione a incontri tecnici, elaborazione dati, relazione finale, spese generali.	16.000,00
Totale	**25.000,00**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

“Intensificazione dell’attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno e valutazione degli effetti sugli ecosistemi”

CONVENZIONE

TRA

- domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), nella sua qualità di Dirigente dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del ;

E

- domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto dell’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominata “Università”) nella sua qualità di del Dipartimento autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del

PREMESSO

- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale del ha approvato un programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto “Intensificazione dell’attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno e valutazione degli effetti sugli ecosistemi “ il cui programma è meglio descritto nell’allegato **B1** che ne è parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e l’Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione con la quale verrà studiata l'attività di allevamento, rilascio e controllo dell'efficacia del parassitoide *Torymus sinensis* nei castagneti.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell’attività

L’Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

ARTICOLO 3 – Compiti dell’Università

L’Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, in collaborazione con l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell’Università

L’Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all’U. Per. Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i risultati conseguiti.

La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova, delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni editi dall’U. Per. Servizi Fitosanitari.

ARTICOLO 5 – Proprietà risultati

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione Veneto e potranno essere utilizzati dall'Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per. Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.

ARTICOLO 6 - Durata

La convenzione avrà la durata di mesi 24 dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto

Il responsabile scientifico del progetto è il Dott. Andrea Battisti del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - Università di Padova.

ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell'attività di cui all'art. 2, la Regione provvede a riconoscere all'Università un contributo, per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a €.55.000,00 onnicomprensive per la realizzazione del progetto.
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- 40% ad avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
- 40%al termine del primo anno di attività su presentazione della relazione dell'attività svolta;
- 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.

ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l'irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa, saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno designato dall'Università ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.

ARTICOLO 11 - Responsabilità

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto.
In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.
L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Università.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

La presente convenzione, dattiloscritta in n. fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato (Progetto) parte integrante.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Buttapietra (VR),

REGIONE VENETO
Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

UNIVERSITA' DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013 pag. 1/4

PROGETTO DI RICERCA APPLICATA
TITOLO: Intensificazione dell'attività di lotta biologica contro il cinipide del castagno e valutazione degli effetti sugli ecosistemi
PAROLA CHIAVE: Dryocosmus kuriphilus, Torymus sinensis, Castanea sativa, parassitoide, galla
ENTE CONVENZIONATO PER IL PROGETTO: Università degli Studi di Padova – Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE
COORDINATORI DEL PROGETTO: dott.Zampini e dott.Vettorazzo Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Andrea Battisti
PARTNERS DEL PROGETTO:Servizio Forestale di Treviso-Venezia Associazioni Castanicoltori del Veneto
DURATA PREVISTA PER IL PROGETTO: 2 anni

Stato dell'arte

A sei anni dalla sua prima comparsa nei castagneti veneti, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu continua a essere la principale emergenza da affrontare a causa delle notevoli perdite di produzione causate dagli attacchi del cinipide (Battisti et al. 2013).
L'inefficacia degli interventi chimici e meccanici ha inevitabilmente condotto a ricorrere, anche in Veneto, alla lotta biologica classica, avvalendosi dell'Imenottero calcidoideo *Torymus sinensis* Kamijo, l'antagonista più efficace nel limitare il fitofago nel suo areale di origine (Bosio et al. 2013). Sulla base delle esperienze già condotte in Italia, in particolare in Piemonte (Quacchia et al. 2008), e all'estero, nel 2010 è stato effettuato, in collaborazione con l'Università di Torino, il primo rilascio dell'imenottero a Cavaso del Tomba (TV), località di primo ritrovamento del *D. kuriphilus* (maggio 2007). Nel 2011 e 2012 sono seguite altre quattro introduzioni, sempre in collaborazione con l'Università di Torino.

Il progetto di ricerca sugli antagonisti autoctoni e/o esotici di *D. kuriphilus* è iniziato nel 2011 e ha riguardato il monitoraggio dell'infestazione nei castagneti veneti, la valutazione del danno arrecato dal galligeno, la raccolta e l'allevamento del materiale infestato (galle), l'identificazione morfologica e molecolare dei parassitoidi autoctoni e, nel 2012 e nel 2013, dell'allevamento e del rilascio dell'antagonista *T. sinensis* ottenuto dai siti ove erano avvenuti i lanci negli anni precedenti. In particolare, a partire dal 2012, l'attività è stata dedicata alla pianificazione, creazione e organizzazione, in collaborazione con i Servizi Fitosanitari e i Servizi Forestali della Regione Veneto, del Centro Permanente di Moltiplicazione di *T. sinensis* presso il Centro Operativo Polifunzionale Onè di Crespano del Grappa (TV). A seguito della creazione del Centro, tutte le fasi del lavoro prima svolte presso le strutture del Dipartimento DAFNAE ad Agripolis sono state

trasferite nel centro stesso.

Bibliografia:

Battisti A, Benvegnù I, Colombari F, Haack RA 2013. Invasion by the chestnut gall wasp in Italy causes significant yield loss in *Castanea sativa* nut production. Agricultural and Forest Entomology, in press.

Bosio, G., Armando, M., Moriya, S. 2013. Verso il controllo biologico del cinipide del castagno. L'Informatore Agrario, 14/2013, 60-64.

Quacchia, A., Moriya, S., Bosio, G., Scapin, I., Alma, A. 2008. Rearing, release and settlement prospect in Italy of *Torymus sinensis*, the biological control agent of the chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus*. BioControl, **53**, 829–839.

Obiettivi della ricerca

Nel biennio 2014-2015 ci si prefigge di:

1. Verificare l'insediamento di *Torymus sinensis* nei siti di rilascio 2013 e in quelli futuri del 2014;
2. Confermare l'insediamento di *T. sinensis* nei siti di rilascio degli anni precedenti;
3. Mettere a punto un metodo diagnostico per l'identificazione su base molecolare di *T. sinensis*.
4. Allevare e rilasciare in nuovi siti gli individui di *T. sinensis* sfarfallati dalle galle raccolte nei siti di rilascio degli anni precedenti.
5. Valutare l'efficacia di *T. sinensis*.
6. Approfondire lo studio della dispersione di *T. sinensis*
7. Approfondire lo studio del complesso di parassitoidi autoctoni di *D. kuriphilus*.
8. Approfondire lo studio delle possibili interazioni tra parassitoidi autoctoni e *T. sinensis*.

Piano di attività

Gli obiettivi saranno raggiunti con la realizzazione delle seguenti attività.

- **Raccolta delle galle** :in inverno nei 63 siti di rilascio (55 del 2013 e 8 degli anni precedenti), nel numero di almeno 10.000 galle e negli altri siti di studio (14) almeno 3.000 galle. Il numero totale di galle da prelevare ammonterà, se non si aggiungono nuovi siti di indagine, a 574.000. Il lavoro di raccolta sarà pertanto pari a ca. quattro volte il lavoro svolto nel 2013 (152.989 galle raccolte).
- **Rilievo del centro di ogni sito di prelievo** tramite il Global Positioning System (GPS). Le coordinate GPS sono state utilizzate per localizzare i siti su una mappa a livelli ottenuta dalla Carta della Copertura del Suolo della Regione Veneto (Segreteria Regionale per le Infrastrutture – Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia, Italy), per calcolare le distanze tra i diversi siti e per condurre le buffers analysis (ARCGIS, version 10; ESRI, Redland, California).
- **Pulizia delle galle**. Il materiale sarà successivamente posto in allevamento in scatole di cartone provviste di lucernai collocate in una struttura aperta protetta da una tettoia.
- **Raccolta di tutti gli individui emersi dalle galle.** Non appena sfarfallati , gli individui(parassitoidi, inquilini, successori) verranno contati, sessati e identificati con l'utilizzo di chiavi dicotomiche e di metodi molecolari (LAMP). Verrà inoltre determinato il ruolo ecologico di ciascuna specie di parassitoide (generalista, specialista, iperparassitoide facoltativo).

- **Allevamento e lancio dell'antagonista**. Gli individui di T. sinensis, opportunamente nutriti

ogni giorno, verranno mantenuti sino al momento del rilascio in provettoni di vetro posti all'interno di celle climatiche. I lanci avverranno in siti ad alta vocazione castanicola fortemente infestati.

Operatività e tempi di lavoro

In una scatola di allevamento si possono mettere al massimo 3000 galle ca.: di conseguenza, serviranno almeno 200 scatole di cartone per contenere tutto il materiale raccolto. Per ospitare un numero così elevato di allevamenti, nel centro di moltiplicazione sarà necessario allestire con pavimentazione e scaffalature la seconda metà della tettoia rimata inutilizzata nell'anno in corso.
Il numero di T. sinensis atteso non è facilmente stimabile, data la grande variabilità delle densità riscontrate nei diversi siti e la possibilità di ottenere T. sinensis anche da siti ove non è avvenuto il rilascio. Con larga approssimazione, ci si attende lo sfarfallamento di almeno 22.000 individui. Sottraendo la percentuale di mortalità riscontrata quest'anno negli allevamenti, dovrebbe essere possibile eseguire nel 2014 un centinaio di nuove introduzioni.
Per quanto riguarda i tempi di lavoro relativi alle fasi di raccolta e pulizia delle galle e di preparazione e controllo degli allevamenti, si forniscono di seguito alcuni valori indicativi ricavati dall'esperienza accumulata negli anni passati. I valori si riferiscono alla quantità di lavoro svolta in un'ora da un singolo operatore.
- Raccolta delle galle: in media si riescono a raccogliere, in 1 ora, 500 galle/operatore grossolanamente ripulite da foglie e parti di ramo. Il numero può subire notevoli variazioni in relazione al grado di infestazione (n. di galle per ramo).
- Pulizia delle galle: questa fase del lavoro deve essere accuratamente eseguita. 500 galle/ora/operatore sono un buon risultato. Ovviamente il tempo dipende da quanto si è curata la pulizia delle galle nella fase di raccolta.
- Scatole di allevamento: ci vogliono 20-30 minuti ca. per preparare adeguatamente una scatola e dotarla di lucernaio.
- Rimozione dei predatori (ragni): nelle settimane successive alla creazione delle scatole di allevamento, è opportuno aprire le scatole ed eliminare eventuali ragni, ragnatele e altri fattori di disturbo presenti all'interno delle stesse. L'operazione richiede 10-15 minuti per ogni scatola.
- Controllo allevamenti e raccolta degli individui di sfarfallati (non T. sinensis): il controllo va eseguito quotidianamente. Lo svuotamento dei lucernai, per la raccolta in dei parassitoidi autoctoni, inquilini e successori, può essere eseguito ogni 2-3 giorni. L'operazione richiede 10-15 minuti per lucernaio dato che tutti i campioni, per poter essere in un secondo tempo identificati al microscopio, devono essere conservati in alcool in provette opportunamente etichettate.
- Controllo allevamenti e raccolta degli individui di T. sinensis sfarfallati. Il controllo e la raccolta vanno eseguiti quotidianamente per almeno un mese. L'operazione richiede 10-15 minuti per lucernaio.

Sino al momento del rilascio, i T. sinensis vanno opportunamente nutriti ogni giorno. L'elevato numero di individui atteso rende troppo dispendioso, in termini di tempo, l'utilizzo dei provettoni di vetro per gli allevamenti. Sarà quindi necessario, per facilitare le operazioni necessarie al mantenimento dell'antagonista, creare degli allevamenti massali contenenti diverse centinaia di individui. Questi verranno trasferiti nei provettoni, in numero e sex-ratio adeguati, solo prima del momento del rilascio per agevolare le fasi di trasporto e di lancio.

FABBISOGNO FINANZIARIO RICHIESTO

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013

Descrizione spese	**Importo (€) IVA inclusa**
- Personale incaricato dall'Università nel periodo gennaio - luglio di ciascun anno (2014 e 2015)	40.000,00
- Materiale di consumo, missioni, spese generali	8.000,00
- Impostazione scientifica, redazione delle relazioni, pubblicazioni scientifiche e divulgative, partecipazione a incontri pubblici, realizzazione della cartografia	7.000,00
Totale	**55.000,00**

(Codice interno: 268649)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 21 gennaio 2014

Modifica delle deliberazioni n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 1998 del 22 luglio 2008, regolanti la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per conformarle alla riorganizzazione regionale (lr n. 54/2012).

[Ambiente e beni ambientali]

Nota per la trasparenza:
La deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, adottata in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ha apportato delle rilevanti novità per quel che concerne l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Con il presente provvedimento si adeguano le deliberazioni indicate in oggetto al nuovo assetto organizzativo.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante *'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"'*, ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad essa afferenti, secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto del Veneto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Nella nuova organizzazione non è prevista la figura del Segretario regionale. Vi è pertanto l'evidente necessità di fornire delle specifiche disposizioni in materia al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa, operativa a decorrere dal 1 gennaio 2014, prevedendo e individuando le nuove Strutture e istituendo il Dipartimento Ambiente e, nell'ambito dello stesso, la Sezione Tutela Ambiente e la Sezione Coordinamento Attività Operative.

Nello specifico, per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, con le deliberazioni n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 1998 del 22 luglio 1998, erano state assegnate al Segretario regionale per l'Ambiente e Territorio specifiche competenze in conformità alla normativa comunitaria e statale, di talché ora si ritiene necessario modificare i predetti provvedimenti attribuendo le competenze e le funzioni già devolute al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative.

Inoltre, al fine di garantire la regolare continuità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi *in itinere,* si ritiene necessario confermare la procedura di raccordo del 31 ottobre 2008, stabilita nella circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità, regolante il coordinamento amministrativo tra il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale, in attuazione della deliberazione n. 1998 del 22 luglio 1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 1998 del 22 luglio 2008;

Vista la circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 31 ottobre 2008;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare le deliberazioni n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 1998 del 22 luglio 2008, attribuendo le competenze e le funzioni del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, ivi indicate, al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative;
3. di confermare nei contenuti la procedura di raccordo del 31 ottobre 2008, stabilita nella circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità, regolante il coordinamento amministrativo tra il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale, in attuazione della deliberazione n. 1998 del 22 luglio 1998;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Ambiente l'adozione di tutti gli atti attuativi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268650)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione Valutazione Tecnica Regionale (VTR).

[Ambiente e beni ambientali]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto si individuano le figure preposte alla Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27, L.R. 11/2004, necessaria all'approvazione di piani ambientali e di strumenti di pianificazione.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 9, L.R. 40/1984 prevede che per la costituzione dei parchi e delle riserve regionali sia formato un piano ambientale atto ad assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona. L'art. 10 prevede che Il piano ambientale sia approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale (CTR).

L'art 27, L.R. 11/2004 prevede che l'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione sia preceduta da un parere, denominato Valutazione Tecnica Regionale (VTR), espresso da un Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'art. 11, L.R. 1/1997 e successive modificazioni o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica.

La norma prevede inoltre che le funzioni consultive attribuite dalla legislazione regionale alla CTR, sezione urbanistica di cui all'art. 26, L.R. 42/1984, ed al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 1, L.R. 47/1993, sono sostituite dalla Valutazione Tecnica Regionale (VTR).

Con DGR 2140 del 25.11.2013 Sono state individuate le nuove strutture della Giunta regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento. In particolare sono stati istituiti il Dipartimento Territorio e la Sezione Urbanistica. Per effetto della nuova organizzazione delle strutture regionali la VTR, che nella precedente configurazione era espressa da un Segretario regionale, nell'attuale assetto organizzativo va riconosciuta nella figura del Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o del suo vicario.

L'approvazione di piani ambientali avrà luogo previo espressione di un parere denominato Valutazione Tecnica Regionale che sarà pertanto formulato dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 16.08.1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionali";

VISTA la L.R. 16.08.1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTA la L.R. 01.09.1993, n. 47 "Disposizioni in materia di Urbanistica e disciplina del Comitato Tecnico Regionale";

VISTA la L.R. 10.01.1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 2140 del 25.11.2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. 54/2012".

delibera

1. che per effetto della nuova organizzazione delle strutture regionali la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), di cui all'art. 27, L.R. 11/2004 sia espressa dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o dal suo vicario;

2. che l'approvazione di piani ambientali e di strumenti di pianificazione avrà luogo previa espressione di un parere denominato Valutazione Tecnica Regionale VTR che sarà formulato dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o dal suo vicario;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268604)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di lavori pubblici, con specifico riferimento alla Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR LLPP).

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
La deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, adottata in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ha apportato delle rilevanti novità per quel che concerne l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intendono fornire delle specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla Commissione tecnica regionale lavori pubblici, a seguito del mutato quadro legislativo.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante *'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"'*, ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad essa afferenti, secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto del Veneto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa, operativa a decorrere dal 1 gennaio 2014, prevedendo e individuando le nuove Strutture.

Con successiva deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, ha assegnato le competenze e funzioni alle nuove strutture regionali, ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012.

A seguito della nuova organizzazione vi è ora la necessità di fornire specifiche disposizioni in merito alla composizione delle Commissioni previste dalla L.R. 27/2003, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Nello specifico, per quanto riguarda la composizione della Commissione Tecnica regionale lavori pubblici, prevista dall'art. 13, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, recante *"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"*, occorre effettuare una equiparazione tra i componenti regionali della Commissione medesima, già individuati con Decreto del Presidente n. 43 del 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 17 c. 1 della medesima L.R. 27/2003, e le corrispondenti figure presenti nella nuova organizzazione.

In particolare, relativamente al componente della Commissione tecnica regionale lavori pubblici, che l'art. 13, comma 1, lett. b) della summenzionata legge individua nella figura del Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, non più prevista nella nuova organizzazione, si dispone che lo stesso sia individuato nel Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A..

Per quanto riguarda i componenti, di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), l), j), m), n), del citato art. 13 c.1, si dispone che gli stessi siano individuati nei Direttori dei Dipartimenti/Sezioni regionali competenti per materia, come attribuita con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, in linea con quanto disposto dall'art. 31 comma 8 della L.R. 54/2012 ed in particolare:

lett. d): Direttore della Sezione Lavori Pubblici;

lett. e): Direttore della Sezione Difesa del Suolo

lett. f): Direttore della Sezione Urbanistica;

lett. g): Direttore della Sezione Tutela Ambiente;

lett. h): Direttore della Sezione Infrastrutture;

lett. i): Direttore della Sezione Geologia e Georisorse;

lett. l): Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;

lett. j): Direttore della Sezione Agroambiente;

lett. m): Direttore della Sezione Affari Legislativi;

lett. n): i Direttori delle Sezioni Difesa Idrogeologica e Forestale, competenti per territorio;

In questo ambito, va stabilito altresì che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 27/2003, il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. svolge anche le funzioni di Vicepresidente della CTR lavori pubblici e, in caso di sua assenza e impedimento, è sostituito dal Direttore della Sezione Lavori Pubblici.

Resta fermo quanto altrimenti disposto con DPGR n. 43 del 31 marzo 2011 e s.m.i. in merito alla composizione della CTR lavori pubblici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 31 marzo 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le funzioni di componente e vice presidente della Commissione tecnica regionale lavori pubblici, previste dall'art. 13, comma 1, lett. b) e comma 2) della legge regionale 27/2003, sono esercitate dal Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.;
3. di stabilire che le funzioni di componenti, di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), l), j), m), n), dell'art. 13 c.1 della L.R. 27/2003, sono esercitate dai Direttori delle Sezioni regionali competenti per materia, e precisamente:

   lett. d): Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
   lett. e): Direttore della Sezione Difesa del Suolo
   lett. f): Direttore della Sezione Urbanistica;
   lett. g): Direttore della Sezione Tutela Ambiente;
   lett. h): Direttore della Sezione Infrastrutture;
   lett. i): Direttore della Sezione Geologia e Georisorse;
   lett. l): Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;
   lett. j): Direttore della Sezione Agroambiente;
   lett. m): Direttore della Sezione Affari Legislativi;
   lett. n): i Direttori delle Sezioni Difesa Idrogeologica e Forestale, competenti per territorio;

4. di stabilire che, in caso di assenza e impedimento, il Vicepresidente della CTR lavori pubblici è sostituito dal Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
5. di stabilire che resta fermo quanto altrimenti disposto con DPGR n. 43 del 31 marzo 2011 e s.m.i. in merito alla composizione della CTR lavori pubblici;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269037)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 04 febbraio 2014

Fondazione per l'incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti - F.I.T.O.T. - approvazione proposta di modifica di Statuto - conferimento di mandato.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Nota per la trasparenza:
il provvedimento, attraverso la proposta di modifica statutaria prevede l'ampliamento delle funzioni e delle attività della FITOT, allineando le finalità e la struttura della Fondazione alle mutate esigenze

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con DGR n. 5508 del 15.11.1994 ha promosso l'istituzione di una Fondazione finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei trapianti d'organo, denominata Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'Organo (F.I.T.O.) cui - con successiva deliberazione n. 541 del7.2.1995 - veniva riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del previgente art. 12 C.C. e dell'art. 14 D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Con successiva DGR n. 1087 del 14.3.1995 si provvedeva all'assegnazione del necessario finanziamento regionale e alla nomina di un Commissario straordinario mentre, con DGR n. 1865 del 11.4.1995, si procedeva alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in parola.

Negli anni successivi si susseguivano una serie di provvedimenti riguardanti detta Fondazione, che ne ridisegnavano funzioni e finalità; in particolar modo, con DGR n. 963 del 18.3.2005, la Giunta ha definito le modifiche statutarie, da apportarsi d'intesa con il Coordinamento Regionale Trapianti, approvate successivamente da parte del Consiglio di Amministrazione di F.I.T.O. in carica, *ex* DGR n. 2202/2002 e n. 627/2003.

Nel prendere atto di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione in data 27.4.2005, la Giunta regionale approvava, con successiva DGR n. 1732 del 5.7.2005, il nuovo Statuto dell'ente, da allora in avanti denominato F.I.T.O.T., Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti.

Considerata l'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni da parte di FITOT nel campo della formazione, considerato anche il ruolo di *provider* nazionale della stessa, con il presente atto, si propone di conferire mandato al rappresentate della Regione del Veneto, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, affinché proponga all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'integrazione statutaria perché possano trovare estensione le finalità alla promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, provvedendo contestualmente un adeguamento, snellendolo, dell'assetto organizzativo, in conformità alle previsioni normative nazionali (L. 30 luglio 2010, n. 122).

Le modifiche statutarie proposte sono riportate nel documento di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modifiche ed integrazioni che si offrono oggi in comunicazione per l'approvazione giuntale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 5508 del 15.11.1994;

Vista la DGR n. 1087 del 14.3.1995 e la DGR n. 1865 del 11.4.1995;

Vista la DGR n. 3948 del 15.12.2000;

Vista la DGR n. 2222 del 9.8.2002;

Vista la DGR n. 627 del 14.3.2003;

Vista la DGR n. 487 del 18.2.2005, la DGR n. 963 del 18.3.2005, la DGR n. 1732 del 5.7.2005;

Vista la DGR n. 3249 del 17.10.2006;

Vista la DGR n. 323 del 6.3.2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, quale rappresentante della Regione del Veneto nella Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti - F.I.T.O.T. - , di porre all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione la proposta di modifica statutaria di cui all'**Allegato A**, documento che si allega al presente atto, quale parte integrante, con promessa di ritenere fin d'ora rato e valido il voto espresso dal precitato rappresentante;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014 pag. 1/6

ARTICOLI	PROPOSTE DI MODIFICA
Denominazione	**Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.)**
Art. 1 COSTITUZIONE	In armonia con gli indirizzi di politica sanitaria nazionale e regionale, è costituita la Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.) avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti del DPR 10 febbraio 2000 n.361 e del codice civile, libro I, titolo II, capo II.. La Fondazione opera, principalmente, nel Veneto ed ha sedi operative in Montecchio Precalcino (VI) presso Villa Nievo Bonin Longare in Viale Europa Unita 12 e in Padova, presso Passaggio L. Gaudenzio 1, la quale è anche sede legale. La sua durata è illimitata. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio–sanitari e di promozione della ricerca scientifica in campo sanitario.
ART. 2 SCOPI	La Fondazione intende perseguire finalità di promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché di promozione e sviluppo della donazione di organi, tessuti e cellule. In particolare, la Fondazione svolge la sua attività nei seguenti settori: • formazione e ricerca sui modelli di sanità pubblica, con particolare attenzione all'innovazione; • formazione e ricerca sui modelli di management delle aziende sanitarie e socio sanitarie, con particolare attenzione all'innovazione; • promozione e sviluppo della donazione di organi, tessuti e cellule, nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'alto valore morale e sociale della donazione di organi, tessuti e cellule**.** È, pertanto, obiettivo generale della Fondazione contribuire allo sviluppo dei livelli qualitativi dei servizi sanitari e socio-sanitari, in particolare nel territorio della Regione Veneto, in una logica di miglioramento dell'appropriatezza dei servizi erogati ai cittadini; dell'efficacia degli esiti degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle aziende sanitarie e socio-sanitarie; della promozione e della conoscenza delle eccellenze sanitarie regionali, nazionali ed internazionali in un quadro di sviluppo complessivo delle competenze del personale chiamato ad operare all'interno dei servizi. Per l'attuazione di tale obiettivo generale la Fondazione, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ed in particolare con il sistema universitario veneto, sviluppa iniziative per: - realizzare attività di aggiornamento, formazione e ricerca di elevato livello qualitativo per le aziende sanitarie e socio-sanitarie e per il loro personale, quali

ALLEGATOA alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014

	master, corsi per la qualifica professionale manageriale, corsi per lo sviluppo di personale ad elevato potenziale, ecc. ; - stimolare il miglioramento degli strumenti e l'adeguamento delle metodologie didattiche, con particolare attenzione all'impiego delle potenzialità del web; - promuovere la conoscenza e lo scambio delle eccellenze nel campo dei servizi sanitari e socio-sanitari anche mediante la predisposizione di testi, articoli, documentazione, ecc.; - contribuire ad aumentare la capacità delle aziende sanitarie e socio-sanitarie di partecipare ai progetti europei ed internazionali di settore, anche favorendo lo sviluppo di una rete di collaborazioni internazionali e collaborando con le aziende stesse ad eventuali bandi di gara; - elaborare gli indirizzi tecnico-scientifici per la realizzazione del programma di formazione continua dei medici convenzionati (es. MMG, PLS, medici di CA; SAI); - elaborare gli indirizzi tecnico-scientifici e svolgere attività di coordinamento per la formazione di tutte le figure professionali del Sistema Sanitario Regionale, dipendenti e convenzionati; - incentivare il prelievo e i trapianti di organi, tessuti e cellule, anche finanziando studi, missioni di studio, corresponsione di premi a personale sanitario e medico particolarmente distintisi nello specifico settore; - diffondere fra i cittadini e gli operatori sanitari l'informazione sull'applicazione e sulle realistiche aspettative della terapia cellulare; - promuovere la ricerca scientifica nel campo del prelievo e del trapianto d'organi, tessuti, e sviluppare la utilizzazione di cellule, avvalendosi principalmente del CORIT; - organizzare in proprio o per soggetti terzi convegni e conferenze sui temi oggetto della attività della Fondazione. La Fondazione nel perseguire le sue finalità potrà a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione: - collaborare con le amministrazioni pubbliche competenti stipulando con esse accordi e/o contratti e/o convenzioni; - gestire progetti, attività di studio e ricerca comunque connessi ai propri scopi; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività con parere del Consiglio di amministrazione; - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, ai fini della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti con parere unanime del Consiglio di amministrazione; - costituire ovvero concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, società nonché partecipare a società del medesimo tipo o con le medesime finalità con voto unanime del Consiglio di amministrazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le entrate di cui all'articolo successivo.
ART. 3 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti od acquisiti. Le entrate della Fondazione provengono da: - contributo annuale della Regione Veneto - contribuzioni di altri enti pubblici e privati - oblazioni, contributi, donazioni e legati di privati

ALLEGATOA alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014 pag. 3/6

	- introiti realizzati nello svolgimento della propria attività - redditi derivanti dal proprio patrimonio. Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente o collaborante e a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione. Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelle ad essi direttamente connesse. È fatto divieto, in ogni caso, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi o riserve di capitale.
ART. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno e di redigere annualmente il Bilancio consuntivo, secondo i criteri disposti dall'art. 2423 e seguenti del c.c., che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo all'anno cui si riferisce, previo esame del Revisore dei Conti. A tal fine la Fondazione si doterà degli strumenti contabili necessari per una corretta gestione e per permettere la verifica dei fatti di gestione.
ART. 5 ORGANI	Organi della Fondazione sono: - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Direttore; - il Revisore dei Conti - il Comitato Tecnico Scientifico Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso per le spese autorizzate e documentate.
ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nominati dalla Giunta Regionale nel modo seguente: – il Presidente; – il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto o suo delegato, con funzioni di vice Presidente; – il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Padova o suo delegato; – il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona o suo delegato. Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni con funzioni di segretario verbalizzante, provvedendo, altresì, alla raccolta cronologica e custodia dei verbali in apposito registro. Possono, inoltre, partecipare al Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, il Coordinatore Regionale per i Trapianti, il Presidente del Comitato tecnico scientifico, nonché esperti e consulenti esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e, comunque, fino al suo rinnovo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014 pag. 4/6

	Con l'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica decade. La Regione provvede alla nomina del nuovo Consiglio in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.
ART. 7 PRESIDENTE	Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, sociale, manageriale o imprenditoriale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione dei relativi deliberati. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nelle sedi della Fondazione o altrove su invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei componenti. L'avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima, anche a mezzo telegramma o a mezzo posta elettronica certificata. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti. Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.
ART. 9 POTERI DEI CONSIGLIO	Il Consiglio di Amministrazione: a) fissa i programmi della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie; b) approva il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce il consuntivo; c) nomina, e motivatamente revoca, il Direttore, stabilendone funzioni e competenze nonché i relativi compensi o retribuzioni; d) assume i dirigenti; e) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico; f) approva, con la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto e gli eventuali Regolamenti interni della Fondazione; g) accetta eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge; h) acquista eventuali immobili strumentali necessari alla funzionalità della Fondazione, previa autorizzazione regionale; i) ratifica i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal Presidente; l) assume ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire deleghe e procure al Direttore nonché procure speciali a consulenti e professionisti esterni.
ART. 10 DIRETTORE	Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina compiti e retribuzione per la durata fino a quattro anni e può essere riconfermato.

ALLEGATOA alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014 pag. 5/6

	É scelto tra i liberi professionisti o dipendenti, in servizio o in quiescenza, con comprovata esperienza manageriale. Il Direttore assume collaboratori previa informazione al Consiglio. Qualora il designato sia dipendente da un ente pubblico o privato, la sua nomina è condizionata dal previo assenso dell'ente da cui dipende. Il Direttore è responsabile della legalità ed efficienza della gestione della Fondazione e ne risponde al Consiglio di Amministrazione.
ART. 11 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri esponenti del campo scientifico, che abbiano adeguata esperienza nei settori di attività della Fondazione. Ne fanno parte di diritto il Responsabile operativo del Centro Regionale Trapianti, un rappresentante dell'Università degli Studi di Padova, un rappresentante dell'Università degli Studi di Verona, il Direttore della Fondazione con funzione di segretario. Al Comitato Tecnico Scientifico sono riconosciuti i seguenti compiti: a) esaminare le proposte di protocolli di ricerca e/o di linee applicative, da svilupparsi all'interno delle linee programmatiche fissate dal Consiglio d'Amministrazione; b) promuovere ed incentivare l'informazione, la formazione e la diffusione nella popolazione delle tematiche riguardanti la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e lo sviluppo della utilizzazione di cellule; c) promuovere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e tutte le iniziative necessarie o utili alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica per una durata pari a quella prevista per il Consiglio d'Amministrazione e si riunisce almeno una volta ogni semestre, salvo diversa programmazione o qualora il Presidente lo ritenga necessario. Possono partecipare al Comitato Tecnico Scientifico, su invito del Presidente, esperti esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate.
ART. 12 PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	Il Comitato Tecnico Scientifico in occasione della prima riunione nomina il Presidente, con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi). Il Presidente convoca il Comitato Tecnico Scientifico, presiede le relative riunioni e garantisce l'attuazione delle decisioni prese. Previa autorizzazione del Comitato, può delegare alcune sue funzioni ad un membro del Comitato e farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.
ART. 13 REVISORE DEI CONTI	Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli abilitati al controllo legale dei conti per la durata di quattro anni, è rieleggibile ed espleta la vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione della Fondazione, esprimendo il suo parere per iscritto sul Bilancio preventivo e sul Bilancio consuntivo. Il suo compenso è stabilito dal Consiglio e non può superare quello previsto per il Revisore dei Conti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
ART. 14 GRUPPI E COMITATI	Il Consiglio di Amministrazione può nominare gruppi di studio o comitati promozionali per il raggiungimento degli scopi statutari, determinandone le specifiche finalità, i rimborsi spese e gli eventuali gettoni di presenza.

ART. 15 CAUSE DI DECADENZA	In caso di persistenti disfunzioni della Fondazione o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la Giunta Regionale può dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario, nelle more del rinnovo del Consiglio stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione e conseguente sua liquidazione, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione stessa verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

(Codice interno: 269036)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 04 febbraio 2014

CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero. Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008. Parere non favorevole.

[Ambiente e beni ambientali]

Nota per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto e conseguente diniego dell'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Istanza presentata dalla CO.VE.RI. Scarl in data 18/03/2011. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 11/09/2013.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Va premesso che la durata e la particolare articolazione dell'iter amministrativo seguito nel caso di specie richiedono una breve ricostruzione dei vari momenti istruttori succedutisi nel tempo e che, da ultimo, hanno condotto all'adozione del presente provvedimento.

In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Dopo una prima fase caratterizzata da un contenzioso promosso dal Comune di Casale sul Sile nei confronti del proponente, la società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..

Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento di natura riduttiva in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando *"(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)"* e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo"

presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:

   a. un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
   b. il progetto di bonifica delle aree contaminate;

2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;

4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento si è fatta parte attiva e ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso.

In merito all'intervento in oggetto sono pervenuti pareri e osservazioni tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti elencati nella premessa del parere n. 407 del 24/04/2013, **Allegato A**, del presente provvedimento.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 28/09/2011.

In data 20/12/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 36719 E. 410.01.1 dell' 25/01/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta CO.VE.RI. Scarl, che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii., venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.

In data 20/03/2012, con prot. n. 0032753, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito con prot. n. 133612/63.01.07 E. 410.01.1, del 20/03/2012. Il medesimo Dipartimento ARPAV, a tale proposito, non ha ritenuto l'intervento soggetto all'art. 16 della L.R. n. 11/2010, tuttavia ha effettuato una valutazione in merito alla indispensabilità dell'impianto di smaltimento, in ragione all'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento, che si conclude:

"(...) L'analisi dei dati non fa pertanto emergere per l'immediato l'urgenza e la necessità di ulteriori volumetrie dedicate allo smaltimento definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi, diverse da quelle direttamente collegate ad interventi di bonifica dove l'urgenza è definita da altri aspetti, in assenza di una pianificazione regionale di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti, che peraltro è in corso di definizione.".

Le valutazioni espresse da ARPAV, con nota 13/04/2012, prot. n. 174855 E. 410.01.1, sono state trasmesse alla Provincia di Treviso, per l'eventuale seguito di competenza, comunicando, inoltre, alla Ditta proponente, il riavvio dei termini di chiusura della procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Successivamente, con Delibera n. 00021 del 30/07/2012, il Consiglio Provinciale di Treviso si è determinato, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

"(...) di dare atto che l'impianto di discarica per rifitui inerti proposto dalla ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. con sede legale in Treviso, via Longhin n. 1, e da ubicarsi nel territorio comunale di Casale sul Sule, non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010, per la sua approvazione si sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006."

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

- 04/05/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- 11/06/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 18/06/2012, prot. n. 282145, relativa alle migliorie progettuali apportate alle barriere di impermeabilizzazione, al sistema di raccolta del percolato, alla gestione delle acque meteoriche ed alla ridefinizione dell'invarianza idraulica;
- in data 23/04/2013, prot. n. 174254, relativa:
- alla servitù di passaggio che interessa la viabilità di accesso alla discarica in progetto;
- all'art. 32 della L.R. n. 3/2010.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012, è stato modificato il gruppo istruttorio.

Con nota n. 5198-6060/DS/cc/DD del 25/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. 363921 del 07/08/2012, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con prescrizioni da attuarsi in sede di esecuzione lavori.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/09/2012, è stato ulteriormente modificato il gruppo istruttorio.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

- diffida, in data 19/07/2012 - prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 - prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 - prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 - prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013 - prot. n. 174254.

Con nota n. 164265 del 17/04/2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. nella medesima data, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con riferimento agli aspetti connessi alla tutela dell'ecosistema fluviale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile e a quelli idraulici della rete idrologica superficiale di drenaggio.

A dette valutazioni è stato dato riscontro nella sezione delle controdeduzioni delle osservazioni, nel presente parere.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., al fine di acquisire in un'unica sede pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati di organi regionali, provinciali e comunali, necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 407 del 24/04/2013, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., si è nuovamente rideterminata in senso positivo in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, confermando a maggioranza dei presenti, il parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007), subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Nella medesima seduta del 24/04/2013 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto di prescrizioni di cui al parere n. 407 del 24/04/2013, **Allegato A** del presente provvedimento, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, n. 407 del 24/04/2013, e di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole (n. 412 del 08/05/2013) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto di prescrizioni, indicate nel parere n. 412 del 08/05/2013, **Allegato B** del presente provvedimento.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota n. 220708 del 23/05/2013, hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (e, per conoscenza alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso) le seguenti prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ed ai fini autorizzativi, impartite dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 407 del 24/04/2013, a cui il proponente doveva ottemperare prima dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale del Veneto.

In particolare, il proponente aveva l'obbligo di provvedere ad ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 1, relativa al giudizio di compatibilità ambientale entro 30 giorni a partire dal ricevimento delle comunicazione, inviando copia della documentazione agli Uffici regionali e per conoscenza anche alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.

Nella nota n. 220708 del 23/05/2013 era inoltre specificato che, decorso tale termine la Giunta Regionale avrebbe provveduto all'assunzione del conseguente provvedimento.

Con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), la CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ha presentato richiesta di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/07/2013 sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta. La discussione si è conclusa esprimendo, ad unanimità dei presenti, parere non favorevole alla concessione della proroga richiesta dal proponente, con conseguente parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale, n. 419 del 03/07/2013 (**Allegato C**, del presente provvedimento), non avendo il proponente ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione, al deposito della documentazione richiesta.

In data 04/07/2013, il Comune di Casale sul Sile (TV) ha presentato ricorso con istanza di sospensione cautelare avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Regione Veneto, CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ed altri.

In data 16/07/2013, la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., ha presentato controricorso e ricorso accidentale avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Comune di Casale sul Sile, Regione Veneto ed altri.

Con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI.S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso la memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013.

La Ditta, nella succitata memoria, richiedeva quanto segue:

- in via principale, che la Commissione V.I.A., prendesse atto della dimostrazione della disponibilità delle aree relative alla strada d'accesso alla discarica ivi compreso il mappale n. 379 del foglio 3, di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., già fornita nel corso dell'iter istruttorio e di quanto allegato alla memoria stessa, e;
- in via subordinata, che la Commissione, previo avviso, ex D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari espropriandi, rimettesse il progetto alla Giunta regionale per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999, per consentire così l'avvio della procedura espropriativa e la conseguente adozione del decreto di esproprio/asservimento del mappale 379 al foglio 3, del Comune di Casale sul Sile.

Conclusa l'istruttoria tecnica per la valutazione memoria aggiuntiva presentata dalla Ditta proponente, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con parere n. 432 dell'11/09/2013, **Allegato D** del presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere definitivo non favorevole, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguenti motivazione:

- il proponente non ha ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1, del parere n. 407 del 24/04/2013 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta concernente la dimostrazione della disponibilità del mappale Foglio 3 n. 379 (intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.).

La medesima Commissione Regionale V.I.A., ha inoltre espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole all'attivazione del procedimento amministrativo, da parte della Regione del Veneto, per l'acquisizione coattiva della servitù, per la seguente motivazione:

- il proponente avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva al momento della presentazione dell'istanza del 2011.

Non avendo il progetto acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 992/2002;

VISTA la D.G.R. n. 3888/2006;

VISTA la D.G.R. n. 478/2007;

VISTA la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 24/04/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/05/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 03/07/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 11/09/2013;

VISTO il parere n. 407 del 24/04/2013, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 412 del 08/05/2013, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 419 del 03/07/2013, **Allegato C** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 432 del 11/09/2013, **Allegato D**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prendere atto, facendoli propri, i pareri:

   - n. 407 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/04/2013, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, **Allegato A**del presente provvedimento;
   - n. 412 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 08/05/2013, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, Allegato B**del presente provvedimento;
   - n. 419 dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/07/2013, ai fini dell'espressione del parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale, **Allegato C**del presente provvedimento;
   - n. 432 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/09/2013, ai fini dell'espressione del parere definitivo non favorevole, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, **Allegato D**del presente provvedimento;

che formano parte integrante e sostanziale, in ordine al giudizio di compatibilità ambientale, all'autorizzazione dell'intervento ealcontestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, in Comune di Casale Sul Sile (TV), presentato dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000);

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed in ragione delle risultanze istruttorie della Commissione Regionale V.I.A., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel parere n. 432 del 11/09/2013**, Allegato D** del presente provvedimento;

3. di non autorizzare, conseguentemente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento per le motivazioni contenute nel parere n. 432 del 11/09/2013**, Allegato D** del presente provvedimento;

4. di non rilasciare alla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate nel parere n. 432 del 11/09/2013**, Allegato D** del presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 - 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale Sul Sile (TV), alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), alla Sezione Parchi e Biodiversità, alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 407 del 24/04/2013

Oggetto: **CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.**
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

PREMESSA

In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Con nota 6744 del 19/04/2001, acquisita con prot. n. 5333/46/01 del 04/05/2001, è stato comunicato dal Comune di Casale sul Sile l'accertamento, su campioni prelevati dal terreno interessato dall'intervento, del superamento dei limiti di ammissibilità di contaminazione dei suoli previsti dal D.M. 25/10/1999 n. 471 e il conseguente avvio da parte del Comune del procedimento per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ex art. 17 del D. Lgs. 22/1997, nonché del procedimento per il recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/06/2001, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casale sul Sile, sentito il rappresentante della ditta proponente che ha dichiarato che i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del Comune e che la ditta proponente intendeva associarsi a tale ricorso, con Provvedimento n. 1963 del 27/07/2001, ha deciso all'unanimità, la sospensione dell'istruttoria fino all'avvenuto adeguamento all'ordinanza del Sindaco del Comune di Casale sul Sile riguardante la bonifica dei terreni interessati dall'intervento.

In data 30/01/2002 il TAR Veneto con sentenza n. 644 ha annullato l'ordinanza n. 3 del 12/04/2001 del Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV).

In data 19/04/2002 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 ha riavviato il procedimento di VIA relativo al progetto in sopra indicato.

La società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..
Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.
Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando *"(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)"* e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
    a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
    b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;
2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;
4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. , presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

In merito all'intervento in oggetto sono pervenuti pareri e osservazioni tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
Comune di Casale sul Sile	30/09/2011	451818
Comune di Casale sul Sile	03/10/2011	455130
Consorzio Acque Risorgive	03/10/2011	455222
Comune di Casale sul Sile	21/12/2011	594921
Comune di Casale sul Sile	02/05/2012	199591
Comune di Casale sul Sile	13/09/2012	411622
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	17/09/2012	416933
Comune di Casale sul Sile	18/10/2012	471777
Comune di Casale sul Sile	06/11/2012	500050
Provincia di Treviso	12/10/2012	461308
Provincia di Treviso	24/10/2012	481530

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag.

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	19/02/2013	75524
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	25/02/2013	83675
Comune di Casale sul Sile	26/02/2013	85769
Sig.ra Lorella Martignon	28/02/2013	90860
Sig.raElena Bassetto	01/03/2013	93640
Provincia di Treviso	06/03/2013	99045
Segreteria di Giunta regionale per conto di un gruppo di cittadini del Comune di Casale sul Sile	21/03/2013	123032
Provincia di Treviso	28/03/2013	135601
Comune di Casale sul Sile	15/04/2013	158420

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 28/09/2011.

In data 20/12/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 36719 E. 410.01.1 del 25/01/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta CO.VE.RI. Scarl, che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.
In data 20/03/2012, con prot. n. 0032753, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito con prot. n. 133612/63.01.07 E. 410.01.1, del 20/03/2012. Il medesimo Dipartimento ARPAV, a tale proposito, non ha ritenuto l'intervento soggetto all'art. 16 della L.R. n. 11/2010, tuttavia ha effettuato una valutazione in merito alla indispensabilità dell'impianto di smaltimento, in ragione all'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento, che si conclude:

"(…) L'analisi dei dati non fa pertanto emergere per l'immediato l'urgenza e la necessità di ulteriori volumetrie dedicate allo smaltimento definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi, diverse da quelle direttamente collegate ad interventi di bonifica dove l'urgenza è definita da altri aspetti, in assenza di una pianificazione regionale di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti, che peraltro è in corso di definizione.".

Le valutazioni espresse da ARPAV, con nota 13/04/2012, prot. n. 174855 E. 410.01.1, sono state trasmesse alla Provincia di Treviso, per l'eventuale seguito di competenza, comunicando, inoltre, alla

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

Ditta proponente, il riavvio dei termini di chiusura della procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Successivamente, con Delibera n. 00021 del 30/07/2012, il Consiglio Provinciale di Treviso di è determinato, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

"(…) di dare atto che l'impianto di discarica per rifiuti inerti proposto dalla ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. con sede legale in Treviso, via Longhin n. 1, e da ubicarsi nel territorio comunale di Casale sul Sule, non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010, per la sua approvazione si sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006."

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alle quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:
- 04/05/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- 11/06/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:
- in data 18/06/2012, prot. n. 282145, relativa alle migliorie progettuali apportate alle barriere di impermeabilizzazione, al sistema di raccolta del percolato, alla gestione delle acque meteoriche ed alla ridefinizione dell'invarinza idraulica;
- in data 23/04/2013, prot. n. 174254, relativa:
  - alla servitù di passaggio che interessa la viabilità di accesso alla discarica in progetto;
  - all'art. 32 della L.R. n. 3/2010.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012, è stato modificato il gruppo istruttorio.

Con nota n. 5198-6060/DS/cc/DD del 25/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. 363921 del 07/08/2012, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con prescrizioni da attuarsi in sede di esecuzione lavori.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/09/2012, è stato ulteriormente modificato il gruppo istruttorio.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:
- diffida, in data 19/07/2012 – prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 – prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 – prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 – prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013 – prot. n. 174254.

Con nota n. 164265 del 17/04/2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. nella medesima data, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con riferimento agli aspetti connessi alla tutela dell'ecosistema fluviale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile e a quelli idraulici della rete idrologica superficiale di drenaggio.
A dette valutazioni è stato dato riscontro nella sezione delle controdeduzioni delle osservazioni, nel presente parere.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99 e succ. mod. e integr., al fine di acquisire in un'unica sede pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati di organi regionali, provinciali e comunali, necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

1. FASI SALIENTI PREGRESSE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

Per una più esaustiva comprensione dell'argomento si ritiene dapprima opportuno evidenziare alcuni "passaggi" relativi all'iter del presente procedimento:

1.A) D.G.R. n. 478 del 06/03/2007

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 ha espresso, ai sensi della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di discarica per rifiuti non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, da realizzare in comune di Casale sul Sile e promosso dalla ditta CO.VE.RI Scarl, facendo proprio il Parere n.151 del 07/02/2007 della Commissione regionale VIA, recependone quindi anche tutte le prescrizioni specificate nel parere stesso.
Nella stessa D.G.R. si deliberava di rinviare l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel parere n. 151 del 07/02/2007.
Si riporta di seguito un estratto delle conclusioni:

"(…) Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Direttore Generale ARPAV, il Dott. Franco Secchieri, Componente esperto della Commissione ed assenti giustificati il Dott. Gerry Boratto, l'Ing. Guido Cuzzolin e l'Arch. Filippo Tonero, Componenti esperti della Commissione), esprime a maggioranza (con voto contrario della Provincia di Treviso e dell'ARPAV di Treviso)

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. *venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:*
   a) *un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;*
   b) *il progetto di bonifica delle aree contaminate;*
2. *venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;*
3. *vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;*
4. *venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;*
5. *venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.*

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ritiene di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate. (…)".

Nel corso dell'iter istruttorio, in data 24/10/2012 la Commissione regionale V.I.A. ha ritenuto necessario richiedere i chiarimenti e le integrazioni di seguito riportati:

1. il progetto deve includere un impianto adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Il proponente deve dettagliare le modalità di allestimento della rete di estrazione del biogas. Si deve prevedere l'allestimento dei vari pozzi di estrazione del biogas man mano che avanza il fronte della discarica in coltivazione. Egli deve indicare come intende ottemperare al dettato della DGR 995/2000 secondo cui l'estrazione forzata e la combustione deve avvenire quando la portata estratta supera 10 m^3/h (riferita a un contenuto di O_2 del 5,%) anche per solo 8 ore/giorno. La DGR considera estraibile il 70% del biogas prodotto. Indichi anche come intende ottemperare alla DGR 995/2000 secondo cui deve essere previsto il riutilizzo del biogas quando la portata estratta superi 100 m^3/h; in particolare i motori installati devono essere in grado di funzionare correttamente anche a tale portata minima di soglia;
2. il Piano di Monitoraggio e Controllo deve prevedere per ogni pozzo di estrazione del biogas: la misura del contenuto % di CH_4 e di O_2, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale;
3. deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto un reporting periodico;
4. deve essere prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza. Il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH_4 nei pozzi e anche sulla superficie della discarica;
5. nel PMC deve essere previsto un monitoraggio periodico della qualità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'A.I.A.;
6. al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, il proponente valuti la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili;
7. venga conseguentemente aggiornato il piano finanziario con le richieste di cui sopra, di cui Allegato 2 D. Lgs 36/2003;
8. venga dimostrata la servitù di passaggio del mappale ora identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, 387; si chiede l'identificazione catastale attuale dei seguenti mappali presenti nell'Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974): Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 32, 133/a, 135/a, 134/a, 23, 141/a, 31/b, 51, 197; presenti nell'Atto 2: Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 133/a, 32, 162/a, 51/a; presenti nell'Atto 3: Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 32, 51, 19. Fornire l'atto n. 7285 del 21.11.1971 di rep. del Dr. Ripa notaio in Spresiano e n. 7111/7148 del 28/29.4.1976 di rep. del Dr. Curione notaio in Cornuda a dimostrazione di servitù attive e passive gravante sui fondi.

A detta richiesta la Ditta ha dato riscontro con nota del 20/12/2012, prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1.

2. VERIFICA ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO

2.1 Valutazioni della Commissione in merito all'adempimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 478 del 06/03/2007

Si analizzano di seguito le singole prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 e la loro ottemperanza.

- Prescrizione n. 1
  "*Venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:*

a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
b) il progetto di bonifica delle aree contaminate."

Il Piano della caratterizzazione trasmesso dal proponente nel giugno 2007 risulta approvato con prescrizioni dal Comune di Casale sul Sile con Determina n. 10 del 22.05.2008.
Nel giugno 2008 sono stati eseguiti i campionamenti relativi al Piano approvato e, a seguito della presentazione dei risultati di tali indagini eseguite dalla Ditta e al successivo confronto con i risultati delle analisi svolte da ARPAV per la propria quota parte, si sono evidenziati per alcuni parametri degli scostamenti.
In data 03/03/2009 si è svolto un incontro tecnico tra Enti e Ditta, a seguito del quale è stato stabilito di svolgere alcune indagini integrative, messe in atto nei mesi successivi. I nuovi risultati sono stati inviati al Comune di Casale sul Sile il 13/07/2009 e il 28/07/2009.
Successivamente si sono svolti alcuni incontri tra Enti e Ditta (nelle date 30/11/2009 e 14/01/2010) in base ai cui esiti è stata trovata una convergenza tra i risultati emessi dalla Ditta e quelli di ARPAV.
A conclusione dei passaggi sopra descritti è stata inviata una relazione sui risultati del Piano della caratterizzazione a Comune di Casale sul Sile, Provincia di Treviso e ARPAV in data 28.07.2010 in cui si rileva che sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/206 e ss.mm.ii..
Infine nel giugno 2011 è stata trasmessa una relazione sull'Analisi di rischio svolta (allegato 1/b alla nota inviata dalla Ditta a Regione, Provincia, Comune e ARPAV il 14/06/2011, acquisita con prot. reg. 282821 del 14/06/2011) le cui conclusioni sono le seguenti.
"*L'area è attualmente destinata a discarica di seconda categoria tipo A secondo la vecchia classificazione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la destinazione a discarica per inerti è assimilabile ad una destinazione industriale e che, pertanto, alle discariche per inerti si applicano i valori soglia di contaminazione previsti dalla colonna B e non dalla colonna A, tab I dell'allegato 5 d.Lgs 152/06 (cfr TAR Veneto, n. 3483/2003; TAR Veneto, III n. 2718/2007; TAR Veneto, III n. 3697/2008). Dal confronto tra l'esito delle analisi e i limiti stabiliti per le zone produttive e commerciali, risulta non esserci contaminazione dei terreni in sito né rischio per i lavoratori. Si tratta pertanto di un terreno non contaminato e non assoggettabile alla procedura di bonifica. Le conclusioni dell'esito della caratterizzazione, con validazione dei risultati, sono pertanto che l'area non è contaminata."*
Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione n. 1. Va da sé che quanto prodotto in ottemperanza a detta prescrizione resta , comunque, assoggettato alle valutazioni istruttorie da esperirsi ai sensi e per gli effetti del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss..mm.ii.

- Prescrizione n. 2
"Venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla D.G.R.V. 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti".

Si ritiene che il proponente abbia fatto un'analisi completa, sia con riferimento alla normativa regionale richiesta, sia con riferimento a modelli di produzione del biogas più sofisticati rispetto a quello indicato dalla normativa specificata.
A conclusione delle verifiche svolte, il proponente ritiene non necessaria l'installazione dell'impianto di estrazione e combustione del biogas. Peraltro, si dichiara disponibile ad adeguarsi, in osservanza ad una specifica richiesta della Commissione:*"Il progetto deve includere un impianto*

adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas.", presentando gli elaborati progettuali e la documentazione inerente. Si richiama sotto quanto espresso dal proponente:
Nella Relazione Tecnica Integrativa del dicembre 2012 (Integrazioni a seguito comunicazione della Regione del Veneto del 09/11/2012, prot. 509359,) il proponente afferma, punto 1.4: *".. In ogni caso, in base al principio di precauzione e come richiesto dalla commissione V.I.A., in fase di coltivazione, saranno installati i pozzi di captazione. Con la chiusura del primo lotto sarà installato un adeguato impianto per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Nel caso di superamento dei valori di soglia previsti dal PMC, sarà implementato un impianto di generazione di energia elettrica. I motori installati saranno in grado di funzionare correttamente alla portata minima di soglia di 100 m^3/h con recupero energetico del biogas."*
La Commissione rileva, invece, che il proponente ha operato in modo divergente da quanto prescritto dalla D.G.R. n. 995/2000:

- confonde il dato numerico che costituisce la soglia inferiore di produzione del biogas, al di sopra della quale scatta l'obbligo di estrazione forzata e combustione, con il dato di produzione del metano; essendo il contenuto di quest'ultimo nel biogas, tipicamente, circa il 50% del del volume totale; pertanto la soglia di produzione stabilita dalla citata DGR è superata nel momento in cui i calcoli siano condotti riferendosi al volume di biogas in tutte le sue componenti e non al solo metano;
- non applica il riferimento alla produzione equivalente a 8 ore.

Le valutazioni del proponente collocano erroneamente la produzione di gas di discarica al di sotto della soglia minima da cui scatta l'obbligo di estrazione forzata e combustione stabilita dalla disposizione regionale a tutela dell'ambiente. La mancata gestione del biogas potrebbe di conseguenza produrre effetti negativi, in particolare sull'impatto da odori.
Pertanto, in base al contenuto di quanto fornito dal proponente, che prevede comunque il percorso dell'estrazione forzata e combustione, e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le modalità di controllo e monitoraggio del biogas in atmosfera debbano essere oggetto di prescrizione del presente parere.
In merito alla produzione specifica di biogas dalle varie frazioni di rifiuti che possono produrlo , il proponente fornisce un elenco dettagliato, con gli specifici codici CER, indicandone anche la quantità, ottemperando formalmente alla prescrizione.
A giudizio della Commissione, il proponente ha indicato un tenore troppo basso di frazione biodegradabile nei rifiuti che saranno smaltiti.
La Commissione ritiene pertanto necessario richiamare l'obbligo di rispettare tale contenuto massimo di frazione biodegradabile e ciò sarà oggetto di prescrizione del presente parere.

- Prescrizione n. 3
  "Vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria."
  In merito allo spostamento del sostegno al picchetto n. 309 della linea 220 kV Salgareda – Treviso Sud, con infissione di un nuovo sostegno in semplice terna di tipo tronco piramidale posizionato lungo l'asse linea a circa 20 metri da quello esistente, i lavori vengono eseguiti da Terna SpA stessa entro 12 mesi dalla data di approvazione del preventivo.
  Per quanto attiene alle modalità operative si prende atto che sono definite ed eseguite da Terna SpA stessa.
  Per quanto riguarda il piano verticale si rileva che la quota della sistemazione finale si pone a +8,71 ml. rispetto al piano di campagna e il conduttore subisce una variazione rispetto allo stato attuale. Pertanto non è percepibile l'interazione tra i due soggetti dal punto di vista delle fasce di rispetto e delle isolinee in base alla normativa vigente.

  In conclusione, la Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

- Prescrizione n. 4
  "Venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti."
  Per quanto riguarda la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, richiesta dalla Commissione VIA nel parere n. 151/2007, la ditta ha presentato una relazione nella quale descrive le modalità operative alle quali intende attenersi.
  La Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione. Infatti, le modalità operative proposte richiamano procedure, metodi di campionamento e analisi in conformità al DM 27 settembre 2010 e pertanto risultano nella sostanza condivisibili. Peraltro si ritiene di aumentare la frequenza di controllo per i codici di rifiuti delle famiglie 17 e 19 allo scopo di ulteriore garanzia qualitativa degli stessi. Ciò è stato recepito nelle prescrizioni.

- Prescrizione n. 5
  "Venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica."
  Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 257, 372.
  I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 346, 358, 343, 358, 142, 31, 198.
  Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, 197, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 1 la relativa servitù di passaggio.
  Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 2 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep.10120 Rac. 1115 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 357, 358, 346.
  I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 31, 197, 198.
  Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51/a di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 2, la relativa servitù di passaggio.
  Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 31.
  I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 198.
  Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 3, la relativa servitù di passaggio.
  Per quanto riguarda il mappale, ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 387 da visura storica per immobile del Catasto Terreni di cui all'Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali risulta che deriva dal mappale n. 31, che nell' Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) è indicato come 31/a.
  Ciò in quanto il Catasto Terreni nel passaggio dalla numerazione letterale a quella definitiva in cui le particelle sono numerate progressivamente assumendo un nuovo numero a partire dal primo

numero disponibile del foglio di mappa, fatto eccetto per la prima particella indicata come sub "/a", che riprendeva il nome dell'originaria.
Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 4 (scrittura privata timbrata dall'ufficio di zona di Mogliano Veneto della Federazione provinciale coltivatori diretti in data 31 agosto 1988) in cui si riconosce la servitù di passaggio esistente a favore di altro mappale gravante sulla loro proprietà lungo i lati nord ed ovest a dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 198, 31, 32, 120.
I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 51, 121, 82, 55.
Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 133/a, 134/a, 135/a, 23, 141/a, 31/d, di cui al Foglio 3, risulta esterno all'ambito di intervento, mentre il mappale 162/a, risulta inesistente, mentre il mappale 19 non viene identificato.
Infine si rileva che l'atto n. 7111/7148 del 28/29.04.1976 di rep. del Dr. Curione consiste in una servitù non aedificandi.
Non risulta da nessun atto fornito la dimostrazione dell'esistenza della servitù di passaggio sul mappale ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A
Inoltre negli atti forniti (atto 1) il mappale 142 (ex 142a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà degli eredi del Sig. Carlo Scudeller, non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio".
Lo stesso dicasi per il mappale n. 197 (ex 197/a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà di Autostrade per l'Italia S.P.A. non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio" su atto 2 e atto 3.
Inoltre si evidenzia che il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile non risulta all'interno della scrittura privata denominato "atto 4" che definisce la larghezza della servitù di passaggio.

In conclusione, la Commissione ritiene che il proponente non abbia provveduto alla puntuale ottemperanza del punto in discussione in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 mappale 379, in quanto non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l'Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all'art. 1032 e 1051 del Codice Civile.

2.2 Considerazioni della Commissione in merito al progetto

Le considerazioni della Commissione riguardano anche la documentazione integrativa del proponente (acquista al protocollo regionale n. 509359 del 09/11/.2012).
Le richieste formulate dalla Commissione sono riportate in corsivo.
La Commissione ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dal proponente risponda correttamente alle richieste della stessa. Il quadro progettuale fornito risulta pure idoneo.

2.2.1 Considerazioni relative al biogas

2.2.1.1 Modelli di predizione delle quantità prodotte di biogas

Il proponente ha fatto riferimento a due diversi modelli: Modello "reazione semplificata" e Modello AP-42 LAND GEM (NB. Solo quest'ultimo è considerato dalla normativa regionale).

Modello "reazione semplificata" di predizione delle quantità prodotte
Per il calcolo della produzione del biogas è stato utilizzato un modello teorico-pratico basato su un procedimento stechiometrico adattato alla situazione reale.
Dati di partenza per eseguire l'elaborazione sono i seguenti:

- Periodo totale di gestione: 5 anni

- Quantità di rifiuti conferiti: circa 315.000 ton
- Composizione merceologica media dei rifiuti.

Il metodo matematico impiegato per la valutazione previsionale del fenomeno produttivo del biogas, denominato "metodo della reazione semplificata", è basato su una semplificazione del complesso processo di formazione del biogas stesso.
L'ipotesi alla base della relazione, che permette di valutare la quantità e la qualità del biogas teoricamente generabile, è che tutta la massa di rifiuti reagisca anaerobicamente e completamente. Ovviamente, la quantità di biogas teoricamente captabile dall'impianto d'estrazione sarà molto inferiore alla quantità teoricamente generabile dalla discarica, e la quantità realmente captata sarà ancora minore, non essendo realizzabili impianti con efficienza di captazione del 100%.
In una tabella (Tabella 5: Prospetto riassuntivo conferimento rifiuti e produzione del biogas) sono riportati i parametri per la determinazione della quantità teoricamente generabile di biogas.
I dati tabellari mostrano chiaramente che la produzione di biogas supera per 7 anni di seguito la produzione minima di 10 m3/h, addirittura per 11 anni se si applica l'estrazione forzata a durata parziale (8 h/giorno).
Il proponente, introducendo una media "trilussiana", assolutamente estranea alla normativa e quindi errata, afferma: "*La quantità media di metano captabile (6,29 m3/ora) è inferiore a quella massima pari a 10 m3/ora, oltre la quale la normativa (D.G.R.V. n.995 del 21.03.2000) prevede l'installazione di un impianto per la captazione e la decomposizione termica obbligatoria del biogas.*"
Si ricorda comunque che le considerazioni di cui sopra si riferiscono a un modello non considerato dalla normativa regionale.

Confronto con il Modello Previsionale AP-42 Land Gem
Si faccia riferimento ala paragrafo "Vincoli normativi" per questo modello, che è quello di riferimento secondo la normativa regionale.
Il proponente riporta in forma tabellare i dati elaborati relativi alla produzione annuale e oraria di biogas e di metano, ricordando che il valore inserito nel modello Land Gem è pari a 4 m3 CH4/ton di rifiuto, comprensivo anche della percentuale di captazione effettiva.
I dati tabellari ottenuti dai calcoli del proponente mostrano chiaramente che, secondo il modello indicato dalla normativa regionale (AP-42 LAND GEM), la quantità di biogas estraibile supera per 2 anni di seguito la produzione minima di 10 m3/h, ma che addirittura per oltre 20 anni è richiesta l'applicazione dell'estrazione forzata a durata parziale (8 h/giorno) e conseguente combustione in torcia.

2.2.1.2 Progetto di estrazione e combustione del biogas

In sede di richiesta di integrazione (seduta Commissione regionale VIA del 24/10/2012) veniva richiesto che: "*Il progetto deve includere un impianto adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Il proponente deve dettagliare le modalità di allestimento della rete di estrazione del biogas. Si deve prevedere l'allestimento dei vari pozzi di estrazione del biogas man mano che avanza il fronte della discarica in coltivazione. Egli deve indicare come intende ottemperare al dettato della DGR 995/2000 secondo cui l'estrazione forzata e la combustione deve avvenire quando la portata estratta supera 10 m3/h (riferita a un contenuto di O2 del 5%) anche per solo 8 ore giorno. La DGR considera estraibile il 70% del biogas prodotto. Indichi anche come intende ottemperare alla DGR 995/2000 secondo cui deve essere previsto il riutilizzo del biogas quando la portata estratta superi 100 m3/h. in particolare i motori installati devono essere in grado di funzionare correttamente anche a tale portata minima di soglia.*"

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 1

Nella documentazione il proponente specifica che l'impianto sarà costituito da pozzi di captazione secondo una maglia ben prestabilita. Il biogas sarà convogliato tramite tubazione ad una stazione di regolazione dotata di sistema di scarico ed accumulo della condensa, ed inviato tramite un anello perimetrale all'impianto di combustione.
L'impianto di combustione sarà dotato di sistema di aspirazione e sistema di accensione automatica.
L'impianto di captazione e smaltimento del biogas è costituito dai seguenti elementi:

- pozzi di captazione;
- collegamento dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione installate sul perimetro del corpo discarica – linea secondaria;
- stazioni di regolazione;
- linea principale d'aspirazione dalle stazioni di regolazione all'impianto di aspirazione centralizzato -Linea principale;
- impianto di aspirazione centralizzato con depressori in parallelo;
- impianto per il pretrattamento del biogas;
- impianto per la combustione automatica in torcia di combustione ad alta temperatura del biogas non utilizzato;
- impianto di autoproduzione di energia elettrica (nel caso di superamento dei valori di soglia): 100 Nm^3/h.

Pozzi di captazione del biogas
I pozzi di captazione sono costituiti da colonne in HDPE macrofessurate DN 200 mm inserite nel corpo rifiuti durante il conferimento degli stessi. Il tratto fessurato è compreso fra la base del tubo, posto a 1,5 m dal piano di posa dei rifiuti (al fine di evitare interferenze con il percolato il cui battente dovrà rispettare lo spessore massimo di 1 metro), e lo strato di argilla previsto nella copertura. Per favorire il richiamo del biogas, fra la tubazione fessurata e i rifiuti è realizzata un'intercapedine in ghiaino delimitato da rete metallica.
Alla base della tubazione sarà predisposto un sistema di sostegno costituito da un manicotto per l'inserimento della condotta verticale con saldati quattro tratti di tubazione fessurata in HDPE DN 110 mm disposti a raggiera per una lunghezza 4 m. La funzione di questa struttura è, come citato, di sostegno del pozzo di captazione, garantendo la verticalità della condotta anche durante le prime fasi di abbancamento dei materiali, e di incrementare l'efficienza alla captazione. Le tubazioni fessurate orizzontali saranno anch'esse ricoperte da ghiaino trattenuto da una rete metallica.
La parte terminale superiore del camino sarà sigillata mediante materiale argilloso previsto nella copertura della discarica. La sonda in HDPE fessurato si innesta in una testa di pozzo sempre realizzata in HDPE che emerge leggermente dalla copertura della discarica e si raccorda alla rete di trasporto superficiale. Il pozzo di captazione sarà, infine, dotato di tubo dilatatore di lunghezza 50 cm, in prossimità della superficie, per prevenire il sollevamento della testa turante i cedimenti futuri del corpo rifiuti.
Il numero dei pozzi e la loro collocazione (cfr. planimetria allegata dal proponente) dipende dal raggio di influenza che è funzione del fattore di captazione. Sulla base delle caratteristiche dei rifiuti e in particolare dello spessore modesto del corpo discarica si ritiene ottimale il raggio di 25 metri. I pozzi saranno così distribuiti nella discarica:

- lotto 1: 4 pozzi;
- lotto 2: 4 pozzi
- lotto 3: 4 pozzi
- lotto 4: 4 pozzi
- lotto 5: 4 pozzi
- lotto 6: 3 pozzi

- lotto 7: 4 pozzi

per un complessivo di 27 pozzi.
La distribuzione dei pozzi è stata fatta considerando la morfologia baulata della discarica.
Le stazioni di regolazione saranno poste contrapposte rispetto alla linea di colmo della discarica per favorire il deflusso, per gravità, della condensa che si forma dentro la tubazione di collettamento verso la stazione di regolazione, che dispone dei sistemi per il suo accumulo.
I pozzi di captazione sono distribuiti per lotti in accordo con l'avanzamento del conferimento dei rifiuti. L'esaurimento di un lotto determinerà, quindi, il completamento di un settore della rete di captazione e della relativa stazione di regolazione.

Linea secondaria di aspirazione
La linea secondaria di aspirazione collega le teste dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione. Il convogliamento del gas captato dai pozzi avviene in parallelo attraverso tubazioni in HDPE De 90 mm (PN6), flessibili interrate nello strato di copertura e che non risentono, perciò, degli assestamenti del corpo rifiuti.
Stazioni di regolazione. Comprendono una struttura in c.a. di supporto, un collettore per il collegamento dei pozzi di captazione del biogas provvisto di valvola d'intercettazione e valvola di regolazione della depressione per ogni singolo pozzo di captazione del biogas; una valvola di regolazione automatica di depressione sul collegamento del collettore alla linea principale d'aspirazione.
Ogni stazione sarà dotata di separatore terminale delle condense formatesi all'interno delle tubazioni secondarie. Le linee secondarie avranno pendenza verso i collettori stessi. A fianco del collettore sarà posto un barilotto di accumulo delle condense che scaricherà tramite pompa sommersa, il condensato direttamente negli adiacenti pozzi di discarica.
Ogni separatore di condense sarà dotato di specifica guardia idraulica.
Linea principale d'aspirazione. Comprende una tubazione in HDPE De 160 mm, nei due tratti che collegano le stazioni di regolazione più distanti rispetto la confluenza finale, e De 200 mm negli altri tratti.
Si tratta di una condotta interrata al contorno dell'area di discarica, con stacchi per il collegamento delle singole stazioni di regolazione. La tubazione è interrotta ad intervalli costanti da trappole per la raccolta condensa e lo scarico della stessa mediante guardia idraulica.
Impianto di aspirazione centralizzato. Comprende macchine turbo-aspiratrici multistadio, azionate da motori elettrici dotati di inverter. L'impianto è gestito da un sistema computerizzato generale che controlla i parametri del biogas in ingresso e uscita, in modo da ottimizzare la portata in funzione della composizione del biogas, indispensabile per garantire un corretto funzionamento dei motori. La tipologia di macchina da installare dipende dai flussi di biogas previsti.
Nel caso di riutilizzo del biogas per il recupero energetico, si prevede l'istallazione di una macchina che presenta una massima efficienza fra la portata minima di 100 Nm3/h e la nominale di 1.000 Nm3/h. È indispensabile per il corretto dimensionamento della macchina eseguire il monitoraggio preliminare necessario a stabilire con certezza i flussi di biogas prodotti dalla discarica.

Torcia di combustione ad alta temperatura.
La torcia di combustione ad alta temperatura comprende una camera di combustione, un sistema per l'iniezione del biogas e dell'aria comburente, vari dispositivi per il controllo del processo e la gestione ottimizzata dello stesso mediante sistema computerizzato. E è provvista di sistemi di sicurezza e controllo in grado di attuare in automatico la regolazione

della portata combusta, le fasi di prelavaggio della camera all'accensione, le fasi di lavaggio allo spegnimento e il controllo di fiamma.
Le caratteristiche tecniche dell'impianto previsto (Allegato 03 – Torcia biogas modello hofgas) sono:

- Modello HOFGAS – lowcal;
- Flusso: 150 Nm3/h;
- Potenza del bruciatore: 450 kW;
- campo di combustione: 15 – 30% volume di metano nel biogas;
- temperatura di esercizio: 1000°C - 1200°C;
- tempo di residenza: 0,3 sec;
- altezza totale torcia: 6 m.

L'impianto soddisferà i limiti vigenti in merito alle emissioni in atmosfera.

Modalità di allestimento della rete di captazione durante il conferimento.
L'allestimento della rete di captazione sarà effettuata in concomitanza con il conferimento dei rifiuti. La particolare conformazione dei pozzi, in particolare, richiede la loro messa in opera durante il deposito dei rifiuti e non, come avviene in altri casi, successivamente alla posa della copertura finale. Il sistema di sostegno di base, costituito dalle tubazioni a raggiera con perno il manicotto, potrà essere posato su superficie esattamente orizzontale ed all'esatta distanza dal fondo discarica prevista di 1,5 m. La procedura di messa in opera sarà la seguente:

- conferimento dei rifiuti che si approssima al punto di posa del pozzo di captazione;
- stesa di uno strato di spessore 1,5 m di rifiuti per una superficie minima di circa 50 m2;
- compattazione e spianamento della superficie fino a renderla perfettamente orizzontale;
- posa della gabbia aperta delle tubazioni orizzontali;
- prima stesa di ghiaino;
- posa delle tubazioni fessurate orizzontali e del manicotto;
- ricoprimento e rinfianco delle tubazioni orizzontali con ghiaino;
- chiusura delle gabbie metalliche di contenimento del ghiaino attorno alle tubazioni orizzontali;
- parziale ricoprimento con rifiuti;
- inserimento della condotta verticale fessurata nel manicotto;
- inserimento della gabbia metallica;
- riempimento parziale con ghiaino della gabbia metallica;
- rinfianco con i rifiuti per ulteriore sostegno della condotta verticale.

Il conferimento dei rifiuti continua attorno al pozzo fino a garantirne la sua massima stabilità.
Raggiunte le quote massime di deposito dei rifiuti, sarà realizzato l'allacciamento alla condotta secondaria e, quindi, alla stazione di regolazione.
L'impianto di captazione ha l'obiettivo di aspirare il biogas che si forma all'interno del corpo rifiuti. Il volume di rifiuti attorno al pozzo, di conseguenza, deve essere sufficiente ampio e protetto al fine di evitare flussi di aria che dall'esterno filtrino nella massa dei rifiuti e determinino la diluizione del biogas.
L'attivazione dell'aspirazione del singolo pozzo avverrà, quindi, ultimato l'abbancamento di rifiuti e la relativa copertura per l'area compresa nel raggio di circa 25 m.

2.2.1.3 Piano di Monitoraggio e Controllo riguardo il biogas

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: "*Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve prevedere per ogni pozzo di estrazione del biogas: la misura del contenuto % di CH4 e di O2, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo*

devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale;"
Il proponente allega il Piano di Monitoraggio e Controllo, da cui risulta che sarà recepito quanto prescritto dalla Commissione.

2.2.1.4 Misure delle Quantità di Biogas Prodotto
In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: "*Deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto un reporting periodico*".
Il progetto prevede che l'impianto di generazione elettrica sarà dotato di sistema di supervisione del processo costituito da personal computer, software di supervisione, modem per la connessione remota, combinato telefonico e gruppo di continuità monofase.
Tale sistema permette l'acquisizione dei segnali dai PLC di comando gruppo e la gestione dell'impianto. Potranno, quindi, essere elaborati e archiviati i dati dei flussi inviati alla generazione elettrica e alla torcia di combustione.

2.2.1.5 Pozzi di Monitoraggio del Biogas
In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: "*Sia prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza, il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH4 nei pozzi e anche sulla superficie della discarica.*"
Il proponente afferma che sarà attuato un monitoraggio dei livelli di CH4 nel substrato circostante la discarica ed anche sulla superficie della stessa. La verifica della diffusione del biogas in senso orizzontale ed oltre le barriere di contenimento del bacino di discarica sarà attuata attraverso pozzi opportunamente attrezzati per il rilevamento del CH4, indicatore della presenza di biogas. I pozzi installati saranno 8: 3 nei lati lunghi e 2 nei lati corti. La tempistica del monitoraggio è stabilita nel PMC.
I pozzi di monitoraggio saranno costituiti da condotte verticali DIN 90 mm in HDPE fessurate, ricoperte, nel tratto fessurato, da ghiaino, con, nella parte esterna, valvola per permettere il campionamento dell'aria. La testa del pozzo sarà protetta da pozzetto. Essi saranno realizzati nello spazio compreso fra il diaframma perimetrale e la barriera di contenimento del bacino di discarica. Saranno realizzati, quindi, in prossimità della canaletta perimetrale, nel lato rivolto verso l'interno della discarica.
Sarà, inoltre, operato il monitoraggio della superficie della discarica secondo modalità (punti e periodicità) stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo).

Per quanto riguarda il biogas, la Commissione ritiene che la documentazione progettuale e la documentazione integrativa trasmessa dal proponente risponda correttamente alle richieste della stessa e il progetto risponda alla normativa.
Con riferimento al dato medio annuale di produzione, il proponente ha dimostrato in maniera chiara la necessità, al fine del rispetto della normativa regionale, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia a partire dal 3° anno di coltivazione della discarica, ipotizzando un conferimento di rifiuti pari a 63.00 tonn/anno.
Pertanto la coltivazione della discarica non può prescindere dall'installazione già in fase iniziale dello stesso, ricordando che "*La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O_2 del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto anche solo per 8 h/giorno*".

2.2.2 Considerazioni relative al monitoraggio dell'aria
In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: "*Nel PMC sia previsto un monitoraggio periodico della quantità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in*

particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'AIA".
Il proponente conferma che le modalità di monitoraggio (punti e periodicità) sono stabilite nel PMC.
La Commissione ritiene quindi soddisfatta la richiesta.

2.2.3 Differenziazione del deposito dei rifiuti
In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: "*Al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, il proponente valuti la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili*".
Il proponente non ritiene applicabile tale prescrizione, almeno in base alle attuali previsioni, poiché le partite conferite nella discarica, anche in base all'esperienza degli stessi consorziati maturata con la gestione di una discarica simile (discarica in Comune di Silea (TV)), non si differenziano sostanzialmente dal punto di vista merceologico.

2.2.4 Viabilità d'accesso
La Commissione ritiene necessaria la sistemazione dell'accesso alla discarica per limitare i punti di conflitto con il traffico veicolare di Via delle Grazie e rendere il più possibile agevoli le manovre di ingresso ed uscita dei mezzi dall'impianto al fine di garantire la sicurezza viabilistica.
La sistemazione dell'accesso alla discarica deve riguardare sia la definizione della geometria dell'innesto in base alla normativa vigente, sia le dimensioni della viabilità di accesso all'impianto soggetta a servitù di passaggio valutando con il Comune di Casale sul Sile le modalità di intervento, preso atto che nella Relazione Tecnica A1bis del 18/06/2012 è riportato quanto segue "*il mezzo in arrivo da Via delle Grazie, proveniente da Lughignano (unica direzione prevista dal progetto), si avvicina al punto di svolta a velocità ridotta*".
Pertanto in entrata i mezzi pesanti si fermano sulla corsia prima della svolta a sinistra per entrare nella servitù di passaggio.
L'uscita è possibile solo ed esclusivamente in direzione verso Lughignano in quanto in prossimità dell'incrocio tra Via Chiesa Conscio (prosecuzione di Via delle Grazie) e Via Peschiere è collocato un cartello stradale con divieto di circolazione per i mezzi pesanti con dicitura "*eccetto residenti e diretti attività produttive con sede in Via Peschiere*".

2.2.5 Piazzale e aree di manovra
La Commissione, considerato che le acque di prima pioggia del piazzale "area a servizi" possono contenere oli e sabbie conseguenti al transito degli automezzi, ritiene necessario che le stesse siano assoggettate alla normativa specifica dell'art. 39 del PTA.
Tenuto conto dell'organizzazione dei trasporti all'interno della discarica e delle sostanze che possono essere trasportare dalle ruote dei veicoli in uscita, prima del loro lavaggio, si ritiene necessario prevedere che tutte le acque presenti nella zona compresa tra la rampa d'accesso e il lavaggio ruote, siano convogliate nei serbatoi di stoccaggio del percolato ed inviate con esso ad opportuno trattamento.
Vista la necessità di garantire l'accesso a mezzi di servizio in caso di incendi, incidenti e emergenze in genere, è necessario dotare l'impianto di un accesso di servizio all'interno dell'impianto idoneo al transito dei mezzi menzionati.

2.2.6 Vegetazione e mascheramento
In seguito alla modifica del progetto relativamente al parere del Consorzio di Bonifica, preso atto delle integrazioni pervenute in data 18 giugno 2012 che hanno modificato l'articolazione planimetrica dell'area di progetto necessita pertanto una ridefinizione del progetto del verde.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

2.2.7 Aspetti normativi intervenuti successivamente alla D.G.R. n. 478/2007 ed ulteriori cautele

2.2.7.1 Barriera geologica

Preso atto della Sentenza n. 19457 della Corte di Cassazione Penale Sez. 3^, 23 maggio 2012 (Cc. 17701/2012) e preso atto dei particolari costruttivi Tav. B06 bis del giugno 2012, relativi alle opere di impermeabilizzazione in cui viene prevista una sigillatura del fondo discarica con argilla dello spessore 100 cm con permeabilità K 10-7 cm/sec, si proceda con eventuale integrazione della barriera naturale con la barriera artificiale fino al raggiungimento del limite prescritto.

3. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Riguardo ai rilievi mossi nelle osservazioni, la Commissione rileva che le stesse evidenziano alcune lacune nel progetto presentato. Riguardo al merito delle motivazioni addotte per l'espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse possano essere superate con l'indicazione di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale, attraverso i chiarimenti forniti.

Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nelle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta:

Osservazioni relative al biogas	PRESCRIZIONE 2 – Biogas Nel documento "Valutazione del fenomeno produttivo del biogas: modello di predizione delle quantità prodotte – Relazione tecnica esplicativa" la ditta arriva a sostenere che la quantità media di metano captabile è inferiore a quella massima pari a 10 mc/ora, oltre la quale la normativa prevede l'installazione di un impianto per la captazione e la decomposizione termica obbligatoria del biogas. Si osserva che la norma indica testualmente 10 mc/h di biogas e non di metano e che il modello calcola per circa 6 anni una produzione teorica captabile di biogas superiore a 20 mc/h e per 4 anni superiore a 36 mc/h. Inoltre nel modello non è chiaro il contributo di ciascun codice (17 tipologie di rifiuto diversi) alla produzione di biogas e la relativa previsione quantitativa di conferimento. Anche il valore di generazione potenziale di metano per tonnellata di rifiuti, assunto nel progetto della ditta come pari a L_o= 4 CH_4/tonn di rifiuti non viene tecnicamente motivato ed appare nettamente sottostimato. Pertanto i risultati elaborati per il metano/biogas non appaiono attendibili. In ragione di ciò il modello di calcolo proposto appare non adeguato ed i risultati insoddisfacenti e non dimostrati. Si conferma invece, che l'impianto di captazione deve essere parte integrante del progetto e deve essere realizzato sin dall'inizio dei conferimenti. Impianto di estrazione del biogas. Si richiede di effettuare una nuova progettazione delle stazioni di regolazione/aspirazione, ponendole su entrambi i lati con opportuna suddivisione del percorso delle tubazioni. Ciò incide anche sui punti di monitoraggio previsti, che si ritiene debbano essere posti anche sul lato opposto, in medesimo numero e spaziatura, nonché sul culmine. Inoltre l'installazione della torcia dovrà essere valutata all'occorrenza poiché in funzione della produzione e della qualità del biogas prodotto, potrebbe rendersi obbligatoria la cogenerazione. Si evidenzia che al monitoraggio del biogas a pozzo è auspicabile vengano abbinate le verifiche anche sulla superficie della discarica. 2 – Biogas Le integrazioni e le modifiche del sistema di captazione non sono ancora del tutto soddisfacenti perché tutta la modellistica appare sottostimata, la tipologia dei rifiuti da conferire è vaga e la produzione di biogas sarà prevedibilmente maggiore. In ragione di ciò il modello di calcolo utilizzato appare non adeguato ed i risultati insoddisfacenti e non dimostrati. Si conferma invece che l'impianto di captazione deve essere parte integrante del progetto e deve essere realizzato sin dall'inizio dei conferimenti. Questo anche in relazione alla localizzazione dell'impianto in un'area popolata e nelle vicinanze dell'autostrada.

	- Biogas: Si mantengono le riserve già formulate sulla modellistica di previsione della produzione di biogas della discarica. Questo sia in ragione dell'assoluta indeterminazione della tipologia dei rifiuti che effettivamente verranno smaltiti nell'impianto, sia dei parametri di sostanza organica presente nei rifiuti utilizzati nel calcolo.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	La Commissione, come evidenziato nelle proprie considerazioni approfondite e dettagliate nel Parere, sostanzialmente concorda con le varie osservazioni ed ha pertanto inserito precise prescrizioni al riguardo della filiera biogas-sistema di estrazione e combustione. Si evidenzia inoltre che il sistema di torcia installato ha una potenzialità in grado di far fronte alla quantità effettivamente prodotta, che si prevede essere significativamente maggiore di quella stimata dal proponente. Tali sistemi sono peraltro facilmente implementabili e frequentemente implementati in fase di esercizio qualora se ne presentasse la necessità; non si ritiene peraltro che la produzione di biogas superi la soglia minima (intesa come portata e durata) prevista per cui diventi obbligatorio il recupero energetico, considerata la bassa degradabilità della maggior parte dei rifiuti previsti e autorizzati. Il proponente ha adottato criteri di progettazione – estrazione e combustione - standard, in grado di gestire correttamente variazioni molto ampie di produzione di biogas rispetto a quanto prospettato. Il proponente deve comunque farsi carico degli obblighi di legge, in particolare quelli previsti dalla legge regionale (PRTRA).
Osservazioni relative al traliccio	PRESCRIZIONE 3 – Traliccio Enel In sede di presentazione del progetto Commissione VIA del 28/09/2011 il progettista del proponente, ha riferito di avere a luglio ottenuto l'approvazione di Enel e i costi per lo spostamento del traliccio. Si osserva che il progetto non è verificato e manca l'approvazione di Autostrade. Tra l'altro si osserva che la ditta, nella redazione della documentazione relativa al traliccio, probabilmente ha attuato un "copia-incolla" con la documentazione del 2005; ciò si desume dalla data 25 novembre che si riconduce al 25 novembre del 2005. Viene poi riportato che Terna Spa ha comunicato la fattibilità tecnica dell'innalzamento della linea come da lettera allegata che però è relativa a 2005. Poiché la documentazione presentata da Co.Ve.Ri. come risposta alle richieste della Commissione VIA si sostanzia in una banale richiesta e manca completamente il progetto, restano del tutto oscure le modalità dell'intervento sul traliccio. Anche questa prescrizione appare quindi del tutto inevasa. 3 – Traliccio Enel Manca il progetto per lo spostamento del traliccio e l'indicazione sulle modalità dell'intervento. Si segnala inoltre il problema della sicurezza pubblica: l'elevazione del traliccio di oltre 15 m e il suo avvicinamento al sedime della discarica, in sede progettuale, devono essere adeguatamente studiati dal punto di vista del comportamento dello stesso in caso di fulmini. In sede di analisi di rischio deve essere stimata questa eventualità e le conseguenze di ciò sulle abitazioni circostanti piuttosto che sulla vicina autostrada. - Traliccio TERNA Il preventivo presentato con una sommaria descrizione delle lavorazioni ipotizzate non è sufficiente, poiché per esempio, prevedendo lo spostamento del traliccio si verranno a creare delle nuove servitù sul terreno che non è in proprietà di Coveri, di questo aspetto non c'è traccia, nemmeno a livello di un assenso preliminare, senza poi contare vari altri profili del progetto del tutto indeterminati.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito allo spostamento del sostegno al picchetto n. 309 della linea 220 kV Salgareda – Treviso Sud con infissione di un nuovo sostegno in semplice terna di tipo tronco piramidale, posizionato lungo l'asse linea a circa 20 metri da quello esistente, i lavori verranno eseguiti da Terna SpA stessa entro 12 mesi dalla data di approvazione del preventivo. Per quanto attiene alle modalità operative si prende atto che sono definite ed eseguite da Terna SpA stessa.

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	Inoltre, in sede di prescrizioni autorizzative la Commissione ha disposto che "Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di VIA + AIA sia inoltrata alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenente l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M. 08/07/2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro" (CFR PRESCRIZIONE N. 13).
Osservazioni relative alla mancanza delibera provinciale ex art. 16, c. 2 l.r. n. 11/2012	4 – Mancanza della delibera provinciale ex art. 16, c. 2 L.R. n. 11/2012 In mancanza del piano regionale rifiuti speciali e in osservanza dell'art. 199, c. 3 lett. D) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 16, c.2 della L.R. Veneto 16.2.2010 n. 11 è indispensabile acquisire il parere dell'ARPAV Osservatorio rifiuti che accerti l'indispensabilità dell'impianto. Si ricorda poi che CO.VE.RI., con assetto societario identico a quello presentato qui a marzo (13 ditte) è titolare di un'altra discarica nel comune di Silea per i medesimi codici di rifiuti richiesti in conferimento a Casale sul Sile. La discarica di Silea nel 2009 ha ottenuto dalla Regione il parere favorevole per il suo ampliamento per circa un 30% del volume iniziale. Risulta difficile comprendere la necessità di una nuova discarica dello stesso consorzio per le stesse tipologie di rifiuti in un territorio che dista solo alcuni chilometri da Silea. All'evidenza essa non è indispensabile.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Il parere ex art. 16, c.2 della L.R. n. 11/2010 è obbligatorio ma non vincolante ai fini della espressione del parere da parte della Commissione. Si condividono peraltro le motivazioni del proponente in merito alla realizzazione dell'intervento.
Osservazioni relative alla necessità del parere del Consiglio comunale	3 – Necessità del parere del consiglio comunale Nel Comune Casale sul Sile esiste già una discarica, ex Dinamica Costruzioni; la stessa è dal punto di vista giuridico in attività perché non è mai stato ultimato l'intervento di copertura finale. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 3/2000 è un'ulteriore discarica, e cioè in questo caso la discarica CO.VE.RI., non può essere approvata, salvo parere favorevole del Comune, che viceversa si è sempre espresso contrario. L'art. 31 della L.R. n. 3/2000 impedisce l'approvazione di un progetto di discarica in un Comune ove sia già presente altra discarica qualora il Consiglio Comunale abbia negato la propria approvazione. Così è accaduto nel caso di specie, ma l'iter di approvazione della seconda discarica sta proseguendo senza che vi sia la presa d'atto di questo insuperabile ostacolo, con conseguente irreparabile danno ai diritti dei cittadini relativi alla sicurezza ed alla salubrità dell'ambiente.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Nella seduta del 24 aprile 2013, il Presidente della Commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale, nel richiamare quanto era emerso nel corso della seduta del 6 marzo 2013 in merito alla richiesta di formulazione di un parere all'Avvocatura regionale sull'applicazione dell'art. 32 della L.R. n. 3 del 2000, informava che la questione poteva ritenersi superata per continuità amministrativa. Ed infatti, da una verifica effettuata dai competenti Uffici regionali, era emerso un caso analogo presentatosi in un'altra procedura di valutazione di impatto ambientale che, nel caso di specie, era relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Villafranca di Verona ed il cui procedimento si era concluso con l'adozione della DGRV n. 1115 del 28 aprile 2009. In quella circostanza, per inciso, la non procedibilità dell'istanza era stata eccepita dalla Provincia di Verona, in ragione del presunto contrasto con l'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3 del 2000. A corollario di quanto suesposto, sempre nel corso della seduta del 24 aprile 2013, veniva data lettura dell'estratto del paragrafo "5. *Valutazioni ed osservazioni complessive sul SIA*"

	contenuto nel parere della Commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale, allegato alla succitata DGRV n. 1115 del 28 aprile 2009 di autorizzazione della discarica testé richiamata, nei termini che seguono: *'Tuttavia, nel corso dell'istruttoria tecnica, è emersa una perplessità di ordine amministrativo:* *la Provincia di Verona, memore, con tutta probabilità, della posizione contraria manifestata dall'amministrazione comunale interessata, avrebbe eccepito la non procedibilità dell'istanza presentata in ragione del presunto contrasto della stessa con quanto stabilito all'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2000, e successive modifiche.* *A parere della Provincia di Verona, infatti, la circostanza della recente approvazione di una discarica per rifiuti inerti, da parte della stessa Provincia, nel medesimo Comune di Villafranca, escluderebbe la possibilità di iniziative che prevedano la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali nell'ambito dello stesso territorio comunale, salvo espresso parere favorevole del comune.* *Ora, senza entrare nel merito della tipologia impiantistica autorizzata dalla Provincia di Verona, e dando per scontata la competenza della stessa nello specifico riguardo, vanno fatte le seguenti osservazioni:* *- preliminarmente va sottolineato che la ratio del legislatore è mossa dalla sensibilità di contenere sul territorio comunale la contestuale attivazione di più discariche.* *La disposizione di legge in parola, nel fissare un preciso principio, opera però fin da subito una discriminazione tra discariche per rifiuti "inerti" - secondo la nuova accezione contenuta nel D. Lgs. n. 36/2003 - (corrispondenti, in buona parte, alle "vecchie" discariche di seconda categoria tipo A della D.C.I. 27.07.1984) e discariche per rifiuti speciali (discariche per rifiuti non pericolosi, sempre secondo la nuova accezione del D. Lgs. n. 36/2003).* *- Il legislatore nel prospettare l'eventualità che in uno stesso territorio comunale si intendano realizzare nuove discariche per rifiuti speciali, tenendo conto della tipologia di rifiuti smaltibile nelle stesse ("inerte" o "speciale, non pericoloso"), sembra totalmente disinteressarsi delle discariche destinate ad accogliere rifiuti inerti, tradizionalmente intesi come rifiuti dotati di una percentuale inquinante globale trascurabile rispetto a tutti gli altri (si veda al riguardo anche la definizione contenuta all'art. 2, del D. Lgs. n. 36/2003); ed è proprio per questa ragione che l'art. 32, comma 3, nel sancire la limitazione di cui trattasi, le esclude espressamente da qualsivoglia considerazione.* *In definitiva, astrattamente, la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nello stesso comune in cui sono in attività altre discariche non sarebbe subordinata all'espressione favorevole della medesima amministrazione comunale; la loro contestuale presenza non costituirebbe motivo di preoccupazione né parrebbe pregiudizievole sotto il profilo ambientale.* *Ora, in tutta evidenza, se quello descritto è l'inequivocabile approccio del legislatore rispetto alle discariche che possono trovare legittima ospitalità nel medesimo territorio comunale, non si comprende come possa essere impedita la realizzazione di una nuova (ed unica) discarica per rifiuti speciali (non pericolosi) sia pure in presenza di una discarica per rifiuti inerti di recente approvazione'.*
Osservazioni relative al PMC	Piano di Monitoraggio e controllo; Nel PMC già prodotto, e recentemente integrato al biogas, non risultano definiti i seguenti aspetti richiesti dal D. Lgs. n. 36/2003 e dalla DGR n. 242/2010: - precisa individuazione delle non conformità e loro gerarchia; - non sono indicati chiaramente gli Enti ai quali verranno comunicate le N.C.; - non è specificato quali sono le N.C. che verranno comunicate al Comune; - non sono specificati i casi e la tempistica con cui le N.C. saranno comunicate al Comune; non si indica quale documentazione relativamente ai controlli effettuati, a parte i rapporti semestrali, verrà trasmessa al Comune.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Tutti aspetti osservati vanno precisati nell'AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 2

Osservazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso	PRESCRIZIONE 4 – Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso Nel documento "relazione tecnica ai sensi del D.M. 27/09/2010 – Descrizione del consorzio", due aspetti non appaiono definiti: 1- la previsione relativamente alla qualità ed alla tipologia di rifiuti che prevedibilmente le varie ditte che partecipano alla Co.Ve.Ri. conferiranno; 2- inoltre per alcune ditte associate non sono indicati dai possibili codici di conferimento. Quanto sopra è invece necessario sia per dar ragione dei quantitativi dichiarati nel progetto di smaltimento annuo nell'impianto sia per definire la possibile produzione di biogas. Le integrazioni del progetto per questa prescrizione non sono state compiutamente rese, né in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferibili né in rapporto alla produzione di biogas. Ciò rileva anche in relazione alla necessità, trattandosi di nuovi soggetti, di presentare un nuovo progetto, nel quale dovranno precisare le quantità e la tipologia di rifiuti che ora essi producono e intendono conferire. 4 – Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso Si conferma che le integrazioni del progetto per questa prescrizione non sono state compiutamente rese, né in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferibili né in rapporto alla produzione di biogas. Di alcune delle ditte elencate tra i soci non sono specificati quantitativi e tipologie di rifiuti di cui è previsto il conferimento. Nel complesso la tipologia ed i quantitativi di rifiuti da smaltire non sono compitamente definiti né caratterizzati. - Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso; La prescrizione emessa dalla Commissione VIA relativamente alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso così recita: "venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso ella discarica secondo quanto previsto dalle vigenti normative". Nel documento di risposta relazione tecnica ai sensi del DM 27 settembre 2010 – descrizione del consorzio, tre aspetti non appaiono definiti: - la previsione relativa alla quantità ed alla tipologia di rifiuti che prevedibilmente le varie ditte consorziate conferiranno, - l'elenco delle ditte associate non è, per alcune, accompagnato dai possibili codici di riferimento, - non risulta alcuna ipotesi/proposta relativamente ai quantitativi ed alla tipologia dei rifiuti provenienti dai non associati.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Le tipologie dei rifiuti conferibili sono quelle per cui è stato rilasciato il parere di compatibilità. Appare del tutto secondario stabilire le tipologie di rifiuti conferibili dalle singole ditte partecipanti. Riguardo la produzione di biogas, si rinvia alle considerazioni specifiche e alle prescrizioni.
Osservazioni Relative alla mancanza del parere idraulico	5 – Mancanza del parere idraulico Il parere idraulico è stato chiesto in data 17.02.2011. E' pervenuto come parere sospensivo. A seguito di integrazioni trasmesse da CO.VE.RI. ancora in data 23.02.2012 è stato comunicato dal Consorzio Acque Risorgive un parere sospensivo nel quale si evidenzia tra l'altro che non pare realistica la dichiarazione secondo cui i territori presenti ad ovest dell'autostrada non afferiscono all'area di intervento. Si arguisce quindi che la questione idraulica non è ancora conclusa. Si ricorda inoltre che per quell'area la Regione Veneto, il Comune di Casale sul Sile e il Consorzio Acque Risorgive hanno previsti interventi idraulici per le aree allagate.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative al parere idraulico, si rileva che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data 25/07/2012 Prot. N. 5198-6060/DS/CC/DD ha espresso "parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto" con prescrizioni, inoltre si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 25 "Il bacino di laminazione posto lungo l'autostrada sia allungato fino al confine sud di proprietà, compatibilmente con la viabilità di progetto; la quota del fondo dello stesso deve essere superiore al livello di massima escursione della falda."

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

Osservazioni Relative alla Vinca	- VIncA La documentazione della VincA è stata inserita all'interno della procedura VIA fermandosi al solo livello di screening. I siti Natura 2000 citati nel SIA (allegato C1 Relazione) non sono esattamente quelli attuali del Comune di Casale. Risultano poi fallate le considerazioni sulle distanze dei siti Rete Natura e anche le rappresentazioni dei siti che interessano la viabilità di avvicinamento alla discarica. Si tratta di errori e carenze sostanziali, si sottolinea l'importanza delle mutate condizioni di contorno che fanno ritenere la VincA inattuale e vetusta. - Procedura V.Inc.A.; Al progetto presentato a marzo 2011 è allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della DGRV 3173/2006. Lo studio eseguito avrebbe dimostrato che non ci sono incidenze significative del progetto sui siti di Natura 2000 più prossimi. In realtà, non è stata effettuata una procedura di verifica secondo le disposizioni vigenti, perché la documentazione, nella sostanza, è quella depositata nel 2005; e tale documentazione non poteva ovviamente essere redatta ai sensi della DGRV del 2006. A questa carenza sostanziale, il proponente dovrà depositare un nuovo progetto che contenga la Valutazione d'incidenza redatta secondo le disposizioni vigenti. - La relazione di incidenza analizzata è, a giudizio dello scrivente (L.R. 8/91, art. 24, comma 3a e 3c), particolarmente insufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio sulla reale assenza di possibili incidenze anche gravi.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Le valutazioni in merito alla VIncA si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.
Osservazioni Relative alla discarica in conto proprio	Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63, il Comune di Casale sul Sile esprime la propria contrarietà alla realizzazione della discarica e chiede alla Commissione VIA di sospendere ogni tipo di valutazione e considerazione in merito al progetto e che la pratica Co.Ve.Ri. venga definitamene chiusa con la non approvazione per mancanza di presupposti e dei requisiti indispensabili ad una discarica che deve essere gestita in conto proprio. - Conto proprio / conto terzi; Non è affatto condivisibile la tesi secondo cui la discarica COVERI è in conto proprio: la sentenza della Corte Costituzionale 244 del 25.07.2011 ha dichiarato illegittimo l'art. 33 della L.R. n. 3/2000. In conseguenza della sentenza i vincoli quantitativi dei rifiuti esterni, la quota del 25% non ci sono più.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative alla mancanza di presupposti e dei requisiti indispensabili ad una discarica che deve essere gestita in conto proprio, si consideri che la discarica può essere gestita in conto terzi in base alle norme nazionali e regionali attualmente in vigore.
Osservazioni relative all'improcedibilità causa modifica assetto societario proponente	Altro punto critico dell'iter procedurale si manifesta quando si osserva che l'assetto giuridico del Consorzio Co.Ve.Ri. è mutato. L'allegato 4 prodotto da Co.Ve.Ri. descrive la composizione societaria; le 4 ditte consorziate del progetto ambito ridotto del 2005 ora sono diventate 13, di cui solo una è rimasta stessa società e stessa ragione sociale, quella iniziale: Cantiere del Polesine Spa. Sembra ragionevole trattarsi di un nuovo progetto in quanto i consorziati sono soggetti diversi, con totale indeterminatezza della quantità dei rifiuti da ciascuno conferiti. In definitiva si ritiene che la domanda di AIA, così come quella di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, debbano essere dichiarate improcedibili per i motivi sopraddetti.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative al fatto che le integrazioni sono presentate da soggetto consortile con componenti diversi da quelli che hanno ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 478/2007, si consideri che i dati identificativi della ditta proponente sono rimasti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 2

	inalterati: CO.VE.RI. SCARL CONSORZIO VENETO PRODUTTORI di RIFIUTI RECICLABILI Reg. Impr. di TV, C.F. e P.Iva 03495070264 e pertanto non è variato il proponente.
Osservazioni relative al piano di caratterizzazione e al progetto di bonifica	PRESCRIZIONE 1 – Piano di Caratterizzazione e Progetto di Bonifica La Co.Ve.Ri. ha presentato in data 05.06.2007 il Piano di Caratterizzazione, approvato dal Comune di Casale sul Sile il 22.05.2008 con determina n. 100/2008. Con nota del 28.07.2010 (ns. Prot. 13003) la Co.Ve.Ri. trasmette il documento definitivo "Risultati della Caratterizzazione" e contestualmente comunica che a breve avrebbe trasmesso anche il documento di Analisi di Rischio, precisando che: "…si possono osservare i sondaggi interessati da superamenti definitivi delle CSC relative a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A della Tabella 1 di cui all'All. 5 Tit. V Parte IV del D.Lgs. 152/06)" "si provvederà alla trasmissione del documento relativo all'Analisi di Rischio sito specifica, al fine della sua valutazione da parte della Conferenza dei Servizi". La ditta a marzo asserisce che non è più necessario elaborare il documento Analisi di Rischio Sito Specifica perché i terreni, applicando i valori di soglia della colonna BAll. 5 titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (siti ad uso commerciale ed industriale ai quali è commisurabile una discarica), non presentato i superamenti delle CSC. E con ciò ritiene di aver risposto alla prima prescrizione della Commissione VIA. Il comune ribadisce che, poiché il progetto insiste su un'area a destinazione agricola, mai adibita a discarica, la colonna di riferimento per le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a cui rapportare i risultati analitici, è la colonna "A". Il sito ha destinazione urbanistica ad uso agricolo, non è mai stato adibito a discarica ed attualmente su di esso viene svolta attività di coltivazione. Poiché applicando la colonna A vi sono superamenti delle CSC, la Co.Ve.Ri. deve predisporre l'analisi di rischio. La procedura di bonifica non è conclusa e quindi non è ottemperata la prima prescrizione.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Dalla documentazione relativa all'analisi del rischio e relativi allegati (Allegato 1b ADR.pdf) trasmessa dal proponente risulta che, trattandosi di terreno non contaminato, per la destinazione d'uso a discarica, non è assoggettabile alla procedura di bonifica. Peraltro detta conclusione non è stata portata alla valutazione della Conferenza di servizi competente. E' stata, pertanto, inserita nel Parere la prescrizione specifica. In merito alle osservazioni sul cambio di destinazione d'uso dell'area si rileva che l'approvazione del progetto, subordinato all'adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, comporta variante allo strumento urbanistico in base all'art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Osservazioni relative a Enac	- ENAC. Le nuove mappe di vincolo per la protezione della sicurezza della navigazione aerea non sono ignorabili: il progetto della discarica dovrebbe essere verificato, quanto a conformità, rispetto alla mutata situazione normativa squisitamente tecnica e legata a criteri di sicurezza per il volo.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Il progetto riguarda un impianto che riceverà rifiuti non pericolosi contemplati nel Catalogo Europeo dei rifiuti , con esclusione di quelli relativi ai codici CER 2 e 20. Per tale tipologia di impianto non vige pertanto il divieto di cui alla normativa ENAC.
Osservazioni relative alla viabilità	- Viabilità. La previsione di mezzi di transito da e per la discarica, secondo Coveri è di circa 10-15 mezzi al giorno; l'accesso alla discarica con fermo dei camion in ingresso, vista la viabilità circostante, è pericoloso. L'incremento demografico del Comune negli ultimi anni e l'attivazione del tracciato "Girasile" hanno cambiato lo scenario del traffico in quella area. Non sembra che il progetto abbia inserito nelle integrazioni mitigazioni sufficienti per il problema sicurezza e traffico. Il tracciato per giungere sul luogo si svolge sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	Lughignano e poi sulla strada comunale (Via delle Grazie); il transito dei mezzi per il conferimento in discarica comporta pericolo per la circolazione e danno per le infrastrutture stradali coinvolte. Il pericolo per la circolazione deriva dalla necessità di attraversare con mezzi pesanti alcuni punti critici del tracciato: - intersezione stradale tra Jesolana e Via delle Grazie; - il ponte sul canale Rigolo; - l'incrocio a raso con Via Vecchia Trevigiana; - l'area ai piedi del rilevato del cavalcavia. Le manovre sull'intersezione tra la strada comunale e la provinciale hanno rappresentato in questi decenni uno dei punti neri della viabilità comunale, e gli interventi effettuati dal comune (spartitraffico, rallentatori, segnalatori, pista ciclabile) sono stati tutti rivolti a migliorare la manovrabilità dell'incrocio: ma le manovre di svolta sulla comunale e di immissione sulla provinciale (anche se in "destra") sono e rimangono manovre pericolose, perché la sommatoria delle manovre (di automezzi, cicli, pedoni…) è tale che l'aumento delle manovre porti a condizioni di collasso. Ovviamente di tali impatti non vi è traccia né nello studio di impatto né nell'attività d'esame svolta dalla commissione regionale. Il ponte sul canale Rigolo non risulta sia stato realizzato per resistere al transito sistematico di mezzi pesanti. Le sollecitazioni sulla struttura porteranno a cedimenti differenziali che causerebbero fessurazioni e perciò diminuzione della portata complessiva; con il risultato illogico che dei danni al transito dovrebbe assumerne il Comune in qualità di proprietario del ponte, che paradossalmente è contrario all'approvazione del progetto. Infine, conseguentemente all'attuazione di programmi sovracomunali e di modifica del sistema della mobilità sull'interna area comunale, riguarda l'aumento sensibile dei transiti su Via delle Grazie e perciò anche sul ponte in questione di cicli e motocicli. E' chiaro che sulla limitata sezione carrabile del ponte non possono transitare contemporaneamente ed in sicurezza due autoveicoli e due cicli. Si può concludere, senza alcuna valutazione della società proponente che dimostri il contrario, il riconoscimento di una condizione di permanente rischio per la sicurezza. Dell'incrocio a livello con Via Vecchia Trevigiana. Ulteriore pericolo è rappresentato dall'intersezione tra queste due strade comunali, l'assenza di ostacoli fissi alla visibilità diviene motivo di pericolo dato che gli utenti della strada transitano a velocità relativamente elevata su tale area; le misure che il Comune ha attuato (segnaletica stradale, pubblica illuminazione, …) non hanno migliorato le condizioni dell'incrocio, ed a questo si somma che proprio questo nodo è compreso nella rete della ciclovia "Girasile". L'aumento significativo di categorie "deboli" dovrebbe almeno essere considerato da uno studio impatto ambientale, che nel caso in oggetto, si dimostra insufficiente e superato dalla programmazione regionale. Lo studio presentato dalla società proponente non contiene, a riguardo, nessun tipo di informazione. Le manovre d'accesso all'area. Per poter accedere all'area ove è prevista la realizzazione della discarica, è necessario effettuare una svolta a sinistra da via Delle Grazie immettendosi su una capezzagna privata. Il progetto, a parere di questo Ente, e diversamente dalle valutazioni della commissione regionale, non contiene né previsioni progettuali compiute né ipotesi verosimili di manovrabilità su diversi passaggi del tracciato. L'intersezione tra via Delle Grazie e via Nuova Trevigiana è rappresentata (tavola B10) in scala 1:500, con grafici non conformi, ed incompleti, rispetto allo stato dei luoghi e con carenza sostanziale delle sezioni stradali. Il "punto di inserimento nella strada di accesso" (tav. B10) non contiene alcuna informazione (non è riportata alcuna quota, posizione accessi carrai esistenti, posizione delle recinzioni, …) per svolgere una benché minima verifica di idoneità delle manovre. Dalle valutazioni che il Comune ha svolto le manovre su via Delle Grazie rappresentano, sia in ingresso che in uscita, elemento di pericolo per la sicurezza stradale.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Il completamento della opere complementari al Passante di Mestre facilita l'accesso all'area della discarica. Per quanto attiene i problemi legati alla viabilità di via delle Grazie e via Chiesa Conscio stesse, relativi incroci e relative infrastrutture e intersezione con la Strada Provinciale Jesolana , si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 2

	Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007, inoltre si rimanda alle prescrizioni n. 15 e n. 16. La viabilità utilizzata dai mezzi da e per la discarica deve svolgersi nel rispetto della regolamentazione (divieti, limitazioni ecct.) della viabilità esistente.
Osservazioni Relative alla disponibilità aree di accesso	5 – Disponibilità aree accesso Il proponente non ha la disponibilità delle aree di accesso perché le servitù esistenti, o sono esplicitamente previste per passaggio ai fini agricoli, o lo sono perché sorte per tale finalità su fondi agricoli. PRESCRIZIONE 5 – Disponibilità aree accesso Il materiale prodotto dalla ditta è incompleto ed da esso emerge che la proponente non ha la disponibilità delle aree di accesso. Esaminati gli atti, ed in particolare la verifica delle servitù effettuata dallo Studio Co.Ve.Ri. (che richiama quanto riportato dallo Studio Guzzo 17.2.2011 e atti ivi allegati) si desume quante segue: - ATTO N.1 1) La servitù sui fondi Oribelli ha lo scopo "di mettere i proprietari di detti fondi nelle condizioni di poter compiere tutte quelle operazioni relative e connesse alla attuale destinazione dei fondi", ove attuale significa alla data del 16.5.1972 (atto in pari data indicato nell'atto n.1) e quindi agricola. (manca l'atto costitutivo della servitù nella documentazione CO.VE.RI.) 2) Servono tra gli altri il fondo 51 di progetto discarica, che non è di proprietà Co.Ve.Ri.: comunque entrambi i fondi sono attualmente agricoli e lo erano al tempo della costituzione della servitù. - ATTO N.2 1) Manca l'atto costitutivo della servitù sui fondi Oribelli (atto 18.1.1972 rep. 5064 notaio Ripa). 2) Se la destinazione era agricola al momento della costituzione della servitù, se ne deduce che l'esercizio della stessa sia per fini (e con mezzi) agricoli. 3) il fondo 51/a si presume ora 51, quindi in progetto discarica, non in proprietà di Co.Ve.Ri. o ditte consorziate. MAP. 142 1) Su questo fondo di proprietà Scudeler non risulta alcuna servitù, per cui non vi è alcuna disponibilità da parte di altri per il passaggio. MAP. 379 Di proprietà Autostrade, non risulta nessuna servitù di passaggio per alcuno. - ATTO N. 3 1) Manca l'atto costitutivo di servitù 18.1.1972 rep. 5064 notaio Ripa. 2) Se la destinazione era agricola al momento della costituzione della servitù, se ne deduce che l'esercizio della stessa sia per fini (e con mezzi) agricoli. 3) Serve il mappale 51 di progetto di discarica, non di proprietà Co.Ve.Ri. né delle ditte consorziate. - ATTO N. 4 1) E' una scrittura privata tra due proprietari, che interessa i mapp. 51, 55, 121 di progetto discarica. 2) Mancano gli atti costitutivi di servitù (7825 del 21.11.1972 notaio Ripa e 7111/7148 del 28-29.4.1976 notaio Curione di Cornuta) 3) Dal tenore e dalla presumibile destinazione dei fondi si deduce la servitù di passaggio agricola. Si osserva, quindi, riassumendo, che CO.VE.RI.e le consorziate non sono proprietari dei fondi dominanti, il che rileva quanto meno ai fini della possibilità di chiedere giudizialmente eventuale servitù coattiva che spetta (se mai fosse possibile) solo ai proprietari. Le servitù esistenti, o sono esplicitamente di passaggio ai fini dell'agricoltura, o lo sono perché sorte (e presumibilmente esercitate) per tale finalità su fondi agricoli. Sui fondi di Autostrade e su uno di Scudeler non risulta alcun diritto di passaggio in favore di nessuno

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 2

	e di nessuna natura; per i fondi Scudeler (atto 4) non risulta la trascrizione (oltre a mancare gli atti costitutivi). Appare evidente che le servitù possono essere esercitate dai proprietari dei fondi dominanti solo conformemente al titolo, quindi per uso agricolo, pena facoltà di opposizione dei proprietari dei fondi serventi senza aggravamento per gli stessi (art. 1067 c.c.); inoltre per alcuni tratti non vi è alcuna servitù e quindi alcun diritto di passaggio. In conclusione il Comune ritiene che Coveri non abbia dimostrato di avere la disponibilità della strada di accesso per il transito di mezzi che trasportino rifiuti per la discarica e di conseguenza, anche in questo caso, non ha ottemperato alla prescrizione VIA. Dai suesposti punti A e B si deduce che l'iter procedurale è confuso, indeterminato, incompleto e che la ditta non ha ottemperato a nessuna delle 5 prescrizioni della DGRV.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative le servitù, atti costitutivi di servitù, scritture private, per quanto riguarda la disponibilità delle aree interessate dalla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 257, 372, I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 346, 358, 343, 358, 142, 31, 198. Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, 197, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 1 la relativa servitù di passaggio. Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 2 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep.10120 Rac. 1115 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 357, 358, 346, I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 31, 197, 198. Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51/a di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 2, la relativa servitù di passaggio. Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 31. I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 198. Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 3, la relativa servitù di passaggio. Per quanto riguarda il mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 387 da odierna visura storica per immobile del Catasto Terreni di cui all'Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali risulta che deriva dal mappale n. 31 che nell' Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) è indicato come 31/a. In quanto il Catasto Terreni nel passaggio dalla numerazione letterale a quella definitiva in cui le particelle sono numerate progressivamente assumendo un nuovo numero a partire dal primo numero disponibile del foglio di mappa, fatto eccetto per la prima particella indicata come sub "/a", che riprendeva il nome dell'originaria. Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 4 (scrittura privata timbrata dall'ufficio di zona di Mogliano Veneto della Federazione provinciale coltivatori diretti in data 31 agosto 1988) in cui si riconosce la servitù di passaggio esistente a favore di altro mappale gravante sulla loro proprietà lungo i lati nord ed ovest a dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 198, 31, 32, 120 I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 51, 121, 82, 55. Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 133/a, 134/a, 135/a, 23, 141/a, 31/d, di cui al Foglio 3, risulta esterno all'ambito di intervento, mentre il mappale 162/a, risulta inesistente,

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 2

	mentre il mappale 19 non viene identificato Infine si rileva che l'atto n. 7111/7148 del 28/29.04.1976 di rep. del Dr. Curione consiste in una servitù non aedificandi. Non risulta da nessun atto fornito la dimostrazione dell'esistenza della servitù di passaggio sul mappale ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A. Inoltre negli atti forniti (atto 1) il mappale 142 (ex 142a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà degli eredi del Sig. Carlo Scudeller, non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio". Lo stesso dicasi per il mappale n. 197 (ex 197/a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà di Autostrade per l'Italia S.P.A. non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio" su atto 2 e atto 3 Inoltre si evidenzia che il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile non risulta all'interno della scrittura privata denominato "atto 4" che definisce la larghezza della servitù di passaggio. Inoltre in merito all' ATTO N.1 la ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante sui mappali 131/g, 143/i in base all'art. 1051 del Codice Civile, nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto. Inoltre in merito all' ATTO N.2 l'atto rep. 5064 del 18.1.1972 a firma del notaio Ripa fa riferimento a terreni espropriati per causa di pubblica utilità e non alle servitù di passaggio demandate all'art. 4 dell'atto Rep. 10120 del 11.06.1974 a firma del notaio dott. Ripa Paolo. (Atto 2). La ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante mappali 24/b, 24/c, 133/f, in base all'art. 1051 del Codice Civile nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto. La verifica della disponibilità del proponente del mappale 51 è stato assolto con D.G.R. n. 478/2007. Negli atti forniti il mappale 142 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi doveva essere perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù" Il progetto in oggetto ha ottenuto Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale subordinatamente all' adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale in quanto il proponente non ha provveduto alla puntuale ottemperanza del punto 5 delle prescrizioni di cui all'Allegato A della DGRV 478/2007 in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 mappale 379, perché non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l'Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all'art. 1032 e 1051 del Codice Civile Inoltre in merito all' ATTO N. 3, l'atto rep. 5064 del 18.1.1972 a firma del notaio Ripa non risulta citato nell'atto 3 e pertanto non pertinente La ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante mappali 31/a, 32, in base all'art. 1051 del Codice Civile nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto. Inoltre, in merito all' ATTO N. 4, la scrittura privata è una servitù di passaggio esistente a favore del mappale 51 e gravante sui mapp. 31, 32. L'atto 7825 del 21.11.1972 notaio Ripa non è citato nella scrittura privata. Per quanto riguarda l'atto 7111/7148 del 28-29.4.1976 notaio Curione di Cornuta nulla ha a che fare con la servitù di passaggio dato che consiste in una servitù di non edificare. La verifica della disponibilità dei fondi dominanti è stato assolta con DGRV n. 478/2007. Negli atti forniti il mappale 142 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi doveva essere perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù" Pertanto si rimanda alla prescrizione unica ai fini del rilascio della compatibilità ambientale e alle

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 3

	prescrizioni n. 13, 14, 15 ai fini autorizzativi. In merito alle osservazioni della Sig.ra Elena Bassetto si rileva che in base all'atto notarile Rep. 8737 del 06.06.1973 a firma del notaio dott. Paolo Ripa il mappale 198/a (ora 198) Foglio 3 risulta gravato di servitù di passaggio per complessivi 600 mq. circa a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali n. 51 e 197. La stipula dell'atto in oggetto risulta antecedente all'atto di compravendita citato dalla Sig. Bassetto avvenuto secondo testuali parole il 20.11.1973. In merito all'atto n. 4 del documento "allegato n. 5 servitù di passaggio" scrittura privata, si condivide che manca la firma dell'osservante ma il mappale ora 198 era già gravato di servitù di passaggio per complessivi 600 mq. circa in base all'atto notarile Rep. 8737 del 06.06.1973 a firma del notaio dott. Paolo Ripa. In merito al mappale si conferma che lo stesso non è in proprietà degli eredi Scudeler Carlo, ma in proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Osservazioni Relative alla costruzione e gestione della discarica	Strato di copertura (capping). Alcuni elaborati progettuali non sembrano essere coerenti tra loro nella descrizione della successione stratigrafica del capping. Sulla base dell'esperienza maturata da questo ufficio, sarebbe indicato che il capping fosse così composto: 1 m di terreno vegetale, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, 0,50 m di dreno con permeabilità $K \geq 1$ cm/sec, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, telo in HDPE da 1 mm, 0,50 m di argilla con $10 \leq lp \leq 50$ e $Wl \geq 30$, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, 0,50 m strato di rottura capillare in materiale siliceo di idonea granulometria a interrompere il fenomeno di risalita capillare, circa 0,10-0,20 m di terra a contatto con i rifiuti per la regolarizzazione della superficie. In riferimento alla schermata "sigillatura e copertura finale dei rifiuti abbancati", si ritiene consigliabile che l'argilla del capping venga disposta a diretto contatto con il telo in HDPE posto sulle scarpate, poiché il TNT potrebbe veicolare infiltrazioni verso l'invaso di discarica; in pratica si tratterebbe di mantenere in fase di esercizio il TNT (più geodete) e di rimuovere questa piccola parte quando si realizza il capping, affinché l'argilla aderisca bene al telo in HDPE. Adeguamento al D.M. 27 settembre 2010 in merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti. La ditta ha proposto nel 2011 un piano di aggiornamento del progetto agli obblighi derivanti dal D.M. 27 settembre 2010 relativamente ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica. Tuttavia rimangono alcune criticità riguardo le procedure proposte che si basano principalmente sull'esecuzione presso il produttore delle verifiche prescritte dal citato D. M. Se da un lato ciò ha senso per i soci del Consorzio, dall'altro pone alcuni problemi per i rifiuti conferiti in conto terzi. Risulterebbe utile realizzare un'area appositamente dedicata, dotata degli adeguati presidi ambientali, ove effettuare le verifiche e tenere in deposito il rifiuto in attesa della conformità allo smaltimento; di conseguenza dovrà essere presente quanto necessario per la conservazione dei campioni (per almeno 2 mesi, secondo il D.M. 27 settembre 2010). Impermeabilizzazione di fondo. In merito alle modalità di realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo, si evidenzia che, pur rispettando i criteri minimi di legge, il progetto prevede una permeabilità minore o uguale a 10^{-7} cm/sec, anziché 10^{-8} come previsto dal progetto in origine. Considerato che è prassi utilizzare argille aventi permeabilità $k < 10^{-8}$ cm/sec, si ritiene che questo debba essere il valore garantito della permeabilità K. Nella stratigrafia dell'impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate dell'invaso non risultano indicate le caratteristica dell'argilla utilizzata che dovranno essere $10 \leq lp \leq 50$ e $Wl \geq 30$. Per la realizzazione del dreno sarebbe indicata l'aggiunta di un TNT antiabrasione, da almeno 200 g/mq. La ghiaia è bene silicea, meglio se arrotondata, e consigliato una geodete tra la ghiaia e la sabbia per assorbire ancora meglio le impronte della ghiaia e per proteggere ulteriormente il telo in HDPE. Per la protezione delle scarpate il solo TNT è poco, anche in questo caso, si ritiene utile un ripartitore di carico e assorbitore di impronte a struttura tridimensionale. Presidi ambientali. Si reputa fondamentale che tutti i presidi ambientali, ivi compreso il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, siano mantenuti funzionanti e soggetti a manutenzione, sino al termine del periodo di gestione dei post-operativa. Alcuni particolari costruttivi della discarica appaiono migliorabili e tra questi si segnala:

	- sistema di chiusura delle bocche di pozzo da attivare in caso di alluvione del sito. - gli anelli di rinforzo per i tubi dei pozzi del percolato sollevano il tubo e lo fanno appoggiare su alcuni punti della scarpata, concentrandovi i carichi. Si propone l'inserimento delle "selle" per ripartire i carichi su una superficie maggiore in corrispondenza degli anelli, aventi spessore ridotto, in modo da no indurre flessioni del tubo rispetto a quanto potrebbe già essere dovuto agli anelli; - dal momento che la piantumazione assolve anche il compito di evitare le diffusioni di polvere sin dalla fase di realizzazione e di gestione operativa, è opportuno che tale barriera sia "a pronto effetto". Da ultimo si sottolinea che l'analisi dei prezzi presentata dalla richiedente, sulla scorta delle esperienze maturate su altri impianti, appare sottostimata di circa il 20%.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	L'aderenza tra telo HDPE ed argilla è scarsa. La caratterizzazione del rifiuto è un onere a carico del produttore. Sono state parzialmente accolte le osservazioni relative all'impermeabilizzazione del fondo – prescr.18 – ai presidi ambientali – presc. 17 e 23 - ai pozzi di captazione – prescr. 5 e 9 - si rimanda all'A.I.A. per gli aspetti gestionali.
Osservazioni relative ai vincoli autostradali	Il vincolo autostradale. Il progetto in questione non tiene conto del vincolo autostradale. Fuori dei centri abitati l'ampiezza della fascia di rispetto è di 60 m, come riportato a pag. 24 della relazione tecnica descrittiva del SIA, ma tale fascia è computata e rappresenta in palese contrasto con le indicazioni9 del D. L. 30 aprile 1992 n. 285 – CdS e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS. L'art. 3 del Codice, concernente definizioni stradali e di traffico, contiene due definizioni precise per stabilire il punto di inizio della fascia di rispetto. Così recita il Comma 10: "Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea." Ed il successivo comma 22, a partire dalla posizione del confine stradale definisce "fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili." Tali disposizioni non ammettono alcuna possibilità di deroga. E' pacifico, sia esaminando lo stato dei luoghi, sia consultando un estratto catastale per l'area in oggetto, che il proponente ha erroneamente (e consapevolmente) indicato la fascia di rispetto con il limite della carreggiata. Dalla semplice lettura della relazione tecnica del 2005 e della tavola 01, intitolata "valutazione della compatibilità idraulica" si comprende come effettivamente il progetto preveda l'origine della fascia di rispetto della carreggiata anziché dal confine stradale, coincidente con il limite dell'esproprio segnalato sul posto da una recinzione. Il testo normativo, e la prassi consolidata di applicazione del testo medesimo, non possono lasciare spazio a dubbi; e non solo la fascia di rispetto è erroneamente riportata (la differenza è più di 10 m), il progetto prevede, poi, la realizzazione di un insieme di opere tra l'area autostradale e la base del rilevato della discarica: la realizzazione di un bacino di laminazione, della viabilità di servizio, lo spostamento di un traliccio, il ricavo di superfici asfaltate a ridosso della recinzione dell'autostrada, ecc. La realizzazione di tali opere, ricompresse nella definizione di manufatti, è assoggetta alle disposizioni della legge 729 del 24/07/1961 – Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali – ed in particolare dell'articolo 9, che stabilisce in ml. 25 la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di manufatti di qualsiasi specie. Ma per tali opere non risulta sia stato richiesto alcun parere né all'Ente proprietario della strada né al Concessionario, enti ai quali spetta la tutela del vincolo. Il progetto depositato, dunque, è in contrasto con le disposizioni (nazionali) in maniera di tutela della sicurezza stradale.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	La discarica in oggetto ricade in un ambito più ridotto rispetto alla precedentemente autorizzata "Discarica per rifiuti inerti 2A"; inoltre la discarica 2A interessava anche le aree poste a confine con il sedime autostradale, pertanto l'area ricade nell'art. 26 comma 3 del regolamento del Codice della Strada DPR 495 per la distanza dalle strade di categoria A. Per quanto riguarda il bacino di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	laminazione si trova ad una distanza superiore a quella stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.
Osservazioni relative alle integrazioni prodotte	In merito alle osservazioni relative al fatto che le integrazioni prodotte dal proponente non ottemperano alle prescrizioni richieste con il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 478/2007 e relative alla disponibilità aree accesso
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda alla prescrizione n. 1 ai fini ambientali
Osservazioni relative ai strumenti programmatori	In merito alle osservazioni relative alle condizioni di contorno dell'area e le modiche degli strumenti programmatici intervenuti dalla data del 06/03/2007
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 è stato APPROVATO il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dalla Tav. 2.1.B – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale, emerge che l'area di progetto risulta individuata come area a pericolosità ridotta P0, in base all'art. 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica. Classe attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull'effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio. L'art. 59 detta le Direttive specifiche per le aree P0, perciò si evidenzia che lo strumento urbanistico comunale deve riportare valutazioni in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, prevede apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio. Inoltre l'area in oggetto in base alla Tav. 2.5 - Fasce filtro rientra in Aree a vulnerabilità del suolo media: depositi morenici grossolani in matrice fine limosa argillosa, Aree con medio scorrimento delle acque superficiali. Il Comune di Casale sul Sile è dotato di PAT, approvato dalla Conferenza dei Servizi del 12.04.2007, successivamente ratificata dalla Giunta Regionale (n. 2292 del 24.07.2007), e definitivamente entrato in vigore il giorno 06.09.2007. In base alla Tav. 12.3: Compatibilità idraulica rischio idraulico del P.A.T. vigente l'area viene identificata con criticità individuata dal Piano delle acque; 3 – località al Cantonetto; secondo la relazione di compatibilità idraulica Elab. 43 Cap. 6 del P.I. Vigente inviene identificata come: Aree allagate in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive ordinanze.Pertanto si rinvia al parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive del 07 agosto 2012 che esprime parere idraulico favorevole e alla prescrizioni ai fini autorizzativi n. 25 e 26 In base al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), in particolare alla Tav. 2.2 – Aree soggette ad attività antropiche, l'area di progetto risulta individuata in parte con grafia cave estinte e discariche esaurite ed attraversata da linea aerea elettrodotto da 220 KV. Inoltre in base al P.A.T. vigente Tav. 10.1.: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - l'area viene individuata come sedime di discariche autorizzate e relativa fascia di rispetto, fascia di rispetto elettrodotto e viabilità (art. 24 – 27 – 28), in particolare in base all'art. 24 delle N.T. trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto. L'area viene identificata come zona agricola (art. 35) secondo il P.I. Vigente in base alla Tav. 4.1.: Zoning usi e modalità d'intervento –e l'area viene interessata dalla fascia di rispetto elettrodotti (art. 49). in base alla Tav.. 6.1: Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali Infine l'area di progetto rientra in ambito di cave estinte, reti ecologiche – elementi: corridoio ecologico secondario e area di connessione naturalistica – fascia tampone in base alla Tav. 4.7 – La Grande Treviso – Il sistema dei parchi, pertanto si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 23 Sono stati valutati gli impatti anche per le strutture in correlazione con la discarica, le aree oggetto di osservazioni che non rientrano nella valutazione del progetto non vengono valutate

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 3

Osservazioni relative all' Ente Parco	In merito al coinvolgimento e alle osservazioni pervenute dall' Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.
Osservazioni relative all'Ente Parco	In merito all'incompatibilità ambientale relativa all'attuazione del progetto del Consorzio Acque Risorgive avente ad oggetto "lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana, immissario delle ex cave "Le Fosse", sito in località Cantonetto nel comune di Casale sul Sile (TV)."
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 26
Osservazioni Relative alla rete di drenaggio delle acque	Si richiede di inviare chiarimenti relativamente alla rete di drenaggio delle acque dell'impianto previsto, atteso che lo scarico finale delle stesse avverrà in ambito di tutela paesaggistica e ambientale, vincolo Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative alla rete di drenaggio delle acque dell'impianto, si rileva che il progetto prevede che le acque meteoriche che precipitano all'interno dei lotti e piazzali vengono captate dai pozzi di raccolta del percolato e destinate a smaltimento, inoltre è presentata una rete di drenaggio per le acque meteoriche che precipitano sulla rimanente area di pertinenza, con bacino di accumulo e di laminazione e conferimento alla rete superficiale: Inoltre, si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 5, 19, 20, 21, 22.
Osservazioni relative all'opzione zero	In merito alle osservazioni relative alla valutazione dell'"opzione zero" .
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.
Osservazioni relative al cambio d'uso area	In merito alle osservazioni relative a cambio di destinazione d'uso dell'area.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rileva che l'approvazione del progetto, subordinato all'adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, comporta variante allo strumento urbanistico in base all'art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Osservazioni relative alla mobilità comunale	In merito alle azioni di riassetto della mobilità comunale, che hanno interessato il territorio comunale, si è giunti a definire una serie di interventi necessari a ridurre situazioni di pericolo, in coerenza e continuità della volontà di incentivare la mobilità lenta migliorandone in modo significativo la sicurezza.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

Considerazioni della Commissione V.I.A.	La viabilità utilizzata dai mezzi da e per la discarica deve svolgersi nel rispetto della regolamentazione (divieti, limitazioni ecct.) della viabilità esistente

4. VALUTAZIONI FINALI SUL PROGETTO

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 ha espresso, ai sensi della L.R.10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di discarica per rifiuti non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, da realizzare in comune di Casale sul Sile e promosso dalla ditta CO.VE.RI Scarl, facendo proprio il Parere n.151 del 07/02/2007 della Commissione regionale VIA.

La Delibera rinviava l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel parere n.151del 07/02/2007. Sullo specifico aspetto del biogas, la prescrizione n. 2 recitava:

"*2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;*".

La Commissione VIA, diversamente da quanto rappresentato dal proponente nella documentazione di ottemperanza alle prescrizioni, ha ritenuto, in particolare, necessario considerare l'estrazione forzata del biogas prodotto e attuare inoltre tutti gli accorgimenti connessi per mitigarne l'impatto sull'ambiente. Ciò anche al fine di adempiere a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e dalla D.G.R.V. n. 995/2000 e richiamati nella prescrizione.

Il proponente stesso, con riferimento ai propri dati riguardanti le tipologie di rifiuti smaltiti e le modalità di gestione della discarica, ha di fatto dimostrato la necessità, ai fini del rispetto del PRTRA, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia. Vengono di conseguenza introdotte nel presente parere specifiche prescrizioni.

I dati tabellari ottenuti dai calcoli del proponente, applicando il modello AP-42 LAND GEM, stabilito dalla normativa regionale citata alle quantità e tipologie di rifiuti indicati dallo stesso proponente, mostrano chiaramente che la quantità oraria di biogas estraibile supera la soglia minima fissata in 10 m3/h; in particolare, la soglia minima risulta superata per la durata di 2 anni con riferimento al dato giornaliero e addirittura per oltre 20 anni è richiesta l'applicazione dell'estrazione forzata a durata parziale per 8 h/giorno e conseguente combustione in torcia.

La Commissione VIA ribadisce quindi che, con riferimento al dato medio annuale, il proponente ha dimostrato in maniera chiara la necessità, nel rispetto della normativa regionale, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia. Pertanto la coltivazione della discarica non può prescindere dall'installazione già in fase iniziale dello stesso, ricordando che "La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O2 del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto anche solo per 8 h/giorno".

Vengono pertanto inserite nel presente parere specifiche prescrizioni riguardanti la realizzazione e la gestione dell'impianto di estrazione e combustione del biogas e i sistemi di monitoraggio relativi sia all'impianto, sia alla discarica in generale.

In merito alla prescrizione n. 5, di cui alla D.G.R.V. n°478 del 06/03/2007 Parere n. 151 del 07/02/2007 della Commissione Regionale V.I.A.

"5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica."

la Commissione ha rilevato che il proponente non ha ottemperato a detta prescrizione, in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3

mappale 379, in quanto non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l'Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all'art. 1032 e 1051 del Codice Civile

La Commissione, riconfermando in ogni caso il precedente parere di conformità ambientale, ritiene comunque di subordinare il giudizio positivo di approvazione del progetto previa ottemperanza della prescrizione sotto riportata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione al proponente del verbale dell'oggetto e pertanto di procedere a nuova votazione di conferma del Giudizio di Compatibilità Ambientale esclusivamente per la fattispecie sopra riportata.

Inoltre si è ritenuto che in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi venga perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante relativamente alla definizione della larghezza della servitù di passaggio relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 197, 198.

Negli atti forniti il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi venga perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù" relativamente ai mappali sopra citati.

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

La Commissione ritiene, quindi, di confermare il parere favorevole di compatibilità ambientale, già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478/2007, subordinatamente all'ottemperanza della prescrizione:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Treviso, il Vice-Presidente e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione), esprime a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto della prescrizione di seguito indicata:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per

l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19bis della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), dal Sindaco del Comune di Casale sul Sile, dal rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso (mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti ed il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario del Sindaco del Comune di Casale sul Sile e del rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso e con l'astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere ambientale precedentemente reso e di quelle di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti e rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1. Tutti gli impegni assunti dal proponente in sede di progetto e di integrazioni devono essere puntualmente rispettati.
2. Le frazioni biodegradabili dei rifiuti che possono essere smaltite, riferite alla quantità complessiva di 315.000 t. non devono superare: 8.757 t di carta e cartone e 37.485 t di plastica, corrispondenti ad un contenuto massimo di 3,74% e 16,01%, riferiti alla sostanza secca
3. Le percentuali massime di cui al punto 2 devono essere rispettate anche su base annuale, con tolleranza del +/- 10%.
4. I pozzi di captazione saranno distribuiti per lotti in accordo con l'avanzamento del conferimento dei rifiuti. L'allestimento di un lotto determinerà, quindi, il completamento di un settore della rete di captazione e della relativa stazione di regolazione. L'esaurimento di un lotto comporta invece la realizzazione della relativa stazione di captazione La torcia di combustione deve essere installata entro i sei mesi dall'avvio della coltivazione della discarica.
5. La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O2 del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto

anche solo per 8 h/giorno. Per valori superiori è obbligatoria l'estrazione forzata e combustione in torcia, eventualmente ricorrendo a combustibile ausiliario.

6. Il Piano di Monitoraggio e Controllo riguardo il biogas deve prevedere per ogni pozzo di estrazione: la misura del contenuto % di CH4 e di O2, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale.
7. Deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto e tenuto un reporting periodico.
8. Sia prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza. Il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH4 nei pozzi e anche sulla superficie della discarica.
9. Sia indicata la quantità massima di rifiuti in deposito temporaneo in ingresso (in attesa dello smaltimento in discarica) e dei rifiuti in uscita. Specificando per questi ultimi le tipologie, le modalità di stoccaggio e le aree di deposito.
10. Nel PMC sia previsto un monitoraggio periodico della qualità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'A.I.A.
11. Il Piano di Cantierizzazione preveda una dettagliata documentazione relativamente alla collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo, nonché del terreno vegetale. In caso di coltivazione a lotti deve essere presentato a Provincia e ARPAV un piano dettagliato di coltivazione di ogni singolo lotto, indicando in maniera chiara le modalità di apporto di rifiuti, di sistemazione del sito e della copertura provvisoria utilizzata per l'area colmata, nonché per il fronte in coltivazione a fine giornata. Sia specificata la superficie massima dell'area del fronte in coltivazione, escludendo quindi l'area già provvista di copertura provvisoria. Al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, sia prevista la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili.
12. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di approvazione + AIA sia inoltrata alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenete l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M.8 luglio 2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro.
13. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, relativo alla procedura di approvazione + AIA, sia inoltrato alla Regione Veneto, relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 142, 197, apposito atto per il conveniente uso del fondo, comprovante:
    - la definizione della larghezza della servitù di passaggio;
    - la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù".
14. La viabilità di accesso, a partire dal perimetro dell'ambito di intervento fino all'innesto con via Chiesa Conscio, dovrà mantenere, rispetto al piano di campagna, la stessa quota minima presente all'interno della discarica.
15. Valutare con il Comune di Casale sul Sile sia gli aspetti relativi alla sistemazione dell'accesso alla discarica, le modalità di intervento e la definizione della geometria dello stesso in base alla normativa vigente, sia le caratteristiche geometriche della viabilità di accesso all'impianto soggetta a servitù di passaggio.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 3

16. Prevedere che prima dell'inizio dei lavori sia realizzata la bitumatura della strada pubblica d'accesso all'impianto sia per ridurre la polverosità prodotta dai mezzi in transito e sia per migliorarne il livello di sicurezza dei trasporti.
17. La barriera geologica naturale deve garantire i requisiti di cui al D.Lgst. 36/03, anche in riferimento alla sentenza n. 19457 della Corte di Cassazione Penale Sez.3, 23 maggio 2012.(2,00 ml. con K minore o uguale a 1x10 -9 m/s o 1,00 ml. con K minore o uguale a 5x10 - 10 m/s)
18. Prevedere il sistema di raccolta e collettamento ai serbatoi del percolato di tutte le acque di pioggia che interesseranno l'area compresa tra il lavaggio ruote e la rampa di accesso alla discarica e la delimitazione di tale area con cordoli di contenimento.
19. Predisporre una rete di raccolta e successivo trattamento dell'acqua di prima pioggia del piazzale "area a servizi" secondo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 39 del PTA , sedimentazione accelerata ed eventuale disoleatura, prima di essere mandata al bacino di laminazione.
20. Dovrà essere garantita, in corrispondenza della rampa di accesso alla discarica ed alla strada di servizio, la continuità e l'integrità nel tempo della canaletta di smaltimento delle acque di ruscellamento provenienti dai lotti ricomposti.
21. Rimodellare la scarpata esterna della copertura, con pendenza idonea in modo da scongiurare durante gli eventi piovosi franamenti, dissesti e dilavamento del materiale di ricoprimento.
22. Integrare le quinte arboree ed arbustive presenti in progetto in modo da garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità in base al PTRC e garantire la continuità del corridoio ecologico di cui al PTPC, con inserimento nel tessuto paesaggistico agrario circostante con integrazione tra gli elementi lineari artificiali presenti ad ovest e quelli naturali ad est, anche al fine di mitigare l'impatto visivo della nuova articolazione planimetrica dell'area di progetto
23. Sia effettuata un'attenta verifica di congruità delle spese previste per l'esercizio della discarica, con particolare riferimento al periodo di post - gestione; sia conseguentemente presentato a Provincia un aggiornamento del piano finanziario che tenga altresì conto delle variazioni legate alle richieste di integrazioni di cui ai precedenti punti, nonché delle nuove modalità di calcolo delle garanzie finanziarie introdotte dalla DGRV n. 1543/2012.
24. Il bacino di laminazione posto lungo l'autostrada sia allungato fino al confine sud di proprietà, compatibilmente con la viabilità di progetto; la quota del fondo dello stesso deve essere superiore al livello di massima escursione della falda.
25. La messa in esercizio della discarica è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di competenza del Consorzio di Bonifica e relativo a "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana immissario delle ex cave "Le Fosse", sito in località Cantonetto nel Comune di Casale sul Sile, considerata la sua funzionalità e correlazione con il progetto in esame.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014 pag. 3

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 412 del 08/05/2013

Oggetto: **CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.**
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

In merito al progetto in oggetto, con parere n. 407 del 24/04/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha confermato, subordinatamente all'ottemperanza di una prescrizione, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007). La medesima Commissione, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del medesimo progetto, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nel corso della seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, espresso nella seduta del 24/04/2013 e quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., è stata altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. PREMESSA

Con Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che abroga il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio *2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005"* ha fornito gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA fissando i relativi calendari.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs n. 59/2005, per le discariche di rifiuti, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al medesimo decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici definiti dal D.Lgs n. 36/2003.

La Regione del Veneto ha provveduto, poi, con legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007, ad individuare le

categorie di impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciali.

In particolare, sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale regionale le "*discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani"* (punto III.4 dell'all. A alla L.R. n. 26/2007).

Con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 la Giunta regionale ha fornito infine alcune disposizioni applicative a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata un'apposita Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/08).

Ai sensi della succitata circolare, il provvedimento di AIA rilasciato nell'ambito di una procedura congiunta VIA + AIA, legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario regionale competente la sua autorizzazione all'esercizio.

Con il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. viene abrogato e di fatto sostituito con la parte II del D. Lgs. n. 152/2006 , come aggiornata dallo stesso decreto legislativo.

L'articolo 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, prevede che "*per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo* (BAT o MTD) *se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*", così come peraltro già previsto dall'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2005).

Con DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell' ARPAV ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della succitata deliberazione, il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto, nonché al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

Sempre ai sensi della DGRV n. 2794/2010, fatti salvi i casi in cui il rilascio del'A.I.A. che consente l'esercizio ordinario degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti possa avvenire nell'ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell'intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione richiamata dalla medesima deliberazione nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l'avvalimento di ARPAV.

L'esercizio provvisorio deve essere comunque preceduto dall'invio di apposita comunicazione recante in allegato l'idonea documentazione prevista dal medesimo provvedimento relativamente a fine lavori, prestazione garanzie finanziarie, documentazione prodotta a seguito dei controlli del PMC e, ove previsto (come nel caso delle discariche) certificato di collaudo delle opere.

Alla luce di quanto sopra, fatte quindi salve le valutazioni di competenza della commissione VIA relativamente al SIA dell'impianto e al progetto inerente l'intervento di cui trattasi la presente istruttoria è finalizzata al rilascio dell'AIA che legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto previsti dal succitato progetto, nonché il suo esercizio provvisorio fino al rilascio dell'AIA all'esercizio ordinario.

2. INFORMAZIONI SULL'AREA DI INTERVENTO E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il sito oggetto di intervento è ubicato nelle campagne di Casale sul Sile comprese nel triangolo composto dagli abitati di Lughignano, Casale e Conscio in prossimità del rilevato autostradale dell'A27 (tratto Treviso – Mestre).

L'area è classificata come "zona agricola" nel vigente strumento urbanistico.

L'area è stata parzialmente interessata in passato (1967 – 1984) da attività di estrazione di argilla.

Nel 1996 venne approvato dalla Provincia di Treviso un progetto di realizzazione di una discarica ex categoria 2 A relativamente al sito di intervento e presentato dalla società Prato Verde S.r.l.; la successiva autorizzazione all'esercizio, rilasciata nel 2000 sempre dalla Provincia di Treviso, venne di fatto subito sospesa senza che in discarica fossero mai stati conferiti rifiuti.

In data 03.01.2000 è stata presentata da parte della società CO.VE.RI. S.r.l. apposita domanda di VIA ed Autorizzazione alla Regione Veneto relativamente al progetto di cui trattasi.

Il procedimento di cui sopra si concludeva con l'emanazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 478 del 6 marzo 2007 con la quale veniva di fatto rilasciato, sulla base dell'allegato parere della commissione VIA regionale, il favorevole giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento rinviando l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel medesimo parere della Commissione VIA.

Successivamente la Commissione VIA in data 24.10.2012 ha richiesto integrazioni alla Ditta riguardo la gestione del biogas e la viabilità di accesso. Tali integrazioni sono state fornite con la documentazione consegnata a dicembre 2012.

Infine in data 24.04.2013 è stato rilasciato il parere favorevole alla compatibilità ambientale e all'approvazione del progetto subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni.

3. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA ISTANZA DI AIA

Nel marzo del 2011 la Ditta Co.VE.RI. ha presentato la relativa documentazione integrativa in risposta alle prescrizioni individuate nel parere della Commissione VIA allegato alla DGRV n. 478/2007 , nonché apposita domanda di AIA, corredata dalla relativa documentazione.

Nel giugno 2012 la stessa Ditta ha presentato ulteriori integrazioni come segue:

- *Elaborati che integrano e sostituiscono i precedenti i precedenti in procedura VIA:*
  - All. A1 bis Relazione tecnica
  - All. A4 bis Piani operativi – Piano finanziario – Costo del Progetto
  - All. A4.1 bis Analisi costi – benefici
  - Tav. B03 bis Stato di progetto: predisposizione bacino discarica
  - Tav. B04 bis Stato di progetto: sistemazione finale
  - Tav. B05 bis Sezioni di raffronto
  - Tav. B06 bis Particolari costruttivi: opere d'impermeabilizzazione
  - Tav. B07 bis Particolari costruttivi: gestione del percolato
  - Tav. B08 bis: Planimetria area servizi

- Tav. B11 bis: Sottoservizi principali - Impianto Antincendio
- Tav. B12 bis: Sistema di Gestione delle Acque Superficiali: Planimetria e strutture - Sistema di Monitoraggio Acque Sotterranee
- Tav. B12.1: Sistema di Gestione delle Acque Superficiali: pianta e sezione fossato est e bacino di laminazione
- Tav. B18: Impianto Biogas - Planimetria e Particolari

➢ *Elaborati che integrano e sostituiscono i precedenti i precedenti nella domanda di A.I.A.:*

- All.B18 bis: Relazione tecnica
- All.B19 bis: Planimetria approvvigionamento idrico e sistema di raccolta acque di prima pioggia
- All.B20 bis: Planimetria con rete di captazione del biogas
- All.B21 bis: Planimetria dei punti di emissione degli scariche idrici e della rete piezometrica
- All.B22 bis: Planimetria con individuazione area stoccaggio materie prime
- All.B23-B24 bis: Previsione di impatto acustico

Successivamente nel dicembre 2012 la stessa Ditta ha presentato ulteriori integrazioni come segue:

- Tav. B18 bis: Impianto Biogas
- Relazione tecnica integrativa
- Integrazione PMC
- All. A4 ter Piani operativi – Piano finanziario
- All. A4.1 ter Analisi costi – benefici

L'istruttoria preliminare ha permesso di verificare la sostanziale e formale completezza della documentazione presentata dalla ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 *ter*., del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), e per quanto attinente gli aspetti concernenti l'esercizio dell'attività, rimanendo in capo alla Commissione V.I.A. quanto correlato agli aspetti valutativi dell'impatto ambientale nonché dell'approvazione del progetto dell'impianto.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA

4.1 Modalità realizzative della discarica

Sulla base della documentazione progettuale presentata emergono i seguenti aspetti.

La superficie di territorio complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 10 ettari.

Il bacino di discarica sarà realizzato previa creazione di una fossa con relativo argine perimetrale di contenimento. Il terreno di sterro sarà utilizzato, oltre che per la realizzazione dell'argine perimetrale, per il rimbonimento delle aree perimetrali rientranti sempre nel contesto della superficie disponibile. Parte del terreno di sterro rispondente, in prima approssimazione, alle caratteristiche di terreno vegetale con buone caratteristiche agrarie potrà essere accantonato in un'area del cantiere per poi essere utilizzato nelle fasi di copertura definitiva.

Lo spianamento del fondo della fossa avverrà in modo da realizzare sette lotti, realizzando pendenze dell'1% verso il punto di maggior depressione previsto a quota 2,30 m s.l.m. Fra un lotto e l'altro saranno mantenute delle fasce di larghezza di 2,50 m coincidenti con il sedime degli argini di separazione. Si evidenzia che la morfologia risultante dallo spianamento presenterà le stesse caratteristiche, in termini di pendenza, del bacino di discarica impermeabilizzato. In altre parole l'impermeabilizzazione del bacino potrà avvenire riportando gli strati dei materiali previsti senza incremento degli spessori per creare le pendenze richieste. Le scarpate perimetrali relative, di conseguenza, all'argine perimetrale ed alla scarpata della fossa, avranno un angolo costante di 34° (pendenza 2/3). L'altezza dell'argine perimetrale sarà di 1,60 m dal piano esterno finito. In particolare il dislivello comporterà il passaggio dalla quota assoluta del piano esterno finito di 7,40 m s.l.m. a 9,00 m s.l.m. relativa alla sommità dell'argine perimetrale. L'argine sarà realizzato con il terreno di risulta dello scavo adottando le migliori tecniche costruttive previste per le opere di contenimento idraulico (piccoli strati ben compattati).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

La caratterizzazione delle terre da movimentare è stata realizzata nel periodo giugno-luglio 2008 come si evince dalla relazione dell'Ing. Manenti e risulta conforme a quanto previsto dalla DGRV 2424/2008.

L'indagine ambientale eseguita per la caratterizzazione dell'area ha permesso di evidenziare che in larga parte i terreni rispettano, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV – Titolo V del D. Lgs. 152/2006, la colonna A ed in minor quantità sono compresi tra la colonna A e la colonna B. Non sono stati riscontrati superamenti della colonna B.

I terreni compresi tra la colonna A e la colonna B saranno utilizzati per le ricoperture giornaliere e per le opere di realizzazione della discarica quali ad esempio lo strato di regolarizzazione superiore o arginature provvisorie.

Lo strato di ricopertura finale, terreno vegetale di spessore un metro, dovrà rispettare i limiti della colonna A.

In caso di rinvenimento, assai improbabile, di non conformità di campioni analizzati, la porzione di terreno sarà inviata in sedi esterne per essere sottoposta a smaltimento o trattamento di recupero, sempre in base alla caratterizzazione chimica riscontrata, oppure conferita nelle vasche allestite e collaudate come rifiuto.

Relativamente ai movimenti terra, i quantitativi sono elencati di seguito:

• Sterro:
- Scavo del bacino di discarica: 145.420 m^3
- Scavo del laghetto di accumulo: sup. 3.195 m^2 x 0,75 m = 2.300 m^3
- Scavo del bacino di laminazione: 10.850 m^3
- Totale = 158.570 m^3

• Riporto:
- Argine perimetrale: 20.650 m^3
- Rimbonimento fino a quota 6,90: sup. 19.660 m^2 x 0,90 m = 17.700 m^3
- Rimbonimento fino a quota 7,40: sup. 11.190 m^2 x 1,40 m = 15.660 m^3
- Totale = 54.010 m^3

Nelle quantità relative al rimbonimento sono da detrarre i volumi tecnici relativi all'esecuzione della pavimentazione ghiaiosa e bituminosa e delle strutture.

• Volumi tecnici in detrazione:
- Area asfaltata effettiva: sup. 6.460 m^2 x 0,50 m = 3.230 m^3
- Strutture con fondazione: 500 m^3
- Totale = 3.730 m^3

Altra detrazione è dovuta al terreno vegetale da accantonare per realizzare la copertura definitiva della discarica. In via preliminare si prevede che il terreno da accantonare sia relativo al primo strato di spessore 50 cm che verrà asportato nelle aree in cui è previsto lo scavo.

• Terreno vegetale recuperato dalle operazioni di scavo:
- Area relativo allo scavo della fossa: sup. 46.380 m^2 x 0,50 m = 23.190 m^3
- Area relativa allo scavo del laghetto: sup. 3.195 m^2 x 0,50 m = 1.600 m^3
- Area relativa al del bacino di laminazione: sup. 6.290 m^2 x 0,50 m = 3.145 m^3
- Totale = 27.935 m^3

• Bilancio finale:

Volume di terreno risultante dagli sterri disponibile per il rimbonimento e per la realizzazione dei rilevati:
terreno di sterro – terreno vegetale recuperato = 158.570 m^3 – 27.935 m^3 = 130.635 m^3

Volume di terreno necessario per la realizzazione del rimbonimento e dei rilevati:
terreno da riporto – volumi tecnici = 54.010 m^3 – 3.730 m^3 = 50.280 m^3

Volume di terreno di sterro in eccesso = 130.635 m^3 – 50.280 m^3 = 80.355 m^3

4.2 Sistema di impermeabilizzazione

La superficie da adibire a bacino di discarica sarà di 50.971 m^2, misurata al ciglio. Esso sarà suddiviso in 7 lotti con relative pendenze (1,0%) sul fondo verso il punto di raccolta del percolato (quota 3,80 m s.l.m. piano finito).

Il progetto prevede di eseguire un'impermeabilizzazione del fondo attraverso la stesa della seguente successione di materiali (partendo dal basso):

- terra naturale di fondo con conformazione e pendenze stabilite per la raccolta del percolato
- materasso in argilla a permeabilità controllata (K classe 10-7 cm/sec) sp. = 100 cm
- telo in HDPE sp. = 2,5 mm
- strato di drenaggio del percolato in sabbia per i primi 15-20 cm e quindi ghiaia lavata di grossa pezzatura sp. = 0,50 m

Sulle scarpate la successione è la seguente:

- strato in argilla a permeabilità controllata (K classe 10-7 cm/sec) sp. = 100 cm
- telo in HDPE sp. = 2,5 mm
- geotessile di protezione in PP da 400 g/mq

Il telo in HDPE e il geotessile di protezione saranno ancorati in corrispondenza della canaletta perimetrale prevista lungo la sommità dell'argine perimetrale. I lotti saranno separati da argini realizzati con terreno a bassa permeabilità con base di larghezza di circa 2,50 m, sommità di larghezza 0,50 m e altezza di 1,00 m dal piano di posa rifiuti. L'argine sarà ricoperto dal telo e da geotessile. Il drenaggio del percolato sul fondo sarà garantito, oltre che dallo strato drenante citato, da una tubazione in HDPE fessurata di diametro 250 mm collocata in corrispondenza dell'asse di ogni lotto.

Le quote previste sul fondo, una volta terminata la stesa dello strato drenante, varieranno tra un minimo di 3,80 m s.l.m. ed un massimo di 4,76 m s.l.m.

4.3 Capping

Nell'ultima fase di conferimento saranno raggiunte le quote stabilite per la sistemazione finale.

Nella realizzazione della superficie finale verrà mantenuta la canaletta perimetrale. Essa, nella fase di gestione ha avuto funzione principale di ancoraggio dei teli, ora ha invece funzione di accumulo delle acque relative al deflusso superficiale della copertura.

Il completamento della sistemazione finale avverrà una volta conferito l'intero volume di materiali corrispondenti a circa 315.000 mc, e riportato il pacchetto di chiusura definitiva. Lungo il perimetro della discarica è prevista una breve scarpatina in cui per una larghezza di circa 2,15 m, dalla canaletta perimetrale, si ha un incremento delle quote di 1,65 m rispetto alla sommità dell'argine perimetrale (inclinazione= 37°).

Con l'esecuzione della scarpatina si ha sovrapposizione della copertura finale sul ciglio discarica e si realizza una protezione della discontinuità scarpata/corpo rifiuti. Dal ciglio di tale scarpatina si prevede una fascia perimetrale di larghezza di 10 m con pendenza costante dell'20%. A seguire il colmo viene raggiunto da pendenze comprese fra 2,5% e 4%. Il colmo sarà realizzato in corrispondenza dell'asse della discarica e presenterà una quota costante di 15,00 m s.l.m.

Il pacchetto di chiusura definitiva della discarica previsto dal progetto è il seguente (partendo dall'alto):

- strato di terreno vegetale sp. = 100 cm
- geotessile di separazione in PP da 400 g/mq
- strato drenante in ghiaia o riciclato sp. = 50 cm
- strato di argilla a permeabilità controllata (K classe 10^{-7} cm/sec) sp. = 50 cm
- geotessile di separazione in PP da 400 g/mq
- strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare in ghiaia sp. = 50 cm

- strato di regolarizzazione morfologica sp. 10/20 cm

Dati dimensionali riassuntivi:

- sup. baulatura finale: 53.211 mq
- lungh. canaletta perimetrale: 1.061 m

4.4 Gestione del percolato

Il percolato che si formerà sul fondo defluirà, grazie alle pendenze previste, verso il punto maggiormente depresso dove sarà installato il pozzo di raccolta.

Il pozzo previsto è di tipo inclinato, appoggiato sulla scarpata e realizzato interamente in HDPE tramite saldatura di elementi di diametro 80 cm. Il fondo del pozzo sarà chiuso tramite piastra in HDPE saldata e dotata di foro d'innesto della tubazione di arrivo della rete di drenaggio.

All'interno del pozzo si prevede la posa di una pompa sommergibile dotata di carrello per permettere un'agevole estrazione. La pompa sarà di tipo autoadescante con segnalatore di livello. Il liquido raccolto sarà immesso nella tubazione interrata perimetrale che lo convoglierà alle cisterne di stoccaggio.

Il coperchio posto alla sommità sarà anch'esso in HDPE e dotato delle aperture di uscite per la tubazione di mandata della pompa e del cavidotto di alimentazione elettrica. Si evidenzia che il coperchio permetterà una chiusura stagna del pozzo al fine di evitare fuoriuscite di gas ed odori. Per evitare deformazioni per schiacciamento del pozzo del percolato, si prevede il rinforzo mediante la posa di anelli di acciaio. La camera alla base sarà delimitata da un rivestimento in cemento armato e sarà protetta alla sommità da traverse prefabbricate in calcestruzzo.

Nel pozzo sarà inserito una guida per permettere lo scorrimento del carrello e una tubazione, fessurata nel tratto finale, per l'inserimento del freatimetro e consentire la misura del livello di percolato presente.

È prevista l'installazione di n. 4 cisterne di capacità 30 m^3 ciascuna, per lo stoccaggio del percolato in attesa del conferimento agli idonei impianti di trattamento. Le cisterne permetteranno un'autonomia media di circa 25 gg prima di effettuare lo svuotamento. Le cisterne saranno ad asse longitudinale orizzontale con base di appoggio, valvola discarico con innesto della manichetta di aspirazione dell'autobotte. Esse saranno poste nell'area servizi, dove sono previsti l'accesso e l'area di manovra degli automezzi per il trasporto del liquido. Come struttura di contenimento idraulico di sicurezza si prevede la costruzione di una vasca, costituita da platea e muretti in c.a. perimetrali, atta a contenere eventuali spanti delle cisterne stesse. La vasca di alloggiamento ha capacità complessiva di circa 91 m^3 pari al 75% del volume totale contenuto nelle cisterne. Si prevede inoltre la costruzione di un pozzetto interrato per l'installazione di una pompa per lo svuotamento della vasca stessa.

4.5 Gestione delle acque meteoriche

La rete di drenaggio di progetto prevede la realizzazione delle seguenti strutture:

- canaletta perimetrale alla discarica
- sistemi di scarico della canaletta perimetrale
- sistema di drenaggio perimetrale
- laghetto di laminazione

La canaletta perimetrale consiste in una condotta a cielo aperto realizzata con elementi prefabbricati in cls a sezione ovoidale, di larghezza 40 cm e lunghezza 1.059 m, ubicata per l'intero perimetro della discarica in corrispondenza della sommità dell'argine. La canaletta avrà funzione di drenaggio delle acque superficiali defluite dalla copertura finale della discarica, di conseguenza, le portate maggiori si registreranno con il termine della fase di gestione dell'impianto.

La canaletta sarà dotata di opportune pendenze, in modo da garantire il deflusso verso i punti di scarico stabiliti. Le acque accumulate nella canaletta saranno scaricate nei fossati perimetrali all'impianto o in condotte interrate.

Lo scarico sarà costituito da un pozzetto di protezione con chiusino di ispezione, di profondità adatta in modo da creare un piccolo bacino di accumulo, in cui sarà inserita una tubazione in calcestruzzo. La tubazione permetterà o il deflusso verso il fossato previsto a confine dell'impianto o lo scarico in altra tubazione con invio delle acque direttamente nel laghetto di laminazione. Nei punti di raccordo sono previsti ulteriori pozzetti di ispezione.

Il sistema di drenaggio perimetrale consiste in fossati, in prevalenza esistenti opportunamente ricalibrati o invasi modellati nel progetto, in modo da ripristinare il deflusso e garantire idonei volumi di laminazione. Il sistema di fossati è stato creato, in parte ricalibrando quelli esistenti, in modo garantire il deflusso delle acque nel laghetto previsto a Sud della discarica. Le acque relative alla porzione Est della discarica saranno raccolte ed inviate al laghetto tramite condotta interrata.

Si prevede la realizzazione di un laghetto di laminazione con le seguenti funzioni:

- laminazione degli eventi di piena prima dello scarico delle acque nella rete idrologica locale, in sostituzione dell'invaso degli scoli e dei fossati soppressi con il progetto;
- invaso per l'accumulo di acqua per riserva antincendio;
- riqualificazione ambientale con la creazione di un piccolo habitat caratteristico di una zona umida, adatto per la nidificazione di uccelli acquatici e l'insediamento di specie anfibie.

Il laghetto presenterà una morfologia planimetrica appositamente irregolare, in modo da ricreare il più possibile le condizioni ambientali simili a quelle naturali. Le scarpate sono previste con pendenza 1:3, evitando sagomature eccessivamente inclinate, sulle quali la vegetazione avrebbe difficoltà ad insediarsi.

La superficie del laghetto sarà di 3.087 m^2 e la capacità di accumulo massimo sarà di 4.450 m^3.

In corrispondenza del punto di emissione delle acque sarà realizzato un apposito manufatto dotato di stramazzo per la regolazione del battente. Il livello dell'acqua sarà mantenuto con un tirante minimo fissato in circa 40-50 cm, ed un livello massimo di 150 cm, garantiti dalle caratteristiche idrauliche del manufatto di restituzione. Il ricambio d'acqua sarà assicurato dalla presenza della tubazione di limitato diametro posta sul manufatto di restituzione, la quale permetterà l'allontanamento di una piccola portata d'acqua e di conseguenza il ricambio del volume invasato.

Sul fondo, in particolare in corrispondenza dell'opera di restituzione delle acque, è prevista la posa di ciottolame di grosse dimensioni, in modo da evitare fenomeni erosivi e turbolenti in corrispondenza alle tubazioni e alla stramazzo di uscita.

4.6 Gestione del biogas

A seguito dello studio eseguito e descritto nella relazione tecnica riportata nel progetto presentato, fermo restando che si tratta di rifiuti secchi, non putrescibili, chimicamente stabili, che presentano una bassa o bassissima velocità di reazione, i proponenti sono giunti alle seguenti conclusioni:

- produzione di metano prevista: molto bassa;
- mantenimento di un accurato monitoraggio in fase di gestione e in fase di postgestione al fine di confermare la non necessità dell'impianto di captazione;
- non si ritiene giustificabile l'installazione di un impianto per il recupero energetico da codesto biogas;
- è utile il monitoraggio dei gas emessi per verificare i dati teorici sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista degli interventi da attuare.
- precauzionale dimensionamento dell'impianto, a livello di progetto definitivo. Impianto da realizzare nel caso in cui si rilevino concentrazioni di aeriformi tali da poter determinare un rischio ambientale.

Successivamente la Commissione VIA, valutando che sussiste la necessità di estrarre il biogas prodotto e che si debbano attuare tutti gli accorgimenti connessi al fine di mitigarne l'impatto sull'ambiente, ha richiesto integrazioni in merito a cui la Ditta ha risposto tramite la documentazione presentata nel dicembre 2012.

Con tali integrazioni è stata acquisita la descrizione progettuale dell'impianto di captazione del biogas.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

Nella relazione tecnica integrativa (dicembre 2012) si legge che il dimensionamento definitivo dell'impianto di captazione del biogas sarà effettuato in seguito ad una fase preliminare di monitoraggio sui rifiuti conferiti che dimostri l'effettiva emissione di volumi di gas metano sufficienti ad attivare il sistema di raccolta.

Nella discarica sarà realizzato un sistema di captazione, aspirazione, distruzione del biogas prodotto; con predisposizione delle integrazioni necessarie in previsione di recupero dell'energie per produzioni di biogas superiori a 100 Nm^3/ora.

L'impianto installato avrà efficienza minima, intesa come rapporto tra la capacità di captazione e produzione teorica, del 70%. Esso sarà costituito da una rete di captazione, un sistema di trasporto, un sistema di combustione, ed, eventualmente, di un sistema di recupero energetico con immissione di corrente elettrica nella rete locale di Media Tensione.

L'impianto sarà costituito da pozzi di captazione secondo una maglia ben prestabilita. Il biogas sarà convogliato tramite tubazione ad una stazione di regolazione dotata di sistema di scarico ed accumulo della condensa, ed inviato tramite un anello perimetrale all'impianto di combustione. L'impianto di combustione sarà dotato di sistema di aspirazione e sistema di accensione automatica.

L'impianto di captazione e smaltimento del biogas è costituito dai seguenti elementi:

- pozzi di captazione;
- collegamento dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione installate sul perimetro del corpo discarica – linea secondaria;
- stazioni di regolazione;
- linea principale d'aspirazione dalle stazioni di regolazione all'impianto di aspirazione centralizzato – Linea principale;
- impianto di aspirazione centralizzato con depressori in parallelo;
- impianto per il pretrattamento del biogas;
- impianto per la combustione automatica in torcia di combustione ad alta temperatura del biogas non utilizzato;
- impianto di autoproduzione di energia elettrica (nel caso di superamento dei valori di soglia): 100 Nm3/h.

5. RIFIUTI DA CONFERIRE

Il progetto prevede il conferimento nella discarica i seguenti rifiuti elencati di seguito:

Descrizione rifiuti prodotti	*Codici CER 2002*
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Vetro	16 01 20
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Terra e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03	17 05 04
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 16 03	7 06 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	19 10 04
Plastica e gomma	19 12 04
Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	19 12 09
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

Nella possibilità di conferire una quota di rifiuti in conto terzi la ditta propone l'integrazione dei seguenti codici:

Descrizione rifiuti prodotti	*Codici CER 2002*
Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	17 05 06
Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	19 03 07
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 02
Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

6. MODALITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE

La documentazione AIA presentata in data 18.03.2011 ai competenti Uffici regionali risulta, acquisita con prot. 13982, comprensiva anche del Piano di monitoraggio e controllo (Versione Marzo 2011) predisposto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
In data 15.06.2012, con prot. 280216, è stata inviata dagli uffici regionali una nota di richiesta di parere in merito a Provincia di Treviso e ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.
Sul documento di cui sopra è pervenuto il parere di competenza della Provincia di Treviso con nota n. 104796 del 24.09.2012, di cui si allega copia.
Successivamente è stato presentato dalla Ditta un documento integrativo a dicembre 2012.
ARPAV - DAP di Treviso fornirà il parere di competenza prima del rilascio del provvedimento finale della Giunta regionale.

7. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra, e fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA relativamente all'approvazione del progetto in parola presentato dalla società CO.VE.RI. Scarl, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Comune di Casale sul Sile, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI A.I.A.:

A. Termini autorizzazione

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta CO.VE.RI. Scarl relativamente all'impianto

di discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili di cui al progetto definitivo depositato presso i competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 01/08/2003, come successivamente modificato e integrato nel corso del procedimento, e che sarà realizzato nei mappali n. 51, 53, 54, 55, 65, 66, 81, 82, 83, 96, 97, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 227, 405, 406, 407 del foglio 3 e nel mappale n. 232 del foglio 10 del catasto comunale, per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II della medesima disposizione di legge.

2. Il soggetto gestore dell'impianto di discarica di cui trattasi è la ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhin, n. 1, 31100 TREVISO, ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione;
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi:
   - legittima i lavori di realizzazione dell'impianto previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 01/08/2003 e dalle successive integrazioni;
   - autorizza, ai sensi della L.R. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010, l'esercizio provvisorio dell'impianto fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.
4. Ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
   - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio:
     a. del percolato prodotto dal corpo discarica;
     b. delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi compresa tra il lavaggio ruote e la rampa di accesso alla discarica;
     c. dei fanghi di sedimentazione e oli dell'impianto di lavaggio gomme;
     d. dei fanghi di sedimentazione della vasca imhoff a servizio degli Uffici;

     nelle apposite cisterne e/o vasche individuate nella scheda *B12* e nella planimetria *A19bis - particolare area servizi* ricomprese nella documentazione di AIA.
   - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi.

B. <u>Tipologie di rifiuti conferibili</u>

5. I rifiuti conferibili presso la discarica sono quelli individuati dai codici CER, e relative descrizioni, riportati nella tabella seguente, per una capacità complessiva di 315.000 m^3.
   Rifiuti in conto proprio:

Descrizione rifiuti prodotti	*Codici CER 2002*
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Vetro	16 01 20
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Terra e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03	17 05 04
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 16 03	17 06 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	19 10 04

Plastica e gomma	19 12 04
Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	19 12 09
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

Rifiuti in conto terzi:

Descrizione rifiuti prodotti	*Codici CER 2002*
Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	17 05 06
Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	19 03 07
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 02
Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

I rifiuti conferibili nella discarica in parola devono essere non putrescibili; gli stessi rifiuti devono essere caratterizzati come non pericolosi e devono rispettare i criteri di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 27 settembre 2010.
Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.
Il limite di concentrazione per il parametro DOC si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " … *purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota; inoltre, salvo diversa interpretazione ministeriale, tenuto conto del documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011, l'esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della succitata nota (*) può essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:

a. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
b. ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.

La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008; sarà cura del Tecnico Responsabile dell'impianto individuare specifiche modalità di controllo al fine di garantire il rispetto del limite previsto per l'IRDP individuato con la medesima deliberazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m^3 conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.

C. Realizzazione della discarica e procedure per l' avvio dell'esercizio provvisorio

6. Per quanto riguarda le modalità realizzative, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere ed a quelle riportate nel seguente elenco:
   a. Il geotessile posto a protezione del telo in HDPE sui fianchi della discarica dovrà disporre di una massa areica di almeno 600 g/mq in accordo con quanto riportato nelle Linee guida del Comitato Tecnico Discariche (CISA – 1997).
   b. Negli allestimenti del fondo discarica si dovrà aggiungere sotto lo strato di drenaggio del percolato, a

protezione del telo in HDPE un geotessile TNT con massa areica di almeno 600 g/mq in accordo con quanto riportato nelle Linee guida del Comitato Tecnico Discariche (CISA – 1997).

c. Vista la particolare situazione di vulnerabilità idraulica, relativamente alla realizzazione della barriera di confinamento perimetrale consistente in un diaframma di cemento – bentonite, si dovrà osservare quanto segue al fine di impedire l'infiltrazione di acque meteoriche nei volumi di terreno compresi tra lo stesso diaframma e le scarpate del bacino di discarica:
   - la quota sommitale del diaframma dovrà essere innalzata per congiungersi con gli allestimenti di impermeabilizzazione delle scarpate;
   - l'argilla, il telo in HDPE ed il geotessile di protezione delle scarpate dovranno essere prolungati e disposti in modo da saldarsi con la testa del diaframma ed offrire continuità di impermeabilizzazione.
   - la scolina perimetrale di raccolta delle acque meteoriche sarà posizionata in modo da permettere quanto descritto ai punti precedenti.

d. I tubi di adduzione del percolato ai relativi serbatoi di stoccaggio dovranno essere inseriti in adeguate condotte o camicie tali da renderne possibile l'ispezione e contenere eventuali perdite di liquido.

e. In prossimità dei punti di attacco delle manichette ai serbatoi di stoccaggio del percolato dovranno essere presenti pozzetti di raccolta dei reflui.

f. Il terreno scavato per la realizzazione del bacino di discarica potrà essere utilizzato, così come previsto dal progetto, per la realizzazione dell'argine perimetrale e per il rimbonimento generale dell'area, nonché per la copertura della discarica, solo se rispetta, dal punto di vista chimico, i limiti riportati nella colonna A, tabella 1 allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.
   Il terreno scavato per la realizzazione del bacino di discarica, risultato non conforme alla colona A ma conforme alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., potrà essere utilizzato per la realizzazione delle ricoperture giornaliere e/o per lo strato di regolarizzazione e gli argini provvisori tra lotti.
   La Ditta è tenuta inoltre a separare fisicamente i cumuli di terreno conforme alla colonna A da quello non conforme alla colonna B.
   Le terre e rocce da scavo, derivanti dalla realizzazione del bacino di discarica e non utilizzate all'interno del sito alle condizioni sopra riportate, dovranno essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione, e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto deve avvenire entro i successivi mesi 18 dalla data di inizio lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe accordate su motivata istanza dell'interessato.
8. Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente a Provincia, ARPAV e a tutti gli Enti coinvolti (almeno 20 giorni prima) il giorno di inizio dei lavori e quello della visita finale del collaudatore funzionale dell'impianto, nonché un crono-programma delle attività di collaudo previste.
9. Gli esiti della verifica di congruità delle spese previste per l'esercizio della discarica ed il conseguente aggiornamento del piano finanziario, richiesti con la prescrizione n. 24 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto, dovranno essere presentati agli Enti competenti entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente documento.
10. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti nei singoli lotti di discarica potrà avvenire - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010 - previo invio, da parte del gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e all'ARPAV-DAP di Treviso di apposita comunicazione, dalla quale risulti:
    - la data di avvio dell'impianto;
    - il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;

    e recante in allegato la seguente documentazione:
    - dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al

progetto approvato (anche per singoli lotti);
- certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
- certificato di regolare esecuzione dell'intervento di regolazione idraulica di competenza del consorzio di Bonifica Acque Risorgive denominato "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana immissario delle ex cave *Le Fosse* sito in località Cantonetto in Comune di Casale sul Sile"
- documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
- documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Treviso, in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 2229/2011 così come modificata dalle successive DDGRV 1543/2012 e n. 346/2013;
- le informazioni sui quantitativi, le tipologie e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, richieste alla prescrizione n. 10 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto;
- il piano di cantierizzazione e gli eventuali piani di coltivazione dei singoli lotti, da predisporsi secondo le indicazioni contenute nella prescrizione n. 12 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto;

11. L'autorizzazione all'esercizio ordinario della discarica è demandato ad un successivo provvedimento da parte del Segretario Regionale per l'Ambiente subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 10, nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Treviso con l'avvalimento di ARPAV (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della LR n. 33/1985).

D. Gestione della discarica

12. Nella fase di esercizio provvisorio la discarica dovrà essere gestita conformemente ai principi di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai piani di gestione allegati al progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere ed a quelle riportate nel seguente elenco:
    a) Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, nonché tale da ridurre al minimo la produzione di percolato.
    b) Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
    c) Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
    d) Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
    e) Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
    f) Le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonché – in caso di prolungati periodi di inattività – quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato.
    g) Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
    h) L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
    i) La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare

che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.

j) Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.

k) L'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica.

l) Lo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di dilavamento dell'area servizi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

m) Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Casale sul Sile (TV) (DPCM 14 novembre 1997).

E. Controlli e Monitoraggi ambientali

13. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, in particolare per quanto riguarda la fase di realizzazione dell'impianto, il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato alla documentazione di AIA presentata e datato marzo 2011, come integrato dal successivo documento, specifico per il biogas, datato dicembre 2012.
14. Il gestore – entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA - dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo:
    - controlli specifici sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti in discarica ai fini della verifica delle percentuali di *carta e cartone* e *plastica*, assunte in input al modello utilizzato per la produzione di biogas, e richiamate dalle prescrizioni n. 3 e n. 4 del parere della Commissione VIA relativo all'approvazione del progetto; le relazioni tecniche periodiche del PMC dovranno contenere una specifica sezione inerente gli esiti di detti controlli.
    - il recepimento delle pertinenti prescrizioni contenute nel parere della Commissione VIA relativo all'approvazione del progetto.
    - il recepimento delle prescrizioni riportate nella nota n. 0104796 del 24.09.2012 della Provincia di Treviso (vedi allegato 1).
    - il recepimento delle ulteriori prescrizioni che ARPAV - DAP di Treviso fornirà prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale.
15. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto 14, è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Treviso e di ARPAV-DAP di Treviso;
16. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ARPAV effettuerà nel periodo di esercizio provvisorio dell'impianto un controllo completo (amministrativo, tecnico, gestionale e analitico).

F. Prescrizioni finali

17. Il gestore, ovvero il soggetto titolare dell'autorizzazione, dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
    - il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico

vigente;

- ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
- ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
- anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

18. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
19. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
20. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art.29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006.
21. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
22. Resta salvo l'obbligo del gestore del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli incendi ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

La Commissione Regionale V.I.A. (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Treviso), integrata:

- ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Sindaco del Comune di Casale sul Sile, dal Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti e dal delegato dal Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso (assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale ed il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera) ed;
- ai sensi della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA (che risulta assente);

tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto già resi in data 24/04/2013, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime a maggioranza dei presenti con voto contrario del Sindaco del Comune di Casale sul Sile e del rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso e con l'astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), relativamente al progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero in Comune di Casale sul Sile (TV), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 419 del 03/07/2013

Oggetto: **CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.**
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

PREMESSA
In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Con nota 6744 del 19/04/2001, acquisita con prot. n. 5333/46/01 del 04/05/2001, è stato comunicato dal Comune di Casale sul Sile l'accertamento, su campioni prelevati dal terreno interessato dall'intervento, del superamento dei limiti di ammissibilità di contaminazione dei suoli previsti dal D.M. 25/10/1999 n. 471 e il conseguente avvio da parte del Comune del procedimento per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ex art. 17 del D. Lgs. 22/1997, nonché del procedimento per il recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/06/2001, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casale sul Sile, sentito il rappresentante della ditta proponente che ha dichiarato che i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del Comune e che la ditta proponente intendeva associarsi a tale ricorso, con Provvedimento n. 1963 del 27/07/2001, ha deciso all'unanimità, la sospensione dell'istruttoria fino all'avvenuto adeguamento all'ordinanza del Sindaco del Comune di Casale sul Sile riguardante la bonifica dei terreni interessati dall'intervento.

In data 30/01/2002 il TAR Veneto con sentenza n. 644 ha annullato l'ordinanza n. 3 del 12/04/2001 del Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV).

In data 19/04/2002 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 ha riavviato il procedimento di VIA relativo al progetto in sopra indicato.

La società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere

valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..
Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.
Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando *"(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)"* e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
    a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
    b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;
2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;
4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.
Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte

II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. , presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

- diffida, in data 19/07/2012 – prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 – prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 – prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 – prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013 – prot. n. 174254.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 407 del 24/04/2013, la Commissione Regionale V.I.A., ha confermato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007), sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Nella medesima seduta del 24/04/2013 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, n. 407 del 24/04/2013, e di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole (n. 412 del 08/05/2013) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota n. 220708 del 23/05/2013, hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (e, per conoscenza alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul

Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso) le seguenti prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ed ai fini autorizzativi, impartite dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 407 del 24/04/2013, a cui il proponente avrebbe dovuto ottemperare prima dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale del Veneto:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

Prescrizioni ai fini autorizzativi

12. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di approvazione + AIA sia inoltrato alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenete l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M. 8 luglio 2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro.
13. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, relativo alla procedura di approvazione + AIA, sia inoltrato alla Regione Veneto, relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 142, 197, apposito atto per il conveniente uso del fondo, comprovante:
    - la definizione della larghezza della servitù di passaggio;
    - la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù".

Il proponente aveva l'obbligo di provvedere ad ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 1, relativa al giudizio di compatibilità ambientale, entro 30 giorni a partire dal ricevimento delle comunicazione, inviando copia della documentazione di cui sopra agli Uffici regionali e per conoscenza anche alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.
Nella nota n. 220708 del 23/05/2013 era inoltre specificato che, decorso tale termine la Giunta Regionale avrebbe provveduto all'assunzione del conseguente provvedimento.

Con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), la CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ha presentato richiesta di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In considerazione di quanto riportato in premessa e della richiesta presentata dalla CO.VE.RI. S.c.a.r.l. di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di conferma del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta.

Considerato che la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità del mappale in questione, sia a seguito della prescrizione impartita dalla Commissione Regionale V.I.A. in sede di rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, sia durante l'attuale l'iter valutativo, a seguito della richiesta di integrazioni espressa dalla medesima Commissione nella seduta del 24/10/2012, di cui alla nota del 09/11/2012 – prot. n. 509359, la Commissione ritiene

che non sussistano le condizioni per poter concedere un ulteriore rinvio dei termini per la consegna della documentazione.

Con riferimento a quanto sopra, la Commissione ritiene di esprimere un parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, per le seguente motivazioni:

- il proponente non ha ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta concernente la dimostrazione della disponibilità del mappale Foglio 3 n. 379 (intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.).

2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott. Cesare Bagolini, dell'Arch. Gianluca Faoro e dell'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione), integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), dal Sindaco del Comune di Casale sul Sile e dal delegato dal Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso (assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente del Servizio Rifiuti della Direzione Regionale Tutela Ambiente ed il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera), assente il Segretario Regionale Ambiente e Territorio, convocato ai sensi della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, esprime ad unanimità dei presenti

parere non favorevole

alla concessione della proroga richiesta dal proponente, con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale (parere n. 407 del 24/04/2013), con conseguente

parere interlocutorio non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, non avendo il proponente ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 432 del 11/09/2013

Oggetto: **CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.**
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/199 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

PREMESSA
In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Con nota 6744 del 19/04/2001, acquisita con prot. n. 5333/46/01 del 04/05/2001, è stato comunicato dal Comune di Casale sul Sile l'accertamento, su campioni prelevati dal terreno interessato dall'intervento, del superamento dei limiti di ammissibilità di contaminazione dei suoli previsti dal D.M. 25/10/1999 n. 471 e il conseguente avvio da parte del Comune del procedimento per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ex art. 17 del D. Lgs. 22/1997, nonché del procedimento per il recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/06/2001, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casale sul Sile, sentito il rappresentante della ditta proponente che ha dichiarato che i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del Comune e che la ditta proponente intendeva associarsi a tale ricorso, con Provvedimento n. 1963 del 27/07/2001, ha deciso all'unanimità, la sospensione dell'istruttoria fino all'avvenuto adeguamento all'ordinanza del Sindaco del Comune di Casale sul Sile riguardante la bonifica dei terreni interessati dall'intervento.

In data 30/01/2002 il TAR Veneto con sentenza n. 644 ha annullato l'ordinanza n. 3 del 12/04/2001 del Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV).

In data 19/04/2002 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 ha riavviato il procedimento di VIA relativo al progetto in sopra indicato.

La società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..
Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.
Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando *"(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)"* e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
    a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
    b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;
2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;
4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano ""Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. , presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

- diffida, in data 19/07/2012 – prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 – prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 – prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 – prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013– prot. n. 174254.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 407 del 24/04/2013, la Commissione Regionale V.I.A., ha confermato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007), sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Nella medesima seduta del 24/04/2013 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, n. 407 del 24/04/2013, e di quanto previsto dal comma 1,

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole (n. 412 del 08/05/2013) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota n. 220708 del 23/05/2013, hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (e, per conoscenza alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso) le seguenti prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ed ai fini autorizzativi, impartite dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 407 del 24/04/2013, a cui il proponente avrebbe dovuto ottemperare prima dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale del Veneto:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

Prescrizioni ai fini autorizzativi

12. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di approvazione + AIA sia inoltrato alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenete l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M. 8 luglio 2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro.
13. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, relativo alla procedura di approvazione + AIA, sia inoltrato alla Regione Veneto, relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 142, 197, apposito atto per il conveniente uso del fondo, comprovante:
    - la definizione della larghezza della servitù di passaggio;
    - la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù".

Il proponente aveva l'obbligo di provvedere ad ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 1, relativa al giudizio di compatibilità ambientale, entro 30 giorni a partire dal ricevimento delle comunicazione, inviando copia della documentazione di cui sopra agli Uffici regionali e per conoscenza anche alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.
Nella nota n. 220708 del 23/05/2013 era inoltre specificato che, decorso tale termine la Giunta Regionale avrebbe provveduto all'assunzione del conseguente provvedimento.

Con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), la CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ha presentato richiesta di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Durante la seduta della Commissione V.I.A. del 03/07/2013 sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta. La discussione si è conclusa esprimendo, ad unanimità dei presenti, parere non favorevole alla concessione della proroga richiesta dal proponente, con conseguente parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale (n. 419 del 03/07/2013), non

avendo il proponente ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione, al deposito della documentazione richiesta.

In data 04/07/2013, il Comune di Casale sul Sile (TV) ha presentato ricorso con istanza di sospensione cautelare avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Regione Veneto, CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ed altri.

In data 16/07/2013, la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., ha presentato controricorso e ricorso incidentale avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Comune di Casale sul Sile, Regione Veneto ed altri.

Con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013).

1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

A seguito di quanto emerso nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/07/2013, con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale prevede che, nel caso dei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data la comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso la memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013.
La Ditta, nella succitata memoria, richiedeva quanto segue:

- in via principale, che la Commissione V.I.A., prendesse atto della dimostrazione della disponibilità delle aree relative alla strada d'accesso alla discarica ivi compreso il mappale n. 379 del foglio 3, di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., già fornita nel corso dell'iter istruttorio e di quanto allegato alla memoria stessa;
- in via subordinata, che la Commissione, previo avviso, ex D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari espropriandi, rimettesse il progetto alla Giunta regionale per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999, per consentire così l'avvio della procedura espropriativa e la conseguente adozione del decreto di esproprio/asservimento del mappale 379 al foglio 3, del Comune di Casale sul Sile.

A seguito dell'analisi dettagliata dei contenuti della documentazione trasmessa dal proponente (quale controdeduzione al parere interlocutorio non favorevole n. 419 del 03/07/2013), verificate le disposizioni normative in essere in relazione a quanto emerso durante l'iter valutativo complessivo del progetto in discussione, la Commissione regionale V.I.A. ritiene non vi siano elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013), ribadendo che la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità del mappale in questione, sia a seguito della prescrizione impartita dalla Commissione Regionale V.I.A. in sede di rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, sia durante l'attuale l'iter valutativo a seguito della richiesta di integrazioni espressa dalla medesima Commissione nella seduta del 24/10/2012; di cui alla nota del 09/11/2012 – prot. n. 509359.

Per quanto riguarda invece l'opportunità di una costituzione della servitù coattiva da parte dell'autorità amministrativa, relativamente al mappale catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, è noto che al proprietario di un'area destinata all'espropriazione, deve essere garantita - mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento – la possibilità di interloquire con l'Amministrazione procedente sulla localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo. E' infatti preciso onere dell'Amministrazione, comunicare agli interessati l'avvio del procedimento sin dalla fase procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità.
L'Autorità Amministrativa non può applicare, quindi, lo strumento della costituzione della servitù coattiva in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio andava effettuata contestualmente alla presentazione dell'istanza in data 18/03/2011.
La Ditta CO.VE.RI. Scarl, eventualmente, avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva, contestualmente alla presentazione dell'istanza del 2011.

2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In considerazione di quanto in precedenza riportato la Commissione ritiene che la documentazione trasmessa dal proponente, quale controdeduzione al parere interlocutorio non favorevole n. 419 del 03/07/2013, non adduce elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013).
Si conferma quindi il precedente parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, n. 419 del 03/07/2013 e pertanto:

considerate le disposizioni normative in essere;

tenuto conto di tutti i pareri e le osservazioni pervenute durante tutto l'iter istruttorio;

considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241/90 e dall'art. 6 della L. 15/2005, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013 hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

considerato che la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. nella propria memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013), non ha presentato elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013);

tenuto conto che per quanto riguarda l'eventualità di costituzione di una servitù coattiva da parte dell'autorità Amministrativa, relativamente al mappale catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, sarebbe stato necessario comunicare agli interessati l'avvio del procedimento sin dalla fase procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, ma in tale caso l'istanza e le successive integrazioni della stessa non hanno indicato tale eventualità;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Giampietro Gavagnin, dell'Arch. Mirko Campagnolo e dell'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere definitivo non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguenti motivazione:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

- il proponente non ha ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1, del parere n. 407 del 24/04/2013 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta concernente la dimostrazione della disponibilità del mappale Foglio 3 n. 379 (intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.).

La medesima Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Giampietro Gavagnin, dell'Arch. Mirko Campagnolo e dell'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

all'attivazione del procedimento amministrativo, da parte della Regione del Veneto, per l'acquisizione coattiva della servitù, per la seguente motivazione:

- il proponente avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva al momento della presentazione dell'istanza del 2011.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

(Codice interno: 269035)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 75 del 04 febbraio 2014

Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" finalizzato all'attivazione di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per il supporto agli imprenditori in crisi (DGR 939/2012 e 1888/2013). Approvazione dello schema del protocollo di intesa da sottoscrivere con UNIONCAMERE del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere tra Regione Veneto e UNIONCAMERE del Veneto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" finalizzato al supporto agli imprenditori in crisi, approvato con DGR n. 939/2012 e prorogato per il biennio 2014 e 2015 con DGR 1888/2013. La delibera non prevede impegno di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR 939 del 5.06.2012; - DGR 1888 del 28.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 939 del 5.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore", che prevedeva l'attivazione, di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per assicurare un primo sostegno all'imprenditore in crisi e indirizzarlo non solo verso la struttura sanitaria in grado aiutarlo a gestire il proprio disagio, ma anche verso le istituzioni/soggetti in grado di fornire supporti legali ed economici (Camere di Commercio, Istituzioni Bancarie, ecc.), per la creazione di una rete a favore del mondo imprenditoriale.

Con D.G.R n. 1888 del 28/10/2013 la Giunta Regionale ha disposto la proroga del progetto per il biennio 2014-2015 incaricando la dr.ssa Emilia Laugelli, referente scientifico del progetto per l'Azienda ULSS n. 4, di presentare alla Direzione Prevenzione (ora Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica), l'aggiornamento del progetto esecutivo ed il piano finanziario rinviando a successivi provvedimenti di Giunta l'impegno del finanziamento necessario.

Nell'ambito delle azioni di sviluppo del progetto è emersa la necessità di sottoscrivere tra Regione Veneto e UNIONCAMERE del Veneto un apposito protocollo di intesa finalizzato a definire gli obiettivi e le modalità di collaborazione tra le parti e gli impegni reciproci al fine di agevolare l'implementazione della rete di sostegno e contrasto alle emergenze economiche e sociali promossa dal progetto.

Con il suddetto protocollo ciascuna parte si impegna ad utilizzare le proprie risorse nell'attuazione delle specifiche attività di competenza per il conseguimento degli obiettivi del progetto.

In particolare, sarà compito della referente del progetto, dr.ssa Emilia Laugelli, responsabile dell'Unità Operativa Psicologia Clinica Ospedaliera dell'Ospedale di Santorso (VI), di affiancare i professionisti della rete dei Servizi di cui Unioncamere diventa promotore, per garantire risposte adeguate sinergiche ed integrate, di raccogliere le richieste di aiuto del territorio, elaborarne l'esigenza, ed indirizzarle ai servizi di Unioncamere, attraverso il Punto di Ascolto; rispondere alle segnalazioni di possibili utenti che vengono offerte da Unioncamere, così come dagli altri servizi della Rete.

Infine UNIONCAMERE del Veneto si impegna a:

- promuovere l'iniziativa tra le sette Camere di Commercio del Veneto al fine di favorire l'attivazione nei territori provinciali di riferimento di un pool di professionisti appartenenti alla struttura, per rispondere alle segnalazioni del Servizio 'InOltre', attraverso l'attuazione delle specifiche attività di competenza, in completa autonomia e responsabilità;
- farsi carico delle richieste di assistenza provenienti dalle piccole e medie imprese relative a problematiche con la Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di aiutarle a risolverle attraverso l'interlocuzione con il soggetto competente;
- segnalare - in virtù della visibilità strategica di cui gode come istituzione - possibili utenti al progetto in un'ottica di anticipazione dell'emergenza;
- nominare uno o più referenti per partecipare agli incontri di coordinamento e monitoraggio promossi dal progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore".

Ciò premesso, si tratta con il presente provvedimento di approvare il protocollo di intesa da sottoscrivere tra Regione Veneto e UNIONCAMERE del Veneto secondo lo schema riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTE la DGR n. 939 del 5/06/2012 di approvazione del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" e la DGR n. 1888 del 28/10/2013 di proroga dello stesso progetto per il biennio 2014-2015.

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o (della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012).

delibera

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere tra UNIONCAMERE del Veneto e Regione del Veneto per l'implementazione della rete di sostegno e contrasto alle emergenze economiche e sociali promossa dal progetto "InOltre, riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di riservare la firma del predetto protocollo al Presidente della Regione Veneto;

3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 75 del 04 febbraio 2014

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

UNIONCAMERE DEL VENETO

per l'implementazione di una Rete di sostegno e contrasto alle emergenze economiche e sociali
in collaborazione con il progetto regionale "InOltre, la salute dell'imprenditore"

L'anno 2013, il giorno di XX il mese di XX, in Venezia

- La **Regione del Veneto**, rappresentata da…….
- L'**Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto,** C.F. 80009100274, rappresentata da ……., nato a ……., il quale interviene al presente atto in nome e per conto del suddetto Ente, presso la cui sede in via delle Industrie 19/D, Venezia (Mestre), elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

Premesso che

- Il perdurare della crisi economica ha già generato pesanti ricadute nella società e nel sistema economico, e le prospettive nel breve periodo sono tali da aggravare le difficoltà per imprenditori, lavoratori e società civile;
- gli Enti pubblici, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, quelle del non profit, le organizzazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, hanno ciascuno attivato interventi diretti per le proprie specifiche competenze;
- risulta ora urgente procedere ad un coordinamento e razionalizzazione dei vari interventi attuati in modo da implementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi stessi;
- tale esigenza deve andare oltre alla specificità della crisi, andando a generare una Rete sociale in grado di affrontare le sollecitazioni di future emergenze economiche e sociali, in un'ottica di promozione della salute del territorio;

Considerato

- che la Regione del Veneto, con la DGR n. 939/2012 ha attivato il progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore", prorogato per il biennio 2014-2015 con DGR n. 1888/2013, prevedendo il mantenimento di un servizio di consulenza e supporto per i lavoratori

veneti economicamente e socialmente in difficoltà, sintetizzabile nella costituzione di un Numero Verde attivo 24/24 ore, a cui rispondono operatori formati per la gestione delle difficoltà psicologiche e/o sociali dettate dalla crisi economica, ed una consulenza attiva nel territorio per gestire l'emergenza. Ora si sta lavorando per la formazione di una task-force costituita dai servizi esistenti sul territorio in grado di guidare l'utente nei rapporti con i servizi stessi, che siano in grado di fornire risposta all'urgenza.

- che Il progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore", ha anche la finalità di formare e monitorare la Rete costituita per garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema, e quindi la risposta sinergica ed integrata che il territorio può offrire al cittadino. Se attraverso il Punto di Ascolto attivato, vengono raccolte le richieste di aiuto delle persone, ne vengono elaborate le esigenze e indirizzate a specifici servizi di competenza, allo stesso modo, il progetto ha la funzione di rispondere alle segnalazioni di possibili utenti attraverso tali servizi territoriali, implementando in questo modo la Rete dei servizi, anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con altri Enti territoriali.
- che gli obiettivi del progetto regionale "InOltre, la salute dell'imprenditore" sono in linea con le esigenze di cui in premessa;
- che Unioncamere del Veneto svolge funzioni di supporto e di promozione dell'economia del territorio veneto, coordinando i rapporti con la Regione del Veneto e le rappresentanze degli enti locali e che in particolare sostiene la semplificazione nei rapporti tra le imprese e le Pubbliche Amministrazioni;
- che con Deliberazione n.15 del 18 aprile 2013 la Giunta di Unioncamere del Veneto ha approvato la stipula del Protocollo d'intesa;
- che con nota del 24 ottobre 2013 , prot. 4997, Unioncamere del Veneto ha manifestato il proprio interesse alla partecipazione nell'iniziativa "InOltre, la salute dell'imprenditore" e ha dato la propria disponibilità, in considerazione delle proprie specifiche funzioni, ad una collaborazione in tale contesto alla Regione del Veneto

Convengono quanto segue

Art.1 – Oggetto
Il presente accordo intende definire gli obiettivi e le modalità di collaborazione tra le parti e gli impegni reciproci, al fine di disciplinare la partecipazione di UNIONCAMERE del Veneto alla implementazione della rete di sostegno e contrasto alle emergenze economiche e sociali promossa dal progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore".
Le parti si impegnano a dare diffusione del progetto e delle sue finalità, collaborando anche con altri Enti e soggetti che operano con interventi e/o azioni coerenti con gli obiettivi proposti, concorrendo quindi allo sviluppo della Rete stessa.

Art.2 – Obiettivi
Le persone che si rivolgono al Numero Verde, al centro di ascolto o sono prese in carico dagli operatori territoriali del Servizio 'inOltre', sono imprenditori o lavoratori che per

qualche grave motivo non sono in grado di far fronte a tutte quelle incombenze di carattere burocratico e/o amministrativo e hanno bisogno di essere affiancati. La loro è per la maggior parte dei casi, un empasse burocratica legata a vari motivi. Non sempre c'è bisogno solo dello psicologo. La disponibilità dei servizi esistenti nelle varie Camere di Commercio, la pronta risposta di professionisti individuati a valutare il caso, è necessaria e valida per poter delineare il percorso degli utenti, in modo che si possa prospettare l'iter migliore per la soluzione del caso.
Per questo bisogno le parti si impegnano a collaborare per la costituzione di una Rete di servizi che, si muova perché gli utenti che sono stati presi in carico dal Servizio, tramite il numero verde, il punto di ascolto e i colloqui di presa in carico, valutata la necessità di una consulenza tecnica, intendendo con questa la richiesta di professionalità varie che già lavorano con le Camere di Commercio o che si mettono a disposizione per l'obiettivo del presente accordo, possano avere risposta da professionisti che sono capaci di valutare la portata della difficoltà e di darne indirizzo per la soluzione. L'utente sarà sempre accompagnato dall'operatore territoriale del Servizio 'inOltre', che avrà l'obiettivo di creare rete idonea per la specifica soluzione.
In particolare Unioncamere del Veneto si impegna a promuovere il progetto, e le finalità connesse, alle sette Camere di commercio presenti nel territorio veneto, con lo scopo di arrivare ad attivare tutte le categorie economiche regionali, per una fondamentale visibilità, utilizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

Sarà inoltre compito di Unioncamere valutare le disponibilità delle Camere di Commercio, Provincia per Provincia, a mettere a disposizione questi professionisti sopra citati e a far emergere e a dare visibilità a tutti i Servizi già esistenti.

Sarà inoltre compito specifico di Unioncamere del Veneto, che secondo l'art. 2 del proprio Statuto assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia e della finanza pubblica regionali e della semplificazione nei rapporti tra le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, rispondere alle richieste di assistenza nelle materie di sua competenza degli utenti della Rete, riguardanti problematiche generatesi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Art.3 – Tipologia di utenza
Sono destinatari dell'iniziativa gli imprenditori che sono stati presi in carico dal Servizio regionale 'inOltre' o che sono segnalati al servizio dalle Associazioni di categoria, che sono residenti o comunque attivi nei territori delle province di pertinenza dei servizi che entreranno a far parte della Rete. Potranno comunque essere presi in carico anche altri casi che, secondo quanto valutato dal Punto di Ascolto, sono configurabili come situazioni di disagio sociale.

Art.4 – Modalità della collaborazione
Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le proprie risorse nell'attuazione delle specifiche attività di competenza.
Il responsabile del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" si impegna a:

- presentare gli utenti del Servizio, e affiancare i professionisti della rete dei Servizi di cui Unioncamere diventa promotore, per garantire risposte adeguate alle necessità della persona, in modo da offrire una risposta sinergica ed integrata. A questo fine, gli utenti che l'ente responsabile del progetto regionale 'inOltre', segnalerà a Unioncamere

saranno accompagnati da un Operatore del progetto, che coordinerà l'intervento offerto da Unioncamere con gli altri servizi del territorio, rimanendo a disposizione come punto di riferimento per tutti i servizi attivati;

- l'ente responsabile del progetto regionale 'inOltre', si impegna a raccogliere le richieste di aiuto del territorio, elaborarne l'esigenza, ed indirizzarle ai servizi di Unioncamere, attraverso il Punto di Ascolto;

- rispondere alle segnalazioni di possibili utenti che vengono offerte da Unioncamere, così come dagli altri servizi della Rete;

Unioncamere del Veneto si impegna a:

- promuovere l'iniziativa tra le sette Camere di Commercio del Veneto al fine di favorire l'attivazione nei territori provinciali di riferimento di un pool di professionisti appartenenti alla struttura, per rispondere alle segnalazioni del Servizio 'inOltre', attraverso l'attuazione delle specifiche attività di competenza, in completa autonomia e responsabilità;

- farsi carico delle richieste di assistenza provenienti dalle piccole e medie imprese relative a problematiche con la Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di aiutarle a risolverle attraverso l'interlocuzione con il soggetto competente;

- segnalare – in virtù della visibilità strategica di cui gode come istituzione – possibili utenti al progetto in un'ottica di anticipazione dell'emergenza;

- nominare uno o più referenti per partecipare agli incontri di coordinamento e monitoraggio promossi dal progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore".

Art.5 – Riservatezza

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante. Le parti comunicheranno vicendevolmente gli elementi identificativi dei rispettivi Responsabili del trattamento dei dati.

Art.6 – Durata

Il presente protocollo si applica fino alla data di termine del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" così come da DGR del Veneto n. 1888 del 28.10.2013, salvo eventuali rinnovi che saranno tempestivamente comunicati a tutti gli Enti della Rete.

Art.7 – Spese

Dall'evoluzione del presente protocollo non dovranno derivare spese a carico delle parti sottoscrittrici.

Il presente atto si compone di n. 7 art. e viene redatto in duplice originale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 75 del 04 febbraio 2014

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia,

Unioncamere del Veneto
Il Presidente *

Regione del Veneto *

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(Codice interno: 269034)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 04 febbraio 2014

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30 gennaio 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011 e DGR n. 957/2013).

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
con il presente provvedimento si autorizzano alcune Aziende Ulss e Ospedaliere all'acquisizione di attrezzature sanitarie esaminate nella seduta della CRITE del 30 gennaio 2014, a seguito dell'individuazione delle rispettive priorità di investimento e si dà mandato al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) ad effettuare lo svolgimento delle procedure di acquisizione delle TAC e RM autorizzate.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i progetti di investimento articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato ulteriormente la composizione della CRITE - di cui alla DGR n. 2353/2011 - sostituendo il Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria con il Dirigente del Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, in quanto l'art. 4 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, aveva disposto l'abrogazione della L.R. 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni.

La Commissione, pertanto, risulta ora così composta:

- il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
- il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR;
- il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione;
- il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
- il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
- il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
- il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
- il Dirigente del Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR.;
- un esperto indicato dall'Assessore regionale alla Sanità.

Con nota del Segretario regionale per la Sanità prot. n. 407574 del 26 settembre 2013, le Aziende sanitarie sono state invitate ad individuare tra le loro priorità di investimento per l'anno 2014 almeno un investimento in attrezzature e macchinari sanitari di particolare rilevanza per l'utenza e per l'organizzazione aziendale. Tale richiesta si inserisce nell'ambito delle iniziative finalizzate a mantenere il Sistema Sanitario Regionale su livelli di eccellenza in un'ottica di sostenibilità finanziaria,come iniziativa preliminare alla predisposizione della programmazione degli investimenti per l'anno 2014.

In data 30 gennaio 2014 la CRITE si è riunita ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite all'Ordine del Giorno di cui alla nota prot. 33098 del 24 gennaio 2014.

Il totale degli investimenti autorizzati, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, realizzati nel 2014 ed iscritti a cespite entro il 31 dicembre 2014, verrà finanziato per il 60% a carico del Fondo regionale per gli investimenti,quale contributo in conto esercizio a copertura dei costi d'ammortamento 2014 sostenuti, di cui all'art. 29 comma 1, lettera b del D. Lgs. 118/11, come modificato dall'art. 1, comma 36 della L. 228 del 24 dicembre 2012.

Considerato che dall'elenco delle attrezzature ritenute prioritarie dalle Aziende emerge un significativo fabbisogno di nuove TAC e RM, al fine di pervenire ad economie di scala e di scopo, si propone di affidare lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS). Al fine di consentire un efficiente completamento delle procedure su esposte, le Aziende metteranno a disposizione del CRAS proprio personale, senza oneri per l'Amministrazione Regionale, con finalità di supporto alla stesura della relativa documentazione tecnica.

Con nota prot. n. 60376 del 12 dicembre 2013 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha richiesto alla CRITE l'autorizzazione all'acquisizione di apparecchiature sanitarie da utilizzarsi nell'ambito delle attività del Centro Regionale di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) istituito con DGR n. 2853 del 28 dicembre 2012.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 30 gennaio 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR, e di autorizzare gli investimenti indicati nell'**Allegato A** enell'**Allegato B** alla presente deliberazione, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella seduta sopra indicata, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 23 del 7/11/2003;

- Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

- Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

- Visto l'art. 29 comma 1, lettera b del D. Lgs. 118/11;

- Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

- Visto l'art. 1, comma 36 della legge 228 del 24 dicembre 2012;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Richiamata la DGR n. 2853 del 28 dicembre 2012;

- Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013.

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 30 gennaio 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti richiesti dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e sottoposti al parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 30 gennaio 2014, per le quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di autorizzare gli investimenti richiesti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di cui all'**Allegato B** da utilizzarsi nell'ambito delle attività del Centro Regionale di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) istituito con DGR n. 2853 del 28 dicembre 2012;

5. di affidare lo svolgimento delle procedure di acquisizione di TAC e RM inserite nell'Allegato di cui al precedente punto 3), al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS);

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 76 del 04 febbraio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

INVESTIMENTI PRIORITARI AUTORIZZATI CON SEDUTA C.R.I.T.E. DEL 30.01.2014

Azienda	*descrizione investimento*	*importo complessivo*	*(di cui) già finanziati*	*fondo regionale 2014 (60% importo da finanziare)*
AZOSP PD	TAC 128 slice per U.O. Radiologia	€ 1.000.000	€ 0	€ 600.000
	Apparecchio per Urodiagnostica per U.O. Radiologia	€ 420.000	€ 0	€ 252.000
	Angiografo per U.O. Istituto di Radiologia	€ 750.000	€ 0	€ 450.000
ULSS 1	RM settoriale per Radiologia Ospedale di Agordo	€ 350.000	€ 0	€ 210.000
ULSS 3	Risonanza magnetica articolare a basso campo con intensità massima di 0,35 Tesla	€ 380.000	€ 0	€ 228.000
ULSS 5	Arredi ed attrezzature per la nuova Breast Unit + IORT	€ 800.000	€ 0	€ 480.000
	Infrastuttura preparazione farmaci antiblastici per Farmacia Ospedaliera	€ 120.000	€ 0	€ 72.000
ULSS 6	Progetto Tac per servizio di Neuroradiologia	€ 1.648.000	€ 0	€ 988.800
ULSS 7	Risonanza Magnetica (1,5 T) per U.O. di Radiologia del P.O. di Vittorio Veneto	€ 1.183.400	€ 0	€ 710.040
ULSS 8	Elettromedicale Digitale a un detettore per per U.O. Radiologia Valdobbiadene	€ 195.000	€ 195.000	€ 0
	Risonanza Magnetica N Body 80 kVA per U.O. Radiologia P.O. di Montebelluna	€ 1.440.000	€ 1.440.000	€ 0
ULSS 9	Robot chirurgico Da Vinci	€ 2.684.000	€ 0	€ 1.610.400
	Telepatologia per la trasmissione a distanza e l'analisi di reperti Istocitopatologici per S.C. di Anatomia Patologica ospedale di Treviso	€ 488.000	€ 0	€ 292.800
ULSS 10	Apparecchiature di Diagnostica tradizionale e telecomandata per P.O. di Portogruaro, P.O. di Jesolo, P.O. di San Donà di Piave	€ 1.537.200	€ 0	€ 922.320
	Ecotomografi per UU.OO. Ostetricia e Ginecologia, Radiologia, Urologia, Chirurgia, per P.O. di Portogruaro e P.O. di San Donà di Piave	€ 1.098.000	€ 0	€ 658.800
ULSS 12	Acceleratore Lineare intraoperatorio per Radioterapia intraoperatoria (IORT)	€ 732.000	€ 0	€ 439.200
ULSS 13	Riassetto della centrale di sterilizzazione	€ 768.000	€ 0	€ 460.800
ULSS 14	TAC 32 strati U.O. di Radiologia P.O. di Chioggia	€ 600.000	€ 0	€ 360.000
ULSS 15	Risonananza Magnetica per U.O. di Radiologia P.O. di Cittadella	€ 1.355.200	€ 0	€ 813.120
	Sistema radiologico portartile P.O. Cittadella	€ 120.000	€ 120.000	€ 0
ULSS 16	Telecomandato digitale diretto per P.O. Piove di Sacco	€ 320.600	€ 0	€ 192.360
ULSS 19	Nuova TAC completa di workstation e software	€ 732.000	€ 0	€ 439.200
ULSS 20	Ecotomografi per P.O. di San Bonifacio, P.O. Integrativo di Rete Marzana e Centro Polifunzionale di Tregnago e Cologna Veneta	€ 500.000	€ 0	€ 300.000
ULSS 22	Piastra per video endoscopia digestiva (escluse opere edili ed impiantistiche)	€ 632.000	€ 0	€ 379.200
	TOTALE INVESTIMENTI	**€ 19.853.400**	**€ 1.755.000**	**€ 10.859.040**

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n. 76 del 04 febbraio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

apparecchiatura	numero	costo iva inclusa
simulatore avanzato	1	61.000,00
simulatore avanzato pediatrico	1	30.500,00
manichino adulto gestione vie aeree	1	4.880,00
trainer gestione vie aeree pediatriche	1	3.416,00
trainer cricotiroidotomia	1	3.416,00
trainer fast	1	20.740,00
trainer drenaggio toracico	1	4.270,00
defibrillatori trainer rescue	4	976,00
set puntura venosa	1	3.660,00
set iniezione venosa	1	1.342,00
trainer inserimento cvc ecoguidato	1	4.270,00
casi clinici	1	4.270,00
cabine regia	2	45.140,00
trainer puntura arteriosa radiale	1	4.270,00
trainer puntura femorale ecoguidata	1	5.490,00
licenze isee	5	26.840,00
simulatori per procedure endovascolari + 5 software	2	242.780,00
laparoscopia virtuale	2	157.990,00
software per lap virtuale	3	45.140,00
software vari		84.180,00
TOTALE		**754.570,00**

(Codice interno: 268599)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 11 febbraio 2014

Adeguamento della Deliberazione della Giunta regionale n. 2585 del 20 dicembre 2013 alla Deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013. Determinazioni. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - articoli 6 e 7.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
Con riferimento all'organizzazione della Segreteria della Giunta regionale e della Direzione del Presidente della Giunta si rende necessario adeguare la D.G.R. n. 2585/2013 alla successiva D.G.R. n. 2611/2013, apportando alcune integrazioni e modificazioni.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con D.G.R n. 1045 del 18 giugno del 2013 ha approvato la nuova organizzazione delle strutture nelle quali si articola la Segreteria della Giunta regionale e con DGR n. 1046 della medesima seduta ha provveduto all'istituzione e organizzazione della Direzione del Presidente della Giunta regionale, struttura che sostituisce *in toto* il Gabinetto del Presidente, in attuazione della L.R. n. 54/2012 e in considerazione dell'autonomia riconosciuta dagli articoli 6 e 7 della citata legge alle predette strutture che supportano direttamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei Componenti di Giunta.

Con D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 54/2012, la Giunta regionale ha adottato il provvedimento definitivo di istituzione delle nuove strutture organizzative - limitatamente ad Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento e, successivamente, con D.G.R. n. 2585 del 20 dicembre 2013 recante *"Adeguamento delle Strutture di supporto della Giunta regionale alla nuova struttura organizzativa della Giunta in seguito all'avvenuta adozione della D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - articoli 6 e 7"* ha aggiornato quanto disposto dalle D.G.R n. 1045/2013 e n. 1046/2013.

In considerazione che successivamente la D.G.R. n. 2611 del 30 dicembre 2013 recante *"Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012*" ha apportato alcune modifiche alle competenze e alle funzioni contenute nell'Allegato B della D.G.R. n. 2585/2013 che riguarda la struttura organizzativa della Direzione del Presidente della Giunta regionale, si ritiene di compilare definitivamente la declaratoria delle competenze assegnate alla struttura in questione apportando alcune modificazioni non sostanziali all'Allegato B della D.G.R. n. 2585/2013 .

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico da attribuire alle posizioni dirigenziali afferenti alla Segreteria della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4 della L.R. n. 54/2012, si precisa che la proposta di cui al punto 5 del dispositivo della D.G.R n. 2585/2013 è da intendersi, sin dall'approvazione di tale atto, indirizzata al soggetto individuato dal punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 2140/2013, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Richiamata la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le D.G.R. n. 1045/2013, n. 1046/2013, n. 2139/2013 e n. 2140/2013;

Vista la D.G.R. n. 2585 del 20 dicembre 2013;

Vista la D.G.R. n. 2611 del 30 dicembre 2013;

delibera

1. di approvare le premesse quali integranti e sostanziali al presente atto;

2. di sostituire integralmente l'Allegato B della D.G.R n. 2585 del 20 dicembre 2013 con l'**Allegato A** al presente provvedimento che riguarda la struttura organizzativa della Direzione del Presidente della Giunta regionale;

3. di precisare che per quanto riguarda il trattamento economico da attribuire alle posizioni dirigenziali afferenti alla Segreteria della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4 della L.R. n. 54/2012, la proposta di cui al punto 5 del dispositivo della D.G.R n. 2585/2013 è da intendersi indirizzata, sin dall'approvazione di tale atto, al soggetto individuato dal punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 2140/2013, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 77 del 11 febbraio 2014 pag. 1/3

Competenze e funzioni della struttura organizzativa della Direzione del Presidente della Giunta regionale

SEZIONE DI DIPARTIMENTO Coordinamento attività istituzionali e di area	Coordinamento delle attività istituzionali di competenza delle strutture di diretta collaborazione del Presidente e del Direttore di area (Segreteria particolare del Presidente e Segreteria della Direzione del Presidente) e raccordo tra le funzioni di indirizzo di competenza della Direzione e l'attività di gestione delle strutture organizzative afferenti l'area. Attività di rappresentanza, gestione del cerimoniale e dei servizi di supporto. Su incarico del Direttore della Presidenza e sulla base delle direttive impartite dallo stesso, in collaborazione con il dirigente responsabile, compie attività di analisi e di verifica su specifici processi o azioni afferenti le materie di competenza della Direzione o del Presidente della Giunta regionale.
SEZIONE DI DIPARTIMENTO Sede di Roma	Supporto logistico all'attività del Presidente, dei componenti della Giunta Regionale e dei dirigenti regionali in sede di Conferenza Stato-Regioni, Unificata e delle Regioni e Province autonome. Relazioni con organismi istituzionali e governativi. Attività di rappresentanza e promozione di iniziative culturali nella capitale
***SEZIONE DI DIPARTIMENTO* Sede di Bruxelles**	Gestione delle relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea, con la Rappresentanza italiana permanente a Bruxelles, con le realtà regionali italiane e europee presenti. Attività di assistenza tecnica alle strutture regionali nei loro rapporti con gli organi, organismi e uffici; analisi delle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea a sostegno della programmazione regionale. Svolgimento delle attività di relazioni pubbliche nei confronti delle istituzioni della Ue, anche nell'ambito di reti europee cui la regione partecipa, a favore di soggetti terzi. Promozione di progetti comunitari. Relazioni con la comunità veneta in Belgio. Promozione e supporto alla realizzazione di iniziative per la promozione, la diffusione e la conoscenza delle attività del territorio regionale. Informazioni sulle opportunità finanziarie e monitoraggio della capacità di acquisizione diretta dei fondi europei.
SEZIONE DI DIPARTIMENTO Protezione Civile	Attività e compiti in materia di protezione civile di cui all'art. 3 della Legge n. 225/1992 di competenza regionale: previsione, prevenzione, soccorso ed ogni attività necessaria ed indifferibile al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio. Attività e compiti di cui alla Legge n. 353/2000 in materia di incendi boschivi. Proposta stato di crisi regionale ed attività connesse. Proposta richiesta dichiarazione stato di emergenza ed attività connesse, fino alla costituzione di apposita struttura commissariale. Piani di settore, Coordinamento Regionale di Emergenza (Co.R.Em.); Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.); Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi (C.O.R.-A.I.B.). Volontariato di Protezione Civile, formazione e promozione della cultura in materia di protezione civile

ALLEGATOA alla Dgr n. 77 del 11 febbraio 2014

DIPARTIMENTO ***ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI, GESTIONI COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI, STATISTICA, GRANDI EVENTI*** Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di riferimento. Supporto al Presidente per il governo del territorio	
SEZIONE DI DIPARTIMENTO **Enti locali, persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi**	Coordinamento Conferenza Regione-Autonomie Locali. Assegnazione contributi agli enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Assegnazione risorse finanziarie correlate al conferimento di funzioni agli enti locali. Riconoscimento personalità giuridica a soggetti privati e tenuta registro regionale delle persone giuridiche. Attività di consulenza enti locali. Funzioni elettorali e referendarie. Funzione di controllo atti degli enti strumentali. Attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 30/2007 a favore dei comuni delle aree svantaggiate del Veneto e supporto delle intese a favore dei comuni confinanti delle Province di Trento e Bolzano ex fondo ODI. Gestione dell'intesa con la Provincia Autonoma di Trento (L.R. n. 31/2007). Monitoraggio degli interventi statali per i comuni di confine con le regioni a statuto speciale. Azioni formative, supporto e promozione a favore degli enti locali in attuazione della L.R. n. 30/1991. Contributo agli enti locali per acquisizione/sistemazione immobili dismessi dal Ministero della Difesa (L.R. n. 54/1999). Progetto di riordino territoriale e gestione dei processi inerenti l'associativismo dei comuni, il riassetto delle Province e l'istituzione delle aree e città metropolitane. Coordinamento delle strutture coinvolte nella partecipazione ai "grandi eventi" di interesse regionale.
SEZIONE DI DIPARTIMENTO **Flussi migratori**	Definizione, gestione e coordinamento degli interventi nell'ambito dell'Immigrazione e dell'Emigrazione. Per il settore immigrazione in particolare: Programmazione regionale Triennale ed Annuale per l'integrazione e l'inclusione (L.R. n. 9/1990). Attività afferenti la Consulta Regionale Immigrazione. Supporto agli enti locali per azioni di formazione e di integrazione e gestione dei Tavoli Provinciali di coordinamento. Gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Immigrati o a favore degli immigrati. Gestione finanziamenti nell'ambito del Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini extracomunitari e partecipazione a bandi relativi a programmi europei per le tematiche di competenza. Partecipazione alla Rete Europea Integrimm. Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi (FEI) e coordinamento interistituzionale relativamente a bandi regionali e territoriali. Attività di contrasto dei fenomeni di discriminazione e gestione dell'Antenna Regionale Antidiscriminazione. Per il settore emigrazione:

ALLEGATOA alla Dgr n. 77 del 11 febbraio 2014

	Pianificazione triennale e programmazione annuale degli interventi a favore dei Veneti nel Mondo (L.R. n. 2/2003) Contributi per iniziative volte a mantenere vivo il legame con i corregionali residenti all'estero, per l'edilizia abitativa e per l'inserimento dei migranti di ritorno e loro discendenti. Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani veneti residenti all'estero. Consulta dei Veneti nel Mondo e Giornata dei Veneti nel Mondo. Gestione dei registri regionali delle associazioni, dei circoli e dei comitati/federazioni.
SEZIONE DI DIPARTIMENTO **Sistema statistico regionale**	Titolarità della funzione statistica ufficiale della Regione del Veneto (L.R. n. 8/2002). Partecipazione al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per l'effettuazione a livello regionale delle indagini previste dal Programma Statistico Nazionale. Coordinamento del Sistema Statistico Regionale (SISTAR), che comprende gli Uffici di Statistica degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Effettuazione di indagini, studi, analisi ed elaborazioni a supporto delle strutture e delle funzioni regionali. Redazione ed attuazione del Programma Statistico Regionale. Attivazione e gestione di rapporti e collaborazioni con gli Enti appartenenti al SISTAR. Acquisizione ed aggiornamento di dati statistici e banche dati d'interesse regionale. Implementazione del Sistema Informativo Statistico Regionale (SìGOVe). Comunicazione e diffusione dei dati anche tramite pubblicazioni sito internet e convegni
SEZIONE DI DIPARTIMENTO **Sicurezza e qualità**	Sviluppo del modello di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità della gestione della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro per le sedi centrali, di Roma e di Bruxelles. Sviluppo dei processi di qualità nell'organizzazione regionale. Gestione della prevenzione e protezione dai rischi professionali ai sensi della normativa vigente. Coordinamento degli interventi previsti dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e gestione di quelli previsti successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. Gestione degli interventi conseguenti ad eventi oggetto di dichiarazione di stato di crisi (artt. 105 e seguenti L.R. n. 11/2001) ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. n. 4/1997.

(Codice interno: 269046)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 11 febbraio 2014

Conferimento incarico delle funzioni vicarie del Segretario Generale della Programmazione (art. 24, legge regionale 54/2012).

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
Conferimento al Direttore di Area dott. Mauro Trapani e, in subordine, al Direttore della Direzione del Presidente, Fabio Gazzabin, dell'incarico a svolgere funzioni vicarie del Segretario Generale della Programmazione, in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Presidente, su proposta della Giunta approvata dal Consiglio con deliberazione n. 41 del 28 luglio 2010, con decreto n. 158 del 30 luglio 2010 ha conferito al dott. Tiziano Baggio l'incarico di Segretario generale della Programmazione.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, con DGR n. 868 del 22 maggio 2012, è stato conferito l'incarico di svolgere dette funzioni al Segretario regionale dott. Mauro Trapani e, nel caso di assenza o temporaneo impedimento anche di quest'ultimo, al Segretario regionale dott. Angelo Tabaro, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

A decorrere dal primo febbraio 2013, avendo raggiunto i limiti di età pensionistica, il dott. Angelo Tabaro ha cessato il rapporto di lavoro in essere con questa amministrazione.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", all'art. 24 dispone che, ove il Segretario generale della Programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area indicato dalla Giunta regionale.

Per quanto sopra esposto si rende necessaria l'individuazione di altro Direttore di Area per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale della Programmazione.

Si propone pertanto di conferire l'incarico di svolgere funzioni vicarie del Segretario generale della Programmazione al Direttore di Area dott. Mauro Trapani e, nel caso di assenza o temporaneo impedimento anche di quest'ultimo, al Direttore della Direzione del Presidente Fabio Gazzabin.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la DGR n. 868 del 22 maggio 2012;

Vista la DGR n. 2139 del 25 novembre 2013;

Vista la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013;

delibera

1. di conferire l'incarico di vicario del Segretario generale della Programmazione al Direttore di Area dott. Mauro Trapani e, in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, al Direttore della Direzione del Presidente Fabio Gazzabin.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un differente trattamento retributivo del Direttore di Area che svolge funzioni vicarie, né alcun onere a carico del bilancio regionale.

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268526)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 11 febbraio 2014

N° 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti il TAR Veneto, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il Tribunale di Verona e la Corte d'Appello di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268527)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 11 febbraio 2014

N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268528)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 11 febbraio 2014

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 5 avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. nn. 10789/11, 1430/12, 4008/12, 164/12, 8994/12.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268529)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 11 febbraio 2014

Non impugnazione della sentenza pronunciata nel ricorso avanti il TAR Veneto R.G. 1876/12, sez. I^, n. 923 dell'8.07.2013.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268530)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 11 febbraio 2014

Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268628)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 11 febbraio 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Firenze - n. 18495/08 R.G.N.R. - 4545/09 R.G.G.I.P.. Autorizzazione alla costituzione in rinnovazione di parte civile della Regione Veneto per il danno proprio e delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse USL del Veneto per il danno direttamente da loro subito fino al 1° gennaio 1995 e nomina nuovo difensore e procuratore speciale e contestuale revoca del precedente.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268531)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 11 febbraio 2014

Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268533)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 87 del 11 febbraio 2014

Integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2207 del 3.12.2013: "Programma Nazionale di Riforma 2014 - Primo Contributo della Regione del Veneto". Presa d'atto del Secondo Contributo della Regione del Veneto.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato all'individuazione e presa d'atto degli interventi programmati e delle norme adottate, a livello regionale, nel periodo novembre 2013 - gennaio 2014 rispondenti alle Raccomandazioni europee e ai target della strategia Europa 2020, quale contributo della Regione del Veneto alla redazione del Piano Nazionale di Riforma. Il documento di cui si prende atto integra ed implementa il contributo di cui la Giunta ha preso atto con D.G.R. n. 2207 del 3.12.2013, riferito al periodo aprile-ottobre 2013.

Il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Nell'ambito del ciclo annuale di coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio europee, il Programma Nazionale di Riforma (PNR) si colloca come tappa importante per il Semestre europeo. Il documento infatti:

- accorda le linee guida della politica economica nazionale con gli orientamenti di policy stabiliti dall'Unione Europea;
- delinea le riforme nazionali di medio lungo periodo, avviate in risposta alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo;
- illustra la portata degli interventi in atto per valutare il percorso compiuto dal sistema Paese sulla strada delle riforme sollecitate dalle Istituzioni europee;
- ricomprende al suo interno un'agenda di interventi previsti in risposta alle principali sfide che occorre ancora affrontare per perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.

In merito, attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato richiesto il contributo delle Regioni per la compilazione della scheda predisposta dal Dipartimento per le politiche europee e dal Dipartimento del Tesoro ed elaborata sulla base delle Raccomandazioni Specifiche per Paese per l'anno 2013 adottate dal Consiglio europeo il 9 luglio scorso.

In particolare alle Regioni è stato chiesto di dare indicazioni relativamente alle misure di propria competenza attuate sia in risposta alle Raccomandazioni (CSR) della Commissione europea che in merito agli indicatori dei Target Europa 2020 per l'Italia.

L'Amministrazione regionale, tramite le proprie Strutture, ha provveduto ad elaborare il proprio contributo per il periodo aprile-ottobre 2013. Tale contributo è stato sottoposto all'esame della Giunta regionale, che ne ha preso atto con proprio provvedimento (D.G.R. n. 2207 del 3 dicembre 2013) ai fini dell'invio alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 dicembre 2013.

In data 24 gennaio 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto di aggiornare la rilevazione effettuata con la prima sezione d'indagine, richiedendo alle Regioni l'integrazione dei contributi precedentemente elaborati.

Si è reso quindi necessario completare l'indagine precedentemente effettuata integrando i testi con le novità intervenute fino a gennaio 2014.

Il contributo regionale, aggiornato ed integrato, è stato redatto sulla base di una ricognizione, condotta in collaborazione con i Dipartimenti e/o le Sezioni regionali, delle norme adottate e degli interventi programmati e/o realizzati, nel periodo di riferimento, che possano considerarsi attuativi delle Raccomandazioni succitate. Il contributo, redatto sulla base di una scheda del Dipartimento del Tesoro, costituisce l'**Allegato A** al presente atto del quale è parte integrante e lo stesso verrà trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 9 luglio 2013 (2013/C 217/11);

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTA la DGR n. 2207 del 3 dicembre 2013;

CONSIDERATA la lettera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2014 protocollo n. 375/C3UE-FS.

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma di cui all'**Allegato A** che aggiorna ed integra i contenuti del documento di cui alla D.G.R. n. 2207/2013;
3. di inviare il documento **Allegato A** del presente provvedimento alla Conferenza della Regioni e delle Province Autonome;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 87 del 11 febbraio 2014

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DELLE RIFORME IN MATERIA DI INTERVENTI A CARATTERE REGIONALE

Le presenti schede sono state predisposte nell'ottica di rafforzare la sinteticità e l'efficacia informativa del PNR.

Si prega ciascuna Regione di fornire dettagli sulle novità normative intervenute nell'ultimo anno nelle materie di competenza.

Nella compilazione della scheda si richiede in particolare di:

- Non riportare il dettato normativo e non limitarsi a dare conto dell'approvazione di leggi e decreti, ma di soffermarsi esclusivamente sul contenuto (es. soggetti beneficiari, obiettivi e possibili impatti).
- Commentare in maniera sintetica la norma in relazione agli obiettivi del Semestre Europeo (in particolare Raccomandazioni del Consiglio e *Targets* Europa 2020).
- Laddove le novità normative intervengono in maniera concreta a rispondere a una o più Raccomandazioni del Consiglio questo collegamento va stabilito prioritariamente e commentato in maniera chiara.

Dato che in alcuni casi possono verificarsi delle sovrapposizioni tra obiettivi europei (Raccomandazioni, priorità AGS, *targets* UE2020), sarà cura del MEF individuare le misure che rispondono a più obiettivi e procedere a una sintesi informativa volta a evitare duplicazioni e permettere una più agevole lettura e comprensione del testo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 87 del 11 febbraio 2014 pag. 2/28

REGIONI

RACCOMANDAZIONI (CSR) DEL CONSIGLIO SUL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2013

CSR N.1 Assicurare che nel 2013 il disavanzo resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL previsto dal trattato dando attuazione piena alle misure adottate; portare avanti l'aggiustamento strutturale con un ritmo adeguato e mediante un risanamento di bilancio favorevole alla crescita, in modo da conseguire e mantenere l'OMT a partire dal 2014; realizzare gli avanzi primari strutturali programmati per instradare l'elevatissimo rapporto debito/PIL su una traiettoria stabilmente in discesa; continuare a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica dando attuazione piena alle misure adottate nel 2012 e perseverando nello sforzo mediante revisioni periodiche approfondite della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi.

CSR N.2 Dare tempestiva attuazione alle riforme in atto adottando in tempi rapidi le disposizioni attuative necessarie, dandovi seguito con risultati concreti a tutti i livelli amministrativi e con tutti i portatori d'interesse e monitorandone l'impatto; potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento fra i livelli amministrativi; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi UE nelle regioni del Mezzogiorno in vista del periodo di programmazione 2014-2020.

CSR N.3 Promuovere, nel settore bancario, pratiche di governo societario che sfocino in una maggiore efficienza e redditività, per sostenere il flusso del credito alle attività produttive; proseguire i lavori di controllo qualitativo delle attività in tutto il settore bancario e agevolare la risoluzione dei prestiti in sofferenza iscritti nel bilancio delle banche; promuovere maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare e migliorare l'accesso delle imprese ai finanziamenti, soprattutto sotto forma di partecipazione al capitale, e promuoverne peraltro la capacità d'innovazione e la crescita.

CSR N.4 Dare attuazione effettiva alle riforme del mercato del lavoro e del quadro per la determinazione dei salari per permettere un migliore allineamento dei salari alla produttività; realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio tramite la Garanzia per i giovani; potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di orientamento e di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; ridurre i disincentivi finanziari che scoraggiano dal lavorare le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e migliorare l'offerta di servizi di assistenza alla persona, specialmente ai bambini e l'assistenza a lungo termine, e di servizi di doposcuola; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico; migliorare qualità e risultati della scuola, anche rafforzando lo sviluppo professionale degli insegnanti e diversificandone lo sviluppo della carriera; assicurare l'efficacia dei trasferimenti sociali, in particolare mirando meglio le prestazioni, specie per le famiglie a basso reddito con figli.

CSR N.5 Trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio; a tal fine, rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette e procedere alla riforma del catasto allineando gli estimi e le rendite ai valori di mercato; proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorare il rispetto dell'obbligo tributario e contrastare in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

CSR N.6 Assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi; eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l'accesso al mercato, ad esempio, per la prestazione dei servizi pubblici locali, dove il ricorso agli appalti pubblici dovrebbe essere esteso (in sostituzione delle concessioni dirette); portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato nelle industrie di rete, in particolare dando priorità alla costituzione dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti; potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sulle interconnessioni energetiche, sul trasporto intermodale e, nelle telecomunicazioni, sulla banda larga ad alta velocità, tra l'altro al fine di superare le disparità tra Nord e Sud.

ALLEGATOA alla Dgr n. 87 del 11 febbraio 2014 pag. 3/28

INTERVENTI LEGISLATIVI REGIONALI RILEVANTI PER RISPONDERE ALLE RACCOMANDAZIONI (MISURE SPECIFICHE E TEMPISTICA)

Raccomandazione 1

Nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, la Regione del Veneto ha approvato diversi provvedimenti tra cui si segnalano i seguenti:

- DGR n. 911 del 18 giugno 2013: "Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 47 del 21.12.2012. Definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013";
- DGR n. 1521 del 12 agosto 2013: "Contenimento della spesa pubblica. Anno 2013. Integrazione alle direttive di cui alla DGR n. 987 del 5.6.2012" che, prendendo atto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013, estende le riduzioni di spesa agli arredi, alle autovetture, alle consulenze e al costo del personale.

In tema di razionalizzazione delle società partecipate dall'Amministrazione regionale, inoltre, sono state approvate la L.R. n. 29/2013 relativa alla soppressione delle società Ferrovie Venete s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., Terme di Recoaro S.p.A. e al recesso dalla partecipazione alla società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A., nonché la L.R. n. 39/2013 che reca, tra le altre, misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate.

Nello spirito dei provvedimenti di razionalizzazione della spesa pubblica attuati a livello regionale, si è proceduto alla chiusura di uno dei tre centri stampa regionali a seguito dell'informativa adottata dalla Giunta Regionale (n. 18/INF. dell'11/12/2012).
Si è poi adottata una significativa riorganizzazione dei servizi di guardiania e portierato ricorrendo ad un maggior utilizzo di personale regionale con risparmi di spesa.

Attraverso le disposizioni organizzative interne adottate con DGR n. 1050 del 28/06/2013, è stata data piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, rendendo obbligatorio ed esclusivo l'utilizzo della PEC per l'invio e la ricezione della corrispondenza regionale. Dall'adozione del provvedimento ad oggi, unitamente al miglioramento dei tempi delle comunicazioni, si è registrato un consistente abbattimento dei volumi cartacei.

In relazione alla previsione dell'uniformità amministrativa e organizzativa degli Enti gestori delle Aree naturali protette e al fine del mantenimento dei limiti previsti dalla spending review, è stato presentato il PDL n. 286 "Norme per la tutela della rete ecologica regionale" che disciplina il riordino degli Enti Parco regionali. Il progetto è attualmente all'esame delle commissioni consiliari competenti.

Raccomandazione 2

Al fine di potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione, in un'ottica di semplificazione e trasparenza amministrativa, si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali (DGR n. 1049 del 28.6.2013), prevedendo in alcuni casi una riduzione dei tempi del procedimento amministrativo. Per ciascuno dei 1217 procedimenti censiti è stato individuato il relativo termine di conclusione, la struttura competente al rilascio del provvedimento finale, nonché il dirigente competente ad agire in via sostitutiva in caso di mancato rispetto della tempistica prevista. Le relative informazioni sono state pubblicate nel sito istituzionale della Regione, ciò al fine di ottemperare all'obbligo di pubblicità prescritto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La sezione "Amministrazione trasparente" contiene, peraltro, tutte le informazioni previste dalla normativa ed è stata costruita utilizzando prevalentemente risorse interne e rispettando i termini e le modalità di pubblicazione previste.

In attuazione della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la Regione del Veneto ha provveduto con le modalità di seguito specificate:

- con deliberazione di Giunta del 19 marzo 2013 n. 369, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza;
- con deliberazione di Giunta del 28 gennaio 2014 n. 37, ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, definendo in tal modo una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata sull'analisi dell'organizzazione regionale e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree a rischio di corruzione;

- con deliberazione di Giunta del 28 gennaio 2014 n. 37, ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, individuando le misure ritenute indispensabili a garantire "un adeguato livello di trasparenza" e dirette a perseguire "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrazione";
- con deliberazione di Giunta del 28 gennaio 2014 n. 38, ha adottato la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, che costituisce specificazione ed integrazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.

Nell'ambito delle iniziative volte a semplificare e potenziare l'azione amministrativa in favore dei cittadini, nel corso del secondo semestre 2013, è stata messa a regime, dopo un periodo di sperimentazione, la procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e gestori di telecomunicazioni, di competenza del CORECOM, da svolgersi presso le sedi URP regionali, come previsto dal protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 3 luglio 2012. Ciò ha comportato una facilitazione dei cittadini nell'avvalersi di un servizio gratuito in forma decentrata, con risparmio sui tempi e sui costi di percorrenza.
L'introduzione del sistema di videoconferenza ha ulteriormente semplificato, velocizzandolo, il servizio in favore degli utenti.

Nell'ambito urbanistico è stata approvata la legge regionale 31/12/2012[1], n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che semplifica e uniforma, sotto il profilo urbanistico, i procedimenti di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 160/2010, con riferimento ai Comuni che hanno già approvato i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT e PATI). Beneficiari dell'intervento normativo sono le imprese per le quali si riducono i tempi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
A partire dal 2013, in attuazione dell'art. 11, c.13 del D.lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, c.3, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, i contratti d'appalto in forma pubblica amministrativa, stipulati a cura dell'ufficiale Rogante, sono effettuati in modalità elettronica.

[1] Pur non rientrando nel periodo richiesto si riportano comunque i provvedimenti coerenti con le Raccomandazioni non indicati precedentemente.

Inoltre, la Giunta Regionale ha presentato il PDL n. 390 del 7 novembre 2013 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”, con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo per finalità urbanistico – edilizie, recuperare la naturalità dei suoli inedificati, sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio. Beneficiari dell’intervento normativo sono i Comuni, i cittadini e gli operatori economici, che potranno disporre di un quadro normativo chiaro, che semplifica e facilita i percorsi per la realizzazione di interventi edilizi volti alla riqualificazione delle città e all’uso ottimale degli edifici, con attenzione al miglioramento dell’efficienza energetica.

Con DGR n. 457 del 10 aprile 2013 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto per la definizione di modalità di cooperazione finalizzate a potenziare l’operatività del sistema degli Sportelli Unici Attività Produttive nel Veneto” (sottoscritto in data 10 giugno 2013), con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia produttiva.

In materia di turismo è stata approvata la L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, che ha comportato una semplificazione del quadro amministrativo e normativo per le imprese turistiche, con impatti sui tempi burocratici e sulla chiarezza della normativa per le attività turistiche. In particolare la legge ha previsto:

- la sostituzione dell’autorizzazione con la segnalazione certificata di inizio attività per avviare l’attività sia delle agenzie di viaggi sia delle strutture ricettive;
- la sostituzione del provvedimento espresso di classificazione delle strutture ricettive con il silenzio assenso;
- l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive alla Provincia;
- la modifica del criterio di determinazione delle tipologie di strutture ricettive, basato non più sulla natura imprenditoriale o meno del soggetto gestore, ma sugli spazi e servizi offerti ai turisti;
- la semplificazione normativa mediante atti di delegificazione, con disposizioni da approvarsi da parte della Giunta regionale.

Con le DGR n. 286 del 5/05/2013, n. 583 del 21/5/2013 e n. 1465 del 27/8/2013, che si inseriscono nell’ambito degli interventi finalizzati alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e del miglioramento dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante

i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è stata formulata la proposta di accreditamento provvisorio presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle società Uniter S.r.l., Confartigianato S.r.l. e CAF CNA S.r.l. ai fini dell'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese.

Con DGR 2216 del 3 dicembre 2013 sono state approvate le disposizioni operative uniche che hanno uniformato le procedure e le caratteristiche tecnico/finanziarie relative ai fondi di rotazione dell'industria, artigianato e commercio.

In un'ottica di "capacity building ", anche al fine di dare tempestiva attuazione alle riforme in atto sia in materia di finanziamento degli investimenti pubblici, con particolare riguardo, rispettivamente, al ricorso al partenariato pubblico privato, sia in tema di presidio della dimensione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti, sono stati promossi due percorsi di formazione manageriale, di cui uno di valorizzazione della competenza in materia di partenariato pubblico-privato, destinato a funzionari pubblici delle amministrazioni regionale e locali (incluse ULSS e aziende e società regionali), e l'altro di alta formazione in materia di metodologie, applicazioni e procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), rivolto a funzionari della Pubblica Amministrazione, professionisti, neolaureati e dottorandi delle varie discipline che affrontano il tema della più generale trasformazione del territorio (ingegneri, architetti, urbanisti, economisti, geologici, naturalisti, etc.).
Si è proceduto allo snellimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici della Regione Veneto (NUVV), fornendo linee di indirizzo (DGR n. 384/2013 e DGR n. 1717/2013), e prestando assistenza e supporto a soggetti pubblici e privati del territorio regionale, anche mediante attività di "sportello".

In materia sanitaria, è stata approvata la legge regionale n. 21 del 1/08/2013 volta a favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione contenute nel D.L. 8/04/2013, n. 35 convertito in L. 6/06/2013 n. 64.
La Regione Veneto entro il 2014 liquiderà una quota consistente dei debiti contratti dalle ULSS ma non ancora pagati entro le scadenze di legge, grazie al prestito straordinario dello Stato. La legge

infatti autorizza l'anticipazione di liquidità per pagare i debiti delle aziende sanitarie con creditori e fornitori e dà il via libera al rimborso del prestito in 30 annualità.
Sempre in ambito sanitario, sono state soppresse le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, ai fini della semplificazione amministrativa e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale (L.R. n. 2 del 19/03/2013).

Per dare tempestiva attuazione alle riforme in atto e potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione, con DGR 2122 del 19/11/2013 è stata approvata la riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'assistenza territoriale, da attuarsi nel biennio 2014-2015, al fine dell'adeguamento agli standard di legge e ai cambiamenti socio-epidemiologici, nonché allo scopo di innovare i modelli organizzativi sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni per garantire una più equa distribuzione delle risorse. In particolare, oltre agli obiettivi, alle scelte strategiche ed ai criteri di riorganizzazione del Servizio Socio Sanitario Regionale individuati dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con L.R. 23/2012, sono stati tenuti in considerazione gli indirizzi contenuti nella legge 7.08.2012, n. 135 (cd. "spending review") e quelli definiti dalla legge 8/11/2012, n. 189 (cd. "legge Balduzzi") che ha introdotto elementi di riordino dell'assistenza territoriale.

Sempre in ambito sanitario, con DGR 2531 del 20/12/2013 è stata affidata all'Azienda ULSS n. 12, in collaborazione con Federsanità ANCI e con il coordinamento regionale dell'Area Sanità e Sociale, la realizzazione del Progetto "Atlante per la trasparenza" che ha l'obiettivo di mettere a disposizione di tutte le Aziende Sanitarie venete e dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) una piattaforma tecnologica comune di servizi per la gestione degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità previsti dalla vigente disciplina sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33).
Nell'ambito del settore primario, al fine di potenziare l'efficienza amministrativa e migliorare il coordinamento tra i livelli amministrativi è proseguito il lavoro di semplificazione dei procedimenti amministrativi (dando concreta attuazione al processo di semplificazione avviato con DGR 1599/2011 e DGR 1419/2012), con lo scopo di ridurre gli oneri e i tempi dei procedimenti, anche grazie all'automazione degli stessi, perseguendo il coordinamento tra enti e organi regionali.

Con DGR n. 2169 del 25/11/2013 è stata approvata la “Strategia digitale per il Settore Primario della Regione Veneto", documento redatto congiuntamente tra Regione del Veneto, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e Veneto Agricoltura per definire e presentare agli operatori del settore gli obiettivi per lo sviluppo del sistema informativo di comparto e il programma di sviluppo di nuovi servizi. Il Piano strategico è sintetizzato in un "Manifesto digitale per il Settore Primario della Regione Veneto" in forma di infografica web, per illustrare, con linguaggio immediato, il contesto del sistema informativo e il crono-programma delle attività in corso o previste. Tra le iniziative comprese nel documento di strategia digitale si citano, ad esempio il processo di dematerializzazione del libretto di controllo di assegnazione ed erogazione dei carburanti agricoli agevolati (DGR 2862 del 30/12/2013) e la semplificazione per il riconoscimento alla qualifica dell’Imprenditore Agricolo professionale (DGR n. 2293 del 10/12/2013) tramite una procedura automatizzata.

È stata inoltre avviata un’azione di consolidamento e potenziamento innovativo delle attività di partenariato nei confronti dei portatori di interesse del sistema agricolo e rurale, ai fini del miglioramento del confronto e della consultazione con le relative rappresentanze e dell’aumento complessivo dell’efficienza dell’azione regionale e della relativa trasparenza (DGR n. 224 del 26/02/2013 e n. 1383 del 30/7/2013). Ai fini della razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse e della trasparenza amministrativa, per il comparto della pesca sportivo-amatoriale nelle acque interne, in adempimento a specifica previsione di legge (L.R. n. 3/2013 “Legge finanziaria regionale”), è stata istituita ed insediata la “Consulta regionale per la pesca ricreativa” (che opera senza oneri a carico del bilancio regionale) chiamata a fornire indirizzi alla Giunta Regionale anche allo scopo di un razionale utilizzo delle risorse a bilancio.

Raccomandazione 3

Nell’ambito delle misure a sostegno del credito alle attività produttive, è stata avviata, con DGR n. 714 del 14 maggio 2013, un’iniziativa che, a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR 19/2004, permette di riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell’80% delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle seguenti linee d’Intervento:

- sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;
- sostegno ad operazioni di consolidamento dell’indebitamento;
- sostegno al circolante.

Le garanzie consortili dovranno essere di importo pari al 50% delle sottostanti operazioni bancarie e, in funzione della Linea d'Intervento, potranno essere a prima richiesta (anche con congruo

anticipo) o sussidiarie. Dall'apertura della strumentazione agevolativa (luglio 2013) al 29 ottobre 2013, sono state avviate le procedure relative a 1.276 pratiche di riassicurazione per 104 milioni di euro di operazioni bancarie corrispondenti.

Continuano ad essere operativi gli strumenti finanziari per le PMI (fondi di rotazione, fondi di partecipazioni temporanee e minoritarie al capitale di rischio; garanzie agevolate).
Si segnala, infine, l'adesione a moratoria ABI per le strumentazioni agevolate regionali (DGR 756 del 7/9/2013 e DGR 1960 del 28/10/2013).
Nel settore primario, nel primo semestre del 2013 è stata decretata la finanziabilità delle domande ammissibili presentate a valere sulle Misure di ammodernamento delle imprese agricole e agroalimentari di cui ai bandi aperti con DGR 2660 del 18/12/2012 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR), per un importo complessivo pari a circa 33 Milioni di euro.
Si è provveduto inoltre a modificare il regolamento attuativo per la concessione di agevolazioni su finanziamenti accesi per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie (DGR n. 600 del 3/5/2013).
Al fine di sostenere l'accesso al credito delle aziende agricole con DGR n. 886 del 4/6/2013 si è dato attuazione al 4° intervento per il credito di esercizio mediante la concessione di un aiuto de minimis sottoforma di un concorso sugli interessi (importo bando di 4 Milioni di euro) ed è stato approvato con DGR n. 2864 del 30/12/2013 un ulteriore bando per l'annata agraria 2013-2014 (importo a bando 2,5 Milioni di euro).
Per far fronte a danni causati da eccezionali avversità atmosferiche, con DGR n. 1619 del 10/9/2013, sono state impegnate risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità nell'anno 2012 da utilizzarsi prioritariamente attraverso il finanziamento dei prestiti agevolati quinquennali (di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).
In attuazione del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, si è provveduto a erogare risorse per la ristrutturazione e gli investimenti delle aziende agricole che operano nel settore, ed ad aprire un nuovo bando (DGR n. 2229 del 3/12/2013).

Raccomandazione 4

Nel settore socio sanitario, con legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 11, c. 1, lett. b), la Regione del Veneto, al fine di fronteggiare i bisogni emergenti conseguenti alla grave situazione economica, ha inteso sostenere le amministrazioni comunali attraverso l'istituzione di un fondo straordinario per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dagli

stessi Comuni per particolari condizioni di difficoltà" (v. art. 11, comma 1, lett. b). Le risorse del fondo ammontano per l'anno 2013 a Euro 2.800.000 che sono ripartiti, ai sensi del comma 6, "per il 70 per cento (Euro 1.960.000) ai Comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari". I soggetti beneficiari sono le persone e le famiglie residenti in Veneto. I contributi saranno erogati per il tramite dei Comuni.

In attuazione della suddetta disposizione normativa è stata approvata la deliberazione di Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n. 1876, recante: "Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso da parte dei Comuni ai finanziamenti regionali a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e comma 6 della Legge Regionale n. 3/2013".

Al fine di migliorare l'offerta di servizi di assistenza alla persona, è stata adottata la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 1338 "Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013)".

Nell'ambito degli interventi in ambito sociale, si segnalano i bandi cd "Crea lavoro", "Cinema" e "Musica" che vanno nella direzione di realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani. Il bando "Crea lavoro", in particolare, attribuisce un punteggio superiore ai progetti di impresa femminile, il target di riferimento indicativo per i bandi citati è 15/35 anni e l'obiettivo specifico è aumentare l'occupazione giovanile. Inoltre, nel corso del 2013, è iniziata la realizzazione delle attività a valere sul bando "Crea lavoro".

Per quanto attiene al miglioramento dei servizi di doposcuola, si segnala il bando Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato rivolto a Comuni e Scuole Superiori che, fra le azioni finanziabili, contempla anche la possibilità di progetti (88 per la 2^ edizione) dove giovani (44 se si considera anche la 1^ edizione del bando Crea lavoro), pagati con i voucher INPS, insegnano ad altri giovani nei doposcuola.

Nell'ambito del settore primario si è provveduto a favorire l'insediamento duraturo dei giovani agricoltori come capo azienda (7.000.000 euro), mediante il pacchetto di Misure del programma di Sviluppo Rurale (FEASR).

È stata data attuazione agli interventi previsti dai bandi del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) approvati nel 2013 e finalizzati al miglioramento complessivo della qualità della vita nelle aree rurali, alla diversificazione delle attività, all'erogazione di servizi e all'occupazione femminile, attraverso gli interventi dei Progetti integrati di area (PIAR) e dei Programmi di sviluppo locale-Leader. Inoltre sono stati attivati ulteriori bandi a valere su misure del Programma di Sviluppo

Rurale (FEASR), volti al miglioramento complessivo della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il completamento del quadro di interventi dei Progetti integrati di area e dei Programmi di sviluppo locale-Leader.
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al processo di programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si è attivato, tramite il portale PIAVE (Portale Integrato per l'agricoltura veneta), il "Forum Giovani" quale piattaforma informatica con lo scopo di informare i giovani sull'evoluzione della normativa e raccogliere le indicazioni relative ai fabbisogni inerenti le problematiche connesse con il ricambio generazionale nell'ambito della riforma della politica agricola comune (DGR n. 2657 del 18/12/2012). Il Forum e il relativo sito web sono stati presentati in uno specifico evento tenutosi presso l'Università degli Studi di Padova il 19 aprile u.s. cui sono seguiti alcuni incontri nel corso del secondo semestre del 2013 volti ad approfondire le linee d'intervento regionale inerenti il primo insediamento di giovani in agricoltura.

È stata approvata la L.R. 14/2013 " Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo.
In relazione alla partecipazione al mercato del lavoro con DGR n. 1240 del 16/7/2013 vi è stata l'approvazione del programma per l'anno 2013 di sistemazioni idraulico – forestali, realizzate in economia. I lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato con queste disposizioni sono annualmente circa 600.
Con DGR n. 1388 del 30/7/2013 è stato costituito un gruppo di lavoro al fine di promuovere misure, azioni, progetti ed altre iniziative per la valorizzazione del ruolo della donna in agricoltura e nello sviluppo rurale.

Raccomandazione 5

Nell'ambito della gestione tributaria regionale, è proseguita l'azione di contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali, attraverso l'utilizzo e lo sviluppo delle banche dati a disposizione. In particolare, per l'IRAP e l'addizionale IRPEF, è continuata la collaborazione con L'Agenzia delle Entrate, alla quale è affidato il servizio di gestione di tali tributi, che ha prodotto risultati elevati in termini di gettito recuperato, in linea con gli anni precedenti.
Inoltre, la Regione si è impegnata, in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di rendere operativa l'attribuzione di responsabilità e introiti in materia di contrasto all'evasione IVA, prevista dagli articoli 9 e 10 del D.lgs. 68/2011. In sede di coordinamento tecnico della Conferenza, è stato

condiviso uno schema di DPCM che prevede una serie di azioni da parte della Regione atte a rendere più efficace la lotta all'evasione, a fronte delle quali è prevista l'assegnazione alle stesse Regioni di una quota di gettito IVA recuperato.

Raccomandazione 6

Nell'ambito del settore primario, è stata data attuazione agli interventi previsti dai bandi del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) approvati nel 2013 e finalizzati al miglioramento e all'ampliamento della Banda Larga nelle aree rurali, nell'ambito del progetto regionale attuativo dell'Accordo di programma con il MISE. È stata fatta una seconda convenzione per l'attivazione di nuovi bandi (DGR n. 1409/2013, 14.122.291,00 euro) ed è stato approvato uno schema di Convenzione Operativa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione degli interventi in materia di Banda Larga (Piano Nazionale Banda Larga), previsti nell'ambito del POR FESR Veneto 2007 - 2013 - Asse 4, azione 4.1.2. (DGR n. 2328/2013).

Il rafforzamento della competitività del sistema agricolo e rurale e delle sue imprese è perseguito inoltre mediante l'attivazione di un bando relativo alle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) che riguarda lo sviluppo del capitale umano attraverso azioni di formazione professionale e informazione, servizi di consulenza e promozione (DGR. n 1978 del 28/10/2013) per un valore di 8 milioni di euro; le domande pervenute sono in corso d'istruttoria.

Il rafforzamento della competitività del sistema ittico regionale è stato perseguito attraverso l'emanazione di un bando regionale (DGR n.1380 del 30.07.2013) che ha messo a disposizione delle imprese di filiera una somma complessiva pari a 3,85 milioni di Euro a valere sul Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal FEP (Fondo Europeo Pesca).

In materia di commercio per rispondere ai principi di liberalizzazione delle attività economiche è stata approvata la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e regolamento attuativo n. 1 del 21 giugno 2013. E' stata data, altresì, attuazione alle politiche attive per il rilancio del settore relativo al commercio, perseguite dalla citata legge regionale n. 50 del 2012, con particolare riferimento alla tematica dei cd. "*Distretti del commercio"* e alla promozione di iniziative volte alla valorizzazione e alla modernizzazione della rete distributiva veneta.

È stata approvata la legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 in materia di somministrazione di alimenti e bevande per recepire il Decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 "Disposizioni integrative

e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Infine, ci sono state la presa d'atto e l’approvazione di criteri applicativi nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (DGR n. 986 del 18 giugno 2013).

Per quanto attiene il settore delle infrastrutture, nell’ottica di potenziamento della capacità infrastrutturale e realizzazione di un sistema di trasporto intermodale, un posto di assoluto rilievo è dato dall’attivazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.), mediante il quale si intende non solo migliorare le prestazioni del nodo ferroviario nell’area centrale veneta, ma soprattutto comporre un “sistema di trasporto” col più alto livello di complementarietà tra ferro e gomma, in grado di ridurre significativamente la congestione delle strade, l’inquinamento atmosferico ed acustico e l’incidentalità, garantendo collegamenti veloci, confortevoli e sicuri tra la residenza, il luogo di lavoro, di studio o di svago. Il complesso progetto S.F.M.R. attivato alla fine degli anni ’90 sta trovando la sua graduale attuazione con la realizzazione della prima fase (ed alcuni interventi della seconda fase) e lo sviluppo progettuale delle fasi successive.
La Regione Veneto continua nello sforzo realizzativo impegnandosi nella realizzazione di ulteriori interventi avvalendosi degli strumenti programmatori P.O.R. finanziati con i fondi comunitari C.R.O. parte F.E.S.R. 2007-2013 e P.A.R. finanziati con i fondi statali F.S.C. 2007-2013 individuando specifici interventi che rispondono a strategie d'intervento regionale previste dalle politiche di settore o dalla verifica delle esigenze di sviluppo del territorio veneto, il tutto nel quadro della progressiva estensione del sistema S.F.M.R. a tutta la Regione Veneto.

Relativamente all’infrastrutturazione del territorio, è attualmente in corso la gara europea per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione della Superstrada a pedaggio “Via del Mare: collegamento A4-Jesolo e litorali”. Il costo dell’opera è di euro 200.751.772,00 interamente assicurato da fondi privati, senza alcun contributo pubblico. Trattasi di un’opera tesa a migliorare l’accessibilità di un’area a forte vocazione turistica quale il litorale veneto.
Il 19/11/2013 la Giunta Regionale ha, inoltre, deliberato l’aggiudicazione definitiva della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell’autostrada regionale medio padana veneta Nogara (VR) – mare Adriatico a pedaggio, nonché della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione del

collegamento con la A22 “del Brennero”, infrastruttura che potrà essere realizzata anche tramite defiscalizzazione.
Nella medesima seduta la Giunta Regionale ha, altresì, deliberato l’aggiudicazione definitiva della concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra Carceri/località Palugana, in provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in provincia di Verona, oltre all’ammodernamento delle due tratte esistenti della S.R. 10, in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore”.
Le stipule delle relative convenzioni di concessione sono previste entro il primo semestre del 2014 ad esito delle verifiche di legge.

EVENTUALI MISURE NON CLASSIFICABILI NELLE RACCOMANDAZIONI MA RILEVANTI PER IL PNR

Per quanto riguarda il miglioramento dell’offerta di servizi alla persona, si segnala che la Regione del Veneto ha individuato un nuovo strumento per la riorganizzazione, nell’area sociosanitaria, dei benefici ad integrazione dei servizi di cura domiciliare per le persone non autosufficienti. Tale modalità sarà operativa da febbraio 2014 (decreto dirigenziale 17 maggio 2013, n. 197).

La Giunta ha presentato il progetto di legge n. 364 del 1/07/2013 “Testo Unico delle norme regionali in materia di beni, istituti, attività culturali e spettacolo nel Veneto”, che è già all'esame della Commissione regionale. Tra le caratteristiche del PdL: una programmazione di lungo respiro, di reale indirizzo e coordinamento delle attività; un ruolo di collaborazione e integrazione con gli enti del territorio e di spinta alle sinergie fra i soggetti; un costante monitoraggio dell'azione regionale, la verifica costante dell'andamento e dei risultati; una integrazione reale con il mondo delle attività produttive e del turismo. Porta inoltre ad attuare una semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche.
La Giunta regionale ha stipulato un Protocollo d’intesa con Unioncamere del Veneto da sottoscrivere con le CCIA del Veneto per favorire la nascita di un sistema “film commission” regionale. L’obiettivo è incentivare la realizzazione di produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive in genere nel territorio veneto,incentivare e qualificare l’occupazione delle imprese, dei professionisti e delle maestranze del settore. Nello specifico, puntare alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico; creare occasioni di formazione per gli studenti del settore e promuovere l’occupazione di laureandi e laureati delle Università del Veneto. NB: il Protocollo è stato approvato con DGR n. 913 del 18 giugno 2013. Attualmente

risulta aperto fino al 31 dicembre 2014 un bando con risorse FESR (DGR 2701/2012) rivolto alle Piccole e Medie Imprese del Veneto che esercitano attività di proiezione cinematografica per interventi finalizzati al passaggio al digitale attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.
L'integrazione tra i fondi regionali per il cinema con i fondi locali e la partecipazione dell'impresa privata è un'occasione per realizzare progetti comuni con potenziali altissime ricadute economiche sul territorio.

Per quanto riguarda le azioni rivolte a tutela dei consumatori e degli utenti, con DGR n. 2112 del 19 novembre 2013 sono state approvate delle iniziative di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte ai turisti nella città e nella provincia di Venezia.
Il progetto, conclusosi nel mese di dicembre 2013, ha realizzato una campagna informativa indirizzata a far riflettere i consumatori italiani e stranieri per stimolare un comportamento più responsabile negli acquisti, al fine di dare preferenza ai prodotti originali rispetto a quelli contraffatti, riducendo di conseguenza gli effetti negativi provocati dal fenomeno della contraffazione: diritti calpestati, danni ambientali, immigrazione clandestina, concorrenza sleale, disoccupazione, rischi per la salute dei cittadini consumatori.
L'iniziativa, dal costo complessivo di euro 11.011,30, si è sviluppata attraverso il posizionamento nella Provincia di Venezia ed in particolare nei mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e vaporetti) e relativi accessi (pensiline ed imbarcaderi) di cartellonistica e con affissioni di manifesti contro la contraffazione.

Con DGR n. 2394 del 16 dicembre 2013 è stata approvata l'adesione ad un Protocollo d'intesa per la tutela operativa del vetro artistico di Murano e delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane per gli anni 2014 e 2015 tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale, il Consorzio Promovetro di Murano e le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani, attraverso un'azione coordinata volta a realizzare condizioni di piena trasparenza nel commercio dei prodotti vetrari, dei merletti e delle maschere veneziane, garantendo i potenziali acquirenti sulle caratteristiche, la tipicità, l'originalità ed il rispetto della tradizione della città di Venezia nella produzione di tali articoli.

In data 11 giugno 2013 è stata notificata al Ministero dello sviluppo economico la Deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 4 giugno 2013 relativa alla Proposta al Ministero dello sviluppo economico del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) riguardante l'area di

crisi industriale complessa di Porto Marghera e aree limitrofe ai sensi del DM 31.1.2013, di attuazione dell'art. 27 del Decreto legge 22/6/2012, n. 83. "Misure urgenti per la crescita del Paese", per le aree identificate dall'apposito decreto del Dirigente Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del 5 maggio 2011.

In data 16/04/2012 è stato sottoscritto da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia, Provincia di Venezia, Comune di Venezia *l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe*, per accelerare e semplificare le procedure di bonifica dell'area . In data 21/01/2013, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato i relativi Protocolli Attuativi.

Con l'art. 43 della legge regionale n. 13 del 2012, è stato istituito il fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del SIN di Porto Marghera e del bacino scolante nella laguna di Venezia. Dopo il parere positivo della 7° Commissione Consiliare Ambiente, la Giunta Regionale, con DGR n. 437/2013, ha autorizzato l'indizione della gara d'appalto per individuare il soggetto che gestirà il fondo di rotazione. La prima procedura di gara è andata deserta; è in fase di indizione una seconda procedura di gara semplificata; il fondo dovrebbe perciò essere operativo per i primi mesi del 2014. Il fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, non responsabili di danno ambientale, che siano destinatarie di obblighi di bonifica o messa in sicurezza permanente all'interno del bacino scolante. Il Fondo consente di accedere a prestiti bancari a tassi agevolati per la realizzazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza o di caratterizzazione approvati dalla competente conferenza di servizi. Complessivamente, le risorse pubbliche rese disponibili sono pari a 20 mln di euro, cui vanno ad aggiungersi altri 20 mln di euro provenienti dal circuito bancario.

ALLEGATOA alla Dgr n. 87 del 11 febbraio 2014

TARGET DELLA STRATEGIA EUROPA 2020

TARGET N. 1: TASSO DI OCCUPAZIONE

Obiettivo Europeo: Aumentare al 75 per cento la quota di occupazione per fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Tasso di occupazione totale	61,2 per cento (2011) 61,0 per cento (2012)	67-69 per cento	63%

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

In ambito formativo, una prima direttiva è finalizzata ad incentivare l'utilizzo dei tirocini di inserimento lavorativo quale strumento volto all'acquisizione di competenze tecnico-professionali per figure professionali di tipo operativo e per la valorizzazione e l'attualizzazione dei mestieri della tradizione (DGR 1437/2013. Il secondo intervento (denominato work experience, DGR 701/2013 promuove l'utilizzo di tirocini curriculari con l'obiettivo di offrire una concreta opportunità formativa, altamente professionalizzante e costruita a partire dai fabbisogni espressi dal sistema produttivo, finalizzati ad un inserimento/reinserimento soprattutto giovanile nel mondo del lavoro.

Nel settore lavoro, è stato adottato un provvedimento per la messa in atto di interventi di politiche attive diretti a specifiche tipologie di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e disoccupati con particolare difficoltà ad affermarsi nel mercato del lavoro (DGR 702 del 14 maggio 2013). Le opportunità offerte ai lavoratori consistono in un ventaglio di attività da personalizzare secondo le specifiche esigenze. I Piani di Azione Individuale risulteranno da combinazioni di interventi che si avviano con un'attività propedeutica, obbligatoria e individuale (informazione, accoglienza e definizione del PAI), e proseguono con una o più tra attività di accompagnamento, tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo, laboratori, attività di gruppo da svolgersi in un contesto aziendale, attività di formazione di varia durata.

Con DGR 875/2013 sono stati avviati una serie di interventi per l'arricchimento personale e professionale dei cittadini del Veneto, sostenendo percorsi di mobilità professionale da realizzare all'estero (area europea) o in altre regioni italiane. L'iniziativa si rivolge alle persone, a prescindere dal loro status occupazionale. Sono privilegiati i giovani (18-35 anni), le donne e gli over 50. I percorsi di mobilità a carattere transnazionale e interregionale consistono in stage o visite di

approfondimento e scambi all'estero o presso altre regioni italiane. I percorsi possono durare 1, 4, 12 o 24 settimane, a seconda della tipologia di destinatario.

Uno degli interventi in particolare che mira allo sviluppo di competenze professionali rivolte ad utenza adulta finalizzato all'inclusione nel mercato del lavoro è rappresentato dalla DGR 2552 del 20/12/2013, con il quale è stata disposta la progettazione e la sperimentazione di percorsi per adulti che consentano il conseguimento di una qualifica tra quelle previste nel Repertorio delle figure professionali indicate negli Accordi 2011 e 2020. I destinatari del progetto sono adulti poco scolarizzati, prioritariamente disoccupati o inoccupati a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di alcuno titolo (qualifica o diploma) o in possesso di un titolo la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro. L'obiettivo è pertanto quello di promuovere la sperimentazione e attuazione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti che offra l'opportunità a persone prive di concrete prospettive di inserimento professionale, di frequentare percorsi formativi che consentano il conseguimento di una qualifica professionale.
Attraverso la programmazione FSE 2007/2013, si è intervenuto con specifici piani volti a promuovere, in modo attivo, la riqualificazione, il reinserimento ed il reimpiego dei lavoratori (DGR n. 1198 del 25/06/2012, DGR n. 875 dl 04/06/2013 e DGR n. 1649 del 17/09/2013) nonché a valorizzare le eccellenze del sistema produttivo. Sono state inoltre avviate iniziative in cofinanziamento con soggetti privati, come l'Associazione regionale Costruttori Edili del Veneto, oppure la Confartigianato Veneto. Si sta puntando in altri termini a promuovere un nuovo modello programmatorio che veda coinvolti gli stakeholder presenti sul territorio e le realtà istituzionali, onde costituire una rete efficace di sostegno al mondo produttivo ed in modo concreto alle politiche europee e nazionali di coesione.
Nel settore produttivo, sono stati approvati tramite bando a sportello n. 625 progetti volti a favorire la neoimprenditorialità femminile e giovanile (DGR n. 2643 del 18/12/2012), finanziati nell'ambito del POR FESR 2007-2013 le azioni 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile" e 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili".

Con provvedimento di Giunta Regionale (DGR n. 2228 del 3/12/2013) è stata finanziata la realizzazione di un intervento formativo a beneficio delle imprese ittiche venete che intendono praticare l'attività di pescaturismo ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

ALLEGATOA alla Dgr n. 87 del 11 febbraio 2014

TARGET N. 2: RICERCA E SVILUPPO

Obiettivo Europeo: Migliorare le condizioni per la R&S con l'obiettivo di accrescere gli investimenti pubblici e privati in questo settore fino a un livello del 3 per cento del PIL.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Ricerca e sviluppo – aumentare la quota di R&S rispetto al PIL	1,26 per cento (2010) 1,25 per cento (2011)	1,53%	1,40%

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

Nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013 azione 5.1.1 "Cooperazione transregionale" sono stati concessi contributi a fondo perduto per il finanziamento di 25 progetti realizzati da piccole e medie imprese venete, in collaborazione con PMI estere, per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale allocando 3.682.317 euro (bando n. 1/2013 approvato con DGR n. 632 del 7 maggio 2013). A valere sulla stessa Azione con successiva DGR 2054 del 19 novembre 2013 si è aperto il bando n. 2/2013 con analoghe modalità e con dotazione finanziaria di 2.953.442,77 euro di contributi a fondo perduto; in data 30 gennaio 2014 si sono chiusi i termini per la presentazione delle proposte progettuali ed è attualmente in corso la fase di valutazione al fine di individuare quelle meritevoli di finanziamento.

Inoltre, attraverso l'azione 1.1.3 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per attività di ricerca" sono stati approvati n. 220 interventi volti all'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per attività di ricerca (DGR n. 1253 del 16/07/2013).

Con DGR n. 156 del 11 febbraio 2013 sono state previste le modalità per la presentazione di progettualità strategica da parte dei 4 Atenei veneti, assegnando 2,5 milioni di euro a valere sulla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9. Con le DGR 1081, 1082, 1083 e 1106 del 28 giugno 2013 sono stati approvati rispettivamente i progetti: "INNOVAREA - Il modello di sviluppo imprenditoriale Veneto Venti Venti" presentato dall'Università Cà Foscari Venezia"; "MOLECULAR WINE - Soluzioni di enologia tradizionale e molecolare al problema della "Casse" proteica dei vini bianchi" presentato dall'Università degli studi di Verona; "VISU - Visualizzare lo spazio urbano" presentato dall'Università IUAV di Venezia; "VET-PET - One health-One medicine: stato sanitario

delle popolazioni di animali da compagnia residenti nella Regione del Veneto" presentato dall'Università degli Studi di Padova a valere sulla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9.
Con DGR n. 1884 del 15 ottobre 2013 sono state approvate le Modalità operative per la concessione di agevolazioni per Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale a valere sul Fondo di rotazione per le piccole e medie imprese di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, con l'intervento della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007. Con questo intervento si prevede di finanziare circa 250 progetti.
Con la DGR n. 2217 del 03 dicembre 2013 è stato approvato il progetto Master in Biotecnologie per l'Impresa BIOTEMA, presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche a valere sulla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9. L'intervento in parola intende fornire competenze di general management a laureati in discipline scientifiche che intendono operare in imprese biotech.
Da ultimo con DGR n. 2825 del 30 Dicembre 2013 sono state destinate ulteriori risorse finanziarie all'Accordo Regione del Veneto – Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, relativo alla collaborazione per la gestione di iniziative comuni per favorire l'innovazione, il trasferimento di conoscenze, l'interazione dei saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo della competitività delle PMI a valere sulla L.R. 9/2007.

TARGET N. 3: EMISSIONI DI GAS SERRA

Obiettivo Europeo: riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra.

Indicatori Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Emissioni totali di gas a effetto serra nazionali	516,9 (1990) 484,8 (2012) prelimin.	Riduzione nel periodo 2008-2012 del 6,5 per cento rispetto al livello del 1990 (483,3 MtCO2/anno)	n.d.
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS	348,7 (2005) 293,9 (2012) prelimin.	Riduzione al 2020 del 13 per cento rispetto al livello del 2005 (296,3 MtCO2eq)	n.d.

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

Nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 nel corso del 2013 è stata avviata la linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" mediante il finanziamento alle aziende di trasporto locale dell'importo di 10 milioni di euro per l'acquisto di mezzi filo-tramviari da adibire al trasporto pubblico locale, dotati di caratteristiche tali da ridurre l'impatto energetico ambientale.

Nell'ambito POR FESR 2007-2013 azione 2.1.3 "Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici" sono state approvate n. 52 domande di contributo, gli interventi finanziati sono volti alla produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e attraverso l'uso di celle a combustione.

Nell'ambito del POR-CRO, parte FESR (2007-2013), Asse 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale"- Linea di Intervento 4.2 "Potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali"- Azione 4.2.2 "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.)", nel corso del 2013, con D.G.R. n. 1557 del 03/09/2013, sono stati approvati n. 2 nuovi progetti a regia regionale.
Nello specifico, il nuovo progetto FESR_R_90, titolato "Nodo di Gazzera - Fermata di Gazzera (int. 1.08)", afferisce alla realizzazione della nuova viabilità di accesso automobilistico al parcheggio comunale della stazione di Gazzera e alla realizzazione della nuova viabilità di accesso ciclopedonale alla stazione e al relativo sottopasso di scavalco della linea ferroviaria. Mentre, per quanto riguarda il nuovo progetto FESR_R_91, titolato "Nodo di Gazzera - Nuova Fermata di Via Olimpia - Parcheggi e viabilità di accesso (int. 1.10)", è già stato realizzato il parcheggio scambiatore cui seguirà la realizzazione di una viabilità adeguata alle future esigenze dell'utenza. Ciò consentirà l'accessibilità alla ferrovia migliorando l'interscambio ferro-gomma nel nodo di Gazzera (Mestre). Sono, altresì, previsti due sottopassi ferroviari con funzione sia di attraversamento ciclabile - urbano sia ferroviario.
Nell'ambito del PAR, fondi FSC programmazione 2007-2013, Asse *ASSE 4 "Mobilità sostenibile*", Linee di intervento 4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR); è stato approvata la DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR - FSC Veneto 2007 – 2013 - Approvazione progetti a regia regionale" in cui sono individuati 7 interventi prioritari da attuarsi in ambito SFMR per un costo complessivo di circa 62 milioni di euro. Si tratta di interventi principalmente di interventi di eliminazione delle interferenze tra la viabilità stradale e ferroviaria, potenziamento della viabilità di accesso alla stazione e

creazione di infrastrutture di interscambio modale. Si prevede inoltre l'acquisizione di nuovo materiale ferroviario potenziando così il servizio esistente.

TARGET N. 4: FONTI RINNOVABILI

Obiettivo Europeo:Raggiungere il 20 per cento di quota di rinnovabili nei consumi finali di energia.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Fonti rinnovabili	10.11% (2010) 11.5% (2011)	17.0%	

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

In data 29 novembre 2013 il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 32/2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", che ha apportato una serie di modifiche alla legge regionale sul "Piano Casa" approvata nel 2009.

La L.R. 32/2013 mira a sostenere la ripresa economica promuovendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Relativamente all'utilizzo delle energie rinnovabili, il nuovo "Piano Casa" prevede alcune specifiche disposizioni atte a incentivarne l'utilizzo. Tra queste si segnala la possibilità di ottenere un aumento, rispetto al 20% che la legge consente a tutti gli edifici che presentino determinate caratteristiche, di un ulteriore 10% sia in termini di volume che di superficie coperta, se trattasi rispettivamente di edifici residenziali o altri con utilizzi diversi, nel caso in cui venga installata una qualsiasi fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kW (art. 2, comma 5 bis L.R. 14/2009).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis, lettera a) della medesima LR 14/2009, l'installazione di tali fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kW, nel caso in cui riguardino edifici destinati a prima casa di abitazione comporta l'esonero dal versamento del contributo di costruzione.

In applicazione al D.M. 10/9/2010 "Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con deliberazioni n. 5 del 31 gennaio 2013, n. 38 del 2 maggio 2013 e n. 42 del 3 maggio 2013, ha individuato le aree e i siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati

a terra, degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano e degli impianti idroelettrici. Tali provvedimenti costituiscono anticipazione e parte integrante del "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico –Efficienza Energetica" che è stato successivamente adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 15/10/2013, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27/12/2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico.

Nell'ambito POR FESR 2007-2013 azione 2.1.3 "Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", sono state approvate n. 52 domande di contributo, gli interventi finanziati sono volti alla produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e attraverso l'uso di celle a combustione.

TARGET N. 5: EFFICIENZA ENERGETICA

Obiettivo Europeo: Aumento del 20% dell'efficienza energetica

Indicatore Italia	**Livello corrente (*)**	**Obiettivo al 2020 (**)**	**Obiettivo al 2016**
Efficienza energetica (risparmio annuale sugli usi finali)	5,12 MTep/anno (2011)	20 MTep/anno	11,6 MTep/anno

(*) L'obiettivo di efficienza energetica è rilevato in risparmi su gli usi finali così come previsto dalla vigente direttiva sull'efficienza (32/2006/CE).
(**) target di efficienza fissato dalla Strategia Energetica Nazionale.

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

Nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 nel corso del 2013 è stata avviata la linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" tramite l'approvazione di 19 progetti, per l'importo complessivo di 7,6 milioni di euro.

Nell'ambito POR FESR 2007-2013 azione 2.1.3 "Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", sono state approvate n. 52 domande di contributo. Gli

interventi finanziati sono volti alla produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e attraverso l'uso di celle a combustione.

TARGET N. 6: ABBANDONI SCOLASTICI

Obiettivo Europeo: Ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10 per cento.

Indicatore Italia	Livello corrente (2012)	Obiettivo nazionale al 2020	Medio termine
Abbandoni scolastici	17,6% (Italia) 21,7% per cento (Area Convergenza)	16 per cento	17,9 per cento al 2013 17,3 per cento al 2015

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e di prevenzione del fenomeno di dispersione scolastica, sono stati adottati una serie di provvedimenti finalizzati a mettere in campo un'offerta di formazione variegata, particolarmente rivolta ad utenza orientata ad interventi diversi rispetto al normale ciclo quinquennale previsto dall'offerta di istruzione secondaria di secondo grado. Oltre al consolidamento dell'offerta di istruzione e formazione professionale (d.lgs. 226/2005), che coinvolge quasi 20 mila ragazzi all'anno in percorsi formativi a forte valenza professionalizzante (DGR 1005-1006 del 18 giugno 2013), è stata avviata una prima sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale (DGR n. 1007 del 18 giugno 2013) e sta concludendosi il primo triennio di un'offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione sussidiaria presso gli Istituti professionali di Stato, che vede coinvolti quasi 2.500 ragazzi (DGR n. 1609 del 10 settembre 2013).

Attraverso la programmazione del Fondo Sociale Europeo, è stato dato corso a due importanti accordi locali, ovvero il Piano di Interventi per l'Occupazione e l'Occupabilità e il successivo accordo con l'Ufficio Scolastico regionale, la Camera di Commercio e le Parti Sociali per la promozione dell'Alternanza Scuola Lavoro. A questo ha fatto seguito la promozione effettiva dell'alternanza

scuola-lavoro nonché di numerose altre iniziative connesse alla rivisitazione del sistema di orientamento scolastico, alla realizzazione di percorsi di acquisizione di competenze linguistiche anche all'estero, al rafforzamento della Nuova Istruzione Tecnica connessa all'implementazione del sistema scolastico. In linea infine con le indicazioni europee nel campo dell'istruzione/formazione, con DGR n. 2895 del 28/12/2012 sono state approvate le "Linee Guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali ed informali", elemento fondamentale per la definizione di un nuovo sistema di qualifiche e di certificazione delle competenze che unifica le Regioni tra loro, integrandola pienamente nel contesto europeo.

TARGET N. 7: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Obiettivo Europeo: Aumentare la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di istruzione superiore

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo nazionale al 2020	Medio termine
Istruzione terziaria	21,7 per cento (ISTAT, anno 2012)	26-27 per cento	22,3 per cento al 2013 23,6 per cento al 2015

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

Gli interventi regionali che possono essere rivolti all'incremento della percentuale dei laureati, sono diretti all'implementazione dei servizi a favore degli studenti universitari per il sostegno del diritto allo studio universitario. Nello specifico, gli interventi sono stati finalizzati al finanziamento delle seguenti azioni: borsa di studio ordinaria - borsa di studio per mobilità internazionale - servizio di informazione ed orientamento al lavoro - consulenza psicologica - sussidi straordinari - prestiti fiduciari - servizio abitativo - servizio di ristorazione - interventi per i disabili - servizio editoriale e di prestito librario - attività culturali, sportive e ricreative - interscambio di studenti - interventi per gli studenti lavoratori - servizi per i pendolari - agevolazioni per la mobilità - servizio sanitario. Un'altra linea di intervento è rappresentata dal contributo per le spese di funzionamento e di investimento degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, tra cui quelle finalizzate ai servizi di alloggio e di ristorazione (DGR n. 1011 del 18 giugno 2013). Merita infine di essere citato il contributo alle Fondazioni Universitarie di Vicenza, di Portogruaro e di Belluno, finalizzato alla diffusione dell'istruzione universitaria in aree diverse da quelle originarie della sede universitaria (DGR nn. 1493 del 12 agosto 2013 - 1494 del 12 agosto 2013 - 1610 del 10 settembre 2013). La percentuale di 30/34enni laureati o con titolo di studio superiore è già nel 2012 al 21,4% nel Veneto, a fronte del dato medio nazionale pari al 21,7%. Tenuto conto che l'obiettivo al 2020 per

l'Italia è pari almeno al 26%, risulta necessario intervenire in modo netto per la promozione di questo obiettivo. A livello regionale si sta già operando da tempo in questo senso, attraverso la programmazione FSE che si è sviluppata in relazione alla promozione dei dottorati di ricerca e soprattutto con l'adozione dei cosiddetti assegni di ricerca.

Gli interventi programmati e realizzati dalla Regione del Veneto intendono quindi coinvolgere operativamente l'Università e le imprese per la realizzazione di azioni avanzate di ricerca industriale a vari livelli (DGR n. 651 del 07/05/2013 e DGR n. 1148 del 05/07/2013). Queste azioni oltre a voler conseguire gli obiettivi delineati, intendono offrire concrete esperienze ai neo-laureati o ai ricercatori, onde combattere il sempre più sensibile fenomeno di fuga all'estero di personale altamente qualificato.

La finalità dell'incremento delle opportunità di inserimento nelle piccole e medie imprese viene perseguita con il bando per l'inserimento nelle PMI di ricercatori e personale qualificato di ricerca - a valere sulla Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9 – approvato con DGR n. 2824 del 30 dicembre 2013.

TARGET N. 8: CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Obiettivo Europeo: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale

Indicatore	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro	14.757.000(2010) 17.126.000 (2011)	Diminuzione di 2.200.000 poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro	

AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET (REVISIONE INTERMEDIA - IMPATTO AZIONI INTRAPRESE NEL 2011 - IMPATTO PREVISTO AZIONI FUTURE).

La Regione del Veneto, al fine di fronteggiare i bisogni emergenti conseguenti alla grave situazione economica, ha inteso sostenere le amministrazioni comunali attraverso l'istituzione di un fondo straordinario per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento

delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dagli stessi Comuni per particolari condizioni di difficoltà" (v. lett. b), comma 1, art. 11, L.R. 3/2013.). Le risorse del fondo ammontano per l'anno 2013, come previsto dall'art. 11, comma 11, lett. b, a Euro 2.800.000,00 che sono ripartiti, ai sensi del comma 6, "per il settanta per cento (Euro 1.960.000,00) ai Comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari". I soggetti beneficiari sono le persone e le famiglie residenti in Veneto. I contributi saranno erogati per il tramite dei Comuni.

(Codice interno: 268737)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 91 del 11 febbraio 2014

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2014. (Provvedimento di variazione n. 1).

[Bilancio e contabilità regionale]

Nota per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste, in corrispondenza dell'attività di gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge n. 404 e n. 405 rispettivamente "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016", ha approvato la legge regionale n. 40 del 30 dicembre 2013 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in merito al patto di stabilità interno".*

La Giunta regionale ha approvato la delibera n. 89 dell' 11/02/2014 che ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014 e con delibera n. 90 dell' 11/02/2014 ha conseguentemente emanato le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2014, alla quale gli uffici regionali devono attenersi fino all'entrata in vigore della legge regionale "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" e delle relative direttive per la gestione ordinaria.*

Su tale base, in vista della determinazione di modalità specifiche per la ripartizione e l'attribuzione di stanziamenti di cassa su capitoli soggetti al Patto di Stabilità ed entro i relativi limiti, si ritiene comunque necessario provvedere subito alla integrazione degli stanziamenti di cassa insufficienti per pagamenti urgenti di debiti liquidi ed esigibili.

A questo proposito, al riavvio della gestione in esercizio provvisorio, il Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro ha manifestato un fabbisogno di cassa per complessivi euro 69.410.091,15 in relazione a pagamenti da effettuare nella macro area Formazione (euro 55.291.819,07), nella macro area Lavoro (euro 4.418.272,08) e nella macro area Istruzione (euro 9.700.000,00). Di tale fabbisogno venivano segnalati come particolarmente urgenti Euro 30.000.000,00.

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), alla prima variazione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014.

La variazione riguarda gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "*Fondo di riserva di cassa*" iscritto al cap. n. 080030/U (UPB - U0189) dello stato di previsione della spesa contenuto nel disegno di legge n. 25/DDL del 16 dicembre 2013 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanzirio 2014 e pluriennale 2014-2016", così come approvato dalla Giunta regionale.*

La presente variazione di bilancio verrà apportata anche ai corrispondenti stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2014, senza necessità di ulteriori atti, dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale e ad avvenuta esecutività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- VISTO il PDL n. 404 (Disegno di legge 24/DDL del 16 dicembre 2013);
- VISTO il PDL n. 405 (Disegno di legge 25/DDL del 16 dicembre 2013);

- VISTA la L.R. 30 dicembre 2013 n. 40;

- VISTA la Dgr 11 febbraio 2014 n. 89;

- VISTA la Dgr 11 febbraio 2014 n. 90;

- VISTE le note della Sezione Formazione prot. n. 20876 del 16/01/2014 e del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro prot. n. 31397 del 23/01/2014 e prot. n. 53003 del 6/2/2014;

delibera

1. di prendere atto della richiesta avanzata dal Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro nei termini di cui in premessa, prescrivendo allo stesso di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento, in conformità alla richiesta avanzata;

2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio in esercizio provvisorio 2014 (PDL n. 405), ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 061516	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/01/2001, N. 1)	0,00	+231.322,30	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 072019	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (ART.68, C.1, LETT.B),C), C.3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	+9.376.263,38	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 072040	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	+10.297.532,18	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100171	ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO (ART. 135 - 142, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+14.931,96	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 100848	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA SPESA D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (ART.30, COMMA 1, LETT.A, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	+122.929,16	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100895	TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATE (L.R. 30/01/1990, N. 10 - ART. 4, L. 28/03/2003, N. 53)	0,00	+162.711,67	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 101009	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+29.586,44	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101013	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+14.399,49	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 101014	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+33.370,63	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Cap. 101168	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+1.033,48	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Cap. 101313	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A), B), D), E), F), G), H), I), ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	+37.660,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101318	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+859.896,05	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101320	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+1.115.765,49	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Cap. 101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+4.860.188,72	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101324	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+719.483,05	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Cap. 101329	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+1.322.687,35	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Cap. 101333	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101399	REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA STRAORDINARIA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ACCORDO 20/11/2008, N. 226 - ART. 11 C. 7 D.LGS. 09/04/2008, N. 81)	0,00	+96.533,23	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101687	FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (ART. 27, L. 23/12/1998, N. 448)	0,00	+553.705,42	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ISTRUZIONE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 268738)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 del 11 febbraio 2014

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2014. (Provvedimento di variazione n. 2).

[Bilancio e contabilità regionale]

Nota per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste, in corrispondenza dell'attività di gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge n. 404 e n. 405 rispettivamente "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014-2016", ha approvato la legge regionale n. 40 del 30 dicembre 2013 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in merito al patto di stabilità interno".*

La Giunta regionale ha approvato la delibera n. 89 dell'11 febbraio 2014 che ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014 e con delibera n. 90 dell'11 febbraio 2014 ha conseguentemente emanato le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2014, alla quale gli uffici regionali devono attenersi fino all'entrata in vigore della legge regionale "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" e delle relative direttive per la gestione ordinaria.*

Su tale base, in vista della determinazione di modalità specifiche per la ripartizione e l'attribuzione di stanziamenti di cassa su capitoli soggetti al Patto di Stabilità ed entro i relativi limiti, si ritiene comunque necessario provvedere subito alla integrazione degli stanziamenti di cassa insufficienti per pagamenti urgenti di debiti liquidi ed esigibili.

A questo proposito, al riavvio della gestione in esercizio provvisorio, le seguenti strutture regionali hanno evidenziato fabbisogni di cassa sintetizzati come segue:

- La Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, manifesta un fabbisogno di cassa per complessivi euro 3.000.000,00 in relazione a pagamenti da effettuare entro il mese corrente;
- Il Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana e R.A.S.A. manifesta un fabbisogno di cassa per complessivi euro 40.000,00 in relazione a pagamenti da effettuare entro il mese corrente;
- La Sezione Agroambiente manifesta un fabbisogno di cassa per complessivi euro 2.814.273,09 in relazione a pagamenti da effettuare entro il mese corrente;

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), alla prima variazione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014.

La variazione riguarda gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "*Fondo di riserva di cassa*" iscritto al cap. n. 080030/U (UPB - U0189) dello stato di previsione della spesa contenuto nel disegno di legge n. 25/DDL del 16 dicembre 2013 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", così come approvato dalla Giunta regionale.*

La presente variazione di bilancio verrà apportata anche ai corrispondenti stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2014, senza necessità di ulteriori atti, dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale e ad avvenuta esecutività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

- VISTO il PDL n. 404 (Disegno di legge 24/DDL del 16 dicembre 2013);

- VISTO il PDL n. 405 (Disegno di legge 25/DDL del 16 dicembre 2013);

- VISTA la L.R. 30 dicembre 2013 n. 40;

- VISTA la Dgr 11 febbraio 2014 n. 89;

- VISTA la Dgr 11 febbraio 2014, n.90;

- VISTA la nota prot. n. 47957 del 3/1/2014 della Sezione Demanio Patrimonio Sedi;

- VISTA la nota prot. n. 22999 del 20/01/2014 del Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana e R.A.S.A.;

- VISTA la nota prot. n. 4512 del 29/01/2014 della Sezione Agroambiente;

delibera

1. di prendere atto delle richieste avanzate dalle strutture regionali nei termini di cui in premessa, prescrivendo alle stesse strutture di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento, in conformità alle richieste avanzate;

2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio in esercizio provvisorio 2014 (PDL n. 405), ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 012571	TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI FUNZIONALI (ART. 65, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	+1.048.657,45	0,00	0,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-5.854.273,09	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100000	ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA NEL SETTORE ZOOTECNICO (ART. 65 BIS, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	+600.000,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 101423	ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA (ART. 31, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+3.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0025	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Cap. 101668	ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	0,00	+1.165.615,64	0,00	0,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 101751	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA (ORDINANZA N. 3621 DEL 18/10/2007 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 28/07/2009)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO LLPP SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A.				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 268532)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 93 del 11 febbraio 2014

Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. del 14 febbraio 2014 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Nota per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 14 febbraio 2014 ed in seconda convocazione il giorno 19 febbraio 2014 e avente all'ordine del giorno: autorizzazione dell'assemblea ai fini dell'alienazione della partecipazione in Terme di Recoaro S.p.A. o di parte degli immobili posseduti dalla medesima, indicazioni in merito alla nomina dell'organo amministrativo e di quello di controllo di Terme di Recoaro S.p.A..

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 2 del 24 gennaio 2014 è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (di seguito SVEC S.p.A.), di cui la Regione del Veneto detiene il 100% del capitale sociale, che si terrà presso gli uffici della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto, in Venezia, Dorsoduro 1454, Pal. Ex Ospedale Giustinian, per il giorno venerdì 14 febbraio 2014 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 febbraio 2014, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni inerenti la controllata Terme di Recoaro S.p.A. in concordato preventivo: autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto societario ai fini dell'alienazione dell'intera partecipazione, di parte di essa e/o degli immobili posseduti dalla società al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del compendio termale;
2. Indicazioni in merito alla nomina dell'organo amministrativo e di controllo della partecipata Terme di Recoaro S.p.A. in concordato preventivo alla luce della corrente situazione societaria, delle recenti variazioni nell'assetto proprietario e delle intervenute modifiche nella legislazione regionale di riferimento;
3. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

L'intera partecipazione regionale in Terme di Recoaro S.p.A., attualmente in concordato preventivo, è stata conferita alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. al fine di partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di quest'ultima tenutasi in data 16 ottobre 2013, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR 1672 del 24/9/2013.

Per quanto riguarda l'avvenire della società Terme di Recoaro S.p.A., come del resto della stessa SVEC S.p.A., bisogna inoltre ricordare che è intervenuta la legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., Terme di Recoaro S.p.A. e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A.".

L'art. 1, c. 2 stabilisce che:

"La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori."

Inoltre l'art. 2, c.1, prevede che:

"*Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un piano di liquidazione che prevede tra l'altro, le ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società di cui all'articolo 1 e le misure relative al personale dipendente.*"

Il comma successivo detta i principi a cui deve attenersi la Giunta regionale nella redazione del piano:

a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;

c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all'articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all'articolo 1 nei concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all'articolo 1.

L'Amministratore Unico di SVEC S.p.A., attualmente anche Amministratore Unico della società Terme di Recoaro S.p.A., nella nota n. 4 del 31 gennaio 2014 (**Allegato A**), analizza la situazione di quest'ultima Società e giudica inattuabile con interventi di ordinaria amministrazione il riequilibrio dei conti.

A suo giudizio, solo tramite un ingente investimento di risorse, volto alla completa riconfigurazione del compendio, delle strutture e quindi anche dei servizi offerti, si può incrementare l'entità dei ricavi aziendali necessari a bilanciare l'impatto dei costi fissi.

Non essendo però per SVEC S.p.A. possibile procedere ad ingenti investimenti per il rilancio delle attività, considerata la sua attuale disponibilità finanziaria, l'Amministratore Unico propone la dismissione dell'intero compendio termale, o di parte rilevante dello stesso, anche tenuto conto del fatto che la SVEC s.p.a. è già intervenuta finanziariamente in soccorso della Terme di Recoaro s.p.a. nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale nelle posizioni debitorie di quest'ultima, evitandone il fallimento con conseguenti ricadute negative sul valore patrimoniale della stessa.

Infatti, solo mediante la cessione a terzi della Società termale o di parte di essa, si potrà perseguire la migliore valorizzazione del compendio, garantire la continuità aziendale nel prossimo futuro, nonché assicurare adeguati investimenti in grado di consentire l'ammodernamento e il rilancio delle Terme.

Ai sensi del vigente statuto di SVEC S.p.A. per le operazioni di atti negoziali di qualsivoglia natura e di valore unitario superiore ad euro 250.000,00 è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.

Considerato quanto fin qui rappresentato ed in particolare l'urgenza di evitare che la difficile situazione economico-finanziaria di Terme di Recoaro S.p.A. possa gravare negativamente sul bilancio di SVEC S.p.A., si propone di incaricare l'Amministratore Unico di SVEC S.p.A. di procedere nel modo di seguito indicato:

- cedere con procedure ad evidenza pubblica l'intera partecipazione nella società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo,
- nel caso risultasse non realizzabile l'ipotesi precedente, cedere con procedure ad evidenza pubblica singoli beni immobili e/o rami d'azienda della società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo,
- nel caso in cui non fossero stati individuati uno o più soggetti acquirenti entro il 31 ottobre 2014, procedere alla messa in liquidazione della società Terme di Recoaro S.p.A..

Tali indicazioni, volte a conseguire l'obiettivo della migliore valorizzazione del compendio termale e dei relativi beni, faranno parte del piano che verrà trasmesso alla competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 2 della LR 29/2013.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si rende noto che l'attuale amministratore unico della società Terme di Recoaro S.p.A. era stato designato con DGR 2613 del 18 dicembre 2012 , che aveva, tra le altre cose, stabilito che l'incarico durasse fino al 31/12/2013, e che il Collegio Sindacale opera in regime di *prorogatio.*

Tuttavia, considerato che la società Terme di Recoaro S.p.A. è partecipata totalmente da SVEC S.p.A. e che l'organo amministrativo della stessa "è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società", salvo la necessità di un'autorizzazione dell'assemblea per gli atti precedentemente indicati, si ritiene opportuno solamente richiamare al rispetto dei limiti sulla composizione degli organi e sui compensi dettati dalla L.R. 39/2013 e a considerare che la Terme di Recoaro S.p.A. è in fase di dismissione e pertanto verrà ceduta o messa in liquidazione entro la fine del 2014, nonché di tener conto dell'attuale situazione di criticità economico finanziaria che sta attraversando la Società medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 2007 n. 244 art. 3 c. 27-29;

VISTA la legge 1997 n. 59 (Terme di Recoaro s.p.a.);

VISTA la LR 29/2013;

VISTO l'art.2 co.2 lett.o) della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTO lo statuto di SVEC S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la nota prot. n. 2 del 24/1/2014 di convocazione dell'assemblea ordinaria di SVEC S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 4 del 31/1/2014 in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (**Allegato A**);

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare l'Amministratore Unico di SVEC S.p.A. di procedere nel modo di seguito indicato:

- cedere con procedure ad evidenza pubblica l'intera partecipazione nella società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo,
- nel caso risultasse non realizzabile l'ipotesi precedente, cedere con procedure ad evidenza pubblica singoli beni immobili e/o rami d'azienda della società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo,
- nel caso in cui non fossero stati individuati uno o più soggetti acquirenti entro il 31 ottobre 2014, procedere alla messa in liquidazione della società Terme di Recoaro S.p.A..;

2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ritiene opportuno solamente richiamare al rispetto dei limiti sulla composizione degli organi e sui compensi dettati dalla L.R. 39/2013 e a considerare che la Terme di Recoaro S.p.A. è in fase di dismissione e pertanto verrà ceduta o messa in liquidazione entro la fine del 2014, nonché di tener conto dell'attuale situazione di criticità economico finanziaria che sta attraversando la Società medesima;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 269045)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 del 11 febbraio 2014

Art.6 del D.M. 18.02.82 e art. 10 della L.R. n. 25/82. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: riconferma componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Nota per la trasparenza:
La Commissione Regionale d'Appello per la attività sportiva agonistica di cui DGR n.80/2013 è scaduta il 31.12.2013. Si propone la riconferma degli attuali componenti.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 6 del D.M. 18.02.82 e l'art. 10 della L.R. n. 25/82 prevedono l'istituzione di una Commissione Regionale d'Appello alla quale l'atleta ritenuto non idoneo all'attività sportiva agonistica a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 3 del D.M. stesso, possa ricorrere, in prima e ultima istanza, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di non idoneità.

In particolare, l'art. 6 del D.M. prevede che la Commissione sia così composta:

- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di Presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equipollenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25/82 la Commissione è nominata dalla Giunta regionale, la quale può designare anche i componenti supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento del titolare. Suddetto art.10 specifica, inoltre, che *" i suoi componenti possono essere riconfermati*".

La D.G.R. n. 2657 del 22.5.1982, in attuazione di quanto prescritto dalla normativa succitata, ha disciplinato alcuni aspetti organizzativi e finanziari attinenti il funzionamento della Commissione stessa.

La D.G.R. n.714 del 2.5.2012 ha approvato, tra l'altro, le linee di azione della suddetta Commissione Regionale d'Appello - Attività Sportiva agonistica.

La D.G.R. n.80 del 29.1.2013 ha prorogato la durata in carica dei componenti della suddetta Commissione fino al 31.12.2013.

La L.R. del 29.6.2012 n. 23 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016 dispone che *"... sarà, altresì, prevista una rete della medicina dello sport, che garantisca la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica",* l'attività della Commissione va vista ed inserita quale nodo di riferimento importante e strategico della suddetta rete.

La D.G.R. n.1947 del 28.10.2013 ha trasferito la competenza della Medicina dello Sport (non ricompresa nell'Area della Prevenzione) alla allora Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Segreteria Regionale per la Sanità (ora Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale).

Si richiama , altresì, la relazione del Dirigente Servizio Assistenza Ambulatoriale, depositata agli atti regionali, nella quale si attesta il puntuale lavoro svolto dalla attuale Commissione che ha dimostrato, inoltre, la costante e valida collaborazione con i competenti uffici regionali anche al di fuori delle sedute della Commissione, ai fini di permettere di dare tempestive e approfondite risposte in tema di ricorsi.

Con il presente provvedimento si propone la riconferma fino al 31.12.2015 dell'incarico degli attuali componenti della Commissione di cui D.G.R. n. 80/2013. Pertanto la Commissione viene così confermata:

Presidente:
Prof. Camillo NORBIATO
Sostituto Prof. Alberto Momoli

Componenti:
Prof. Marco ZACCARIA
Sostituto Prof. Paolo Pauletto

Prof. Pietro DELISE
Sostituto Prof. Daniele D'Este

Prof. Paolo CORTIVO
Sostituto Prof. Carlo Crestani

Prof. Bruno MAGNAN
Sostituto Prof. Antonio Volpe

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, saranno individuate le modalità organizzative ed i costi a carico del bilancio regionale alle condizioni vigenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.M. 18.2.82

VISTA la L.R. n. 25/1982

VISTA la L.R. n.23/2012

VISTA la D.G.R. n. 2657 /1982

VISTA la D.G.R. n.714 del 2 maggio 2012

VISTA la D.G.R. n.80/2013

VISTA la D.G.R. n.1947/2013

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di riconfermare fino al 31 dicembre 2015, alle condizioni vigenti, i componenti della Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica , come di seguito riportato:

Presidente:
Prof. Camillo NORBIATO
Sostituto Prof Alberto Momoli

Componenti:
Prof. Marco ZACCARIA
Sostituto Prof. Paolo Pauletto

Prof. Pietro DELISE
Sostituto Prof. Daniele D'Este

Prof. Paolo CORTIVO
Sostituto Prof. Carlo Crestani

Prof. Bruno MAGNAN
Sostituto Prof. Antonio Volpe

3. di demandare ad un successivo atto del Dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, l'individuazione delle modalità organizzative e dei costi a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268735)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 95 del 11 febbraio 2014

Azienda Ulss n. 8 di Asolo. Autorizzazione alla permuta con il Comune di Castelfranco Veneto (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 147/CR del 19/11/2013 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 8 di Asolo alla permuta di aree con il Comune di Castelfranco Veneto (TV) ai fini della realizzazione del nuovo accesso all'Ospedale di Castelfranco Veneto (TV) a seguito dell'Accordo di Programma in data 30.3.2005 tra Azienda Ulss n. 8 e Comune di Castelfranco Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione di cui alla deliberazione n. 1230 del 24 settembre 2009 del Direttore Generale e successiva documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 14363 del 4 aprile 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00 la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

In data 30 marzo 2005 l'Azienda Ulss n. 8 di Asolo e il Comune di Castelfranco sottoscrivevano un Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo accesso all'Ospedale di Castelfranco Veneto prevedendo l'inserimento di una rotatoria su proprietà comunale situata all'esterno della superficie in concessione. L'Accordo di Programma impegnava l'Azienda Ulss n. 8 a realizzare a propria cura e spese i lavori della rotatoria e rendere disponibile al Comune il terreno lungo la linea di confine per permettere il passaggio della pista ciclabile; il Comune di Castelfranco si impegnava a mettere a disposizione dell'Azienda la superficie di proprietà necessaria per la realizzazione del nuovo accesso. A lavori ultimati e collaudati l'Azienda si impegnava a cedere le opere realizzate a titolo gratuito.

A conclusione dei lavori, invece, è emersa l'opportunità di procedere ad una permuta delle aree dei rispettivi Enti, senza conguaglio, in luogo del comodato d'uso.

I terreni oggetto di permuta sono così identificati:

- Area di proprietà dell'Azienda Ulss n. 8 (pervenuta in proprietà con DGR n. 2752 del 15/05/1995 - Allegato A1 - beni immobili a destinazione sanitaria): Foglio 28, mappale 9 (porzione); superficie di circa mq. 2.360, su due corpi distinti; l'area è ubicata per una parte in prossimità di via dei Carpani ed è interclusa tra la nuova viabilità d'accesso alla struttura ospedaliera e l'area di proprietà comunale, la restante parte costituisce di fatto il percorso ciclo pedonale di collegamento tra la via dei Carpani e Viale Italia;
- Area di proprietà del Comune di Castelfranco: Foglio 42, mappale 1171 (porzione), superficie di circa mq. 1.864, su corpo unico; l'area, ubicata in prossimità di via dei Carpani, è confinante con quella di proprietà dell'Azienda ed è interclusa tra la nuova viabilità e l'area a parcheggio della struttura ospedaliera.

Come risulta dalla relazione tecnica e dal giudizio di congruità effettuati dal responsabile tecnico aziendale, asseverata in data 16 aprile 2010, la permuta è stata ritenuta congrua senza conguaglio, indicando in euro 18.640,00 il valore di ciascuna delle aree da permutare, a corpo e non a misura, al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali inerenti e conseguenti l'atto di permuta e delle spese contrattuali.

Come richiesto dai competenti uffici regionali, con nota prot. n. 14363 del 4 aprile 2013, il Direttore Generale trasmetteva i frazionamenti intervenuti in data 15/02/2012 sui mappali di proprietà dell'Azienda Ulss n. 8, i frazionamenti intervenuti in data

06/02/2012 sui mappali di proprietà del Comune di Castelfranco e la planimetria illustrativa generale. I mappali in questione sono di seguito precisati:

- Area di proprietà dell'Azienda Ulss n. 8:
  NCT - Comune di Castelfranco
  mappali nn. 2265 e 2266 (ex mappale 9) del Foglio 28;

- Area di proprietà del Comune di Castelfranco:
  NCT - Comune di Castelfranco
  mappali nn. 1362, 1363 e 1364 (ex mappale 1171) del Foglio 42.

Considerato che con DGR n. 147/CR del 19/11/2013 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 17/12/2013 prot. n. 22718, ha espresso il proprio parere n. 468 del 12 dicembre 2013, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 24/12/2013 alla Direzione Controlli e Governo SSR con nota prot. n. 23078 del 23/12/2013.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 8 di Asolo alla permuta con il Comune di Castelfranco dei terreni sopra indicati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, così come disposto dal Direttore Generale con il provvedimento n. 1230 del 24 settembre 2013 e successiva nota prot. n. 14363 del 4 aprile 2013 di integrazione della documentazione, subordinatamente al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di permuta in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Vista la propria DGR n. 2752 del 15/05/1995;

- Vista la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

- Vista la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;

- Vista la deliberazione n. 1230 del 24 settembre 2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo;

- Vista la nota integrativa prot. n. 14363 del 4 aprile 2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo;

- Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23.

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 147/CR del 19/11/2013;

- Visto il parere n. 468 del 12 dicembre 2013 espresso dalla Quinta Commissione Consiliare.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 1230 del 24 settembre 2009 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo con la quale egli approva la permuta con il Comune di Castelfranco Veneto dei seguenti beni immobili, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

- Area di proprietà dell'Azienda Ulss n. 8:
  NCT - Comune di Castelfranco
  mappali nn. 2265 e 2266 (ex mappale 9) del Foglio 28;

- Area di proprietà del Comune di Castelfranco
  NCT - Comune di Castelfranco
  mappali nn. 1362, 1363 e 1364 (ex mappale 1171) del Foglio 42.

2. direcepire il parere n. 468 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 12 dicembre 2013, favorevole all'unanimità, sulla proposta di permuta sopraindicata di cui al provvedimento n. 147/CR del 19/11/2013;

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 8 di Asolo a procedere alla permuta, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, dei beni immobili di cui al precedente punto 1) subordinatamente al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

4. di modificare, la DGR n. 2752 del 15/05/1995 (Allegato A1) al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria relativamente ai mappali in questione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269044)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 96 del 11 febbraio 2014

Posticipazione del termine di conclusione del "Progetto sperimentale per un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare". DGR n. 833 del 4 giugno 2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Si posticipa al 30 aprile 2014 il termine di conclusione della sperimentazione del Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare - Fondazione "Mauro Baschirotto".

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2823 del 3.8.1999 veniva approvata la proposta, formulata dall'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, di avvio di un "progetto per la sperimentazione economico organizzativa di un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare" da attivarsi da parte dell'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.

Con D.G.R. n. 833 del 4.6.2013, per le motivazioni in essa esposte cui si fa rinvio, si è stabilito "... di considerare ... conclusa la sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 2823/1999 ..." prevedendo "... quale termine per la conclusione ... la data del 31 dicembre 2013, eventualmente prorogabile ...".

La Fondazione "Mauro Baschirotto", con nota del 18.11.2013 ha chiesto la proroga delle convenzioni fino all'accreditamento dei servizi erogati dal Centro Diagnostico Riabilitativo extra ospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle malattie rare" e quindi la proroga della sperimentazione.

La richiesta deve essere valutata alla luce della recente approvazione della D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013 in materia di schede di dotazione territoriale.

In particolare, tale atto prevede che ogni Direttore Generale deve formulare, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento 2014-2015 gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

La stessa deliberazione dispone che i suddetti piani aziendali debbano essere trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel BURV, avvenuta il 10.12.2013.

Successivamente, con decreto del Dirigente dell'U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata dell'allora Direzione (ora Sezione) Attuazione Programmazione Sanitaria, n. 210 del 30.12.2013, è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro finalizzato alla produzione, entro 60 giorni, di una relazione con le proprie valutazioni in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi posti alla sperimentazione in parola ed in particolar modo sulla tipologia delle attività svolte, in riferimento a quanto previsto dalla nuova programmazione regionale in ambito territoriale

In attesa della definizione dei procedimenti di cui sopra ed in attesa delle risultanze che emergeranno in tali sede e come peraltro reso possibile da quanto previsto al punto 2 del dispositivo della DGR n. 833/2013, appare funzionale posticipare il termine della conclusione della sperimentazione al 30 aprile 2014.

Si dà atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale del 16.8.2002, n. 22;

VISTA la legge regionale del 29.6.2012, n. 23, e sue successive modifiche ed integrazioni.

VISTE le deliberazioni n. 2823/1999, n. 3594/2002, n. 542/2005, n. 1721/2005, n. 239/2006, n. 2046/2007, n. 2718/2012, n. 833/2013 e n. 2122/2013;

VISTO il decreto del Dirigente dell'U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata dell'allora Direzione (ora Sezione) Attuazione Programmazione Sanitaria, n. 210 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di posticipare il termine della chiusura della sperimentazione del "Centro Diagnostico Riabilitativo extra ospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle malattie rare" della Fondazione Mauro Baschirotto, di cui alla DGR n. 833/2013, al 30 aprile 2014;

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

3. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

4. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 269043)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 11 febbraio 2014

R.D. 523/1904 - R.D. 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico di Montegalda, in Comune di Montegalda (VI).

[Acque]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento è diretto a concedere in uso gratuito un immobile appartenente al demanio idrico al Comune di Montegalda, che si impegna a realizzare lavori di recupero dell'edificio per adibirlo a sede della Protezione Civile Comunale nonché a collaborare con l'U.P. del Genio Civile di Vicenza nelle attività operative di polizia idraulica e nelle emergenze. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Parere favorevole dell'U.P. del Genio Civile di Vicenza n. 128448 del 25 marzo 2013.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Com'è noto, in attuazione del D. Lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio idrico sono state trasferite alle Regioni. Per l'esercizio di dette funzioni, alle Regioni sono stati consegnati, tra l'altro, gli immobili adibiti, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937, a magazzini per il deposito di materiali necessari per il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia dei corsi d'acqua nonché ad alloggi per i tecnici dipendenti ai quali dette attività sono affidate, al fine di garantire l'esercizio senza soluzioni di continuità delle funzioni in argomento.

Tra tale tipologia di immobili, cd. "Caselli idraulici", rientrano anche due distinti edifici e relative pertinenze, non utilizzati da personale dipendente, insistenti in Comune di Montegalda e identificati ai mappali nn. 127-102-14-24-23-22-96-16-81-19-79-80-17-15-75-20-97-21 del F. 18°.

Già in attuazione della precedente deliberazione n. 3729 del 2 dicembre 2008 era stata sottoscritta tra la Regione del Veneto - U.P. del Genio Civile di Vicenza e il Comune di Montegalda una convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito al medesimo Comune del Casello Idraulico, sito in Montegalda e identificato, catastalmente, col mappale n. 79 e relative pertinenze.

In forza di detta convenzione l'immobile in questione è stato adibito a sede della Protezione Civile Comunale che, opportunamente addestrata, partecipa ad attività di rilevamento idrometrico e di vigilanza in concomitanza agli eventi di piena, con monitoraggio dello stato e tenuta delle numerose chiaviche di scolo insistenti sull'argine destro del fiume Bacchiglione, e collabora con l'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza nelle attività di istituto mettendo a disposizione personale e mezzi, in relazione a particolari situazioni a carattere straordinario per le quali la stessa struttura regionale ne ritiene utile e necessario l'intervento.

Peraltro, di recente, il Comune di Montegalda ha manifestato l'interesse a poter disporre anche dell'edificio insistente sul mappale n. 18, posto subito a nord di quello già in uso, che presenta minori problematiche di tipo statico e una distribuzione interna dei locali che ben si addice alle finalità di utilizzo dell'immobile, invariate rispetto a quelle previste dalla convenzione in essere.

Inoltre, il Comune, avendo ricevuto dalla Società Autostrada BS - PD S.p.A. un contributo pari a Euro 150.000,00 a titolo di compensazione per la costruzione dell'autostrada A 31 - Valdastico, ha ritenuto di destinare tale somma alla realizzazione di interventi di recupero dell'immobile predetto.

A fronte di quanto sopra, l'Ente interessato ha richiesto, nel corso di alcuni incontri avvenuti presso l'U.P. del Genio Civile di Vicenza, ora Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ex DGR n. 2140/2013, un'estensione della durata della concessione che consenta il rientro dell'investimento, e commisurata all'entità dello stesso.

Sulla proposta suddetta, l'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza, con nota n. 128448 del 25 marzo 2013, ha espresso parere favorevole alla concessione in uso gratuito dell'immobile nelle condizioni in cui si trova, per un periodo, ritenuto congruo, di anni 20 (venti).

Al fine di disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza e il Comune di Montegalda è stato, quindi, predisposto un apposito schema di convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e del quale si propone l'approvazione.

Lo schema suddetto riguarda l'intero complesso immobiliare, comprensivo, quindi, anche dell'edificio già in concessione e delle relative pertinenze e sostituisce, a tutti gli effetti, la precedente convenzione.

Si propone, infine, di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 523/1904 e il R.D. 2669/1937;

VISTO il parere dell'U.P. del Genio Civile di Vicenza, ora Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, n. 128448 del 25 marzo 2012;.

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di concedere in uso gratuito al Comune di Montegalda, per le motivazioni e la durata di cui in premessa, il Casello idraulico sito in Comune di Montegalda, identificato ai mappali nn. 127-102-14-24-23-22-96-16-81-19-79-80-17-15-75-20-97-21 del F. 18°;
2. di approvare lo schema di convenzione **Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed al quale si fa interamente rinvio, diretto a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza e il Comune di Montegalda nonché a definire le condizioni di utilizzo dell'immobile oggetto di concessione;
3. di dare atto che il suddetto schema di convenzione sostituisce, a tutti gli effetti, quello di cui alla DGR 3729 del 2 dicembre 2008;
4. di demandare al Dirigente pro tempore della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sia la sottoscrizione della convenzione che tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO ___ Dgr n. del pag. 1/3

SCHEMA CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO

tra

Il sig. _____, nato a _____, il _____, il qual interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione – Giunta Regionale, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, di seguito denominata "Sezione", in esecuzione della DGR n. _____ del _____

e

il Sindaco pro-tempore Dott. Riccardo Lotto nato a Montegalda il 12/08/1956,in quale interviene non per sé ma in nome e per conto del Comune di Montegalda, con sede in Montegalda (VI) Piazza Marconi, 40, codice fiscale 00545030249, di seguito denominato "Comune"

Premesso che:

- A decorrere dal 01.01.2001 la Regione ha assunto la gestione delle opere idrauliche classificate di 2^ e 3^ cat. e del relativo demanio idrico in forza del disposto del D.L.vo n.112/1998;
- Nell'ambito della disponibilità regionale del demanio idrico in Comune di Montegalda figurano tra l'altro i mappali nn. 127-102-14-24-23-22-96-16-81-18-19-79-80-17-15-75-20-97-21 del F. 18° su cui insistono n. 2 (due) distinti edifici idraulici non abitati da dipendenti della struttura della Sezione di Vicenza, nonché l'antica e pregevole conca di navigazione che costituisce, oltre a raro esempio di opera idraulico-meccanica e attestazione di storica importanza del sito sotto molteplici aspetti, anche importante attrattiva turistica e culturale;
- In data 16/02/2009 è stata sottoscritta una Convenzione tra l'Ing. Luigi Fietta, Dirigente pro tempore del Distretto Idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione e il Dott. Riccardo Lotto, Sindaco pro-tempore del Comune di Montegalda, che prevedeva l'uso a titolo gratuito del fabbricato ex alloggio idraulico insistente sul mapp. 79;
- Il Comune ha manifestato la volontà di usufruire anche dell'edificio costituente il casello idraulico di Colzè da tempo inutilizzato insistente sul mapp. 18, e limitrofe adiacenze, al fine di insediarvi la sede della Protezione Civile Comunale che, opportunamente addestrata, partecipa già ad attività di rilevamento idrometrico e di vigilanza in concomitanza agli eventi di piena che caratterizzano il corso d'acqua, con monitoraggio dello stato e tenuta delle numerose chiaviche di scolo insistenti sull'argine sinistro del fiume Bacchiglione;
- Su tale edificio, per essere riutilizzabile, devono essere eseguiti interventi volti al recupero dei locali, alla messa a norme degli impianti tecnologi e dopo alla custodia e al presidio, al fine di porre termine alle ricorrenti intrusioni di malintenzionati e relativi atti di vandalismo;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto

le parti convengono quanto segue:

ALLEGATO ____ Dgr n. del	pag. 2/3	

Art. 1) La Regione concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Montegalda gli edifici demaniali e relative pertinenze, non utilizzati da personale dipendente, insistenti in Comune di Montegalda e identificati ai mappali nn. 127-102-14-24-23-22-96-16-81-19-79-80-17-15-75-20-97-21 del F. 18°, affinché l'Amministrazione comunale possa espletare le attività di Protezione Civile di cui in premessa, con particolare riguardo alle emergenze derivanti da dissesto idraulico. Resta inteso che l'uso delle superfici coltivate a prato potrà avere luogo solo sporadicamente e limitatamente all'effettuazione di esercitazioni significative;

Art. 2) L'Amministrazione comunale si impegna con il suo personale addetto alla Protezione Civile ad esercitare sull'area e sui manufatti, idraulici ed edilizi tutti, quelle attività di piccola manutenzione del sito quali decespugliamenti, potatura di piante, controllo della vegetazione, coloriture, sorveglianza, ecc. necessarie al decoro ed alla conservazione degli stessi, nonché di collaborare con la Sezione nel monitoraggio dello stato delle opere idrauliche (argini, sponde e manufatti vari), in particolare in concomitanza agli eventi di piena;

Art. 3) L'amministrazione comunale si impegna, altresì, a collaborare con la Sezione nelle attività di istituto mettendo a disposizione personale e mezzi di cui dispone, per tutto il tempo necessario, e ciò su apposita richiesta della Sezione, in relazione a particolari situazioni a carattere straordinario per le quali la stessa struttura regionale ne ritenga utile e necessario l'intervento;

Art. 4) Il Comune si obbliga a conservare il fabbricato e l'area in concessione con cura e diligenza, a destinarlo quale sede della Associazione Volontari Protezione Civile ed accogliere anche altre associazioni istituzionali collegate, a non cederne l'uso a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né a titolo oneroso ed a restituire i beni nello stato in cui vengono consegnati, comprese tutte le migliorie che saranno apportate al fabbricato durante la validità del presente atto;

Art. 5) L'area ed il fabbricato dovranno essere di norma completamente chiusi ed interdetti a terzi e l'accesso dovrà essere consentito solo in presenza di personale di custodia appositamente incaricato dalla amministrazione comunale;

Art. 6) Il cancello di accesso dovrà essere sempre chiuso a chiave e le chiavi, oltre che dalla Sezione, saranno tenute in custodia da personale appositamente designato dal Comune;

Art. 7) Il Comune s'impegna:

7.1) a mantenere pulita ed in ordine l'area in comodato d'uso assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di danni a persone o cose; rimangono attivi i contratti di concessione per lo sfalcio erba in essere con privati sull'intera estensione ed i raccolti non dovranno essere oggetto di danneggiamenti, per cui in caso contrario sarà tenuto a corrispondere puntuale indennizzo;

7.2) ad eseguire, a proprie cura e spese, tutti i lavori di manutenzione straordinaria del piano terra del fabbricato assegnato, previsti nel progetto datato marzo 2012 a firma del geom. Fantin Michele, sul quale la Sezione con nota in data 09.11.2012, prot. n. 507512, ha rilasciato il proprio nulla osta.
I nuovi impianti tecnologici (elettrico, idro-termo-sanitari) dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge.

ALLEGATO ____ Dgr n.	**del**	pag. 3/3	

7.3) a mettere in sicurezza o ad inibire l'accessibilità ai piani superiori del fabbricato ed alle eventuali zone in cui possono verificarsi situazioni di pericolosità e a provvedere alla sistemazione a parco delle aree esterne in concessione, mediante l'installazione di elementi di arredo giardino, ai fini della fruibilità quale punto di sosta attrezzato nell'ambito del costituendo Parco fluviale del Bacchiglione;

Art. 9) Qualsiasi modifica che il Comune ritenesse necessario apportare ai suindicati beni, dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione ed autorizzazione della Regione Veneto e per essa del Dirigente della Sezione;

Art.10) Il Comune esonera l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o cose derivanti dall'uso dell'area e del fabbricato. A tal fine l'usuario aveva già stipulato con la Società UNIPOL Assicurazioni – Agenzia di Treviso la polizza fideiussoria n. 50774575, con validità annuale, a copertura di tutti i danni che si potranno verificare nell'uso dei beni suddetti fino all'importo di €.15.000,00 (euro quindicimila/00). Tale polizza dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di validità del presente atto e consegnata al Genio Civile prima della firma della Convenzione;

Art.11) A fronte del miglioramento strutturale dell'edificio in concessione a carico del Comune e già autorizzato dalla Sezione come indicato all'art. 8, la durata della presente convenzione è di 20 anni (venti) e potrà essere tacitamente prorogabile di comune accordo fino a quando da una delle parti non interverrà esplicita e formale disdetta.

L'Amministrazione Regionale ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la presente Convenzione, nel qual caso il Comune dovrà riconsegnare gli immobili con effetto immediato od entro il termine fissato.

Il Comune provvederà altresì ad isolare, mediante adeguata recinzione, l'adiacente fabbricato residenziale insistente sul mapp. 79 e ad impedirne l'accessibilità per motivi di sicurezza conseguenti al grave stato di degrado in cui versa;

Art.12) La Sezione si riserva comunque ampia facoltà di accesso per propri funzionari e le imprese appaltatrici di lavori inerenti il fiume Bacchiglione e di apportare allo stato dei luoghi tutte quelle variazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie e coerenti all'ottimizzazione del regime fluviale, così come previsto da progetti esecutivi redatti dall'Ufficio stesso e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale senza eccezione alcuna;

Art. 13) La presente convenzione sostituisce quella precedentemente sottoscritta dalle parti medesime in data 16.02.2009;

Vicenza, lì _____

(Codice interno: 269042)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 98 del 11 febbraio 2014

Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione e/o Orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di Formazione di cui alla L.R. n. 19/2002.

[Formazione professionale e lavoro]

Nota per la trasparenza:
Al fine di rendere immediatamente riconoscibili gli Enti di formazione accreditati ai cittadini ed agli operatori si propone l'approvazione di un logo e del relativo disciplinare d'uso.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto ha utilizzato fin dal 2002 il sistema regionale di accreditamento quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, in risposta all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale al fine di garantire ai cittadini i diritti fondamentali all'apprendimento e al lavoro. Infatti, l'accreditamento regionale è sinonimo di qualità dei processi formativi/orientativi per quanti intendono investire nel proprio futuro professionale attraverso un'esperienza formativa.

Attualmente sono iscritti nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i. n. 446 Organismi di Formazione con una o più sedi operative sul territorio per uno o più ambiti formativi per un totale di 517 sedi operative. Il modello regionale di accreditamento in continuità con le previsioni del D.M. 166/2001 ha articolato il sistema stesso in 4 macro ambiti di accreditamento: Obbligo Formativo (OF), Formazione Superiore (FS), Formazione Continua (FC) ed Orientamento (OR). Le sedi operative accreditate per l'ambito dell'OF sono 105, mentre per la FS ne contiamo 347, per la FC 365 e per l'OR 187.

Al fine di rispondere ad un'esigenza manifestata a più momenti dagli attori del sistema della Formazione Professionale del Veneto, relativamente all'immediata riconoscibilità degli Enti accreditati, si ritiene opportuno individuare un "logo" identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002. Ai lavori preparativi di tale iniziativa ha preso parte anche la Sezione Comunicazione ed Informazione che con nota del 15/11/2013 ha approvato il logotipo proposto dalla Sezione Formazione.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, l'approvazione sia di un modello di logo recante la dicitura "Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto" che della relativa "Guida all'utilizzo del Logo per gli Organismi di Formazione Accreditati ai sensi della L.R. 19/2012" ambedue presenti nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

In particolare si rende noto che ogni Organismo di Formazione accreditato, in un'ottica di trasparenza e di garanzia del presidio della sede come pure al fine di essere facilmente individuabile dai cittadini fruitori di servizi formativi/orientativi, dovrà apporre una targa presso ciascuna sede operativa accreditata con le caratteristiche tecniche precisate nel suddetto **Allegato A**.

In questa prima fase di lancio del logo per gli Enti accreditati, al fine di contribuire ad una rapida ed uniforme attuazione di quanto previsto dal Disciplinare, le targhe saranno fornite direttamente dalla Regione del Veneto utilizzando le risorse destinate alla comunicazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui al Piano di Comunicazione del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FSE (2007-2013), approvato con DGR n. 1025/2008.

Si precisa, ad ogni modo, che l'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati", come modificata dalla L.R. n. 23 dell'8 novembre 2010;

Vista la DGR n. 1025 del 06.05.2008 "Programma Operativo Regionale - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FSE (2007-2013). Approvazione del Piano di Comunicazione";

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di approvare il modello di logo regionale "Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto" e "Guida all'utilizzo del Logo per gli Organismi di Formazione Accreditati ai sensi della L.R. 19/2002", di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 98 del 11 febbraio 2014

GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO PER GLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2002

ALLEGATOA alla Dgr n. 98 del 11 febbraio 2014

Riferimenti normativi

L.R. n. 19/2002
Il logo potrà essere utilizzato esclusivamente dagli Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002. Per quanto riguarda nello specifico l'uso delle targhe queste vanno apposte solo nelle sedi operative accreditate.

Utilizzo del logo e della targa

Il logo non può essere utilizzato in una forma modificata rispetto al modello indicato di seguito nel presente documento.

Il logo deve essere utilizzato in modo corretto. È ritenuto scorretto l'uso del logo qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano alcune fattispecie di uso scorretto del logo:

- l'Ente non sia accreditato;
- il logo venga utilizzato o promosso al di fuori di attività a finanziamento e/o riconoscimento regionale di cui alla LR n. 19/2002 art 1 comma 2;
- il logo venga associato a sedi non accreditate;
- il logo non sia conforme al modello definito dalla Giunta Regionale.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4, lett. a).
Il logotipo oggetto del presente provvedimento deve essere utilizzato in tutti i contesti promozionali, ovvero - a titolo esemplificativo e non esaustivo – pubblicazioni, opuscoli informativi, inserzioni pubblicitarie, cartellonistica interna ed esterna, banner pubblicitari sul web, in testa e in coda di prodotti audiovisivi, ecc.
Il suo utilizzo dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti, funzionali a garantire al logo la massima evidenza e leggibilità, indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento .
In tale guida tecnica, in particolare, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali nei quali devono essere inseriti anche i loghi del Fondo Sociale Europeo nel Veneto.
La targa deve essere restituita in caso di cancellazione dall'elenco degli Organismi di formazione accreditati di cui alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i.

Acquisizione logotipo e download
La guida tecnica pubblicata al seguente link regionale http://www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento, nella versione digitale, permette l'acquisizione ed il corretto utilizzo del logotipo per l'utilizzo grafico professionale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 98 del 11 febbraio 2014

Si riporta di seguito il logotipo.



(Codice interno: 268609)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 99 del 11 febbraio 2014

Organizzazione evento Girls' Day 2014: giornata di sensibilizzazione delle ragazze verso le professioni tecniche e scientifiche. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009.

[Formazione professionale e lavoro]

Nota per la trasparenza:
Al fine di sensibilizzare le ragazze verso l'istruzione e le professioni tecnico scientifiche, di solito più attraenti per i maschi, la Regione organizza un evento, il *Girls' Day*, in cui le allieve della scuola secondaria di I grado visitano aziende manifatturiere del territorio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Legge Regionale 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". Decreto Direttoriale del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 206/II/09 del 23 giugno 2009. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27 novembre 2012 "provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'Unione Europea, nella propria programmazione conosciuta con il nome di "Europa 2020", identifica alcune linee di sviluppo che devono caratterizzare i territori dell'Unione: gli stati membri dovranno perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine sono identificati alcuni obiettivi nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e sviluppo e dell'uso dell'energia: il tasso di abbandono scolastico, ovvero il numero delle persone di età compresa tra 18 e i 24 anni che si sono fermati alla licenza media, deve essere inferiore al 10% e il 3% del PIL deve essere investito in Ricerca e Sviluppo, con particolare attenzione ad una crescita compatibile con i limiti dell'ecosistema.

L'Unione Europea, in sostanza, mira a creare una società basata su alti tassi di istruzione in grado di innovare e creare occupazione. Il modo di produrre e di fornire servizi dovrà essere più rispettoso dell'ambiente ed in particolare la crescita economica dovrà essere slegata dall'uso delle risorse e l'energia dovrà essere utilizzata in modo più efficiente.

Per fare tutto questo servono persone istruite, con competenze nelle materie tecniche e, dal punto di vista delle istituzioni, scuole e università efficienti con programmi di studio rispondenti alle reali esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa.

Al fine di realizzare gli obiettivi europei, a fianco delle politiche di vigilanza sull'assolvimento del Diritto - Dovere all'Istruzione e alla Formazione (DDIF), devono essere poste anche opportune politiche di orientamento che sappiano indicare ai giovani i percorsi di studio e professionali maggiormente coerenti con le priorità europee.

Oggi, la partecipazione ai percorsi scolastici e formativi, oltre che nelle professioni, tecnici e scientifici non è omogenea tra donne e uomini. Questi ultimi risultano infatti essere prevalenti tra le assunzioni delle imprese venete nel triennio 2010 - 2012 nei settori scientifici e tecnologici: 59,65% contro il 40,35% delle donne. Non diversa è la situazione se si considera l'iscrizione a percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo che, nel 2012, ha visto prevalenti le ragazze in settori come il sistema moda o l'amministrazione finanza e marketing, mentre in percentuale presenti in misura molto minore negli indirizzi di informatica, elettrotecnica o meccatronica.

La Regione del Veneto ha partecipato in qualità di partner ad un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Leonardo (*Transfer of Innovation*) denominato WITE (*Women in Technical Education*),che prevedeva il trasferimento in Italia di alcune buone pratiche di orientamento alle professioni tecniche e scientifiche in uso in Germania e Austria, ha avuto durata biennale e si è concluso nel mese di settembre del 2013.

I suoi obiettivi erano volti a sensibilizzare le ragazze a partire dalla scuola secondaria di I grado rispetto ai percorsi di istruzione e formazione, oltre che delle professioni, negli ambiti scientifico e tecnologico.

Nell'ambito del progetto sono state svolte visite di studio in Austria e Germania durante le quali i partner locali hanno presentato alcune attività e metodologie che si potevano "importare" in Italia. Il lavoro del partenariato italiano è stato quindi quello di verificare quali azioni sono compatibili con il nostro sistema educativo e produttivo e sperimentarne alcune.

In particolare, sono stati realizzati i seguenti prodotti/azioni:

- Una rivista informativa rivolta alle ragazze e che ha riguardato i percorsi di istruzione e formazione e le professioni in ambito tecnico scientifico;
- Un simulatore di ruolo che facilita la conoscenza delle professioni;
- Un concorso rivolto alle allieve della scuola secondaria di primo grado negli ambiti di chimica e meccatronica;
- Il *Girls' Day*, ovvero una giornata di orientamento per le ragazze con la quale si è favorita conoscenza diretta e pratica con aziende di tipo manifatturiero o scientifico da parte di ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

In particolare, il *Girls' Day* si è svolto il 24 maggio scorso nell'area di Vicenza e ha visto la partecipazione di circa 120 allieve provenienti da 6 scuole secondarie di primo grado, che sono state accolte da 5 imprese manifatturiere.

L'evento è stato valutato positivamente dalle ragazze, dalle scuole e dalle imprese che hanno testimoniato pubblicamente, in occasione di un convegno sul tema svoltosi il 24 settembre scorso, la loro condivisione degli obiettivi del progetto.

Data l'importanza di questo primo momento di orientamento dedicato alle ragazze verso le professioni tecnico-scientifiche, e al fine di ridurre gli stereotipi sull'accesso alle professioni, si ritiene di procedere alla programmazione del *Girls' Day* anche per il 2014 estendendolo a tutto il territorio regionale. La data individuata è quella definita in ambito internazionale nel 24 aprile.

Saranno individuate, avendo cura di garantire la congruenza territoriale, le scuole di I grado partecipanti e le imprese disponibili ad ospitare le ragazze. L'adesione sarà possibile sia singolarmente che per gruppi classe.

La struttura regionale competente, che si individua nella Sezione Lavoro del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, potrà riprendere i contatti già avviati con gli Uffici scolastici e con le Associazioni delle imprese industriali e artigianali.

L'organizzazione di questo evento richiede la realizzazione dei seguenti servizi:

1. promozione dell'iniziativa per garantire la massima diffusione ed un'ampia partecipazione. Saranno prodotti e distribuiti i materiali informativi per le scuole, le studentesse (di seconda e terza secondaria di I grado) e le aziende. Sarà inoltre prevista la comunicazione dell'iniziativa attraverso altri canali quali giornali, radio, video e social media;

2. realizzazione del *matching* tra studentesse ed aziende, curando gli aspetti logistici;

    a. individuare le scuole, le imprese e le studentesse interessate;
    b. trovare le corrispondenze tra studentesse e imprese;

3. sensibilizzazione della popolazione regionale sulle opportunità offerte alle donne dalle professioni di tipo tecnico attraverso la diffusione di un filmato che verrà registrato in occasione dell'evento e distribuito a TV e internet;

4. monitoraggio dell'iniziativa somministrando alle studentesse partecipanti e ai referenti aziendali un questionario di gradimento e valutazione.

Gli Uffici regionali competenti hanno verificato sia sulla base del preventivo e del consuntivo di spesa del *Girls' Day* 2013, sia in relazione a singole voci di spesa rinvenibili all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che l'importo massimo per l'acquisizione dei servizi è di Euro 30.000 comprensivo di IVA. Considerando che l'ammontare del costo di acquisizione dei servizi è inferiore al massimale previsto dalla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (D. Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)" e che i servizi richiesti rientrano tra le categorie 11 e 14 definite dall'articolo 10 dell'allegato, è possibile procedere all'acquisizione dei servizi in economia.

Il Direttore della Sezione Lavoro è pertanto incaricato di procedere all'acquisizione dei servizi sopra individuati sulla base della modalità stabilite nella deliberazione n. 2401 del 27 novembre 2012.

La spesa che si prevede con il presente atto non rientra in quelle previste dalla Legge Regionale 1 del 2011 in quanto promuove attività di orientamento per giovani in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Richiamata la vigente programmazione regionale in materia;

- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
- Vista laRisoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente";
- Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997;
- Visto il DPR n. 257 del 12 luglio 2000 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.
- Visto l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
- Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Visto il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007";
- Visto il D.Lgs n. 22 del 14 gennaio 2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- Vista la Circolare del MIUR "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita" dell'aprile 2009;
- Vista Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Vista la propria Deliberazione n. 834 del 31 marzo 2009;
- Visto il Decreto Direttoriale del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 206/II/09 del 23 giugno 2009;
- Visto il documento programmatico dei Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro "ITALIA 2020 Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" del settembre 2009;
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida in materia di tirocini" del 26 gennaio 2013;
- Vista la DGRn. 2401 del 27 novembre 2012 "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia";
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. b) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di considerare le premesse sopra esposte parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto autorizzandolo ad acquisire in economia i servizi di promozione, incrocio delle domande con le disponibilità e monitoraggio dell'evento secondo le procedure definite dalla DGR 2401 del 27 novembre 2012;

3. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100638 del bilancio 2013 "Iniziative regionali per la formazione e l'orientamento al lavoro in obbligo formativo (art. 68, c. 1, lett. b), c) e c. 3, l. 17/05/1999, n. 144)";

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione Veneto.

(Codice interno: 268610)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 100 del 11 febbraio 2014

Utilizzazione delle risorse in conto avanzo relative al POR FSE 2007-2013 - Ob. CRO - Asse "Capitale Umano" Area Istruzione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. DGR n. 1148/2013 "Assegni di Ricerca" e DGR n. 2018/2013 "Move for the Future".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento prevede la destinazione di risorse in conto avanzo relative al POR FSE 2007-2013. Dette risorse in conto avanzo sono utilizzate per implementare le risorse disponibili delle direttive "*Assegni di Ricerca*" e "*Move for the Future*" che hanno avuto una ottima risposta nel sistema universitario e scolastico.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con il provvedimento n. 1148 del 5 luglio 2013, la Regione del Veneto ha inteso offrire un contributo significativo al sistema della Ricerca e dell'Innovazione, riproponendo un avviso per la presentazione di progetti di ricerca, tipologia "*Assegni di Ricerca*", a valere sull'asse "Capitale Umano" del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2007-2013.

Con detto avviso sono stati promossi, unitamente ai tradizionali percorsi di ricerca individuali, i nuovi progetti definiti "interateneo e/o interdisciplinari" che rappresentano un modello innovativo di studio e ricerca condiviso in ottica sistemica.

Per entrambe le tipologie di progetti inoltre, è stata prevista la possibilità di arricchire i rispettivi percorsi di studio con attività complementari come gli incentivi all'assunzionee/o allo *start up*, il riconoscimento di spese ammissibili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), insieme alla conferma del modello dell'*action research*. A tal fine sono state stanziate le risorse finanziarie secondo lo schema seguente:

Fonte di finanziamento		***Annualità***	***Tipologie progettuali***	***Risorse***
Asse	**Cat. Spesa**	2013	Tipologia A: Assegni di Ricerca individuali	Euro 3.000.000,00
POR FSE Asse IV - Capitale Umano	74		Tipologia B: Progetti interateneo e/o interdisciplinari	Euro 2.000.000,00
			Fondo per le attività complementari	Euro 1.000.000,00

Lo stesso atto n. 1148/2013, nell'Allegato B, per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità finanziarie, stabilisce che:

"Gli stanziamenti dei due fondi destinati rispettivamente a finanziare progetti di tipologia A e progetti di tipologia B, contengono risorse destinate agli assegni di ricerca e alla mobilità interregionale e transnazionale. Il fondo per le attività complementari contiene le risorse destinate alle attività di action research, agli incentivi all'assunzione e/o allo start up, alle spese ammissibili al FESR.(...) Eventuali economie che si dovessero verificare nel fondo di 1 milione di euro destinato agli incentivi all'assunzione e/o alle spese relative allo start up, alle attività di action research e alle spese ammissibili al FESR, potranno essere utilizzati esclusivamente per finanziare progetti interateneo e/o interdisciplinari. Eventuali economie che si dovessero verificare nel fondo di 3 milioni di euro destinato a finanziare progetti di tipologia A, potranno essere utilizzate per finanziare progetti di tipologia B. Eventuali economie che si dovessero verificare nel fondo di 2 milioni di euro destinato a finanziare progetti di tipologia B, non potranno essere utilizzate per finanziare progetti di tipologia A, ma eventualmente potranno essere dirottate nel fondo per le attività complementari, ove questo ultimo si rivelasse insufficiente. Qualora nel progetto sia previsto l'incentivo all'assunzione e/o allo start up ma l'assegnista non venga assunto, la relativa cifra potrà essere destinata esclusivamente all'action research e/o, fermo restando il limite del 30% previsto al punto 2.4, a copertura delle spese ammissibili al FESR, sommandosi a quelle già eventualmente previste. La somma eventualmente prevista per coprire le spese ammissibili al FESR e non utilizzata, a sua volta, potrà essere dirottata esclusivamente a copertura delle attività di action research e/o come incentivo all'assunzione e/o start up, sommandosi a quelle già eventualmente previste per le due attività."

In risposta al bando sono pervenuti 263 progetti (n. 179 di tipologia "A" e n. 84 di tipologia "B"), valutati da una apposita commissione nominata dal Dirigente della ex Direzione Istruzione (ora Sezione Istruzione), sulla base di specifici ambiti e indicatori di valutazione, come riportato nelle tabelle previste nell'Allegato B alla DGR n. 1148/2013.

L'istruttoria di valutazione ha prodotto due graduatorie distinte di progetti. Visto il volume di spesa richiesto per le attività complementari, è apparso palese l'insufficienza del fondo di Euro 1.000.000,00 ad esse dedicato. Di conseguenza i progetti, sia di tipo "A" che di tipo "B", sono stati finanziati, nel rispetto delle graduatorie di merito, attingendo ai tre fondi fino ad esaurimento di quello dedicato alle attività complementari di Euro 1.000.000,00.

Esaurito il fondo per le attività complementari, con il decreto della ex Direzione Istruzione n. 456/2013 di approvazione e di impegno di spesa, sono stati finanziati ulteriori progetti utilizzando le restanti economie dei fondi "A" e "B" ed escludendo le spese per le attività complementari.

Va evidenziato tuttavia che dette attività complementari sono nella gran parte un elemento inscindibile del percorso di ricerca, condizionando anche in modo determinante la realizzazione della ricerca e gli stessi esiti.

Rilevato che la Sezione Istruzione, da una ricognizione sulle spese sostenute nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, asse "Capitale Umano", ha verificato la disponibilità di risorse in conto avanzo per oltre Euro 4.000.000,00, rinvenienti da economie o da impegni non ancora effettuati durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013, si ritiene opportuno integrare il fondo riservato alle attività complementari, di una somma equivalente al valore complessivo di quelle non finanziate nei progetti approvati con il suddetto decreto n. 456/2013, al fine di poterle coprire finanziariamente.

Il provvedimento si rende opportuno per evitare che la realizzazione parziale dei progetti possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi e vanificare l'impegno dei soggetti coinvolti.

La somma necessaria a coprire finanziariamente le attività complementari dei progetti approvati con il decreto n. 456/2013, ammonta ad Euro 967.277,00.

Rilevato tuttavia che tutte le risorse in conto avanzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 40 del 31 dicembre 2013 che ha autorizzato l'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014, nelle more si propone di prevedere l'assegnazione della somma di Euro 967.277,00, acarico dei capitoli 101333 e 101334 del bilancio regionale, demandando al Direttore della Sezione Istruzione il compito di dare esecuzione al presente indirizzo dopo l'approvazione del bilancio regionale 2014.

Con DGR n. 2018/2013 inoltre, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini, secondo la modalità a sportello, del bando denominato "*Move for the Future*" nell'ambito dell'asse IV "Capitale Umano" del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione del Veneto. Il provvedimento della Giunta ha stanziato Euro 5.200.000,00 per finanziare progetti di formazione linguistica, anche all'estero, della durata massima di 160 ore, proposti da Enti accreditati per la formazione superiore ed i cui destinatari sono studenti inoccupati/disoccupati del terzo o del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi del 3° anno della formazione iniziale.

L'iniziativa ha registrato un ampio consenso da parte delle Scuole e degli Organismi di formazione accreditati. Già alla scadenza del primo sportello sono arrivate richieste finanziarie superiori alla cifra stanziata e solo alcuni vizi formali di molti progetti hanno reso sufficienti le risorse disponibili.

Al secondo sportello, scaduto il 30 gennaio 2014, sono pervenuti 211 progetti per quasi 12 milioni di euro e quindi, considerato che la DGR n. 2018/2013 ne prevede la possibilità, si propone l'integrazione della dotazione finanziaria iniziale con le risorse in conto avanzo sopra menzionate, al netto della cifra già prenotata per i progetti di ricerca, ex DGR n. 1148/2013.

Si propone pertanto di prevedere la destinazione delle rimanenti somme che saranno determinate in sede di bilancio 2014 sui capitoli 101333 e 101334 (indicativamente Euro 3.000.000,00), per integrare la disponibilità finanziaria degli sportelli relativi al bando "*Move for the Future*", di cui alla DGR n. 2018/2013, finalizzata alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risulteranno ammissibili e finanziabili nell'ambito dei rimanenti sportelli previsti,demandando al Direttore della Sezione Istruzione il compito di dare esecuzione al presente provvedimento dopo l'approvazione del bilancio regionale 2014.

Si dà atto che il Direttore della Sezione Istruzione ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, così come successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del 06/05/2009 per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione, che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999, così come successivamente modificato dal Regolamento CE n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FESR;

- Vista la Decisione comunitaria C (2007) n. 3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale;

- Richiamata la DGR n. 422 del 27 febbraio 2007 "*Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - ob. Competitività Regionale e Occupazione - 2007/2013*";

- Vista la Decisione comunitaria C (2007) n. 5633 del 16/11/2007 di adozione del POR FSE ob. Competitività Regionale e Occupazione nella Regione del Veneto;

- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 15/06/2007 concernente "*Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013*";

- Vista la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" (Legge comunitaria 2007);

- Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

- Vista la L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "*Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro*";

- Vista la DGR n. 180 del 11 febbraio 2013 "*Bandi di finanziamento con procedura aperta per la presentazione delle domande di contributo. Disposizioni in materia di chiusura e riapertura dello "sportello" previsto per la presentazione delle istanze. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123*";

- Visto il D.Lgs. 112/1998, art. 138;

- Vista la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;

- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

- Visto l'art. 1, comma 2, della L.R. n. 40 del 31 dicembre 2013 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno*";

- Richiamate la DGR n. 1148 del 05/07/2013 e la DGR n. 2018 del 04/11/2013;

- Visto l'art. 2, comma 1, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di prendere atto che gli uffici regionali hanno verificato risorse in conto avanzo a valere sui capitoli 101333 (quota FDR) e 101334 (quota FSE) per oltre Euro 4.000.000,00, relative a economie realizzate nei bandi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, asse "Capitale Umano", durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013;

3. di determinare in Euro 967.277,00, la quota di avanzo reiscritta a valere sui capitoli 101333 e 101334 del bilancio regionale da destinare alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il decreto della ex Direzione Istruzione n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

4. di determinare che tutte le rimanenti somme reiscritte sui capitoli 101333 e 101334 (indicativamente Euro 3.000.000,00), al netto quindi di quelle destinate alla copertura dei progetti di cui al precedente punto, integrino la disponibilità finanziaria della DGR n. 2018/2013, destinandola alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risultano già ammissibili oppure che risulteranno ammissibili e finanziabili;

5. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto, incaricando il Direttore della Sezione Istruzione ad impegnare tali risorse successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Regione.

(Codice interno: 268580)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 11 febbraio 2014

Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. Approvazione secondo stralcio - Ambiti territoriali Grappa e Prealpi trevigiane. L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5. Deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013.

[Foreste ed economia montana]

Nota per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell'acquisizione del parere della prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, il piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane (2° stralcio), riguardante gli ambiti territoriali del Grappa e delle Prealpi trevigiane, secondo le procedure previste dall'art. 3 comma 5 della L.R. 4072012 "Norme in materia di Unioni montane".

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.

La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

- la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
- la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
- la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.

Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, sulla base delle seguenti procedure:

Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.

I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.

In particolare, con la sopra citata d.g.r. 771/2012, si è provveduto a:

- confermare le seguenti zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" quali ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012: Alpago, Agordino, Belluno-Ponte nelle Alpi, Cadore-Longaronese-Zoldano, Comelico-Sappada, Val Belluna, Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
- individuare i seguenti ambiti territoriali ottimali per la costituzione delle corrispondenti Unioni montane, in relazione alle proposte di modifica territoriale presentate dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 e 5 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 40/2012: Centro Cadore (con uscita di Valle di Cadore), Valle del Boite (con entrata di Valle di Cadore e recesso di Cortina), Feltrino (con entrata di Segusino), Alto Astico (con uscita di Posina), Leogra-Timonchio (con entrata di Posina), Dall'Astico al Brenta 1 (Marostica, Molvena, Pianezze, Mason Vicentino), Dall'Astico al Brenta 2 (Caltrano, Calvene, Lugo Vicentino, Salcedo, Fara Vicentino; recesso di Breganze), Brenta (con recesso di Romano Ezzelino).

Inoltre, con la medesima deliberazione è stato stabilito che, con successivi atti della Giunta regionale si sarebbe provveduto a completare - con riferimento al territorio montano e pedemontano non interessato dal primo stralcio del Piano di riordino - l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.

Fra gli ambiti per i quali, al momento dell'approvazione della d.g.r. 771/2012, non erano ancora state individuate a livello territoriale idonee soluzioni organizzative erano ricompresi in particolare, con differenti motivazioni, gli ambiti, inclusi nella Provincia di Treviso, delle Comunità montane del Grappa e delle Prealpi Trevigiane.

Ora poiché, a seguito della definizione di opportune attività di concertazione fra gli enti locali coinvolti, anche con il ruolo di mediazione e indirizzo della Regione attraverso incontri e riunioni, sono state avanzate formalmente per i due ambiti delle proposte organizzative che appaiono idonee a soddisfare le esigenze e le finalità della legge regionale, si ritiene opportuno - poiché dette proposte configurano delle rimodulazioni degli ambiti predeterminati dalla l.r. 40/2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge stessa - valutarle e proporne l'inserimento in un ulteriore stralcio di piano di riordino.

1) Ambito CM del Grappa

Numero dei comuni	8
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.	2
Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.	1
Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.	5

Il Comune di Pederobba, con propria deliberazione consiliare n. 36 del 4 luglio 2013, ha richiesto alla Giunta regionale, d'intesa con il comune di Valdobbiadene e con il comune di Vidor - attualmente facenti parte della Comunità montana delle Prealpi Trevigiane - ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, la costituzione di un nuovo ambito territoriale fra Valdobbiadene, Vidor e Pederobba, afferente al massiccio del Cesen (che ne costituisce l'elemento geografico-territoriale unificante), su cui costituire l'"Unione montana del Cesen".

Contestualmente, con deliberazione n. 35 del 4 luglio 2013, lo stesso Comune di Pederobba, la cui popolazione è superiore a 5.000 abitanti, ha deliberato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/2012, il recesso dalla Comunità montana del Grappa.

I rimanenti Comuni dell'ambito territoriale del Grappa hanno invece deliberato in ordine alla conferma dell'appartenenza all'ambito Grappa, provvedendo, con i seguenti atti deliberativi consiliari, alla nomina dei consiglieri dell'Unione montana, ai sensi di quanto previsto dall' art. 7 della l.r. 40/2012.

- Borso del Grappa: deliberazione n. 24 del 22 aprile 2013;
- Catelcucco: deliberazione n. 19 del 25 maggio 2013;
- Cavaso del Tomba: deliberazione n. 26 del 2 agosto 2013;
- Crespano del Grappa: deliberazione n. 17 del 4 aprile 2013;
- Monfumo: deliberazione n. 23 del 17 luglio 2013;
- Paderno del Grappa: deliberazione n. 14 del 17 aprile 2013;
- Possagno: deliberazione n. 14 del 29 aprile 2013.

Pertanto, alla luce delle volontà espresse dai Comuni dell'ambito, ed in particolare dal Comune di Pederobba, si ritiene di poter ridefinire l'ambito CM del Grappa, limitandone il territorio ai Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, sui quali costituire l'Unione montana del Grappa; contestualmente di autorizzare il Comune di Pederobba a costituire, assieme ai Comuni del limitrofo ambito Prealpi Trevigiane di Valdobbiadene e Vidor, un ambito montano rimodulato ai sensi di quanto previsto dal'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012.

2) Ambito CM delle Prealpi Trevigiane

Numero dei comuni	16
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.	5
Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.	7
Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.	4

Si tratta di un ambito territoriale molto difficile da ricondurre ad ambito omogeneo per l'espletamento associato di funzioni fondamentali dei comuni, per i seguenti motivi:

- ambito territoriale che interessa l'intera fascia pedemontana trevigiana, da Ovest a Est, con situazioni orografiche che interessano sia sottoambiti prettamente montani, sia sottoambiti territoriali di collina/pianura;
- elevato numero di comuni e disomogeneità nelle dimensioni demografiche e socio-economiche dei Comuni che fanno parte dell'attuale Comunità montana; solo 4 Comuni su 16 sono obbligati allo svolgimento associato delle funzioni;
- situazioni di interrelazione stretta fra comuni di pianura e comuni della fascia pedemontana per quanto riguarda la gestione associata di servizi, con una potenziale interazione/sovrapposizione fra modalità organizzative e procedurali della l.r. 40/2012 da un lato, e della l.r. 18/2012 dall'altro.

Alla luce di ciò, con la d.g.r. 771/2012 (Piano di riordino - primo stralcio) nel prendere atto delle criticità e dei processi in atto, non si è proceduto all'individuazione di uno o più ambiti omogenei, per la costituzione di Unioni montane, rinviando tale decisione a un successivo provvedimento, onde consentire agli enti territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.

Alla data attuale, sulla base delle proposte e delle richieste ufficialmente pervenute alla Regione per quanto riguarda l'ambito, e sulla base delle successive attività di coordinamento promosse dalla Regione stessa mediante incontri e riunioni formali, è possibile individuare sul territorio, da ovest a est, le situazioni di seguito descritte.

a) Comune di Segusino

Il Comune di Segusino, all'estremo ovest del territorio della Comunità montana Prealpi-Trevigiane, ha formalmente richiesto l'adesione all'ambito territoriale contermine - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 40/2012 - ovvero all'Ambito CM Feltrina.

Ciò appare motivato dal fatto che tale territorio comunale è orientato strategicamente verso l'asse feltrino-bellunese, al cui territorio apparteneva già fino al 1993.

In relazione a ciò, con d.g.r. 771/2013 (1° stralcio piano di riordino) si è approvato l'allargamento dell'ambito del Feltrino, includendovi anche il territorio di Segusino.

Tale scelta è stata formalizzata con la delibera comunale di nomina dei rappresentanti del Comune di Segusino per la partecipazione al Consiglio dell'Unione del Feltrino.

b) Nuovo ambito "Unione montana del Cesen"

Con proprie deliberazioni assunte a maggioranza, il comune di Valdobbiadene, il comune di Vidor e il comune di Pederobba (appartenente all'ambito della CM Grappa) hanno proposto alla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, di costituire un nuovo ambito territoriale, afferente al massiccio del Cesen su cui costituire l'Unione montana del Cesen.

Inoltre, ai sensi di quanto consentito dall'art. 7 della l.r. 40/2012, il comune di Valdobbiadene, con la deliberazione di cui sopra, ha deciso di recedere dalla Comunità montana Prealpi Trevigiane, mentre il comune di Pederobba ha a sua volta deliberato il recesso dalla Comunità montana del Grappa..

L'ambito territoriale proposto appare omogeneo sotto il profilo demografico, territoriale (fattore unificante il riferimento al massiccio del Cesen) e socio-economico, possedendo pertanto - considerata anche la formale volontà delle comunità locali - le caratteristiche per essere riconosciuto come ambito autonomo.

c) Ambito territoriale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali "Quartiere del Piave e del Feletto". Situazione dei Comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo.

La proposta, che non riguarda in senso stretto la procedura di costituzione di Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012, formalizzata attraverso atti dei comuni interessati e valutata anche alla luce di incontri di verifica e coordinamento fra la Regione e gli amministratori degli enti interessati, su richiesta di questi ultimi, è così articolata:

- i sei comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo (appartenenti alla Comunità montana Prealpi trevigiane), Moriago della Battaglia, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia hanno proposto - con deliberazione n. 47 del 10.12.2012 del Comune di Pieve di Soligo in qualità di soggetto referente coordinatore dell'iniziativa - l'ambito "Quartiere del Piave e del Feletto" quale dimensione ottimale e omogenea per il riordino del territorio, in relazione a quanto previsto dalla l.r. 18/2012, per l'esercizio associato delle funzioni comunali alla luce di una serie di considerazioni di natura tecnica:

  - numerose gestioni associate già in avanzata fase di sviluppo, mediante convenzioni, fra i Comuni di cui sopra (es. ambito distrettuale di polizia municipale);
  - migliori collegamenti funzionali ed organizzativi fra tali comuni piuttosto che con gli altri comuni della Comunità montana;
  - propensione verso la gestione associata svolta attraverso Unione di comuni ex art. 32 del T.U.E.L. piuttosto che attraverso Unione montana, sia per la prevalenza del territorio di pianura, sia in considerazione dei criteri di rappresentatività dei comuni nella gestione dell'ente, considerati maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze di "governance"dell'ambito.

- il comune di Pieve di Soligo e il Comune di Farra di Soligo, entrambi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, hanno formalmente deliberato il recesso dalla Comunità montana delle Prealpi Trevigiane, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/2012, con l'obiettivo di partecipare alla costituzione, fra i sei comuni sopra citati, di una Unione di comuni ex art. 32 T.U.E.L. per la gestione associata dei servizi comunali;

- il comune di Refrontolo, avendo popolazione inferiore a 3.000 abitanti, - e non potendo quindi autonomamente deliberare in ordine al recesso ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012, diversamente dai comuni di Pieve di Soligo e Farra di Soligo - ha chiesto alla Regione, nell'ambito del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti delle Unioni montane, di poter recedere comunque dalla Comunità montana, ai fini della "ricollocazione" nell'ambito territoriale associativo "Quartiere del Piave e del Feletto" e della costituzione della futura Unione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

Ora, sotto il profilo generale, la norma regionale citata (art. 7 l.r. 40/2012) prevede la possibilità per i Comuni al di sopra dei 5.000 di poter recedere, autonomamente e senza ulteriori passaggi procedurali - se non il rispetto del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge - dalla Comunità montana di appartenenza, non enunciandosi peraltro in maniera esplicita il divieto di poter esperire - previa formale richiesta alla Regione - un'analoga procedura anche per gli altri comuni.

Si ritiene in ogni caso che la richiesta di recesso di Refrontolo dalla Comunità montana non vada inquadrata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012, e che la decisione del comune di uscire dalla propria Comunità montana vada quindi configurata non come richiesta di essere autorizzato a recedere, bensì come proposta di rideterminazione del relativo ambito territoriale ex art. 3 comma 5 della stessa legge da approvarsi a cura della Giunta regionale.

La proposta relativa al Comune di Refrontolo - la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti - basa pertanto la sua sostenibilità su una procedura di ricollocazione del comune stesso in un diverso ambito associativo, che può considerarsi accoglibile ove inserita, a fronte di specifiche e oggettive motivazioni, nell'ambito dei piani di riordino previsti dalla l.r. 40/2012, proprio allo scopo di disciplinare la gestione associata delle funzioni dei comuni nei casi di "difformità" dagli ambiti individuati dall'art. 3 della legge.

Si ritiene a tale riguardo che l'esercizio - seppure in misura limitata - discrezionale della Giunta nella elaborazione delle proposte di riordino debba essere finalizzato a ricercare soluzioni sostenibili nel perseguimento delle finalità della legge, particolarmente nelle situazioni ove, a motivo della particolare collocazione territoriale e delle particolari dinamiche di tipo funzionale e associativo montagna-pianura, si prospettano possibili interrelazioni fra l'applicazione operativa della l.r. 40/2012 e della l.r. 18/2012.

Pertanto, alla luce dell'interpretazione del vigente quadro normativo e delle considerazioni svolte si ritiene, per tale specifica fattispecie, di poter esprimere - non essendosi rilevato peraltro formale dissenso verso tale richiesta né da parte della Comunità montana di appartenenza, né da parte degli altri comuni dell'ambito della Comunità montana - un parere positivo rispetto alla richiesta del Comune di Refrontolo, in ordine alla sua "ricollocazione" associativa in un ambito differente da quello di cui all'art. 3 alla l.r. 40/2012, individuato in particolare nell'ambito associativo "Quartiere del Piave e del Feletto", in considerazione delle seguenti principali motivazioni di carattere specifico:

- omogeneità del territorio (il fatto che l'ambito comprenda sia comuni di pianura, sia comuni parzialmente montani non rileva, in quanto si tratta di comuni maggiormente omogenei tra di loro dal punto di vista geomorfologico e dei collegamenti infrastrutturali, fondamentali questi ultimi per la più razionale ed economica gestione dei servizi associati;
- sono già state poste in atto, da parte del comune, numerose ed avanzate forme di gestione consorziata delle funzioni e dei servizi con i comuni dell'ambito individuato;
- la superficie montana incide in misura limitata sul totale della superficie territoriale del comune, classificato dall'ISTAT come "collinare";
- limitatissima contiguità territoriale con i comuni dell'ambito C.M. Prealpi obbligati all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali;
- la mancata inclusione del Comune di Refrontolo nell'ambito della futura Unione "Quartiere del Piave" determinerebbe l'impossibilità di costituzione di quest'ultima, in quanto verrebbe a mancare il carattere di contiguità territoriale dell'Unione stessa.

d) Ambito territoriale residuale della CM Prealpi Trevigiane

Sulla base del quadro di riorganizzazione territoriale definitosi per l'ambito originario della CM Prealpi Trevigiane - con l'uscita di Segusino e la individuazione di nuovi ambiti per la gestione associata di funzioni e servizi -, la proposta di Piano di riordino prevede una ulteriore porzione di territorio, ricomprendente tutta la fascia di territorio pedemontano, da Miane, a Ovest, fino a Sarmede, a Est, polarizzata su Vittorio Veneto e ricomprendente l'area del Cansiglio.

Tale ambito "residuale" è da considerarsi omogeneo sotto il profilo territoriale e quindi suscettibile di poter essere valutato ambito ottimale per la gestione di funzioni e servizi - facoltativa o obbligatoria nei casi previsti dalla norma - nonché di funzioni "montane" già in capo alla Comunità montana Prealpi-Trevigiane.

Queste le caratteristiche dell'ambito:

- comuni presenti: 10
- comuni con più di 5.000 abitanti: 2 (Vittorio Veneto e Cordignano, i quali non hanno formalizzato il recesso dalla Comunità montana);
- comuni con meno di 3.000 abitanti: 2 (Cison di Valmarino e Revine Lago, obbligati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali);
- comuni compresi fra 3.000 e 5.000 abitanti: 6 (Cappella Maggiore, Follina, Fregona, Miane, Sarmede, Tarzo).

In sintesi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter formalizzare la seguente riarticolazione territoriale dell'ambito C.M. Prealpi Trevigiane, tenendo conto anche del fatto che tale modificato assetto è stato discusso e assentito nel corso dell'incontro ufficiale promosso dalla Regione del Veneto a Venezia il 15 settembre 2013 alla presenza di tutti i sindaci di tutti i comuni dell'ambito territoriale nonché del presidente della Comunità montana:

- passaggio del Comune di Segusino all'ambito Feltrino (già deliberato con d.g.r. 771/2013);
- ambito omogeneo "Cesen" per la costituzione di un'Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012" (Valdobbiadene, Vidor e Pederobba);
- ambito omogeneo "Prealpi Trevigiane" (Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo e Vittorio Veneto).
- "ricollocazione" del comune di Refrontolo in un ambito differente da quello di cui all'art. 3 alla l.r. 40/2012, individuato in particolare - a seguito di formale richiesta del Comune con propria deliberazione consiliare - nell'ambito associativo "Quartiere del Piave e del Feletto", (ricomprendente Farra e Pieve di Soligo, Refrontolo, Moriago della Battaglia, San Pietro di Feletto e Sernaglia). ai fini della costituzione della futura Unione di comuni.

Il Comune di Refrontolo sarà comunque tenuto a regolare i rapporti di carattere amministrativo, patrimoniale e finanziario con la Comunità montana, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale in ordine alle procedure di successione e subentro dell'Unione montana alla Comunità montana.

Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, e tenuto conto di quanto stabilito con d.g.r. 771/2013, si ritiene necessario dare attuazione a un secondo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione

degli ambiti territoriali delle Unioni montane, con particolare riguardo a quelle ricomprese nella provincia di Treviso, allo scopo di consentire la più rapida costituzione delle relative Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012.

La Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 9 dicembre 2013 ha espresso sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole, con osservazioni della Segreteria Tecnica della Conferenza, che sono state pienamente recepite nel testo.

A seguito di tale parere, la Giunta regionale ha quindi adottato la deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013 sulla quale la prima commissione consiliare, nella seduta del 4 febbraio 2014; ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare il secondo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane di cui alla legge 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTE le deliberazioni trasmesse dai comuni montani e pedemontani interessati ed effettuata la relativa istruttoria da parte della competente struttura regionale;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. 771/2012, con la quale la è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle ulteriori determinazioni assunte dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ed effettuatane l'opportuna valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali, avviare le procedure per l'approvazione di un secondo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTO il parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 9 dicembre 2013;

VISTO l'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale l.r. 28 settembre 2012, n. 40;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013;

VISTO il parere favorevole della prima commissione consiliare in data 4 febbraio 2014;

delibera

1. Di approvare, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. 771/2013, e allo scopo di consentire la costituzione delle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012, il secondo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della

l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

2. Di individuare gli ambiti territoriali di seguito elencati quali ambiti territoriali ottimali per la costituzione delle corrispondenti Unioni montane, in relazione alle proposte di modifica territoriale presentate dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 e 5 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 40/2012:

   a) modifiche territoriali di cui all'art. 3, comma 4 (adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito):

   - Ambito territoriale Grappa (con uscita di Pederobba e contestuale recesso dalla Comunità montana)

   b) modifiche territoriali di cui all'art. 3 comma 5 (rideterminazione dell'ambito territoriale):

   - Ambito territoriale "Cesen" (Pederobba, Valdobbiadene e Vidor);
   - Ambito territoriale "Prealpi Trevigiane" (Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo e Vittorio Veneto).

3. Di accogliere, per le motivazioni riportate nelle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, la richiesta del Comune di Refrontolo, attualmente facente parte della Comunità montana Prealpi Trevigiane, - formalizzata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 4 settembre 2013 - di aderire, ai fini della gestione associata obbligatoria di funzioni e servizi, ad un ambito territoriale omogeneo diverso da quello di cui all'art. 3 della l.r. 40/2012, individuato in particolare nell'ambito "Quartiere del Piave e del Feletto", (ricomprendente Farra e Pieve di Soligo, Refrontolo, Moriago della Battaglia, San Pietro di Feletto e Sernaglia), ai fini della costituzione, mediante le procedure previste dalla l.r. 18/2012, della relativa forma associativa.
4. Di approvare l'**allegato A)** alla presente deliberazione - di cui costituisce parte sostanziale ed integrante - concernente la cartografia ed i parametri demografici degli ambiti territoriali individuati al precedente punto 2.
5. Di confermare le disposizioni procedurali approvate con d.g.r. 771/2013, ai fini dell'avvio del procedimento di costituzione delle Unioni montane i cui ambiti territoriali - individuati al precedente punto 2. - sono rimodulati, con il presente Piano di riordino, rispetto alle zone omogenee di cui all'art. 3 della l.r. 19/1992.
6. Di dare atto che i rapporti passivi e attivi, nei casi in cui gli ambiti territoriali oggetto della presente deliberazione risultino modificati in ragione della adesione o del recesso di taluni comuni, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013.
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 101 del 11 febbraio 2014

Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.
Approvazione secondo stralcio.
L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5.

L.R. 40/2012

Ambiti territoriali per la costituzione delle Unioni montane

ALLEGATOA alla Dgr n. 101 del 11 febbraio 2014 pag. 2/4

AMBITO TERRITORIALE GRAPPA

Modifica territoriale ex art. 3 comma 4



	Comune	Sup. ISTAT	Popolazione 2011
1	Borso del Grappa	3.300	5.913
2	Castelcucco	879	2.189
3	Cavaso del Tomba	1.896	2.996
4	Crespano del Grappa	1.786	4.713
5	Monfumo	1.131	1.442
6	Paderno del Grappa	1.946	2.169
7	Possagno	1.208	2.195
		15.078	**21.617**

Popolazione *(dati Istat 2011)*

- minore di 3.000 ab.
- da 3.000 a 5.000 ab.
- oltre 5.000 ab.

ALLEGATOA alla Dgr n. 101 del 11 febbraio 2014 pag. 3/4

AMBITO TERRITORIALE CESEN

Modifica territoriale ex art. 3 comma 5



	Comune	Sup. ISTAT	Popolazione 2011
1	Pederobba	2.932	7.573
2	Valdobbiadene	6.070	10.690
3	Vidor	1.352	3.769
		10.354	**22.032**

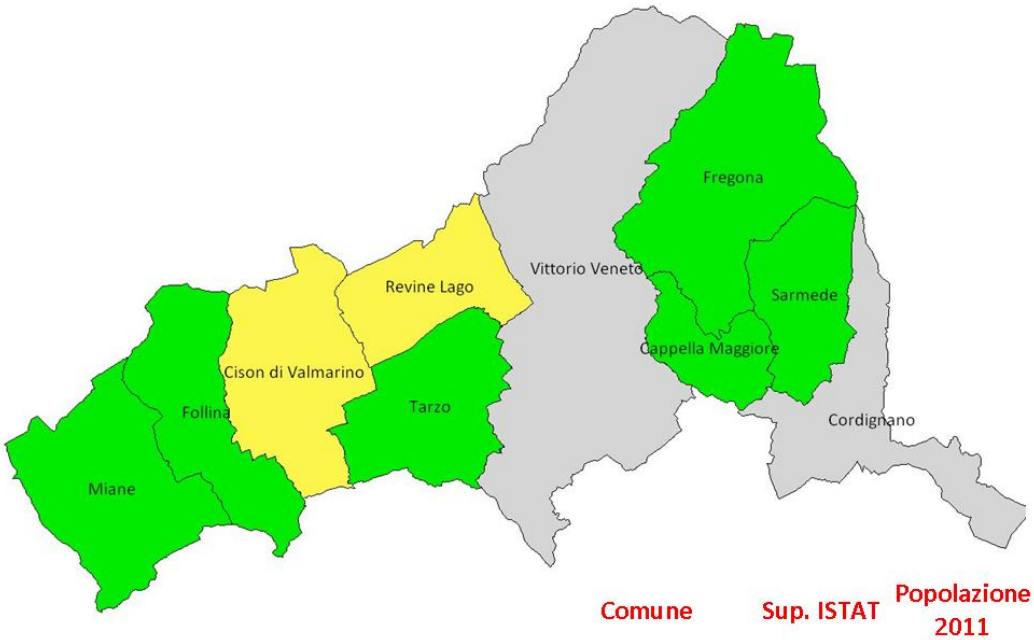
Popolazione *(dati Istat 2011)*

- minore di 3.000 ab.
- da 3.000 a 5.000 ab.
- oltre 5.000 ab.

ALLEGATOA alla Dgr n. 101 del 11 febbraio 2014 pag. 4/4

AMBITO TERRITORIALE PREALPI TREVIGIANE

Modifica territoriale ex art. 3 comma 5



	Comune	Sup. ISTAT	Popolazione 2011
1	Cappella Maggiore	1.113	4.677
2	Cison di Valmarino	2.875	2.711
3	Cordignano	2.616	7.096
4	Follina	2.416	3.939
5	Fregona	4.285	3.169
6	Miane	3.092	3.436
7	Revine Lago	1.866	2.241
8	Sarmede	1.794	3.174
9	Tarzo	2.380	4.583
10	Vittorio Veneto	8.261	28.656
		45.966	**63.682**

Popolazione *(dati Istat 2011)*

- minore di 3.000 ab.
- da 3.000 a 5.000 ab.
- oltre 5.000 ab.

(Codice interno: 269041)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103 del 11 febbraio 2014

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Padova. Approvazione riallocazione quota residua economie anni precedenti al 2009. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.

[Edilizia abitativa]

Nota per la trasparenza:
Si autorizza l'ATER di Padova alla rilocalizzazione della quota residua delle economie legge n. 560/1993 maturate prima del 2009, per integrare il finanziamento per la ristrutturazione di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sala polivalente e garage interrato di pertinenza in Comune di Piove di Sacco, via Pio Stievano.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare:

a. al reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
b. per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
c. ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
d. al ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

Sulla base di tali previsioni l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER)della provincia di Padova con nota n. 9524 del 26.08.2013 ha chiesto l'autorizzazione alla rilocalizzazione della quota residua delle economie legge n. 560/1993 di anni precedenti al 2009 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione del 23 maggio 2013, n. 1312-433 IV.

L'importo complessivo da rilocalizzare, pari ad euro 885.000,00, sarebbe destinato all'integrazione del finanziamento per il completamento dell'intervento in Comune di Piove di Sacco per la ristrutturazione di 29 alloggi di ERP sala polivalente e garage interrato. Comparti 12 e 17 via Pio Stievano. L'Azienda, con nota n. 1163 del 27.01.2014 di risposta alle precisazioni richieste dalla competente struttura regionale, ha attestato che l'autorimessa interrata è di esclusiva pertinenza degli alloggi oggetto di ristrutturazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

VISTE la proposta formulata dall'ATER di Padova con deliberazione C.d.A. 23 maggio 2013, n. 1312-433 IV e la nota aziendale n. 9524 del 26.08.2013;

VISTA l'attestazione dell'ATER prot. n. 1163 del 27.01.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'ATER di Padova con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23 maggio 2013, n. 1312-433 n. IV concernente la rilocalizzazione euro 885.000,00 quale quota residua delle economie legge n. 560/1993 relative ad anni precedenti al 2009.

L'importo complessivo è pari ad euro 885.000,00, da destinare all'integrazione del finanziamento per il completamento dell'intervento in Comune di Piove di Sacco per la ristrutturazione di 29 alloggi di ERP sala polivalente e garage interrato di esclusiva pertinenza degli alloggi. Comparti 12 e 17 via Pio Stievano;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268613)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Gino Ceccon", con sede in via Alemagna, n.79, fraz. Santa Croce del Lago - Farra d'Alpago (BL). (L.R. n. 22/2002).

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 6 settembre 2012, con prot. n. 395119, e relazione dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 8 gennaio 2014, con prot.n.4565.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n.2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Gino Ceccon", con sede in via Alemagna, n.79, fraz. Santa Croce del Lago - Farra d'Alpago (BL), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 252 del 7 agosto 2009, per la capacità ricettiva di n.40 posti di primo livello assistenziale.

Con DGR n.671 del 9 marzo 2010, il succitato Centro Servizi è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva di n.40 posti di primo livello assistenziale.

Con successiva nota, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 6 settembre 2012, prot. n.395119, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 25 novembre 2013, prot. n. 509166, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.1 di Belluno, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 3 gennaio 2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 8 gennaio 2014, prot. n.4565, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, rilevando che i requisiti :

- CS-PNA.AC.4.2: "è garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";
- CS-PNA.AC.4.7: "la struttura dispone di procedure per eventuale inserimento di personale volontario"

saranno oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell'arco del triennio di accreditamento, in quanto valutati "coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.1, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 119 dell'8 giugno 2011 e successivi Decreti n.226 dell'8 giugno 2012 e n. 413 del 25 ottobre 2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Gino Ceccon", con sede in via Alemagna, n.79, fraz. Santa Croce del Lago - Farra d'Alpago (BL), per la medesima capacità ricettiva precedentemente autorizzata, .

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 671 del 9 marzo 2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali n. 252 del 7 agosto 2009

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 671 del 9 marzo 2010, per garantire la necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Gino Ceccon", con sede in via Alemagna, n.79, fraz. Santa Croce del Lago - Farra d'Alpago (BL), per la capacità ricettiva di n. 40 posti di 1° livello assistenziale, per persone anziane non autosufficienti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di stabilire che, in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i seguenti requisiti :

- CS-PNA.AC.4.2: *è garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*;
- CS-PNA.AC.4.7: "*la struttura dispone di procedure per eventuale inserimento di personale volontario"*;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.1 di Belluno, al Comune di Farra d'Alpago (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.1, rappresentando che, avverso lo stesso, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268615)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti- I.P.A.B. "Casa di Riposo di Cartigliano", via S.Pio X°, n. 15 - Cartigliano (VI). (L.R. n. 22/2002)".

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 7/01/2013, prot. n. 588428, e la relazione dell'Azienda ULSS 3, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 17/12/2013, prot. 547273.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro di servizi per persone anziane - I.P.A.B."Casa di Riposo di Cartigliano", via S.Pio X°, n. 15 - Cartigliano (VI), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 286 del 27/09/2012 per la capacità ricettiva di 52 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 7/01/2013, con prot. n. 588428, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 24/10/2013, prot. n. 459557, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 3 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS 3, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 9/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 17/12/2013, di prot. n.547273, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS 3, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 141 del 28/06/2011 e successivi Decreti n. 252 del 17/10/2011, n. 187 del 2/07/2012 e n. 442 del 13/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro di servizi per persone anziane - I.P.A.B. "Casa di Riposo di Cartigliano", via S.Pio X°, n. 15 - Cartigliano (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lettera O della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali n.286 del 27/09/2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti - I.P.A.B. "Casa di Riposo di Cartigliano", via S. Pio X°, n. 15 - Cartigliano (VI), per la capacità ricettiva di 52 posti per persone anziani non autosufficienti;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS 3, al Comune di Cartigliano (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 3, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268739)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", con sede in via delle Fosse, n.24/c - Feltre (BL). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 3/07/2013, con prot. n. 282976, e la relazione dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 20/12/2013, con prot.n. 557524

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3/07/2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", con sede in via delle Fosse, n.24/c-Feltre (BL) è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 298 del 10/11/2011, per la capacità ricettiva di 17 posti letto, rettificato con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n.194 del 17/05/2013, per la capacità ricettiva di 20 posti letto.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 3/07/2013, con prot. n. 282976, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 14/11/2013, con prot. n.496284, ha incaricato l'Azienda ULSS n.2 di Feltre alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.2 di Feltre, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 11/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 20/12/2013, di prot. n.557524, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.2 di Feltre, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 110 del 25/05/2011 e successivi Decreti n.312 del 14/11/2011, n.262 del 5/09/2012 e n.315 del

3/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", con sede in via delle Fosse, n.24/c-Feltre (BL), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n.2 di Feltre acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art.2, c.2, lett. O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

Visti i DDDR Servizi Sociali n. 298 del 10/11/2011 e n.194 del 17/05/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", con sede in via delle Fosse, n.24/c-Feltre (BL), per la per la capacità ricettiva di n.20 posti letto;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n.2 di Feltre acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.2 di Feltre, al Comune di Feltre (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268651)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Peter Pan", con sede in Viale Venezia, n. 26 - Arzignano (VI). (L.R. n. 22/2002)".

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 25 febbraio 2013, con prot. n.79827, e la relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 12 dicembre 2012, con prot.n. 537338.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Peter Pan", con sede in Viale Venezia, n. 26 - Arzignano (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 400 del 20 novembre 2012, per la capacità ricettiva di n. 10 posti, destinati a persone con disabilità.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 25 febbraio 2013, con prot. n. 79827, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 11 novembre 2013, con prot. n. 486243, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 5 dicembre 2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 12 dicembre 2013, di prot. n. 537338, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 253 del 19 ottobre 2011 e successivo Decreto n.430 del 4 dicembre 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Peter Pan", con sede in Viale Venezia, n. 26 - Arzignano (VI),per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO l'art. 2, comma 2, lettera O della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- VISTA la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- VISTA la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- VISTA la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- VISTA la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

- VISTA la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 400 del 20 novembre 2012,

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Peter Pan", con sede in Viale Venezia, n. 26 - Arzignano (VI), per la capacità ricettiva di n. 10 posti per persone con disabilità;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano, al Comune di Arzignano (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.5, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268617)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Zaina Bernardi Piccolo Rifugio", Via Pasubio, 55-loc. Ponte della Priula - Susegana (TV). (L.R. n. 22/2002)".

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 12/11/2012, prot. n. 502916, e la relazione dell'Azienda ULSS 7 acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 17/12/2013, con prot.n. 547268.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3/07/2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Zaina Bernardi Piccolo Rifugio", Via Pasubio, 55-loc. Ponte della Priula - Susegana (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 386 del 9/10/2012, per la capacità ricettiva di 10 posti, destinati a persone disabili.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 12/11/2012, prot. n. 502916, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 26/11/2013, prot. n. 513048, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 7 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS 7, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 6/12/2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 17/12/2013, prot. n.547268 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 6/11/2012 e n.318 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Zaina Bernardi Piccolo Rifugio", Via Pasubio, 55-loc. Ponte della Priula - Susegana (TV), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3 aprile 2012, l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando alla Direzione Regionale Servizi Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- VISTA la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 386 del 9 ottobre 2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Zaina Bernardi Piccolo Rifugio", Via Pasubio, 55- loc. Ponte della Priula - Susegana (TV), per la capacità ricettiva di 10 posti per persone con disabilità;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di stabilire che l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS 7, al Comune di Susegana (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 7, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268618)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone con disabilità "Gaia", con sede in via Municipio, n.4 - Crespadoro (VI). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 16 maggio 2013, con prot. n. 202463, e la relazione dell'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 30 dicembre 2013, con prot.n. 566880.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta il Centro Diurno per persone con disabilità "Gaia", con sede in via Municipio, n.4 - Crespadoro (VI), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 39 del 30 gennaio 2013, per la capacità ricettiva di 11 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 16 maggio 2013, con prot. n.202463, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 22 novembre 2013, con prot. n. 507715, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 19 dicembre 2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 30 dicembre 2013, di prot. n. 566880 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente

della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 253 del 19 ottobre 2011 e successivo Decreto n. 430 del 4 dicembre 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Gaia", con sede in via Municipio, n.4-Crespadoro (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

Visto il DDR Servizi Sociali n. 39 del 30 gennaio 2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con disabilità "Gaia", con sede in via Municipio, n.4 - Crespadoro (VI), per la capacità ricettiva di n.11 posti per persone con disabilità;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano, al Comune di Crespadoro (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268652)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI) . (L.R. n. 22/2002)".

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 24/09/2012, con prot. n. 420739, e la relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 18/12/2013, con prot.n. 554708.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 28 del 13 febbraio 2009, per la capacità ricettiva di 12 posti, rinnovato con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 449 del 15 novembre 2013, per la medesima capacità ricettiva di 12 posti.

Con DGR n. 882 del 15 marzo 2010, il Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI) è stato accreditato per una capacità ricettiva totale pari a 12 posti.

Alla scadenza dell'accreditamento, con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 24 settembre 2012, con prot. n.420739, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 19 novembre 2013, con prot. n. 502996, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 17 dicembre 2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 18 dicembre 2013, di prot. n. 554708 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, confermando i miglioramenti apportati al requisito CD-DIS-AC.2.: "Lo spazio all'aperto è

adeguatamente attrezzato", di cui alla DGR n. 882 del 15 marzo 2010.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 253 del 19 ottobre 2011 e successivo Decreto n. 430 del 4 dicembre 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art.2, c.2, lett. O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

Vista la DGR n. 882 del 15 marzo 2010;

Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

Visti i DDDR Servizi Sociali n. 28 del 13 febbraio 2009 e n. 449 del 15 novembre 2013

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con disabilità "Programma Socio Riabilitativo", con sede in via Zara, 39 - Arzignano (VI), per la capacità ricettiva di n. 12 posti per persone con disabilità;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano, al Comune di Arzignano (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268619)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio di rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro servizi per persone non autosufficienti, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 27 aprile 2012, con prot. n.187116, e la relazione dell'Azienda ULSS n. 7, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 25 novembre 2013, con prot.n. 496510.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV) è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 212 del 13 agosto 2008, per la capacità ricettiva di n. 91 posti letto per persone anziane non autosuffcienti di primo livello assistenziale, dei quali n. 30 destinati a persone religiose, rinnovato con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 279 del 2 agosto 2012, per la medesima capacità ricettiva di posti letto.

Con DGR n. 3156 del 20 ottobre 2009, il Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV) è stato accreditato per una capacità ricettiva totale pari a 91 posti così correlati:

- 61 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
- 30 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale.

Allo scadere dell'accreditamento, con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data aprile 2012, con prot. n.187116, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 27 settembre2013, con prot. n. 410242 e successiva nota del 7 ottobre 2013, di prot. n. 424826, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 7 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 7, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 8 novembre 2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data25 novembre 2013, con prot. n. 496510 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle struttura in epigrafe indicata, confermando i miglioramenti apportati per il requisito: CS-PNA.AC.4.3 "E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati", di cui alla DGR n. 3158 del 20 ottobre 2009.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 108 del 25 maggio 2011e successivi Decreti n. 243 del 10 ottobre 2011, n. 372 del 6 novembre 2012 e n. 318 del 9 settembre 2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 30/07/2007;

Vista la DGR n. 3156 del 20 ottobre 2010;

Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

Visti i DDDR Servizi Sociali n. Sociali n. 212 del 13 agosto 2008 e n. 279 del 2 agosto 2012

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi per persone non autosufficienti "Casa di riposo Villa Bianca", con sede in via Bellavista, n. 8 - Tarzo (TV), per la capacità ricettiva totale pari a 91 posti così correlati:

- 61 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
- 30 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, al Comune di Tarzo (TV), e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 7, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268614)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti sito in Vittorio Veneto (TV) Via Mazzini n. 1. Ente gestore Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno con sede legale in Via Rugo, 21 - Belluno. (lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti - Via Mazzini n. 1 - Vittorio Veneto (TV), già oggetto di precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore il Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione accreditamento assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV) con nota 12/9/2013 prot. n. 380148. parere dell'Az. Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV) del 15/11/2013 trasmesso con pec del 21/11/2013 prot. n. 37753 ed acquisito agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali in data 3.12. 2013 prot. n. 509965 del 25.11.2013.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti sito in Via Mazzini n. 1 - Vittorio Veneto (TV) del Ceis Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, risulta essere accreditato con Dgr n. 2293 del 28/9/2010 per n. 4 posti, per la durata di tre anni.

A seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 15 luglio 2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato, il Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, con nota acquisita agli atti dalla Direzione Servizi Sociali in data 25 giugno 2013 prot. n. 269768, ha formulato istanza di rinnovo per il Servizio Residenziale di Tipo A di Vittorio Veneto - Via Mazzini n. 1, a riscontro della quale, con nota emessa al prot. 380148 del 12/9/2013 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV) a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 15/11/2013, con nota prot. n. 37753 del 21 novembre 2013 l'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti , è risultato Positivo e Punteggio 67,5%, valido per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002, con l'assegnazione di n. 4 posti.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Vista la Dgr n. 2293 del 28/09/2010;

- Vista la Dgr n. 1145 del 15/7/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per n. 4 posti e per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, a favore del Servizio Residenziale per tossicodipendenti di Tipo A - Via Mazzini n. 1 - Vittorio Veneto (TV);

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento rilasciato con Dgr 2072 del 30.10.2010, il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti del Ceis di Belluno, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, al Ceis Centro Italiano di Solidarietà con sede legale in Via Rugo, 21 - Belluno, all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Vittorio Veneto (TV);

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 268616)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 11 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti dell'Associazione "Solidarietà Dicembre '79". Ente gestore: Associazione "Solidarietà Dicembre '79" con sede legale in Via Grassaga n. 2 - Noventa di Piave (VE) (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 per il Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti - Via San Giorgio n. 12 - San Donà di Piave (Ve), già oggetto di precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore l'Associazione "Solidarietà Dicembre '79". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione accreditamento assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave (VE) con nota del 12/9/2013 prot. n. 379735. parere dell'Az. Ulss n. 10 di San Donà di Piave (VE) del 29/10/2013 prot. n. 64892 ed acquisito agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali in data 4/12/2013 prot. n. 530408.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti dell'Associazione Solidarietà Dicembre '79 situato in Via San Giorgio n. 12 - San Donà di Piave (VE), risulta essere accreditato con Dgr n. 1501 del 25/05/2010 per n. 10 posti, per la durata di tre anni.

A seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato, con nota acquisita agli atti dalla Direzione Servizi Sociali in data 2/5/2013 prot. n. 183858, il legale rappresentante dell'Associazione "Solidarietà Dicembre '79", ha formulato istanza di rinnovo, a riscontro della quale, con nota emessa al prot. 379735 del 12/9/2013 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave (VE), alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave (VE) a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 24/10/2013, con nota prot. n. 64892 del 29 ottobre 2013 l'Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e il Servizio Semiresidenziale, risulta aver ottenuto un punteggio complessivo finale di 86,25%.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002, con l'assegnazione di n. 10 posti.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Vista la Dgr n. 1501 del 25/5/2010;

- Vista la Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per n.10 posti e per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, a favore del Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti "Solidarietà Dicembre '79" - Via San Giorgio n. 12 - San Donà di Piave (Ve);

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento rilasciato con Dgr 1501 del 25/5/2010, il Servizio Semiresidenziale per tossicodipendenti "Solidarietà Dicembre '79" - Via San Giorgio n. 12 - San Donà di Piave (VE), ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, all'Associazione "Solidarietà Dicembre '79" con sede legale in Via Grassaga n. 2 - Noventa di Piave (VE), all'Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave (VE), al Comune di San Donà di Piave (VE);

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 268606)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 11 febbraio 2014

IPAB - "Istituto Bon Bozzolla" di Farra di Soligo (TV). Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Proroga incarico del Commissario regionale per la complessità e maggior durata dell'attività da espletare.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

L'Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo (TV) è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, che trae origine dalla volontà del Consiglio Comunale di Farra di Soligo (TV) di utilizzare, per fini socio assistenziali, i beni mobili ed immobili che l'allora Unità Locale Socio-Sanitaria n. 12 "Sinistra Piave (ora Azienda Ulss n. 7) aveva liberato dal vincolo sanitario di cui all'articolo 66 della Legge 833/1978. Tali beni consistono in porzioni di locali già adibiti a degenza dello Stabilimento Ospedaliero di Soligo, con terreni attigui. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2311 del 5 novembre 1992 l'Istituto veniva riconosciuto giuridicamente quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, disciplinata dalla Legge n. 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche e integrazioni.

Alla metà dell'anno 2011 la Direzione Servizi Sociali della Regione avviava nei confronti dell'Istituto Bon Bozzolla il procedimento di vigilanza e controllo *ex* articolo 3 commi 1 e 2 della L.R. 16 agosto 2007 n. 23 a seguito di segnalazione da parte del Presidente dell'Ipab d'inadempienze amministrative nella gestione dell'ente, procedimento che, dopo alterne vicende e l'attivazione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 5 legge regionale 5 agosto 2010 n. 21 da parte della Direzione regionale Attività Ispettive e Vigilanza settore Socio-Sanitario, si concludevano con il Commissariamento dell'ente stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 98 del 29 Gennaio 2013.

A mente del predetto provvedimento, si desume che l'incarico era stato conferito anche al fine di accertare l'esatta situazione gestionale, con particolare riguardo alla mancata composizione della controversia relativa all'Accordo di programma stipulato nel 1996 tra gli altri con l'Azienda Ulss 7, al mancato avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antisismico, alla reiterata proposizione di contratti di cottimo fiduciario per il personale impiegato nella struttura di assistenza, alla definizione della posizione della figura del Segretario–Direttore.

Il commissario regionale ha presentato la relazione di fine incarico descrivendo le attività svolte in relazione all'incarico ricevuto ed evidenziando, in conclusione a quanto scritto, che: "*si richiede la proroga del commissariamento dell''Istituto Bon Bozzolla al fine di consentire la chiusura dell'Accordo di Programma e la definizione della complessa procedura relativa all'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento sismico*".

Per quanto detto sopra, allo stato permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale come rilevato e richiesto dal Commissario. Il Relatore pertanto propone, alla luce di quanto illustrato, di prorogare l'incarico di Commissario straordinario regionale all'avv. Pasquale Fabio Crea, nato il 30/05/1969, già conferito con DGR n. 98 del 29 Gennaio 2013, per ulteriori dodici mesi, con i medesimi poteri già indicati nella precedente delibera di nomina.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Visto l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- VISTA la Legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012".

delibera

1. di confermare l'incarico di Commissario straordinario regionale presso l'IPAB "Istituto Bon Bozzolla" di Farra di Soligo (TV) per ulteriori sei mesi, dalla scadenza del precedente incarico, all'avv. Pasquale Fabio Crea, nato il 30 maggio 1969, al fine del compimento delle operazioni gestionali, come già indicate nella DGR n. n. 98 del 29 Gennaio 2013;

2. di stabilire che, a carico dell'Ipab, il Commissario potrà vedersi riconosciuto il compenso omnicomprensivo quantificato in euro millecinquecento al mese;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268607)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 del 11 febbraio 2014

IPAB "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto (Treviso). Incarico Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e avvio del procedimento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Nota per la trasparenza:
Incarico del Commissario regionale per la complessità e maggior durata dell'attività da espletare in relazione all'avvio del procedimento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

L'"Istituto Costante Gris" di Treviso è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in ente morale, il cui statuto originario è stato approvato con Regio Decreto 12 Giugno 1890, in applicazione della legge n. 6972 del 17 Luglio 1890.

Con DGR n. 2141 del 4 luglio 2006, in esito finale a quanto fissato con DGR n. 743 del 14 marzo 2006, la Regione Veneto dava definitiva approvazione all'accordo di programma intervenuto tra la Regione stessa in collaborazione con l'Az. Ulss 9 di Treviso, la Provincia di Treviso, il Comune di Mogliano Veneto e l'IPAB "Istituto Costante Gris", finalizzato a conformare la situazione istituzionale e l'erogazione dei servizi dell'IPAB alla programmazione regionale, come evoluzione delle grandi strutture esistenti, e a perseguire le linee di intervento necessarie a pervenire al pareggio dei conti dell'ente, per evitare, in ultima analisi, il possibile raggiungimento di un irreversibile stato di insolvenza, con la conseguente estinzione dell'ente.

Allo scopo di operare la riorganizzazione dell'Istituto Costante Gris verso l'erogazione dei servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, le attività a carattere socio-sanitario dedicate alle persone disabili sono state affidate all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso.

Con deliberazione n. 2510 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha provveduto ad individuare, data la delicatezza, gravità e particolarità della situazione in essere, il dott. Giovanni Azzolini, Sindaco del comune di Mogliano, quale Commissario straordinario regionale, per evidenti ragioni di opportunità e sinergia degli interventi sul territorio. Ad oggi, dopo molteplici tentativi compiuti dal medesimo Commissario, si è arrivati ad un punto cruciale della vicenda che ha comportato la scelta di una via normativa particolare e per certi versi innovativa.

Si rammenta, a questo proposito e preliminarmente, che il Commissario straordinario regionale era stato incaricato, tra l'altro, di affrontare la gestione complessiva dell'Ipab, con particolare attenzione a quella patrimoniale ed economico-finanziaria, con il fine di arrivare alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, altresì in correlazione alle questioni di ordine patrimoniale e in particolare al soddisfacimento delle pretese creditorie e alla trattazione delle pendenze giudiziarie, al fine della loro prosecuzione o definizione nell'interesse dell'Ipab.

La situazione dell'Ipab tuttavia si è ulteriormente deteriorata, poiché alcuni creditori si sono attivati presso l'Autorità giudiziaria attraverso l'avvio di procedimenti esecutivi, al fine del recupero coattivo dei crediti pregressi. Allo stato, inoltre, permane la necessità primaria di proseguire nell'opera di mantenimento e tutela dei servizi alla persona propri dell'Ipab che hanno caratterizzazione più prettamente sociale e socio-sanitaria, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi assistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti e al loro livello qualitativo, anche per assicurare il mantenimento dell'equilibrio della gestione corrente all'Ente.

Viste le note commissariali, e gli allegati documenti a carattere contabile, nelle quali viene rappresentata la necessità ed urgenza di provvedere per far fronte alla situazione in essere, si è reso essenziale proseguire nell'azione finanziaria diretta a far fronte ai pagamenti non più dilazionabili, mediante l'avvio del procedimento di cui alla recente legge 27 gennaio 2012, n. 3 "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.*" Detto procedimento consta di due fasi: la prima denominata 'procedura di composizione della crisi', la seconda denominata 'di liquidazione del patrimonio'. Il medesimo atto normativo spiega che, "*al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi*" seguendo un percorso a struttura fondamentalmente negoziale mediante l'intervento di un Organismo di Composizione della crisi.

Ad oggi l'Ipab ha avviato gli atti finalizzati all'avvio della prima fase, che è stata formalizzata attraverso la presentazione dell'istanza di nomina *ex* articolo 15 della legge n. 3/2012, sopra richiamata, e il susseguente provvedimento del Presidente del

Tribunale di Treviso in data 10 gennaio 2014 Reg. Gen. 4222/2013 di nomina quale organo di composizione della crisi del dott. Massimo Catullo. Pertanto si darà corso a quanto fissato dalla predetta legge nei confronti dei creditori dell'Ipab intestata.

Poiché comunque, in ipotesi di esito negativo delle attività di cui sopra, avviate con decreto del Giudice, la legge menzionata prevede la conversione del procedimento verso attività con finalità liquidatorie dell'ente (la seconda fase di cui sopra) risulta necessario, *ope legis*, variare le funzioni del Commissariamento regionale, optando per quelle riguardanti le funzioni liquidatorie.

Per le motivazioni illustrate, e in ottemperanza all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, il Relatore propone pertanto di conferire l'incarico, al dott. Giovanni Azzolini nato il 21 maggio 1972, già incaricato con delibera n. 2510/2011 della Giunta regionale, anche e soprattutto per ragioni di continuità operativa, fino alla data del 31 Dicembre 2014, con i poteri qui di seguito indicati:

a. assumere il governo e l'amministrazione dell'Ipab;
b. proseguire nelle attività necessarie all'esecuzione del procedimento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, avviato col provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso indicato nelle premesse;
c. proseguire verso la definizione dell'attuazione del piano di riorganizzazione dell'Ipab ai fini del risanamento della gestione patrimoniale ed economico−finanziaria dell'Ipab, compiendo le necessarie alienazioni e concessioni, valorizzando i cespiti patrimoniali rimasti, anche attraverso il loro utilizzo per attività che si rendessero possibili;
d. mantenere e sviluppare le attività socio−sanitarie e sociali da erogare, nel rispetto della legge e della programmazione regionale, a favore della popolazione del territorio;
e. inviare al Dipartimento servizi socio−sanitari e sociali della Regione relazioni periodiche ed una relazione finale sull'attività svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- Visto l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- VISTA la Legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

- VISTO l'articolo 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43

delibera

1) di incaricare, *ex* articolo 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie il dott. Giovanni Azzolini, nato il 21 maggio 1972, fino alla data del 31 dicembre 2014, al fine di:

a. assumere il governo e l'amministrazione dell'Ipab;
b. proseguire nelle attività necessarie all'esecuzione del procedimento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, avviato col provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso indicato nelle premesse;
c. proseguire verso la definizione dell'attuazione del piano di riorganizzazione dell'Ipab ai fini del risanamento della gestione patrimoniale ed economico−finanziaria dell'Ipab, compiendo le necessarie alienazioni e concessioni, valorizzando i cespiti patrimoniali rimasti, anche attraverso il loro utilizzo per attività che si rendessero possibili;
d. mantenere e sviluppare le attività socio−sanitarie e sociali da erogare, nel rispetto della legge e della programmazione regionale, a favore della popolazione del territorio;
e. inviare al Dipartimento servizi sociosanitari e sociali della Regione relazioni periodiche ed una relazione

finale sull'attività svolta.

2) di confermare che l'incarico venga svolto a titolo gratuito fatto salvo il rimborso spese a carico dell'Ipab, omnicomprensivo e forfettariamente determinato in euro mille al mese;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268590)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 11 febbraio 2014

"Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile. Integrazione della Deliberazione n. 103 in data 11 febbraio 2013.

[Protezione civile e calamità naturali]

Nota per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si intende meglio specificare, nell'ambito dell'organizzazione, le competenze dell'Unità di Crisi Regionale.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La normativa nazionale e regionale, che definisce i compiti ed i ruoli dei diversi Enti in materia di Protezione Civile, ha subito, negli ultimi anni, una notevole evoluzione, con un costante incremento del ruolo delle Regioni e degli Enti Locali in tali attività.

La regione del Veneto, con la L.R. n. 58/1984, successivamente modificata e integrata con la L.R. n. 17/1998, ha disciplinato la propria attività in materia di Protezione Civile, attribuendo anche alla Giunta Regionale il compito di individuare la "*struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di Protezione Civile...composto dalle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile*" (art. 4, L.R. 58/84).

Tale struttura regionale, a seguito della recente riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 54/2012, è denominata Sezione Protezione Civile ed è collocata nell'ambito della Direzione del Presidente.

La Giunta regionale con D.G.R n. 103 del 11/02/2013 ha approvato il "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile. Tale documento comprende, in sintesi: il ruolo della Regione nella gestione delle emergenze di Protezione Civile, la ridefinizione dell'organizzazione regionale, l'assetto organizzativo, logistico e infrastrutturale del Co.R.Em., le procedure operative d'intervento, in regione ed extraregione.

L'Organizzazione in Emergenza della Protezione Civile, nella Regione del Veneto, viene articolata attraverso tre livelli di intervento, come meglio risulta descritto nel Protocollo in parola, allegato A alla DGR n. 103/2013, sopra citata:

1° Livello, di tipo strategico. Ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio. Tale livello viene gestito dall'**Unità di Crisi Regionale**;

2° Livello, di tipo tattico. Ha lo scopo di pianificare al meglio, nel rispetto delle scelte strategiche, ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti. Esso viene gestito dal **Coordinamento Tecnico in Emergenza**, che ha competenze di direzione tecnico/gestionale di tipo trasversale e può essere attivato anche in condizioni di allarme.

3° Livello, di tipo operativo Ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato, con competenze di tipo tecnico/ operazionale/ esecutivo. Esso è costituito dal **Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em.**

In particolare l' **Unità di Crisi Regionale (U.C.R.),** presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, assicura il *livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n.225/92 e s.m.i.*. L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

Si ritiene utile nell'ambito dell'Unità di Crisi Regionale sopra citata di meglio specificare le modalità di attivazione presso Palazzo Balbi - sede della Giunta regionale - per le competenze di tipo amministrativo (escluse pertanto quelle di tipo tecnico/operativo), da attivare in caso di eventi che già al loro esordio, in relazione alla portata e/o all'estensione dei territori coinvolti, assumano i connotati per la dichiarazione dello stato di emergenza. Pertanto, il punto **3) L'organizzazione** dell'allegato A) alla DGR n. 103/2013, che così prevede:

3) L'Organizzazione

Premesso che la struttura regionale di Protezione Civile è la struttura alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di Protezione Civile, si specifica che l'Organizzazione in Emergenza della Protezione Civile, nella Regione del Veneto, si articola attraverso tre livelli di intervento:

- 1° Livello di tipo strategico. Ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio. Detto livello viene gestito dall'Unità di Crisi Regionale;
- 2° Livello di tipo tattico. Ha lo scopo di pianificare al meglio, nel rispetto delle scelte strategiche, ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti. Esso viene gestito dal Coordinamento Tecnico in Emergenza, che ha competenze di direzione tecnico/gestionale di tipo trasversale e può essere attivato anche in condizioni di allarme.
- 3° Livello di tipo operativo. Ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato, con competenze di tipo tecnico/operazionale/esecutivo. Esso viene gestito dal Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em. (L.R. n. 58/84 e s..m.i.)

3A) L'Unità di Crisi Regionale - U.C.R., qualora la situazione lo richieda, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 e s.m.i., viene convocata dal Presidente della Regione o un suo delegato.

Tale Unità di Crisi Regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, assicura il *livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n.225/92 e s.m.i...* L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

E' integrato come segue:

Nel caso di eventi di cui all'art. 2, lett. c) della Legge n. 225/1992 *"calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"* presso Palazzo Blabi - Sede della Giunta Regionale - è attivato un nucleo a valenza strategica, privo di competenze tecnico/operative che rimangono in capo al Coordinamento Tecnico in Emergenza, con il compito di pianificare e attuare le attività e agli adempimenti di tipo amministrativo, convocato in caso di eventi che già al loro esordio, in relazione alla portata e/o all'estensione dei territori coinvolti, assumono le caratteristiche comportanti la dichiarazione dello stato di emergenza. La composizione di tale nucleo verrà stabilita con Decreto del Presidente della Regione, che indicherà anche le modalità per l'attivazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 225/92;

VISTA la L.R.. n. 58/1984;

VISTA la Legge regionale 54/2012;

VISTA la DGR n. 103/2013;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare l'allegato A alla DGR n. 103/2013 "Protocollo operativo per la gestione delle emergenze", nella parte in cui al punto 3) "L'organizzazione", disciplina il 1° Livello di tipo strategico, integrandolo nel modo seguente.

Dopo il capoverso**,** che così recita:

Tale Unità di Crisi Regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, assicura il *livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n.225/92 e s.m.i...* L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

E' aggiunto il seguente capoverso:

Nel caso di eventi di cui all'art. 2, lett. c) della Legge n. 225/1992 *"calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"* presso Palazzo Balbi - Sede della Giunta Regionale - è attivato un nucleo a valenza strategica, privo di competenze tecnico/operative che rimangono in capo al Coordinamento Tecnico in Emergenza, con il compito di pianificare e attuare le attività e agli adempimenti di tipo amministrativo, convocato in caso di eventi che già al loro esordio, in relazione alla portata e/o all'estensione dei territori coinvolti, assumono le caratteristiche comportanti la necessità di richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza. La composizione di tale nucleo viene stabilita con Decreto del Presidente della Regione, che indicherà anche le modalità per l'attivazione.

3. ferme e invariate le altre previsioni di cui alla DGR n. 103/2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268583)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 122 del 11 febbraio 2014

Comunità montana della Valle del Boite. Nomina Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Nota per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si propone la nomina di un Commissario straordinario per la Comunità montana della Valle del Boite, in relazione all'accertata impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari della stessa, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", - ovvero l'ambito delle preesistenti Comunità montane - la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La legge ha definito tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di determinare la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge facevano parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere autonomamente dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2).

Nel definire le funzioni delle unioni montane, l'articolo 5 della l.r. 40/2012 ha inoltre stabilito che le stesse - oltre che a svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni che ne fanno parte, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali - succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, con il comma 6 dell'art. 3, la legge ha stabilito che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.

Successivamente all'approvazione della legge, con deliberazione n. 2651 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale ha dettato - conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 - le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane".

Inoltre, in considerazione della criticità delle operazioni di "passaggio" dalle preesistenti Comunità Montane alle neo costituite Unioni montane, con successiva d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013, a integrazione delle sopra citate disposizioni operative di cui alla d.g.r. 2651/2012, nonché in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della stessa legge, la Regione ha emanato alcune specifiche disposizioni, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali) in materia di Comunità montane, con particolare riguardo alla necessità di vigilare sul corretto funzionamento dei relativi organi, e tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 12/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" in ordine all'esercizio delle

funzioni di controllo sugli enti, si prospetta la necessità di valutare l'avvio delle procedure di nomina di un Commissario con riferimento alla Comunità montana della Valle del Boite, in relazione ai fatti e alle situazioni che vengono di seguito esposti.

Con nota n. 62 del 9 gennaio 2014 (Prot. n. 9356 del 10.1.2014) trasmessa dal Segretario Generale della Comunità montana della Valle Del Boite, - successivamente integrata dalla nota n. 396 del 6 febbraio 2014 - la Regione del Veneto è stata posta formalmente a conoscenza dei seguenti fatti:

- che, a seguito del decesso del Presidente della Comunità montana, avvenuto nel 2013, il Vicepresidente della stessa ne aveva assunto le funzioni, come stabilito dalle disposizioni statutarie;
- che in data 29 novembre 2013, lo stesso vicepresidente ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.

Ciò comporta, ai sensi delle norme dello statuto, la decadenza dell'intera Giunta oltre che del presidente - in questo caso vicario - della Comunità montana stessa, con la conseguente impossibilità di funzionamento dei suoi organi esecutivi e del regolare svolgimento delle attività d'istituto.

In tale situazione appare evidente che la eventuale ricostituzione degli organi decaduti, mediante una nuova elezione degli stessi da parte dell'assemblea, appare problematica, sia in considerazione della formalizzazione del recesso dalla Comunità montana, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della l.r. 40/2012, del Comune di Cortina d'Ampezzo, sia del fatto che gli amministratori attuali sono a fine mandato, a fronte dell'imminenza delle elezioni comunali programmate nella primavera del 2014.

Le sopra citate criticità inoltre, configgono sia con la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, di carattere ordinario, sia con la necessità di completare in tempi brevi le procedure di estinzione della Comunità montana - contestuali alla costituzione della nuova unione montana, il cui ambito è stato formalizzato con d.g.r. 771/2013 - e in particolare i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

In ragione di ciò appare estremamente opportuno - in virtù delle attribuzioni e delle competenze generali della Regione stabilite dal Testo Unico Enti Locali e dalla l.r. 11/2001, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della l.r. 40/202 - procedere per la succitata Comunità montana alla nomina di un Commissario straordinario, con l'incarico di provvedere a:

- adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
- ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
- elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con d.g.r. 2836/2013 - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, con particolare riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
- adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.

Si ritiene di fissare la durata del commissariamento - necessaria per il completamento degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione - in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

Ora, in considerazione del ruolo e degli incarichi che detto Commissario dovrà svolgere con la massima efficacia ed efficienza, onde conseguire in tempi brevi i risultati previsti, si ritiene che il profilo professionale, oltre che attestare una competenza nel campo amministrativo maturata in particolare nel ruolo di amministratore di enti locali (Comunità montana, Comune) debba prevedere una capacità relazionale e nella gestione dei rapporti in grado di consentire una idonea attività di mediazione fra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione commissariale.

Tenuto conto di ciò, si propone di individuare quale Commissario straordinario per la Comunità montana Valle del Boite l'arch. Domenico Belfi, il quale, per il profilo e l'esperienza professionale maturata - accertata sulla base del relativo curriculum agli atti dell'amministrazione regionale - appare in grado di presidiare il ruolo e garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in capo al commissario.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario individuato - che si avvarranno operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale,

salvo il caso in cui ciò sia incompatibile con la sua attuale posizione contrattuale oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso; la misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.

In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto da un lato delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%)), e dall'altro delle attività ricognitive già in parte svolte, con riferimento alla succitata Comunità montana, a seguito del Commissariamento ad acta a suo tempo disposto, con d.g.r. 3687/2008, al fine di governare le operazioni necessarie al passaggio al regime normativo previsto dalla lettera d), comma 20 dell'articolo 2 della legge 244/2007.

Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di Euro 1.045,82, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate, nonché di una ulteriore riduzione del 25%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti locali);

VISTA la l.r. 11/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11";

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata legge con cui si stabilisce che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario straordinario;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013 con la quale sono state emanate alcune specifiche disposizioni, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

CONSIDERATA la necessità di avviare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, le procedure di nomina di un Commissario straordinario con riferimento alla Comunità montana della Valle del Boite;

delibera

1. Di prendere atto, in relazione alle motivazioni evidenziate nelle premesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari della Comunità Montana Valle del Boite, costituitasi ai sensi della l.r. 19/92, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

2. Di nominare, in relazione a quanto riportato al punto 1. e ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, un Commissario straordinario, attribuendo allo stesso le seguenti funzioni e compiti :

- adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
- ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
- elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con d.g.r. 2836/2013 - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, con particolare riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
- adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.

3. Di individuare l'arch. Domenico Belfi quale Commissario straordinario per la Comunità montana della Valle del Boite, del quale è stata accertata - sulla base del curriculum agli atti della competente struttura regionale - , l'idoneità sotto il profilo professionale in relazione ai compiti richiesti, la diretta disponibilità e l'inesistenza di incompatibilità.

4. Di stabilire la durata del commissariamento in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

5. Di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al commissario individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture delle Comunità Montane - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di Euro 1.045,82 con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili.

6. Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano dello svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.

7. Di informare il Consiglio regionale della nomina e dei compiti del Commissario Straordinario.

8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. nonché la comunicazione ai Presidenti delle Comunità montane e ai Sindaci dei Comuni che le compongono, inclusi quelli dei Comuni che hanno esercitato il diritto di recesso dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012.

(Codice interno: 268611)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 123 del 11 febbraio 2014

Conferimento di incarico di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al Dr. Enrico Specchio, Dirigente della Regione del Veneto. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto si conferisce al Dr. Enrico Specchio, Dirigente della Regione del Veneto l'incarico di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in attesa dell'approvazione del progetto di legge n. 286 presentato al Consiglio Regionale in data 3 luglio 2012, nell'ottica della riorganizzazione e razionalizzazione degli enti strumentali della Regione ai sensi della Legge regionale n. 7 dell'8 novembre 2011.

L'assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'art. 10 della Legge regionale n. 7 dell'8 novembre 2011 ha previsto una riorganizzazione e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione, tra cui gli Enti Parco.

Ciò ha comportato un controllo ulteriore sugli stessi, soprattutto in materia di personale e spese di gestione e funzionamento, che ha fatto sì che venissero temporaneamente sospese le procedure di affidamento di incarichi secondo le procedure previste dalle normative degli Enti stessi.

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile dal 1° maggio 2013, risulta essere mancante della figura del Direttore, fondamentale per il buon funzionamento dell'Ente.

Per far fronte a questa esigenza, si è provveduto ad autorizzare l'assegnazione l'incarico di direttore ad interim al Dr. Diego Giacomo Londardoni, già Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, incarico regolato con una convenzione tra il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, per quanto concerne gli aspetti giuridici ed economico del rapporto di lavoro e che è stato ricoperto fino al 31 dicembre 2013.

Di fronte ad una richiesta da parte del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di concedere l'autorizzazione per il rinnovo dell'incarico al Dr. Diego Giacomo Lonardoni a partire dal 1° gennaio 2014, tale richiesta non ha potuto aver seguito, in quanto non è stata definita da parte degli enti interessati (Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e Parco Naturale Regionale della Lessinia) una nuova e diversa convenzione che regolasse il rapporto di utilizzazione del Dr. Diego Giacomo Lonardoni e il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e anche in virtù della D.G.R. n. 2126 del 19 novembre 2013 che detta disposizioni in merito all'individuazione della figura del Direttore degli Enti parco regionali.

Con la sopracitata D.G.R. si stabilisce che in assenza di un accordo tra enti parco, stipulato tramite convenzione, l'incarico di direttore ad interim può essere assegnato dalla Regione del Veneto ad un Dirigente in servizio presso l'Amministrazione regionale, provvedendo alla stipula di una convenzione che regoli tutti gli aspetti giuridici ed economici riguardanti l'incarico assegnato.

In tale ambito per far fronte alla richiesta del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, il Dirigente regionale individuato dall'Amministrazione regionale è il Dr. Enrico Specchio, Dirigente presso il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi, ritenuto idoneo a ricoprire tale funzione per un periodo di tempo pari a mesi sei decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, rinnovabili con atto della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 8 del 28 gennaio1991;

VISTA la legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011;

VISTA la D.G.R. n. 2126 del 19 novembre 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di conferire l'incarico di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al Dr. Enrico Specchio, Dirigente della Regione del Veneto, in servizio presso il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi;

2. di stabilire che tale incarico avrà una durata di mesi sei decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, rinnovabili con atto della Giunta Regionale;

3. di incaricare della predisposizione e della stipula della convenzione che regolerà il rapporto tra il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e la Regione del Veneto il Direttore della Sezione competente;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269040)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 11 febbraio 2014

Gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Indicazione alle Amministrazioni comunali interessate da fenomeni meteorici di rilevante entità. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 184 e 191.

[Ambiente e beni ambientali]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto in conformità a quanto stabilito dalla norma, si forniscono alle amministrazioni comunali rivierasche prime indicazioni in ordine alle azioni più idonee a garantire la gestione dei materiali depositati sulle spiagge, sulle sponde dei laghi e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito di fenomeni meteorologici intensi.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come è noto le recenti precipitazioni meteoriche che hanno interessato la nostra regione oltre a provocare gravi danni e dissesti al già fragile e provato territorio hanno prodotto un ingente apporto di materiale di natura varia trasportato dai corsi d'acqua in piena soprattutto sulle spiagge del litorale veneto.

Si è trattato in tutta evidenza di un fenomeno imprevisto e imprevedibile che ha assunto rilevanza eccezionale non solo per i gravi danni apportati a tutto il tessuto turistico ma anche in ragione della gravissima compromissione di molti arenili e per l'abbondante deposito di rifiuti prodotti in specie per le forti mareggiate.

Innanzitutto preme ricordare che il materiale in questione, costituito da rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, deve essere inquadrato come rifiuto urbano ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, comma 2, lettera d), della parte IV, del d. Lgs. n. 152/2006 e come tale dovrà essere gestito ai fini del successivo smaltimento o recupero.

In vista pertanto dell'effettuazione degli interventi di pulizia, in particolare degli arenili, si ritiene opportuno fornire ai Sindaci dei Comuni interessati una serie di indicazioni tese alla corretta ed effettiva soluzione delle problematiche verificatesi

Ciò premesso, non vi è dubbio alcuno sul fatto che la situazione determinatasi, in particolare in alcune realtà comunali, rivesta quel carattere di eccezionalità ed urgenza che comporta la necessità di intervenire sollecitamente, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, mediante adozione da parte dei Sindaci direttamente interessati di specifiche ordinanze da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo va ricordato che l'ordinanza contingibile ed urgente appena richiamata, sussistendone le condizioni di fatto e di diritto, consente anche all'autorità competente *"...il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".*

Va da sé che, stante la commistione di rifiuti presenti in particolare sulle spiagge, e la loro variegata natura, dovrà essere effettuata una preventiva e accurata selezione volta a separare le frazioni recuperabili o riutilizzabili degli stessi avendo cura di conferirle presso apposite realtà in grado di gestire legittimamente il materiale.

Qualora invece il rifiuto depositato sulle spiagge non presenti quelle caratteristiche tali da consentirne il recupero o riutilizzo sarà necessario assicurare il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati. A tale proposito, corre l'obbligo di ricordare che l'eventuale ricorso al conferimento in discarica di tali rifiuti comporterebbe l'applicazione della cosiddetta "*ecotassa*" - cioè a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nella misura ridotta del 20%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, lettera d-bis, della L.R. n. 3/2000.

Il relatore conclude la propria relazione e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Giunta Regionale, propone all'approvazione il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 184 e 191;

vista la leggi regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto l'Art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. il materiale giacente sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito di eventi meteorici deve essere considerato come rifiuto urbano ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, comma 2, lettera d), della parte IV, del d. Lgs. n. 152/2006, e come tale dovrà essere gestito ai fini del successivo smaltimento o recupero;

3. stante il carattere di eccezionalità ed urgenza determinatosi a causa dei fenomeni meteorologici intensi protrattisi per lungo tempo, i Sindaci direttamente interessati, potranno adottare apposite ordinanze, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

4. fermo restando che l'ordinanza contingibile ed urgente di cui al precedente punto 3) consente all'autorità competente *"...il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.",* dovrà essere effettuata una preventiva e accurata selezione volta a separare le frazioni recuperabili o riutilizzabili degli stessi prima del conferimento presso apposite destinazioni legittimate alla gestione del materiale;

5. il rifiuto depositato sulle spiagge che non abbia le caratteristiche tali da consentirne il recupero o riutilizzo dovrà essere conferito presso impianti di smaltimento autorizzati. L'eventuale ricorso al conferimento in discarica di tali rifiuti comporta l'applicazione dell'"*ecotassa*" - tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - nella misura ridotta del 20%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, lettera d-bis, della L.R. n. 3/2000;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.